STUDIO DELLA RAGIONERIA

NEI SUOI RAPPORTI

COLL'ECONOMIA POLITICA E COL DIRITTO

PER

LUIGI PAOLINI

RAGIONIERE

Socio ordinario dell'Accademia dei Ragioneri
di Bologna.

..... si deficiant vires, audacia certe
Laus erit ....

PROPERT.

BOLOGNA

SOCIETÀ TIPOGRAFICA DEI COMPOSITORI

1872
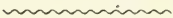
ALL' ONOREVOLE

COMMENDATORE

AVV. PAOLO BOSELLI

DEPUTATO AL PARLAMENTO ITALIANO

Non saprei come rispondere convenientemente alla gentile benevolenza ch' Ella volle sempre addimostrarmi, se non dedicandole questo mio primo lavoro.

Il poco, e poco buono, quando riesca a meritare l' aggradimento di Lei, che nelle economiche discipline chiarissimo emerse, m' incoraggierà a far di più, e cercar di far meglio. Mi siano intanto di scusa la giovanile inesperienza, e la pochezza dell' ingegno.

Bologna li 15 Ottobre 1872.

LUIGI PAOLINI.

INTRODUZIONE

Convinti che l'umano intelletto riceva efficace sussidio dalla conoscenza delle materie affini allo studio che s'intraprende, e che la cognizione di un oggetto qualunque, senza aver riguardo alle molteplici e differenti relazioni che intercedono fra esso ed altri studi, sia sempre imperfetta; reputiamo, discorrendo particolarmente della Ragioneria, essere cosa molto opportuna l'apprendere come per i professanti la medesima riesca, non che utile, indispensabile lo studio di altre scienze, colle quali essa ha stretti legami, come l'Economia ed il Diritto.

La Ragioneria al pari di tutte le altre scienze ha principiato dall'essere arte; e solo in questi ultimi anni per opera degl'indefessi suoi cultori, fra cui primo è a notarsi il chiarissimo prof. cav. Francesco Villa ragioniere ed agronomo insigne, è divenuta scienza.

Dicemmo: al pari di tutte le altre scienze; perchè sebbene apparentemente i principi teorici precedano le applicazioni pratiche, pure accade nella realtà l'inverso, essendochè è a seguito del fatto che si comincia a studiare.

Osserviamo infatti il processo che le altre discipline tutte hanno dovuto seguire prima di potersi chiamare scienze. La chimica, ad esempio, scienza d'innumerevoli utilissime applicazioni, perchè giungesse a tale grado, fu necessario che si ponderassero e indagassero i caratteri e le proprietà interne dei corpi; che si riconoscessero i fenomeni dipendenti dal cambiamento di natura della materia che li costituisce; e che tali osservazioni si traducessero in leggi, le quali poi, perfezionate e razionalmente riunite, ordinate e classificate, hanno costituita la scienza naturale che dicesi Chimica.

E come per questa, così per qualunque altra scienza, perchè abbia potuto tale appellarsi, è stato necessario effettuare primieramente la disamina dei fatti, riconoscere e stabilire per tal mezzo i rapporti che fra essi fatti esistono e determinare da ultimo le leggi regolatrici dei fatti stessi.

Ciò appunto essendosi compiuto nella Ragioneria, noi la diciamo *Scienza* imperocchè analizzando vedremo che in origine sarà occorso di tenere memoria degli acquisti, spese e pagamenti, non che degl'introiti e delle vendite che giornalmente si fanno, e se ne sarà tenuta nota in un libro qualunque ed in modo più o meno confuso. Dalle osservazioni di tali note sarà risultato il bisogno di modificarle in modo da renderle più chiare ed utili; consecutivamente si saranno ritrovate fra le diverse registrazioni dei rapporti e finalmente dai rapporti stessi si saranno desunte le leggi che ora regolano qualunque contabilità. Lo studio poi della tenuta della contabilità, delle varie operazioni amministrative di cui la contabilità stessa si occupa e dello andamento economico delle varie amministrazioni, ne ha fatto scoprire i principi direttivi, i quali vengono ora compresi e studiati sotto il nome di Ragioneria.

Da tanto deducesi che, come la ben ordinata classificazione di osservazioni convertite in leggi, dicesi scienza, così il complesso di regole pratiche, dedotte dai principi della scienza stessa, e che conviene seguire per raggiungere uno scopo, chiamasi arte.

La scienza somministra all'uomo le cognizioni; l'arte il modo di applicarle ai bisogni comuni.

Ed a giustificazione dell'avere la Ragioneria tanto tardato

a costituirsi scienza noi accenneremo, che se si consideri, come si è detto, che la prima delle cose ad effettuarsi perchè possa esistere una scienza, si è la osservazione dei fatti, potrà facilmente comprendersi che quanto più essi fatti sono complessi, tanto più tarda il riconoscimento dei rapporti e della legge relativa.

I fatti invero da esaminarsi nella Ragioneria, sono tanti e di sì svariata natura, che certo giustificano la tardata costituzione di questa scienza.

Essi non si restringono ai casi delle innumerevoli differenti operazioni da registrarsi nei libri di contabilità (ciò che è già qualche cosa), ma comprendono tutti i molteplici atti delle varie aziende di ogni genere e l'organamento amministrativo delle medesime.

A nostro avviso poi hanno contribuito ancora a tale ritardo i cultori stessi della Ragioneria, la maggior parte dei quali ha il torto di avere coltivata l'arte e trascurata la scienza, e di avere in simil modo ingenerato nei poco esperti la erronea opinione che tenteremo di combattere.

Se per una parte, la difficoltà di dare la definizione di una scienza, trattandosi di racchiudere in una breve formola una vasta serie di principi e di applicazioni relative (difficoltà che appare tanto maggiore in quanto che non fu per anco data alcuna definizione della Ragioneria), ci tratterrebbe dal definire la Ragioneria; per l'altra, l'essere necessario per addivenire allo studio dei rapporti della medesima coll'economia e col diritto l'averne fin da principio un chiaro concetto, ci induce a compendiare in brevi parole quello che ce ne siamo naturalmente formato.

Chiameremo dunque RAGIONERIA *la scienza regolatrice delle amministrazioni*, la divideremo, in quanto è scienza ed arte, in *Ragioneria* ed in *Computisteria*. La prima diremo esser quella scienza che stabilisce i principi generali della scritturazione; che studia le nozioni economico-amministrative, necessarie per la compilazione dei preventivi, dei consuntivi, delle revisioni, dei reso-conti amministrativi, degl'impianti di contabilità ecc.; nozioni che servono a regolare le varie specie di amministrazioni, e la sistemazione di esse, e fanno scorgere le cause di perturbazione ed i mezzi che possono

giovare al buon andamento delle amministrazioni medesime: scienza in fine che tratta di tutti i principi generali da cui dipendono le varie operazioni amministrative e di cui ci riserbiamo di parlare in appresso. Computisteria invece, chiameremo l'arte che comprende le regole pratiche, desunte dai principi della scienza, della tenuta dei vari libri di contabilità e della esatta registrazione sui medesimi coi due sistemi di semplice e doppia scritturazione di tutte le operazioni che nelle diverse amministrazioni possono verificarsi.

Visto così in breve che sia Ragioneria, vediamo ora di formarci una esatta idea dell'economia e del diritto.

La parola *economia* vuol dire *risparmio:* scientificamente parlando scienze economiche, sotto l'appellativo di *Economia politica*, diconsi quelle che trattano della produzione, distribuzione, consumo delle ricchezze, e che studiano le leggi sociali. O altrimenti noi diremo, l'economia politica, essere la scienza che cura gl'interessi dell'umanità indagandone tutti e singoli gli elementi e le condizioni efficaci e dimostrando le cause che vi si oppongono.

A nostro sommesso avviso l'economia si divide in *pubblica*, *privata* e *commerciale-industriale*, comprendendo nell'*economia pubblica* quella parte delle scienze economiche che più specialmente si riferisce allo Stato, al credito pubblico alle finanze ecc.; riunendo nella denominazione di *economia privata*, quella parte invece che riguarda gl'interessi particolari degl'individui, compresavi l'economia *rurale* e la *domestica*, intendendo colla prima le regole economiche attinenti all'agricoltura, e significando per la seconda le regole che debbono presiedere al buon andamento dell'amministrazione e direzione degl'interessi famigliari; e racchiudendo nell'*economia commerciale-industriale* tutte quelle economiche prescrizioni necessarie a seguirsi per la migliore conduzione ed amministrazione degli affari di qualsiasi impresa commerciale o industriale.

Molti sotto la classificazione di economia privata comprendono anco la commerciale ed industriale. Il vocabolo privato include certamente tutto ciò che non è pubblico; ma non sembrandoci conveniente il comprendere sotto una stessa categoria gl'interessi di un privato con quelli di un banchiere p. es.

e di un industriale, abbiamo ritenuto dover dividere l'economia nei tre rami sopracitati.

Potrebbe obbiettarsi che non essendovi negli argomenti di cui l'economia politica tratta, limite ben marcato fra quelli che riflettono l'interesse privato e quelli che riguardano il commercio e l'industria, non è ben fatto lo stabilire l'accennata divisione dell' economia politica stessa.

Noi peraltro diremo, che se questo limite non è ben precisato fra la industriale e la privata economia, non lo può essere nemmeno, e non lo è, per gli argomenti economici che hanno relazione coll'economia pubblica e la privata; giacchè molti sono quelli che strettamente si collegano e coll'una e coll'altra.

Ora appunto per questa indeterminata cerchia di studi che hanno le divisioni dell'economia politica, non sarebbe in vero opportuno il fare alcuna classificazione; ma giacchè la si vuol fare, non vediamo ragione di classificarla soltanto in pubblica e privata, mentre molti, anzi moltissimi, sono quegli argomenti che risguardano esclusivamente la industria ed il commercio.

Anche l'economia dividesi in iscienza ed arte. La scienza economica l'abbiamo più sopra definita: l'arte dell'economia politica comprende le regole relative alla pratica attuazione dei principi economici. E così. mentre la prima espone le teorie generali della produzione delle ricchezze; dello scambio; del valore e del prezzo; della libera concorrenza; della popolazione; della proprietà e della rendita; della distribuzione delle ricchezze: del capitale; del profitto; del salario; del consumo delle ricchezze; ed altri simili argomenti teorici; l'arte economica invece, si occupa del commercio; dell'industria; della moneta e del credito; dell'agricoltura; delle macchine; delle istituzioni di beneficenza; di quelle di previdenza, come le associazioni di mutuo soccorso, le casse di risparmio, le assicurazioni ecc.; delle società commerciali; delle banche; delle finanze ecc.

Crediamo ora inutile il dimostrare la relazione che passa fra le scienze economiche e la Ragioneria poichè dal soprаesposto lo si evince facilmente. Dicemmo Ragioneria essere la scienza regolatrice delle amministrazioni, e dalla definizione

generale data dall'economia desumiamo essere questa invece la scienza regolatrice della produzione, della distribuzione e del consumo delle ricchezze, di cui deve la Ragioneria curare la conservazione e l'incremento, stabilendo i principii fondamentali di una saggia amministrazione, che consistono appunto in quelle regole ed in quei precetti economico-amministrativi che in molta parte vengono dalla economia stessa somministrati. E tanto intima è questa relazione che riteniamo possa dirsi essere l'economia politica la guida di ogni amministratore nella direzione degli affari cui attende.

Di ciò avremo viemeglio a convincerci quando verremo mano mano esaminando le importantissime attribuzioni del Ragioniere, e accennando i precetti economici di cui abbisogna nell'adempimento delle sue incombenze. Più ancora ciò ci servirà per riconoscere i rapporti che esistono fra la Ragioneria ed il diritto, non essendo ora sì facile il precisarli. Diremo solo essi rapporti consistere nella conoscenza che deve avere il Ragioniere dei principi giuridici e delle disposizioni di leggi relative alle operazioni che ha a trattare.

« Il *diritto* in senso oggettivo è l'insieme delle leggi, a cui l'uomo deve uniformare le sue azioni: in senso soggettivo è la facoltà che ha l'uomo di agire in conformità delle leggi » (così il Mazzoni nel suo trattato delle Istituzioni di diritto civile).

Come dicemmo delle scienze tutte, anche il diritto in genere, comprende la scienza e l'arte; la prima (come il citato autore spiega), ha per oggetto le nozioni del diritto desunte dai testi di legge, dalle consuetudini, dai giudicati dei magistrati e dalle opere dei giureconsulti; la seconda consiste nell'abitudine di applicare coteste nozioni alla vita pratica.

Delle varie classificazioni del diritto quelle che hanno maggiore attinenza colla Ragioneria, e delle quali perciò noi ci occuperemo, sono il *civile*, il *commerciale* e l'*amministrativo*. Il diritto civile, viene definito: la raccolta delle leggi che regolano gl'interessi fra privati per quanto risguarda le persone, i beni, ed il modo di acquistare e trasmettere le proprietà.

Diritto commerciale invece dicesi la raccolta delle altre leggi, direttive degli affari commerciali. — Il diritto ammini-

strativo comprende le prescrizioni degli obblighi e dei diritti della pubblica amministrazione, tanto ne' rapporti co' suoi agenti, quanto in quelle coi privati e corpi morali in genere.

Più che quest' ultimo, i due primi, il civile cioè ed il commerciale, necessitano per la professione del Ragioniere; e ciò perchè, questi, regolando le molteplici operazioni dei privati e dei commercianti, occorre ch' egli ne abbia piena conoscenza per potere all' occasione eseguire quei lavori che per esse operazioni possono abbisognare, mentre è invece difficile che un Ragioniere (a meno che non copra una carica elevata nella pubblica amministrazione) trovi nelle consuete sue incombenze occasione di dovere porre in pratica i principi del diritto amministrativo.

Purtuttavia, per l' importanza di tale scienza; per aver essa avuto origine dall' amministrazione pubblica, gli svariati fenomeni della quale accuratamente esaminati, ne hanno fatto scoprire le leggi relative; e perchè infine essa tratta anche dell' odierno organamento dei vari rami di amministrazione pubblica del nostro Stato, nonchè della distinzione dei vari poteri colle attribuzioni e facoltà relative (cose tutte importantissime a sapersi); noi terremo a suo luogo brevemente parola del diritto amministrativo, occupandoci però soltanto di quella parte che più da vicino riguarda il nostro scopo, rimandando per tutto il resto i benevoli nostri lettori allo studio dei trattati in materia, ai quali solo può chiedersi la dimostrazione dottrinale degli argomenti di cui il diritto amministrativo si occupa.

Se è vero che tutti i cittadini dovrebbero avere conoscenza delle leggi che reggono il loro paese onde poter adempiere quanto dalle medesime è prescritto, e non opporre ostacoli alla loro esecuzione; ciò poi rendesi strettamente indispensabile per quelle persone, le quali per la loro posizione sociale trovansi in condizione di dovere ad ogni istante ricorrere alla legge, per regolare in analogia alla stessa, le proprie operarioni. E così i Ragionieri che trattano quasi sempre gli affari di famiglie signorili, di case commerciali e di stabilimenti pubblici ecc., hanno l' obbligo di conoscere le disposizioni legislative relative ai lavori che eseguiscono; poichè molte volte si è precisamente in causa dell' ignoranza di esse

che operazioni non ben condotte fanno sorgere serie quistioni e liti, le quali altrimenti potevano facilmente evitarsi.

Dalla distinzione più sopra fatta della Ragioneria dalla Computisteria, deriva l'altra del Ragioniere dal Computista, essendo il primo quello che, oltre al profondo conoscimento della tenuta dei libri di contabilità, ciò che basta al computista, riunisce quelle cognizioni econonomico-giuridico-amministrative che regolano l'impianto, l'andamento e l'esatta direzione di ogni amministrazione.

Noi ci occuperemo dei Ragionieri esclusivamente; ed a complemento di quanto abbiamo esposto accenneremo che:

Rimontando all'epoca dell'impero romano chiamavansi Ragionieri coloro che erano incaricati dell'amministrazione dei beni dell'imperatore, che prima dicevansi *Procuratori di Cesare;* il che dimostra in qual conto fosse fin da quei tempi tenuta tale professione.

Con R. Decreto poi N. 3143 del 28 Luglio 1866 fu stabilito che per la facoltà di esercizio della professione di Ragioniere non occorresse alcuna speciale autorizzazione, come prima praticavasi; bastando a ciò la patente o il diploma che viene conferito dalle competenti autorità scolastiche.

Ora la Ragioneria si studia negli Istituti Tecnici o altrimenti Industriali e Professionali, ed il relativo diploma viene rilasciato dal Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, da cui gl' Istituti stessi dipendono.

Le materie che, ad osservanza degli odierni programmi, debbono essere studiate da quei giovani che aspirano alla professione di Ragioniere sono le seguenti:

Ragioneria — Computisteria — Diritto civile, commerciale ed amministrativo — Economia politica — Statistica — Matematiche elementari — Storia Naturale — Lettere italiane — Geografia — Storia — Lingua francese — Lingua tedesca o inglese — Fisica — Chimica e Disegno ornamentale.

Le prime sei sono necessarie al professante la Ragioneria, le altre costituiscono per esso, ciò che per similitudine, dicesi essere la cornice rispetto al quadro.

Noi pure conveniamo pienamente coll'illustre prof. Villa (1)

---

(1) Nozioni e Pensieri sulla pubblica amministrazione - del Ragioniere Agrimensore cavalier Francesco Villa - pagina 449.

nel dichiarare l'opportunità che sia istituito per gli allievi Ragionieri un insegnamento di *economia rurale:* e quanto alla Fisica e Chimica non manchiamo di osservare che per la coltura generale che i tempi richieggono non è, come credesi, superfluo un tale studio per chi si dedica alla Ragioneria. Considerando però che quando un giovane imprende una carriera, è assai ben fatto fargli studiare quelle scienze, le quali strettamente si collegano colla professione cui aspira, acciò possa aver campo di approfondire nelle medesime; senza distrarlo in istudi che con la professione stessa direttamente non hanno alcun legame; noi vedremmo volentieri che nel corso tecnico secondario si facesse studiare un po' più estesamente di quanto lo si fa in oggi, la Fisica e la Chimica; si richiedesse per essere ammessi agl' Istituti industriali e professionali, il Diploma di licenza dalle scuole Tecniche, essendo queste che veramente preparano i giovani per gli studi che si fanno negli Istituti stessi; dichiarando in questi ultimi facoltativo per gli aspiranti alla carriera di Ragioniere lo studio della Fisica e Chimica.

Ma ci riserbiamo di ritornare sull' argomento dell' insegnamento della Ragioneria alla fine del nostro studio.

Non occorre dire che fra le qualità, che debbono riscontrarsi in un buon Ragioniere, le prime sono una *specchiata integrità,* e la *capacità* oltre all' *assiduità* ed all' *attività.*

La prima, l' onestà, se dovrebbe essere a tutti comune, come virtù che la società giustamente esige da ogni uomo; rendesi poi indispensabile per un Ragioniere, dovendo esso per lo più amministrare roba altrui ed essendo quanto altre mai delicate e gelose le operazioni che ha incarico di eseguire. Che necessiti al Ragioniere la capacità non occorre per certo dimostrarlo, essendo per esso (come per qualunque altra professione) la condizione *sine qua non* della sua esistenza. Ma occorre in oltre che il Ragioniere sia diligente, esatto, assiduo, non che spedito nel disimpegno delle proprie attribuzioni.

Altra massima, dettata dall' esperienza, ed alla quale i Ragionieri, ancorchè capacissimi, dovrebbero strettamente attenersi, si è quella di non accettare, relativamente alla rispettiva abilità, soverchi incarichi, poichè accadendo di non poter

corrispondere al peso assunto ciò va a detrimento della buona opinione che potessero essi Ragionieri essersi acquistata.

Premesse queste poche cose, divideremo il nostro studio in due titoli, nel primo dei quali riassumeremo succintamente quelle considerazioni sieno amministrative, giuridiche od economiche che più strettamente si collegano coll' ufficio di amministratore e colle varie specialità di amministrazione, mentre nel secondo prenderemo in esame le operazioni o le attribuzioni di spettanza propria del Ragioniere.

TITOLO PRIMO

Cap. I. — Dell' Amministratore e dell' Amministrazione

§ 1. — **Amministratore**

Siccome il Ragioniere molte volte oltre al presiedere alla contabilità delle amministrazioni, è egli stesso l' amministratore; e ciò specialmente nelle aziende private di una qualche importanza; così prima di scendere alla disamina delle varie operazioni di cui esso può avere incarico, necessita dire alcun che dell' amministratore e dell' amministrazione in ispecie.

In generale dicesi *amministratore* colui che dirige e tratta gli affari altrui; e prende diversi appellativi a seconda ch' esso venga creato dalla volontà del proprietario, nel qual caso è *volontario;* o costituito dalla legge o dal proprietario stesso non però volontariamente, ma in causa d' imperiose circostanze, per cui nomasi *necessario*, (il padre, ad esempio è per diritto naturale amministratore *necessario* del proprio figlio): o *eletto dal giudice*, come nel caso di fallimento.

L' amministratore che agisce in forza di mandato ha gli obblighi dalla legge prescritti pel mandatario.

Mandato od anche *procura* dicesi in generale quell' atto pel quale una persona incarica un' altra di compiere per essa ed in suo nome un qualche affare. Il mandato può essere *tacito*

od *espresso* (art. 1738 cod. civ.) non che *gratuito* od *oneroso* (art. 1739). È *speciale* per un affare o per certi affari solamente, ovvero è *generale* per tutti gli affari del mandante (art. 1740).

Quando il mandato è concepito in termini generali, non comprende che gli atti di semplice amministrazione, onde non potrà l' amministratore compiere atti che eccedano quest' ultima, come alienare, ipotecare ecc., se non è tale facoltà espressa nel mandato; non potendo esso fare cosa alcuna oltre i limiti dello stesso (art. 1741-1742).

L' amministratore è sempre tenuto a rendere conto della propria gestione, mediante la produzione dei libri di contabilità e degli atti alla medesima inerenti, quale obbligo al pari di tutte le azioni, può essere prescritto col decorso di trent' anni.

L' art. 1744 del cod. civ. stabilisce che « Quando il mandatario agisce in suo nome il mandante non ha azione contro coloro coi quali il mandatario ha contratto, nè i medesimi l' hanno contro il mandante.

In tal caso però il mandatario è direttamente obbligato verso la persona con cui ha contratto, come se l' affare fosse suo proprio ».

Il diritto nel principale e ne' suoi, avanti causa di pretendere dall' amministratore il rendimento dei conti è estendibile anche contro gli eredi di quest' ultimo.

Gli obblighi del mandatario sono stabiliti dagli articoli dal 1745 al 1751 del vigente codice civile (1).

---

(1) Art. 1745. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne rimane incaricato, ed è responsabile dei danni derivanti dall' inadempimento del medesimo.

È parimenti tenuto a terminare l' affare già cominciato al tempo della morte del mandante se dal ritardo possa derivarne pericolo.

Art. 1746. Il mandatario è responsabile non solamente pel dolo, ma anche per la colpa commessa nell' esecuzione del mandato.

Tale responsabilità riguardo alla colpa è applicata quando il mandato è gratuito, meno rigorosamente che nel caso contrario.

Art. 1747. Ogni mandatario deve rendere conto del suo operato e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza del mandato, quantunque ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.

Art. 1748. Il mandatario è responsabile per colui che ha sostituito nell' incarico avuto,

1. Quando non gli fu concessa la facoltà di sostituire alcuno;

Il vedere quali siano gli obblighi del mandante, e le diverse maniere, colle quali si estingue il mandato, non entra nel nostro còmpito, per cui passiamo ad esaminare gl' incarichi dell' amministratore.

L' amministratore deve dirigere gli affari del patrimonio di cui gli è affidata l' amministrazione, nel modo il più proficuo pel proprietario.

Gl' incarichi dell' amministratore, sebbene compresi nella sopraesposta idea, ch' è troppo generale per potersi lasciare senza ulteriori spiegazioni, possono quindi dividersi in due categorie ben distinte, e cioè:

1.° Conservazione e miglioramento dello Stato patrimoniale.

2° Curare che questo renda il più che sia possibile.

Acciò possa l' amministratore accudire con certezza di felice risultato ai due sopraesposti uffici, occorre ch' egli prenda la più particolareggiata ed esatta conoscenza dello Stato patrimoniale, della natura delle attività e delle passività di cui è formato, per potersi formare un concetto preventivo delle operazioni che deve eseguire e dell' impiego possibile dei capitali.

Adempirà poi convenientemente alla prima parte del suo còmpito collo invigilare alla regolare manutenzione dei fabbricati e col bonificare i terreni; colla massima prudenza e nel medesimo tempo coll' attività per l' impiego dei capitali disponibili; col tenere in corrente non meno la riscossione dei crediti capitali o per frutti, che il pagamento delle passività, frutti ecc.; essendochè gli arretrati incagliano sempre l' anda-

---

2. Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e quella da lui scelta era notoriamente incapace o non solvente.

In tutti i casi può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario.

Art. 1749. Se in un solo atto si sono costituiti più mandatari o procuratori, l' obbligazione in solido tra essi non ha luogo se non è pattuita.

Art. 1750. Il mandatario deve gl' interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso dalla data del fattone impiego, e gl' interessi di quelle di cui è rimasto in debito dal giorno in cui fu costituito in mora.

Art. 1751. Il mandatario che ha dato alla parte, con cui ha contrattato in tale qualità, una sufficiente notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto ad alcuna garanzia per quello che avesse operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.

mento regolare delle amministrazioni e tornano quasi sempre a deterioramento del patrimonio; con misure di previdenza, assicurando fabbricati rustici od urbani, per la loro destinazione soggetti ad incendi o ad altri danni fortuiti; curando la depurazione del patrimonio dalle passività; ed esercitando in fine una continua vigilanza perchè nessuno dei diritti inerenti al patrimonio venga usurpato o leso.

Potrà l' amministratore ritrarre dal patrimonio il maggior reddito possibile mediante l' utile impiego dei capitali disponibili o delle rendite; col non tenere danaro infruttifero in cassa, all' infuori di quello occorrente per le spese di ordinaria amministrazione; non che col ristaurare e bonificare i beni stabili, ciò che, oltre al conservare ed anzi aumentarne il valore, come più sopra si disse, contribuisce pure ad accrescere la rendita dei beni stessi; curando da ultimo che le spese siano necessarie ed utili, schivando quindi affatto le superflue.

In tali suoi incombenti deve l' amministratore attenersi a quanto è prescritto dai principi economico-amministrativi che noi esamineremo nel seguente capitolo dell' amministrazione.

Prima però, siccome l' amministratore riunisce in sè anche la qualità di direttore dell' ufficio di amministrazione, così ci proponiamo di riassumere in brevi parole come esso debba contenersi in tale qualità.

L' impossibilità che una persona possa accudire da sè sola all' amministrazione di un vasto patrimonio, induce l' amministratore a procurarsi altre persone abili che lo coadiuvino nell' esercizio dei propri incombenti. La scelta di queste persone dovrà fondarsi sull' abilità, attività ed onestà delle medesime, ed il difficile consiste nel sapere assegnare a ciascuno dei coadiutori suddetti, incarichi ben determinati. La divisione delle incombenze semplifica, sollecita e migliora il lavoro. In ciò riscontrasi l' applicazione di un grande principio economico, quello della divisione del lavoro, la cui utilità pratica è omai universalmente conosciuta; poichè una persona, attendendo costantemente al disimpegno di una data attribuzione, si perfeziona nella medesima a modo di riescirvi meglio di qualche altra, con minor fatica e maggior sollecitudine.

Deesi però, nell' assegnazione delle rispettive funzioni

agl' impiegati, avere ben riguardo di lasciar loro una certa responsabilità dell' operato, ciò ch' è una guarentigia pel Direttore stesso dell' Ufficio di amministrazione; venendo in simil modo stimolati gl' impiegati medesimi a porre attenzione per l' esattezza e regolarità dei lavori ch' essi eseguiscono; e rimanendone soddisfatto nello stesso tempo il loro amor proprio.

Un contegno gentile procura all' amministratore la stima e la benevolenza tanto dei suoi subordinati quanto del pubblico. L' ordine poi e la pulitezza, se non sono mai di troppo in alcuna cosa, per un ufficio specialmente rendonsi affatto indispensabili; per cui l' amministratore dovrà impartire quelle disposizioni atte ad assicurarne la più scrupolosa osservanza. Per ordine di un ufficio, non intendiamo soltanto la regolare disposizione dei libri e carte al medesimo relative; ma ancora il decoroso contegno degl' impiegati e la metodica sistematica calma e laboriosa occupazione dei medesimi.

Si disse che le amministrazioni hanno ad essere ben caute nella scelta degl' impiegati e degli agenti rurali, e che questi debbono corrispondere alle qualità di onesti, capaci, attivi e fedeli; nondimeno per quanto tali qualità si debbano esigere in ogni tempo e luogo, pure allo scopo di evitare possibilmente le malversazioni, non devono le amministrazioni essere aliene dal ricompensare i dipendenti degli utili straordinari servigi ch' essi loro prestano.

Chiuderemo questo capitolo col fare osservare che non devesi accettare l' incarico della direzione di un' amministrazione senza prima avere studiate ed apprese tutte le cognizioni teorico-pratiche relative a quel dato genere di amministrazione, e che nel corso della medesima, non deve l' amministratore cessare dallo attentamente osservare tutti i fatti che nell' amministrazione stessa si succedono, affine di formarsi un concetto più precisamente particolareggiato dell' andamento di essa e porsi in grado di apportarvi utili modificazioni e miglioramenti.

§ 2. — **Amministrazione.**

In genere, per *amministrazione* intendesi la trattazione degli affari, e teoricamente parlando, essa non è che il com-

plesso di tutti quei precetti, cui deve attenersi colui che presiede alla conduzione degli affari di un' azienda qualsiasi, e che mirano non solo alla conservazione del patrimonio amministrato, ma ben anco ad ottenere da questo la maggiore possibile rendita col minore dispendio possibile, e ad aumentare il patrimonio stesso coll' utile impiego delle rendite dal medesimo ritraibili. Perciò può dirsi, che la *vita* dell' amministrazione consiste nel movimento delle rendite e delle spese, e nelle cure che si debbono avere tanto per queste, come pel patrimonio da cui hanno origine: mentre il suo *scopo* sta nell' ottenere il massimo della rendita colla minima spesa.

Divideremo l' amministrazione in tre rami, *privata, commerciale-industriale e pubblica.*

La prima si riferisce all' amministrazione dei patrimoni privati, e comprende anche la rurale; la seconda riguarda la direzione degli affari di qualsiasi intrapresa commerciale ed industriale: la terza, cioè la pubblica, riflette la direzione dei pubblici interessi e dei pubblici servizi; e dicesi *comunale* se tratta gl' interessi di un solo Comune; *provinciale* se quelli della Provincia, e *finanziaria* se gl' interessi dell' intero Stato.

Sotto la classificazione di amministrazione pubblica viene compresa ancora quella che risguarda i pubblici istituti, quelli cioè di una utilità generale o locale, come le Casse di risparmio, i Monti di Pietà, gli Ospedali, i Ricoveri di mendicità, le Istituzioni di pubblica istruzione e simili.

Nei tre seguenti capitoli tratteremo partitamente delle tre specie di amministrazione sopraesposte.

Capo II. — Amministrazione privata

§ 1. — **Considerazioni relative alla proprietà stabile**

La classificazione più generale dei beni che possono essere oggetto di proprietà, si è quella d' *immobili* e *mobili.* Di questi ultimi parleremo a suo luogo.

La prima delle attività di cui si compongono i patrimoni famigliari viene costituita ordinariamente dai beni stabili od immobili.

La legge distingue tre specie di beni immobili. e sono: immobili per la stessa loro natura; immobili per la destinazione loro; ed immobili per l'oggetto cui si riferiscono (art. 407 Cod. civ.).

In primo luogo sono immobili per loro natura i terreni, le fabbriche, i mulini e gli altri edifizi fissi su pilastri o formanti parte di una fabbrica (art. 408).

Entrano pure a far parte di detta specie d'immobili i mulini, i bagni e tutti gli altri edifizi galleggianti purchè siano e debbano essere con corde o catene saldamente attaccati ad una riva, e su questa trovisi una fabbrica destinata al loro servizio; venendo detti mulini, bagni ed edifizi galleggianti, considerati come formanti una cosa sola con la fabbrica loro destinata e col diritto che ha il proprietario di tenerli anche sopra acque non sue (art. 409).

In terzo luogo sono immobili per natura loro gli alberi finchè non vengano atterrati (art. 410), nonchè i frutti della terra o degli alberi non per anco raccolti o separati dal suolo (art. 411).

In forza dell'art. 412 Cod. civ. sono in fine immobili per loro natura le sorgenti, i serbatori, ed i corsi d'acqua, ed ancora i canali che deducono le acque in un edifizio o fondo, i quali fanno parte dell'edifizio o del fondo a cui le acque devono servire.

I beni poi dalla legge qualificati immobili per destinazione sono di natura loro mobili, ma divengono immobili per l'uso al quale sono dal proprietario destinati e per l'intima relazione che hanno con un immobile.

L'articolo 413 infatti stabilisce essere beni immobili per destinazione le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e la coltivazione del medesimo. Tali sono gli animali addetti alla coltura; gli strumenti rurali; il fieno e le sementi somministrate agli affittuari od ai mezzaiuoli; la paglia, lo strame ed il concime; i piccioni delle colombaie; i conigli delle conigliere; gli alveari; i pesci delle peschiere; i torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini e le botti; gli utensili

necessari a fucine, cartiere mulini ed altre fabbriche; tutte le altre cose dal proprietario consegnate all' affittuario od al mezzaiuolo per il servizio e la coltivazione del fondo.

Per effetto dello stesso articolo gli animali consegnati dal proprietario del fondo all'affittuario od al mezzaiuolo per la coltivazione, ancorchè siano stati stimati, si annoverano fra i beni immobili sino a che in forza della convenzione restano addetti al fondo; invece gli animali che il proprietario consegna a soccio o soccida ad altri fuorchè all'affittuario od al mezzaiulo, si reputano beni mobili.

Vengono inoltre considerati come immobili per destinazione tutti gli oggetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edifizio per rimanervi stabilmente, quali sono quelli che vi stanno attaccati con piombo, gesso, calce, stucco od altro, o che non se ne possono staccare senza rottura o deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del fondo o dell'edifizio a cui sono attaccati (art. 414).

Si reputano pure immobili per destinazione gli specchi, i quadri ed altri ornamenti quando sono stabilmente uniti all'edificio, cioè quando formano corpo col tavolato, colla parete o col soffitto; nonchè le statue quando sono collocate in una micchia formata per esse espressamente, o quando fanno parte di un edifizio nel modo sopra indicato (art. 414).

Alla terza specie d'immobili, quella cioè per l'oggetto a cui si riferiscono, appartengono i diritti del concedente e quelli dell'enfiteuta sui fondi soggetti ad enfiteusi; il diritto di usufrutto e di uso sulle cose immobili, e quello di abitazione; le servitù prediali, e le azioni che tendono a ricuperare immobili o diritti ad essi relativi.

Tale è la divisione fatta dalla legge dei beni immobili e noi la riportammo come la maggiormente conosciuta e di cui è mestieri tener conto.

Altra distinzione dei beni è quella procedente dalle persone cui appartengono, per cui essi dividonsi in beni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, dei pubblici istituti ed altri corpi morali e dei privati (art. 425).

Entriamo ora a parlare della proprietà: Dessa viene definita; *il Diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta, semprechè non venga con ciò meno-*

mamente leso il diritto pubblico e privato. Due sono quindi i diritti che vanno uniti alla proprietà, quello di godere e quello di disporre delle cose; ed allorchè essi sono riuniti in una medesima persona, la proprietà dicesi perfetta; ed imperfetta quando questi due diritti sono divisi, come accade nell'uso, nell'usufrutto e nell'abitazione.

La giustificazione e la legittimità del diritto di proprietà, trovano il loro più valido appoggio nell'idea del lavoro; poichè se è incontrastabile il diritto nell'uomo di godere del frutto del proprio lavoro, ragione vuole che altrettanto sacro si riconosca in esso il diritto di esclusiva ed assoluta proprietà delle cose che a mezzo dello scambio de' propri risparmi e sulla base della reciproca eqnivalenza, egli può acquistare. Per giungere quindi alla idea della *proprietà*, conviene partire da quella del *lavoro;* da questa scaturisce, di necessità, l'altra dello *scambio,* pel quale l'uomo cedendo altrui i propri prodotti ottiene in corrispettivo quelle ricchezze ch'egli direttamente non produce, ma delle quali abbisogna. Come termine poi di paragone negli scambi ci si presenta il *valore* da cui immediatamente procede l'idea della *proprietà.*

La proprietà ebbe molti ed accaniti oppositori; il famoso detto la *proprietà è un furto*, ce ne dà la irrefragabile prova; ma solo se si consideri che privando l'uomo dello sprone incessante all'attività, al lavoro, voglio dire dell'interesse personale (il che accadrebbe quando il diritto di proprietà non avesse le più solide guarentigie) lo si spingerebbe nella calamitosa via dell'inerzia, che condurrebbe inevitabilmente alla dissoluzione della società; non si può certo essere indecisi nell'asserire che la proprietà è la prima delle basi su cui le leggi sociali debbono avere fondamento. Ed anzi maggiormente inciviliti sono quei popoli, fra i quali la sicurezza della proprietà è più validamente garantita.

D'altronde potrebbesi agevolmente combattere l'opinione contraria anche sul terreno dei naturali diritti. Affermano gli oppositori, che la *creazione del mondo* venne operata in *retaggio comune;* scusate la modestia di quei signori che pretenderebbero (niente meno) che l'Universo fosse fatto a bella posta per loro uso e consumo. Noi, più limitati nelle nostre pretese, diciamo che l'uomo non nato di sbalzo, ma succes-

sivamente sviluppato per modificazioni di razze (come lo dimostrano le scienze naturali) s'ebbe comune con tutti gli esseri suoi contemporanei il diritto d'esistere ed il dovere della propria conservazione: quindi fin dalle età preistoriche. il *diritto naturale* di cibarsi, e di ripararsi dalle intemperie. Ciò posto non fu più ladro l'uomo nel procurarsi il cibo e nel costituirsi una capanna, di quello che nol fosse l'orso nel divorare gli alveari, ed il castoro nel fabbricare la sua casa.

Come poi la proprietà si estendesse per legge naturale, gli è chiaro, imperocchè l'esperienza ed il lavoro trasformarono la capanna in palagio, ed il bisogno e l'osservazione insegnarono a trasformare col sudore della fronte, la selva in giardino.

Sarebbe veramente strano che si negasse all'uomo il diritto di fruire delle proprie fatiche. Negli ardenti deserti dell'Africa ed in alcune orride selve dell'America, la mano dell'uomo non aprì solco, nè toccò fronda; perchè non si recano a prendere possesso colà del loro patrimonio incontrastato. i fautori della creazione per retaggio comune?

Ma basti di ciò, e tornando al nostro argomento, diremo che i beni immobili facenti parte dei patrimoni famigliari, vengono comunemente divisi in *urbani* e *rustici*.

I beni urbani abbisognano per la loro conservazione di riattamenti e di ristauri; i quali come non debbono essere guidati da male intesa e troppo ricercata economia, da renderli necessariamente di poca efficacia e lasciare le fabbriche in bisogno, dopo breve tempo, di nuove e maggiori riparazioni; così al contrario non hanno ad essere consigliati da quello spirito di spendere inutilmente, pel quale molte volte si rende assai tenue la rendita dei beni urbani.

Dalla seconda specie di beni succitati (da quelli rustici). ci viene rappresentata l'industria agricola. Lo scopo di questa fu detto consistere nel mantenere ed aumentare i vegetali e gli animali necessari ed utili all'uomo.

Sistemi di coltivazione. — Molti degli autori in materia. dicono esservi tre sistemi di coltivazione, e cioè la *coltivazione ad economia*, la *colonia parziaria* e l'*affittanza*.

A noi sembra però che una classificazione più razionale potesse venire stabilita a seguito delle considerazioni che ve-

niamo ad esporre. Se è vero che l'affittuario prende col contratto d'affittanza il posto del proprietario, potrà questa dirsi un vero sistema di coltivazione dei fondi?

L'affittuario trovasi nella necessità come il proprietario di appigliarsi, per la coltivazione dei terreni ad un sistema; percui noi diremo economicamente essere l'affittanza un sistema d'impiego dei beni immobili, in quanto che, rispetto al proprietario, essa sia un mezzo con cui questi ritrae dai terreni una rendita; ma non converremo mai nel considerare l'affittanza medesima quale una maniera di esercitare l'agricoltura, per un sistema di coltivazione.

Fra i sistemi di coltivazione dei fondi, il posto lasciato così vacante dall'affittanza dovrebbe essere destinato ad un altro caso di coltivazione che noi crediamo sia un vero sistema a parte, cioè la coltivazione dei fondi eseguita dallo stesso proprietario.

Di coerenza a quanto sopra noi classificheremo le maniere per le quali può l'agricoltura venire esercitata come appresso:

I. Coltivazione del proprietario-coltivatore detta anche patriarcale;

II. Coltivazione per economia;

III. Coltivazione a colonia parziaria.

Havvi molte località in cui sono in gran numero i terreni coltivati dallo stesso proprietario.

Il proprietario poi di un terreno può farlo coltivare egli stesso sotto la sua direzione; può darlo a lavorare ad una famiglia colonica col patto di dividere con essa i prodotti del fondo; ovvero, infine, può cederlo in affitto ad altri dietro una annua corrisposta in danaro od in generi.

Tante e sì svariate sono le circostanze che possono influire in diversi luoghi sulla maggiore produttività del terreno, che riesce assai difficile e quasi impossibile lo stabilire per regola generale se convenga al proprietario di condurre i beni in uno dei tre sopraesposti sistemi, oppure di cederlo in affitto.

Questo asserto trova valido appoggio nella pratica, la quale ne dimostra che in alcune località fa miglior prova la coltivazione diretta del proprietario, in altre viene prescelta la colonia, ed in altre poi è generalmente adottata l'affittanza.

Non manchiamo peraltro di notare che un terreno coltivato od amministrato direttamente dal proprietario viene teoricamente riconosciuto come più produttivo di altro coltivato da un affittuario, e che questo ultimo ha la preferenza sul sistema della colonia parziaria.

I contratti di locazione dei fondi rustici sono assoggettati al prescritto dagli articoli dal 1571 al 1602 del Codice civile e più specialmente dall'art. 1614 al 1626 inclusivi, quelli di mezzadria, masseria o colonia da quelli dal 1647 al 1664 pure inclusivi.

Le regole particolari alla locazione delle case sono comprese negli articoli dal 1603 al 1613.

Il proprietario che fa coltivare sotto la propria direzione il fondo, invigila acciò al terreno siano fatti quei miglioramenti, ed usate quelle cure che sebbene non dieno un immediato frutto, pure rendono il terreno stesso suscettibile di una maggiore produzione; e così, mentre egli aumenta il valore del fondo si assicura un reddito più abbondante. Con una coltivazione per economia si diminuisce la probabilità di quegli abusi che sono quasi inevitabili nella mezzadria, e si evitano quei danni che possono venir fatti al terreno da un affittuario poco onesto ovvero poco abile.

Vediamo ora la natura dei due contratti di affittanza e di mezzadria.

Pel primo di questi, il proprietario di un fondo concede ad altri il diritto di far proprie le rendite di quello, per un determinato tempo, chiedendo in corrispettivo una corrisposta annuale in danaro ed in derrate ed altri obblighi tendenti ad assicurare la conservazione ed anche il miglioramento del terreno stesso.

Acciocchè l'affittamento dei terreni contribuisca alla prosperità dell'agricoltura è necessario ch'esso venga pattuito per un fisso e determinato numero di anni; poichè quando un affittuario ha la certezza di usufruire le rendite di un fondo per un dato tempo, esso viene incoraggiato ad impiegare nella coltivazione tutto quel lavoro e quel capitale che, oltre a tornare a di lui vantaggio, accrescendo le rendite stesse, contribuisce pure al miglioramento del terreno.

Tanto maggiormente l'affittuario sarà stimolato a fare al

terreno grandi bonifici e costosi lavori, quanto maggiore sarà in lui la sicurezza di godere per lungo tempo dei frutti del fondo, ciò che contribuisce grandemente a rendere più difficili i guasti e l'esaurimento dei terreni affittati: d'onde l'altro principio che è dell'interesse dell'agricoltura lo stabilire lunghe affittanze a preferenza delle brevi, le quali non permettono al fittaiolo di operare in alcun modo quei grandi lavori da' quali soltanto i fondi ritraggono giovamento.

E qui cade in acconcio di fare una osservazione che merita la massima considerazione, quella cioè procedente dalla variazione, ovvero dalla diminuzione od aumento di valore cui può andare soggetta la corrisposta in danaro o in derrate pagata dal fittaiuolo al proprietario del fondo a seguito delle oscillazioni alle quali è esposto il valore della moneta e quello delle derrate stesse:

Quando un' affittanza è stipulata per un breve tempo è difficile che in questo possa avverarsi simile alterazione; ma quando invece la durata di un' affittanza è stabilita per 15, 20 o più anni, può benissimo accadere che dopo i primi 10 o 12 anni la corrisposta d' affitto che percepisce il proprietario, sebbene nominalmente eguale a quella dei precedenti anni, abbia però di fatto un valore maggiore o minore per aumento o diminuzione di valore subìto dalla moneta o dalle derrate. Potendo quindi da ciò provenire un danno per l' una o per l' altra delle parti riesce ad entrambi conveniente lo stabilire che l' annuale corrisposta di affitto venga ragguagliata colle alterazioni cui è soggetta la moneta come qualunque altra merce, o colle oscillazioni dei prezzi delle derrate quando in queste consista il fitto; che cioè ad ogni pagamento di rata possa venire compensata la differenza da ciò risultante, a modo di mantenere il fitto sempre nello stesso valore reale: Dubitiamo però che in pratica ciò sia attuabile.

La colonia parziaria (mezzadria, terzieria ecc.) è quel contratto pel quale il proprietario di un podere cede questo cogli annessi edifizi rustici ad un lavoratore o colono, acciò lo coltivi, dandogli in cambio una parte dei prodotti; mentre poi il colono stesso paga un fitto pei locali da esso e dalla sua famiglia abitati, e contrae altri obblighi che variano a seconda delle consuetudini delle località.

Il lavoratore per tale contratto prende nome di *mezzaiuolo, mezzadro, massaro* o più genericamente *colono.*

Alla mezzadria specialmente devesi la formazione di una popolazione agricola per eccellenza, poichè fu per essa che costituironsi le famiglie coloniche. Questa è la popolazione dedita esclusivamente ai lavori campestri cui consacra tutti i propri sudori e la sua esistenza, e che riesce per tal modo ad acquistare una perfetta conoscenza pratica dell' agricoltura, ciò che la rende benemerita della intera società.

Produzione agraria — Perchè il lavoro impiegato nella coltivazione dei terreni riesca profittevole è d' uopo ch' esso venga eseguito coerentemente a quanto prescrivono la scienza e l' arte agronomica di cui perciò deve l' amministratore avere qualche conoscenza.

Lungi da noi l' idea di esporre qui le regole dell' agraria gestione, accenneremo soltanto in breve ciò che può avervi più stretta relazione, vale a dire le osservazioni che in proposito possono farsi e che non ci è permesso di trascurare.

La produzione agraria si ottiene col concorso simultaneo del capitale e del lavoro; la sostituzione nella produzione del primo al secondo si è uno dei più grandi progressi della industria moderna.

Ciò che più direttamente influisce sulla produzione agraria si è la qualità o composizione del terreno; il clima; la concimazione; il sistema d' avvicendamento; e l' irrigazione.

La classificazione generalmente adottata pei terreni si è quella appunto che procede dalla composizione dei medesimi. E siccome dei molti elementi che costituiscono il terreno i principali sono, l' argilla, la calce, la silice e le sostanze organiche e vegetali in ispecie; così i terreni si dividono in *argillosi, calcari, sabbiosi e vegetali,* volendo con ciò indicare l' elemento predominante nel terreno, e non mai che questo si componga di quello soltanto.

Vennero dagli agronomi fatte molteplici classificazioni dei terreni; ma esse non possono essere considerate in senso assoluto; essendochè un fondo che trovasi nell' infima di dette classi, mediante il lavoro e coll' impiego di forti capitali, può portarsi al grado di feracità in cui trovansi terre ritenute le

più fertili, come queste sottoposte ad una cattiva coltivazione possono ridursi in tristi condizioni.

Il clima delle località ove sono posti i terreni, influisce, non v' ha dubbio, sullo stato di coltivazione e sul grado di produttività dei terreni stessi; poichè dipende da esso il potere introdurre l' una piuttostochè l' altra coltivazione.

Anche le meteore, le brine e le grandini, comprese sotto il titolo d'infortuni celesti, come pure le frane, le inondazioni ecc. cioè gl' infortuni terrestri, hanno una grande influenza sulla rendita dei fondi rustici, talchè in una stima come in un preventivo agrario viene sempre dedotta dalla rendita la quota d' infortuni.

Acchiocchè possano dalla concimazione aversi quei benefici effetti di cui è capace, necessita sopratutto avere conoscenza non solo degli elementi che si sono tolti al terreno colle speciali coltivazioni al medesimo applicate e che conviene ridonargli e degli altri elementi che sono contenuti nei vari concimi, ma è pure necessario sapere quali di questi abbisogni per le singole colture e in quale quantità e proporzione debbano i concimi essere somministrati.

Ciò che contribuisce per molta parte alla produttività dei terreni, si è l' avvicendamento dei prodotti agrari; diffatto può benissimo la scarsità della produzione dipendere da un cattivo sistema di avvicendamento.

Generalmente ritiensi che la successiva coltivazione di cereali, foraggi e piante industriali sia a preferirsi.

L' utilità che l' agricoltura ritrae dalla irrigazione è della massima importanza; ed anzi nelle località ove essa è facile, la produzione agraria aumenta e prospera. Dessa necessita per la coltivazione dei prodotti comuni; ed a lei sola poi si debbono alcune altre speciali ed importanti coltivazioni.

L' applicazione alla lavorazione dei terreni, delle macchine agricole porta due grandi e principali effetti; una economia ed un maggiore o migliore prodotto. Questo però rendesi quasi soltanto possibile nella coltivazione in grande. Ed eccoci senza neppure avvedercene entrati nella quistione economica della piccola e della vasta proprietà ed in quella della grande e piccola coltura.

Grande e piccola coltura — Si disse da alcuni che men-

tre la piccola proprietà; coltivata sotto la direzione stessa del proprietario, il quale pone ogni studio onde gli renda il più che sia possibile, dà il massimo del prodotto: al gran proprietario invece non preme di utilizzare ogni benchè minima parte de' suoi tenimenti per ottenere la maggiore produzione imperocchè nella vasta proporzione dei raccolti un lieve aumento diviene quasi insensibile.

Altri opposero a ciò, che soltanto agli estesi possedimenti può utilmente applicarsi la divisione del lavoro; l' uso delle macchine e l'introduzione di tutti i progressi della meccanica agricola, ciò che, come sopra si disse, dà un miglior risultato ed una minore spesa; e che per ultimo la coltivazione in grande richiede relativamente una minor quantità di braccia e di animali.

Ed aggiungevano che alla piccola coltivazione non è possibile l' applicazione nè delle macchine nè delle innovazioni, non potendo per questa, come succede invece nell' altra, venire la relativa spesa compensata dall' aumento del prodotto netto. Oltre a ciò venne detto che nella coltivazione delle vaste proprietà possono essere impiegate persone istruite e capaci di portarvi quei miglioramenti dettati dalla scienza ed arte agraria, locchè per la scarsità dei mezzi non è concesso alla piccola proprietà.

Tale contrarietà di opinioni non deve per altro farci persuasi dell' una o dell' altra in senso assoluto: l' essere soltanto nelle grandi industrie possibile la massima attività del capitale e del lavoro, non deve renderci sostenitori della grande proprietà e coltivazione, piuttosto che della piccola; ma le ragioni stesse addotte, ed il fatto, ci devono più che mai convincere che l' interessante si è che la coltivazione sia assistita dai neccessari mezzi, e da una intelligente direzione, ciò che basta a far prosperare l' agricoltura; poco importando del resto ch' essa venga esercitata su vasti o piccoli tenimenti.

Ciò non ostante; quando sì la piccola che la vasta proprietà fossero provviste di mezzi di coltivazione relativamente eguali, gli è evidente che quest' ultima otterrebbe in proporzione un ricavo netto maggiore della prima, per la semplice ragione che le spese di produzione delle piccole industrie sono sempre proporzionalmente maggiori di quelle delle grandi.

Concorrenza — Sul reddito dei fondi esercita un' influenza degna della massima considerazione la *concorrenza.* La legge economica, cui tutte le produzioni, le distribuzioni ed i consumi delle ricchezze vanno soggette (la *libera concorrenza*) tende direttamente a stabilire il valore di cambio dei prodotti in ragione diretta della ricerca ed in ragione inversa dell' offerta. Necessita quindi all' amministratore di conoscere profondamente tutti gli effetti pratici di questo supremo principio, onde regolarsi nella vendita dei prodotti dei beni rustici.

Vie di comunicazione — Massima poi è l' utilità che l' agricoltura ritrae da buone vie di comunicazione. Queste facilitano lo scambio delle idee, costituiscono uno dei primi strumenti dell' incivilimento dei popoli; oltrechè sono l' elemento primo della grandezza industriale e commerciale e determinano in gran parte l' ordinamento economico e politico delle Nazioni. Vediamo infatti quelle provincie che mancano di acconci mezzi di comunicazione e di trasporto, essere in istato d' istruzione e di floridezza industriale assai inferiore di quelle altre che ne sono copiosamente fornite.

Nella nostra Italia, il Piemonte e la Lombardia sono le due regioni che hanno la più numerosa e meglio ordinata rete di strade; e l' ex stato pontificio invece, e maggiormente l' ex regno delle Due Sicilie, sono quelle che ne difettano.

Distinzione principale delle vie di comunicazione è quella di *naturali* ed *artificiali:* Alla prima appartengono i mari ed i fiumi; alla seconda i canali le strade nazionali, provinciali e comunali; le vie ferrate ecc.

Altra distinzione vien fatta delle vie di comunicazione *materiali* e *del pensiero*: Quelle comprendono tutte le sopracitate, queste le *poste* ed il *telegrafo.*

Dai vantaggi che dicemmo ritrarre l' agricoltura dalla irrigazione, e da quelli procedenti dall' uso delle acque quali vie di comunicazione, facilmente si evince come i fiumi ed i canali costituiscano il segno primo della floridezza dell' agricoltura. Questi due mezzi di trasporto presentano il vantaggio principale della economia e servono quindi specialmente a trasportare i prodotti agricoli, i minerali, ed in una parola, tutte quelle merci che riuniscono al grosso volume un tenue valore.

Come l'estensione dell'industria degli scambi fu sempre effetto dell'incivilimento dei popoli, così pure le vie di comunicazione crebbero contemporaneamente al progredire di quella e di questo. Dipendendo perciò la facilità degli scambi dai maggiori vantaggi che le vie di comunicazione presentano, e colla prima collegandosi strettamente la prosperità delle industrie e del commercio, potrà dirsi senza tema di errare, che la ricchezza morale e materiale delle nazioni, procede in gran parte dalla quantità dei loro mezzi di comunicazione e di trasporto.

Sebbene innumerevoli siano i benefici effetti che le vie nazionali, provinciali, comunali e consorziali recano alla società; essi però sono di assai minore importanza di quelli che risente ora dall'applicazione della macchina a vapore al trasporto, fornendo questa un mezzo efficacissimo per l'attuazione delle più grandi opere nell'ordine morale, fisico, intellettuale, industriale, commerciale e politico.

L'invenzione di Wat; e l'applicazione fatta della macchina a vapore alla navigazione ed alla locomozione terrestre da Fulton e Stephenson sono indubbiamente opere che onorano altamente l'ingegno umano. La regolarità e speditezza che questo nuovo metodo di trasporto presenta, influirono grandemente sull'aumento del valore dei fondi rustici; e ciò si deve sopratutto alla celerità e regolarità che contraddistinguono i trasporti sulle vie ferrate, rendendoli cotanto superiori ad ogni altro mezzo.

Due tesi di molta importanza ci si presentano incidentalmente sull'oggetto delle ferrovie; quella delle tariffe, e l'altra se spetti allo stato l'intraprenderne direttamente la costruzione, oppure lasciarne il carico alla privata associazione; ma lo scopo nostro non ci permette di intrattenervici estesamente; percui ci limiteremo ad accennare che in materia di tariffe è stabilito che la diminuzione o riduzione di esse, aumenta a vece di diminuire il reddito; e che lo Stato deve promuovere lo spirito intraprendente per le costruzioni di opere pubbliche, e vi deve intervenire solo quando questo spirito manchi: poichè in generale, il Governo è sempre cattivo intraprenditore. E così pure ci permetteremo di accennare che i vari modi proficui, coi quali il Governo può concorrere alla costruzione

delle ferrovie consistono nel prendere delle azioni; nel dare somme a prestito alle società costruttrici; nel guarentire a queste ultime un *minimum* d'interesse, o nell'esentare le medesime dalle tasse di bollo, registro degli atti, dal dazio dei materiali da costruzione ecc.

Accenneremo infine, come per rispetto all'agricoltura, le vie di comunicazione tutte, non solamente contribuiscono ad aumentare il valore dei prodotti in genere; ma lo danno a quelli che nel luogo ove trovansi non ne avrebbero che poco o nulla.

Diffatto ognun vede che un prodotto esuberante al bisogno del luogo dove nasce, scemerebbe grandemente di prezzo quando non fosse agevole il trasportarlo nella località in cui se ne verifica il bisogno: e così quale valore avrebbe un prodotto, se non potendo essere menomamente utilizzato nel luogo d'onde ha origine, non fosse poi neppure possibile, per difetto di vie di comunicazione, o per la loro sconvenienza, utilizzarlo altrove?

Servitù — Non si deve tacere però che la produzione agraria risente, non v'ha dubbio, delle servitù da cui possono i terreni essere gravati.

Il già da noi citato prof. E. P. Mazzoni nel titolo III del libro 2.° delle Istituzioni di Diritto Civ. Italiano, quando imprende a trattare delle modificazioni delle proprietà dice che « la servitù in senso attivo, cioè in relazione alla persona o » alla cosa a cui favore è stabilita, è un diritto sopra una » cosa altrui in forza del quale il proprietario è obbligato a » vantaggio di una persona o di un fondo di tollerare o di » non fare qualche cosa che altrimenti, in virtù del suo di- » ritto di proprietà, non sarebbe stato obbligato nè di tolle- » rare nè di non fare; in senso passivo cioè in relazione alla » cosa che ne viene gravata, è un peso imposto sopra un » fondo altrui per uso e utilità di una persona o di un fondo » appartenente ad altro proprietario. Nel primo senso adun- » que la servitù è un aumento di proprietà, nel secondo ne è » una diminuzione, quasi uno smembramento ».

La servitù è *personale* o *prediale*, a seconda ch'essa venga stabilita in favore di una persona o di una cosa.

Servitù personali — Appartengono alle servitù personali l' usufrutto, l' uso e l' abitazione.

L' usufrutto è il diritto pel quale una persona gode temporaneamente e per lo più per tutta la sua vita di una cosa di cui altri ha la proprietà nel modo che ne godrebbe il proprietario; ma coll' obbligo di conservare la sostanza tanto nella materia quanto nella forma.

Due sono i modi, pei quali l' usufrutto può essere stabilito: dalla legge cioè, e dalla volontà dell' uomo.

Pel diritto di usufrutto, spettano all' usufruttuario tutti i frutti naturali o civili che può produrre la cosa.

I diritti dell' usufruttuario sono stabiliti dagli articoli del codice civile dal 479 al 495; gli obblighi dell' usufruttuario dal 496 al 514; ed i modi con cui l' usufrutto finisce dall' articolo 515 al 520.

A senso dell' art. 521, l' uso è il diritto che uno ha di raccogliere i frutti del fondo altrui per quanto sia necessario a' bisogni suoi ed a quelli della propria famiglia.

L' uso differisce dall' usufrutto, in quanto l' usufruttuario percepisce tutti i frutti, e l' usuario solamente quel tanto che rendesi necessario a' suoi bisogni e della sua famiglia.

Secondo che mobile od immobile sia la cosa sulla quale è stabilito l' uso, questo dicesi mobile od immobile.

A mente dell' art. 522 il diritto di abitazione è quello che uno ha di abitare una casa altrui per quanto è necessario all' abitazione di lui e della sua famiglia. Un tale diritto è riconosciuto dalla legge per immobile.

V' hanno disposizioni comuni sì all' uso che all' abitazione; e ciò riguardo agli obblighi incombenti tanto all' usuario che all' abitante: *prima di esercitare il loro diritto,* cioè quello di dare la cauzione e di formare l' inventario dei mobili e la descrizione dello stato degl' immobili: *durante l' uso e l' abitazione*, cioè di godere da buon padre di famiglia, sostenere le spese di coltura, di riparazioni ordinarie ed il pagamento delle imposte.

E comuni pure, sono all' usuario ed all' abitante le disposizioni relative agli obblighi loro dopo estinto il diritto, che consistono nel restituire la cosa nello stato in cui si è ricevuta, salvo quelle deteriorazioni cagionate dall' uso e dal tempo,

le quali non stanno a carico dell' usuario, abitante, od usufruttuario.

Se la deteriorazione della cosa dipenda da loro colpa, essi ne devono indennizzare il proprietario; che se invece sia migliorata, essi non hanno diritto ad indennità veruna.

I modi con cui finiscono i diritti di uso e di abitazione, essendo gli stessi pei quali ha termine l' usufrutto; ci limiteremo ad accennare questi ultimi come vengono stabiliti dall' art. 515; il quale prescrive che l' usufrutto ha fine: colla morte dell' usufruttuario; collo spirare del tempo per cui fu stabilito; colla consolidazione, ossia riunione nella stessa persona delle qualità di usufruttuario e proprietario; col non usarne per lo spazio di trent' anni e col totale perimento della cosa sulla quale fu stabilito.

L' abuso ancora per parte dell' usufruttuario del suo diritto, fa cessare l' usufrutto (art. 516).

Le disposizioni del resto che riguardano l' uso e l' abitazione sono comprese negli articoli dal 521 al 530.

Servitù prediali — Le servitù prediali, maggiormente delle personali influiscono sulla rendita dei fondi, e vengono dall' art. 531 del cod. civ. definite un peso imposto sopra un fondo per uso ed utilità di altro fondo appartenente a proprietario diverso.

Perchè quindi esista servitù è necessario vi siano due fondi contigui appartenenti a due differenti proprietari, e che l' uno serva ad utilità dell' altro: il primo di tali fondi dicesi *servente*, il secondo *dominante*.

Le servitù prediali possono essere stabilite dalla legge o dal fatto dell' uomo. Quelle stabilite dalla legge e che hanno per oggetto l' utilità pubblica o privata comprendono:

1.° Le servitù che derivano dalla situazione dei luoghi, cioè quelle di scolo naturale delle acque, quelle per riparazioni, ristabilimento o costruzione di sponde ed argini contro l' impeto delle acque e per togliere i loro ingombri, quelle di uso delle sorgenti e delle correnti di acque (Vedi gli articoli del cod. civ. dal 536 al 545).

2.° Le servitù che riguardano muri, fossi, siepi ed alberi comuni (dall' art. 546 al 569).

3.° Le servitù intorno alla distanza ed alle opere intermedie richieste in alcune costruzioni, scavamenti e piantagioni (dall' art. 570 al 582).

4.° Le servitù di luce e di prospetto (dall'art. 583 al 590).

5.° La servitù di stillicidio (art. 591).

6.° Le servitù di passaggio e di acquedotto (dall' art. 592 al 615).

Le servitù poi che possono stabilirsi sui fondi per fatto dell' uomo, cioè in forza di un titolo, colla prescrizione di trent' anni, o per la destinazione del padre di famiglia; sono continue e discontinue, apparenti e non apparenti (dall' art. 616 al 638).

Riguardo al modo con cui si esercitano le servitù prediali; ai diritti del proprietario del fondo dominante; agli obblighi del proprietario del fondo servente, vedi gli articoli dal 639 al 651.

Le servitù poi si estinguono col cambiamento dello stato del fondo dominante o del servente in modo da non potersi più fare uso della servitù; col riunirsi nella istessa persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo servente: col non usarne per lo spazio di trent' anni; collo spirare del tempo per cui la servitù fu stabilita; col risolversi del titolo pel quale fu costituita la servitù; colla rivocazione dei diritti del costituente ed in fine colla rinunzia per parte del proprietario del fondo dominante (vedi gli art. dal 663 al 672).

Riservandoci di parlare in appresso delle ipoteche e dei privilegi quando tratteremo dei capitali ipotecari, passiamo a chiudere questo primo articolo dei beni immobili.

Considerazione da farsi prima di stipulare un contratto riguardante la coltivazione dei beni rustici — Dopo tutto quanto si è esposto, noteremo che quando un amministratore abbia da stipulare un contratto relativo alla coltivazione dei beni rustici; acciocchè questo contratto sia accompagnato dai voluti estremi di giustizia e riesca di giovamento alle terre; occorre rivolga la più attenta disamina a due cose principali; e cioè alla feracità naturale del terreno ed alle condizioni agricole ed economiche in cui il medesimo trovasi; e ciò per potere convenientemente precisare il genere di contratto di coltivazione che più d'ogni altro sia adatto per quel dato fondo.

Ritiensi preferibile il contratto di mezzadria per quei terreni la cui composizione, e lo stadio agricolo dei quali, danno ragione a tenere per fermo che vi si possa applicare una buona coltivazione che dia una buona rendita in molti e svariati prodotti; rendita la quale oltre al fornire un adeguato compenso al lavoro impiegato nella coltura, possa ancora retribuire i capitali nella medesima impiegati.

Il riparto nei contratti di mezzadria, dei prodotti fra proprietario e colono, dipende principalmente dallo stato di feracità e di coltivazione dei terreni, proporzionatamente al quale esso riparto deve farsi.

Un amministratore pertanto di un' azienda rurale, deve porre ben mente di scegliere coltivatori o coloni attivi, onesti ed intelligenti; deve sopratutto curare che le varie coltivazioni vengano possibilmente ripartite sui terreni in modo da fornire alle famiglie coloniche quanto sia necessario pel loro mantenimento; e che nella coltivazione siano usati quegli attrezzi od istrumenti riconosciuti più adatti. Deve invigilare alla esatta esecuzione dei lavori annuali in conformità ai precetti dell' arte agronomica, e deve andare ben cauto nel fare anticipazioni ai coloni, onde tenere da essi lontani i probabili dissipamenti; assicurarsi cioè del reale bisogno e preferendo sempre alle somministrazioni di danaro quelle di generi: e finalmente non deve trascurare di fare quei ben intesi miglioramenti che possono di molto accrescere la feracità ed il valore dei terreni.

Non è consigliabile l' esercitare la coltivazione diretta dei fondi rustici a quel proprietario, il quale non sia fornito di cognizioni teorico-pratiche e di quell' attività ed attitudine speciali, necessarie per una tale industria; e quando esso non possegga quel capitale circolante adeguato, che rendesi indispensabile per la buona riescita dell' impresa agricola.

Circa poi all' *affittanza* esprimendoci sinteticamente diremo che questo contratto è preferibile sempre quando il proprietario non *sappia*, non *possa* o non *voglia* dirigere la coltivazione dei propri fondi. Sta in fatti che è sempre consigliabile l' affittanza a quel proprietario, il quale, non abbia le necessarie cognizioni per dirigere un' azienda agraria; non possegga un adeguato capitale circolante, od altre occupazioni

gl' impediscano di accudire alla direzione dei propri affari, ovvero non senta in sè la ferma volontà di attendervi.

Vediamo ora su quali criteri deve basarsi il calcolo della corrisposta di affitto dei fondi rustici.

Il calcolo del canone di affitto deve farsi in base al valore medio dei prodotti, presumibili in un' annata media detraendone:

1.° L' interesse del capitale fisso per destinazione.

2.° Il premio di assicurazione e le quote di riparazione.

3.° Il salario o stipendio del direttore.

4.° Il profitto cui ha diritto ogni intraprenditore.

Per quanto riflette la durata dei contratti di affitto dei fondi rustici, rimandiamo il lettore a quanto fù esposto in proposito in principio di questo libro (pag. 26).

Nei contratti di locazione soglionsi dal proprietario fissare alcuni obblighi a carico dell' affittuario per guarentigia del proprio interesse; quali obblighi prendono il nome di patti restrittivi. Or bene noi accenneremo che il miglior mezzo per porsi al sicuro dei danni che possono derivare dalla inosservanza delle condizioni stabilite si è quello di pattuire un deposito in danaro più o meno rilevante a seconda dell' importanza del contratto; ma che ritiensi non debba superare un' annata di fitto: e diremo ancora che fra queste restrizioni a nostro avviso è bene vi sia quella che impedisca il subaffitto all' oggetto di evitare che i terreni vadano in mano di speculatori o che, più genericamente, vengano sottoposti a dannosa coltivazione.

Allo scopo però di ottenere affittuari buoni, cioè capaci e facoltosi (ciò che deve premere assai al proprietario), esso deve essere moderato nelle proprie pretese, dovendo considerare che ogni aumento di rendita che un onesto ed intelligente affittuario sa ritrarre, torna in fine ad aumento del valore del fondo.

È consigliabile ad un amministratore di fare spesso delle visite ai tenimenti, cercando di ritrarre dalle visite medesime quella utilità maggiore che può ottenersene. Tali visite debbono ad esempio essere fatte molto accuratamente prima della scadenza e rinnovazione degli affitti, onde avere una norma per la nuova domanda.

La locazione dei beni rustici viene particolarmente adot-

tata dalle amministrazioni dei Pii Istituti come mezzo per essi il più acconcio.

Enfiteusi — Prima di chiudere queste brevi osservazioni, siamo costretti di accennare ad un altro contratto, pel quale vengono coltivati alcuni terreni e di cui non facemmo per anco menzione; l'*enfiteusi.*

L'enfiteusi è un contratto, col quale si concede in perpetuo od a tempo un fondo coll'obbligo di migliorarlo e di pagare un'annua determinata prestazione in danaro od in derrate (art. 1556).

Il concedente dicesi *direttario; enfiteuta* quegli che riceve il fondo in enfiteusi, e *canone* chiamasi l'annua corrisposta in danaro od in derrate.

Spettano all'enfiteuta tutti i prodotti del fondo e delle sue accessioni; e riguardo al tesoro ed alle miniere che venissero scoperte nel fondo enfiteutico, egli ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario.

L'enfiteusi adunque ha una grande analogia colla locazione di cui precedentemente parlammo; notevoli per altro sono le differenze che passano fra questi due contratti: il locatario agisce a nome del locatore, cioè a nome di quest'ultimo egli gode dei frutti del fondo; mentre l'enfiteuta agisce a nome proprio. Questi, all'infuori della subenfiteusi, che non è ammessa, può disporre liberamente tanto del fondo enfiteutico, quanto delle sue accessioni, sia per atto fra vivi, sia per atto di ultima volontà (art. 1562); mentre il locatore non può che subaffittare. Nell'enfiteuta infine stanno riuniti i due diritti di godere e di disporre della cosa, al locatario invece spetta soltanto il primo, rimanendo sempre al locatore il diritto di disporre.

Secondo le prescrizioni del codice civile in tre si riassumono gli obblighi dell'enfiteuta, e cioè: 1.° pagare il canone, 2.° pagare le imposte prediali, 3.° migliorare il fondo.

Per qualsiasi benchè straordinario infortunio, non compete all'enfiteuta alcuna riduzione del canone.

Al direttario spetta il diritto di chiedere ogni ventinove anni la ricognizione del proprio diritto, le spese della quale ricognizione secondo che stabilisce l'art. 1563, stanno a carico del possessore del fondo.

Come estinguesi il contratto di enfiteusi? Col perimento totale del fondo, od anche col perimento parziale nel caso considerato dall' art. 1560; poichè quando la rendita della parte che resta sia sufficiente per pagare interamente il canone, e la parte perita sia notabile, l' enfiteuta può rinunziare al suo diritto retrocedendo il fondo al concedente: e oltre a ciò l'enfiteusi si estingue coll' affrancazione e colla devoluzione.

L' affrancazione sta in pieno diritto dell' enfiteuta, il quale col pagamento del capitale corrispondente all' annuo canone sulla base dell' interesse legale (che in materia civile è del 5 per 100), o del valore dello stesso canone, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni, può sempre redimere il fondo enfiteutico.

Nei contratti di enfiteusi, i laudemi ora non si stipulano più; ma quando si trattasse di affrancare un terreno in contratto di enfiteusi, in cui fosse stata convenuta una tale corrisposta, si dovrebbe tenerne calcolo unitamente s' intende alle ricognizioni. In generale si ritiene e può calcolarsi che il laudemio si paghi ogni 15 anni: la ricognizione, come dicemmo, ha luogo ogni 29 anni. Può per altro l' affrancazione basarsi su altri elementi quando si trattasse dei casi previsti dal capoverso secondo dell' art. 1564.

Il codice (art. 1565) stabilisce esser due le circostanze per le quali il direttario o concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico:

1. Se dopo una legittima interpellazione l' enfiteuta non ha pagato il canone per due anni consecutivi;

2. Se l' enfiteuta deteriora il fondo o non adempie l' obbligazione di migliorarlo.

Anche quando venga chiesta dal direttario la devoluzione, resta in facoltà dell' enfiteuta di redimere il fondo nel modo sopraespresso.

Le altre disposizioni relative a questo importantissimo contratto, sono comprese dall' art. 1556 al 1567).

Ora diremo che l' enfiteusi è specialmente applicabile a quei terreni, come le valli, le boscaglie, i tenimenti incolti ecc., che per la natura loro difficilmente possono dare una rendita bastevole per equamente compensare il lavoro ed i capitali impiegati nella coltivazione. L' utilità che l' agricoltura risente

dall' enfiteusi è importante; poichè, essendovi terreni, ai quali (mancando il proprietario dei capitali sufficienti per la coltivazione) non è applicabile che questo contratto; senza di esso tali terre resterebbero incolte. Insomma col contratto di enfiteusi s' incoraggia, anzi viene obbligato l' enfiteuta a migliorare il fondo, e ciò con interesse suo e del direttario.

Per effettuare un contratto di enfiteusi conviene stabilire il valore del fondo e la rendita attribuibile al medesimo per desumerne, il canone annuo e l' adeale.

§ 2. — Dell' impiego dei capitali disponibili

Uno dei principali studi di un amministratore, si è l' impiego dei capitali disponibili; come primo indizio di una mal regolata amministrazione si è il tenere giacenti dei capitali dal cui impiego od investimento possa ritrarsi un profitto.

Quale uso deve farsi dei capitali disponibili? Ecco una domanda, la cui risposta non può essere assoluta e generale; ma bensì relativa alle speciali condizioni dell' amministrazione: E siccome l' esame di tali condizioni, per la moltiplicità delle medesime, che quasi le rende indeterminabili, per quanto accurato, sarebbe sempre imperfetto, nè qui sarebbe acconcio il parlarne; così diremo che in generale per gl' impieghi dei mezzi disponibili, devesi aver riguardo essenzialmente alle circostanze di luogo, di tempo, di opportunità, ed a tutte quelle che accompagnano le varie speculazioni, e dalle quali il più delle volte dipende il buon risultato delle medesime.

Faremo però una distinzione fra le amministrazioni di patrimoni dissestati e quelle di patrimoni in prospere condizioni: alle prime sarà a consigliarsi di destinare preferibilmente i capitali disponibili all' estinzione di debiti; per le seconde sarà preferibile il miglioramento delle proprietà stabili, l' acquisto di esse, oppure la costituzione di nuovi capitali fruttiferi; ma non intendiamo con ciò di escludere che anche per questi ultimi patrimoni sia da curarsi l' estinzione dei debiti per residui prezzi ecc., essendochè la depurazione dei patrimoni dalle passività sia uno dei principali studi che richiede la massima cura dell' amministratore.

Riguardo all' estinzione delle passività parleremo in appresso in uno speciale articolo che dedicheremo allo studio della sistemazione delle amministrazioni, e del modo quindi con cui i patrimoni possono venire depurati dalle passività da cui sono gravati, nello stesso articolo tratteremo del mezzo a questo scopo fornito ai proprietari dagl' Istituti di credito fondiario.

Quando un amministratore conosca esservi beni rustici od anche urbani che abbisognino di bonifici, i quali oltre all' aumentare il loro valore, li rendano capaci di una maggior rendita, esso non debbe esitare di farli; poichè, in tal maniera, può essere certo di avere data la migliore destinazione ai capitali.

Osservazioni relative all' acquisto di fondi rustici — L' acquisto di proprietà rustiche è consigliabile:

1.° Se le esistenti trovinsi in istato di fiorente coltura, percui non abbisognino di miglioramenti;

2.° Se dopo l' acquisto di nuove possidenze rimanga sempre quell' adeguato capitale circolante, senza del quale esse deperiscono;

3.° Se per la gestione delle nuove proprietà non occorrano occupazioni e spese tali per parte dell' amministrazione, da portare danno alle preesistenti.

Per tutto ciò rendesi indispensabile una ponderata e minuziosa disamina dello stato economico patrimoniale; essendochè un inconsiderato acquisto possa peggiorare a vece che migliorare le condizioni dell' amministrazione. Un amministratore prima di operare un acquisto di proprietà rustiche, è necessario faccia varie osservazioni di loro natura *amministrative*, *agricole*, *economiche* e *giuridiche*

Le osservazioni che si faranno in ordine *amministrativo*, consistono nel sapere se il tenimento di cui vuolsi fare acquisto sia vicino ai possedimenti che già sono in proprietà dell'amministrazione; poichè nel caso negativo si ha di conseguenza che le macchine agrarie adoperate per la coltivazione delle possidenze preesistenti, le quali potrebbero essere usate anco per le nuove, non lo potranno a cagione della distanza che separa queste da quelle; e che sarà necessario un nuovo agente rurale o fattore, ciò che porta delle maggiori spese, che nel caso

contrario potrebbero venire risparmiate; le quali cose quindi debbono tenersi bene a calcolo da un esperto e sagace amministratore. E gioverà pure conoscere se i terreni che vogliońsi acquistare sieno o no vicini alla centrale amministrazione; perocchè nel caso affermativo può per parte di quest' ultima operarsi una sorveglianza anche diretta, sempre utile ed efficace in materia di aziende agrarie, e non mai abbastanza attiva.

Le osservazioni *agricole* che sono a farsi per gli acquisti in parola, riguardano l' esame dello stadio agricolo e della feracità dei terreni; la facile o difficoltosa irrigazione dei medesimi; la frequenza delle meteore in quella data località, ed in ispecial modo quelle funeste alla vegetazione; le probabili inondazioni e corrosioni di fiumi che cagionano incalcolabili danni alle terre; oltrechè necessita conoscere se queste furono ben coltivate o se abbisognino di grandi lavori di sistemazione ecc.

Altre osservazioni che un amministratore deve curare quando vuol fare acquisto di beni rustici sono, come già si disse, le *economiche* che si riassumono nel sapere se facile e comoda sia la viabilità nelle località vicine ai beni stessi, acciò economico possa essere il trasporto delle derrate nel luogo di consumo in cui vengono richieste; nella conoscenza dello stato fisico intellettuale e morale della popolazione vicina, poichè una popolazione robusta intelligente e morale è quella che offre le condizioni migliori per la prosperità dell' agricoltura; e nel conoscere se i terreni trovinsi in vicinanza di luoghi fortificati e strategici dai quali spesse volte derivano danni considerevoli alla coltura dei campi.

Vengono per ultimo le osservazioni *giuridiche* le quali consistono nel dovere assicurarsi se i terreni che vogliońsi acquistare abbiano servitù dominanti oppure se sieno gravati da servitù servienti; poichè mentre nel primo caso sarebbe quasi un aumento della proprietà, nel secondo sarebbe una diminuzione di tale diritto, di cui devesi tenere calcolo nella stipulazione del prezzo d' acquisto; oltredichè si fa indispensabile il verificare se gl' immobili sieno gravati da iscrizioni ipotecarie onde evitare qualsiasi procedimento in proposito.

E qui riportiamo alcuni versi che un poeta del secolo decimosesto contemporaneo dell' Ariosto, e dei due Tassi, Luigi

Tansillo (1) dettò nel suo poema *il podere* in cui dà alcune avvertenze sull'acquisto e coltura dei campi.

Sappiate di cui sia e di cui fue;
Guardatel tutto intorno, entro e di fuora
E nelle più riposte parti sue.
Giova il vederlo più e più talora
Che s'è buono il terren, s'è vago il sito,
Quanto il vedete più, più v' innamora.

Investimenti momentanei e stabili. — Ritornando all'impiego da darsi ai capitali disponibili, diremo, essere pure da considerare se l'amministrazione in una data epoca trovisi avere delle somme superiori a quanto occorre per la ordinaria gestione e di cui, sebbene non abbisogni pel momento, sia però vicina la occorrenza di far fronte ad impegni certi o prevedibili; ovvero se tali somme sieno di tale entità che abbiano a ritenersi interamente disponibili.

Nel primo caso, tuttochè non sia possibile che un impiego momentaneo, pure, essendo, come già accennammo, riprovevole qualsiasi infruttifera giacenza, potrà la somma essere versata nel banco, col quale l'amministrazione tiene conto corrente: o, se le circostanze lo permettano, può essere investita in buoni del tesoro od in effetti commerciali a breve scadenza. Nel secondo caso poi, ammesso di destinare i capitali alla costituzione di un capitale fruttifero, il mezzo per ottenere ciò si è la creazione di capitali o crediti ipotecari, di capitali chirografari o mutui ad interessi, di vitalizi (2), oppure l'acquisto di effetti pubblici od industriali: non che l'associazione de' capitali stessi ad intraprese sì commerciali che industriali. salvo quanto se ne dirà in appresso.

---

(1) Poeta nato a Venosa verso il 1510 - e morto nel 1569 in Teano (ex regno di Napoli) che dal Tasso fu considerato per uno dei migliori poeti del suo tempo: taluni esagerando lo stimarono superiore al Petrarca.

(2) Citammo qui del contratto vitalizio soltanto come un mezzo di costituzione di rendita; poichè è assai difficile, e mai o ben di rado avviene che le amministrazioni vi ricorrano come impiego di capitali.

Dei contratti. — Ma prima di trattare partitamente di simili costituzioni di rendita non crediamo disutile nè fuor di luogo il tracciare qui a grandi tratti le condizioni giuridiche dei contratti.

Il contratto è l' accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico (art. 1098 Cod. civ.).

I contratti sono: *bilaterali* o *sinallagmatici*, quando ambe le parti si obbligano reciprocamente; ed *unilaterali*, quando una sola delle parti resta realmente obbligata: a *titolo oneroso* e a *titolo gratuito* o di *beneficenza: principali ed accessori:* non che *solenni* o non *solenni.*

I contratti bilaterali sono sempre a titolo oneroso; gli unilaterali possono essere a titolo oneroso ed a titolo gratuito.

I contratti a titolo oneroso possono essere *aleatorii* o di *sorte* e *commutativi.*

Esaminiamo ora quali siano le condizioni od i requisiti essenziali per la validità di un contratto che vengono dall' art. 1104 stabiliti come appresso:

La capacità di contrattare;

Il consenso valido dei contraenti;

Un oggetto determinato che possa essere materia di convenzione;

Una causa lecita per obbligarsi.

Fra queste condizioni giova distinguere quelle, senza delle quali non può *esistere* contratto, e sono: le parti contraenti, l'oggetto, il consenso, e la causa lecita; dalle altre necessarie per la *validità* dei contratti, cioè: capacità di contrattare nelle parti contraenti, il consenso valido delle medesime.

Dovendo l' amministratore avere riguardo a queste prescrizioni nello stipulare qualsiasi contratto, riteniamo conveniente l' accennare che sono dichiarati dalla legge per incapaci di contrattare i minori, gl' interdetti, gl' inabilitati, le donne maritate e le altre persone, cui la legge vieta contratti speciali, come ad esempio quelle di cui trattano gli art. 1457 e 1458.

Dicesi consenso il concorso della volontà delle parti contraenti nella costituzione del contratto; ed è valido quando non sia accompagnato da errore, violenza o dolo.

Circa l'oggetto dei contratti diremo che lo possono essere le sole cose che sono in commercio, e che queste debbono essere almeno determinate nella loro specie; (vedi gli articoli 1116 e seguenti).

La causa poi dei contratti è lecita quando non sia in opposizione al disposto dalla legge, al buon costume o all'ordine pubblico (vedi gli art. 1119 e seguenti).

Riguardo agli effetti dei contratti diremo soltanto che essi hanno forza di legge per le parti contraenti, rimandando pel rimanente i nostri lettori al relativo paragrafo del codice dall'art. 1123 al 1130 ed al successivo capo che tratta dell'interpretazione dei contratti.

Privilegi e ipoteche. — Detto brevemente dei contratti in genere, passiamo ora a parlare delle ipoteche e dei privilegi.

Sebbene a noi importi principalmente lo avere alcune notizie sulle ipoteche; pure non dobbiamo trascurare di dire che cosa e quali siano i privilegi, ed in che differiscano dalle ipoteche.

Il privilegio è un diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito, (art. 1952): l'ipoteca è un diritto reale, costituito sopra beni del debitore, o di un terzo, a vantaggio di un creditore, per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di un'obbligazione (art. 1964).

Le differenze esistenti fra questi due diritti sono che, mentre il privilegio non viene accordato che dalla legge, l'ipoteca invece, oltre all'essere accordata dalla legge, viene pure stabilita a seguito di convenzione, sentenza ecc.: il privilegio ha la preferenza su qualsiasi altro credito sia pure ipotecario; l'ipoteca l'ha soltanto sui crediti chirografari; questa può colpire soltanto beni immobili, il privilegio anco i beni mobili: ed in fine fra più crediti privilegiati, la prelazione viene determinata dalla legge secondo la qualità del privilegio; mentre l'ordine delle ipoteche viene stabilito dalla data della iscrizione rispettiva.

Distinguonsi i privilegi, in *privilegi su beni mobili* e su *beni immobili:* i primi secondo che comprendono tutti o determinati beni mobili del debitore, diconsi *generali* e *speciali.* I crediti, pei quali la legge stabilisce il privilegio ge-

nerale sui mobili del debitore, sono dall' art. 1956 e dal successivo 1957 dichiarati quelli che riguardano le spese di giustizia fatte per atti conservativi e di esecuzione sui mobili, nell' interesse comune dei creditori; le spese funebri necessarie secondo gli usi; le spese d' infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore; le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi; i salari delle persone di servizio per egual tempo, ed i crediti dello Stato per ogni tributo dell' anno in corso e dell' antecedente, comprese le sovrimposte comunali e provinciali.

Vediamo ora quali sieno i crediti cui la legge accorda privilegio sopra determinati mobili, come vengono indicati dall' art. 1958, alcuni dei quali principalmente c' interessano.

Il credito dello Stato per diritti di dogana, di registro ecc. sopra i mobili che ne furono la causa; il credito del direttario per canoni dovuti dall' enfiteuta per l' anno in corso e per l' antecedente sopra i frutti e le derrate del fondo enfiteutico; il credito del locatore per le pigioni e fitti degl' immobili, pei danni recati agli edifizi ed ai fondi locati, per le riparazioni che sono a carico del conduttore, per la restituzione delle scorte e quant' altro riflette l' adempimento del contratto, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai fondi medesimi, non che su tutto ciò che serve a coltivare il fondo affittato, od a fornire il fondo medesimo o la casa appigionata; i crediti sì del proprietario che del colono procedenti dal contratto di mezzadria o colonia parziaria, sopra la rispettiva parte di frutti o rendita del fondo, non che sui mobili di cui sono forniti il fondo stesso e la casa colonica. Hanno ancora privilegio i crediti dipendenti da sementi acquistate e da lavori di coltivazione e di raccolta dell' annata, sopra la raccolta medesima: il credito della persona a cui favore fu costituito il pegno sopra i mobili di cui il creditore è in possesso; le spese fatte per la conservazione e pel miglioramento di mobili, sui mobili stessi, purchè si trovino tuttora presso coloro che sostennero le spese; le somministrazioni e le mercedi dell' albergatore; sopra gli effetti del viandante, che sono nel suo albergo; le spese di trasporto, di dogana e di dazio sopra gli effetti tra-

sportati come al N. 9 del sopracitato articolo; e per ultimo sono privilegiati i crediti d'indennità per abusi o prevaricazioni commesse dagli ufiiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, come pure quelli per somme dovute dai contabili dello Stato, dei Comuni o di altri corpi morali per fatti dipendenti dalle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e sugli interessi relativi.

Occorrendo di conoscere poi l'ordine fissato dalla legge dei privilegi sì generali che speciali sopra i mobili; la preferenza cioè dell'uno sull'altro privilegio: si osserveranno le prescrizioni del codice civile art. 1959 e 1960.

Citiamo ora i crediti che godono del privilegio sopra gl'immobili per indi passare a dire alcun che delle ipoteche.

Sono privilegiati sopra gl'immobili che ne furono oggetto i crediti dipendenti dalle spese del giudizio di espropriazione degl'immobili e di quello di graduazione; dello Stato pel tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovr'imposte comunali e provinciali, per diritti di registro, e per tasse di successione. V'hanno infine crediti privilegiati sussidiariamente sopra immobili, cioè nella insufficienza dei mobili pei quali potranno osservarsi gli art. 1963 ed il 1965.

Come già si disse l'ipoteca dà al credito da essa garantito il diritto di prelazione sui crediti chirografari; ed è vincolo che accompagna l'immobile presso i terzi possessori, per cui il creditore, anche se l'immobile ipotecato non trovisi più in proprietà del suo debitore, può fare alienare l'immobile stesso per ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

Per tutto ciò l'ipoteca è una obbligazione accessoria a quella principale che la originò.

Presso noi l'ipoteca non può essere che *speciale*, cioè deve essere istituita su beni specificatamente e distintamente indicati e per una determinata somma in danaro.
Le ipoteche generali, prima acconsentite dalla legge, aveano l'inconveniente d'intralciare di troppo le alienazioni degli stabili ipotecati, non che quello di arrecare un peso, oltre il necessario, ai beni del debitore, portando così un danno superfluo al credito di quest'ultimo.

L'poteca ha effetto solo quando sia resa pubblica, ciò che si ottiene colla *iscrizione*.

Questa iscrizione viene fatta all'ufficio delle ipoteche del luogo in cui si trovano i beni gravati.

I beni che possono essere ipotecati sono descritti dall'articolo 1967.

L'ipoteca in generale, può essere costituita sia su beni immobili di proprietà del debitore e su diritti immobili di cui egli sia investito, come su beni e diritti immobili di un terzo.

Può l'ipoteca essere *legale, giudiziale* o *convenzionale*, a seconda ch' essa sia stabilita dalla legge, da sentenza o da convenzione.

Crediamo necessario di riportare qui lo stabilito dall' articolo 1969 per avere conoscenza dei cinque casi, o meglio, delle cinque specie di crediti cui la legge accorda l'ipoteca legale. A senso del citato articolo hanno ipoteca legale:

1.° Il venditore od altro alienante, sopra gl' immobili alienati per l'adempimento degli obblighi derivanti dall' atto di alienazione:

2.° I coeredi, i soci ed altri condividenti sopra gl' immobili caduti nell' eredità, società o comunione, per il pagamento dei rifacimenti e conguagli;

3.° Il minore e l'interdetto, sui beni del tutore a norma degli art. 292 e 293;

4.° La moglie, sui beni del marito per la dote e per i lucri detali;

5.° Lo stato sopra i beni dei condannati per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, compresi in essi i diritti dovuti ai funzionari ed agli uffiziali giudiziari.

L'ipoteca *giudiziale* non può venire stabilita che da sentenze e trova la sua giustificazione nell' interesse che l'ordine pubblico ha per l'esecuzione delle sentenze medesime.

L'ipoteca stabilita a seguito di sentenza sui beni del debitore, si estende anco ai beni futuri di esso. Per ciò l'ipoteca non cessa di essere speciale; essendochè l'iscrizione sui beni futuri non possa prendersi che mano mano che il debitore ne diviene proprietario.

L'ipoteca *convenzionale* viene costituita dal debitore su beni propri o di un terzo onde garantire il creditore dell'adempimento dell' obbligazione; e non è ammessa sui beni futuri.

Come si è detto, tratta dell'ipoteca legale l'art. 1969; riguardano l'ipoteca giudiziale gli art. dal 1970 al 1973; e sono inerenti all'ipoteca convenzionale quelli dal 1974 al 1980.

L'iscrizione poi costituisce il modo con cui le ipoteche si rendono pubbliche, e consiste nella formale descrizione delle ipoteche che vien fatta nei registri dell'ufficio di conservazione delle medesime, del luogo in cui si trovano i beni gravati. L'iscrizione viene presa in forza di qualsiasi atto che produca ipoteca.

Così se trattisi d'ipoteca legale, come se di giudiziale o convenzionale, occorre rinnovare l'iscrizione ipotecaria ogni trentennio, acciò l'iscrizione stessa non cessi di avere effetto. Ciò non facendosi, l'ipoteca perde il suo grado; può però essere presa una nuova iscrizione; ed in questo caso soltanto da quest'ultima prende grado l'ipoteca, per nulla influendo la primitiva iscrizione.

L'iscrizione quindi in generale, ha effetto per trent'anni, prima della scadenza de' quali essa dev' essere rinnovata. Viene fatta però eccezione per l'ipoteca legale della moglie sui beni del marito l'iscrizione della quale ne conserva l'effetto durante il matrimonio senza rinnovazione, e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo.

L'iscrizione prendesi dal conservatore a seguito della produzione del titolo costitutivo dell'ipoteca e di due note, una delle quali può essere in calce allo stesso titolo; esse debbono contenere le indicazioni stabilite dall'art. 1987.

Viene rinnovata l'iscrizione dietro la presentazione di due note eguali a quelle della prima iscrizione con l'aggiunta dichiarazione di volerne operare la rinnovazione: ed a vece dell'atto costitutivo deve prodursi la nota dell'iscrizione precedente.

Le formalità da compiersi e le prescrizioni da seguire nel prendere l'iscrizione ipotecaria vengono stabilite dagli articoli dal 1981 al 2000.

Per la rinnovazione delle iscrizioni, veggansi i successivi art. dal 2001 al 2006.

Il grado poi delle ipoteche viene determinato dal numero d'ordine della rispettiva iscrizione: veggansi in proposito gli art. 2007 e seguenti.

V'hanno disposizioni necessarie a conoscersi da un amministratore circa gli effetti che le ipoteche producono riguardo al terzo possessore, per le quali rimandiamo i nostri lettori alla relativa Sezione del codice, cioè dall'art. 2013 al 2023.

A senso dell'art. 2024 la riduzione delle ipoteche consiste o nel restringerle ad una parte dei beni indicati nell'iscrizione o nel ridurre a quantità minore la somma per cui l'iscrizione fu presa. Dessa viene operata a seguito di convenzione fra le parti interessate o di sentenza.

Vedi inoltre gli art. dal 2025 al 2028.

Le ipoteche come all'art. 2029 e come accenna il già da noi citato Prof. Pacifici Mazzini (1) si estinguono: coll'estinzione dell'obbligazione principale; colla distruzione dell'immobile gravato; colla rinunzia del creditore; col pagamento dell'intero prezzo nei modi stabiliti dalla legge nei giudizi di graduazione; collo spirare del termine a cui furono limitate; col verificarsi della condizione risolutiva che vi fu apposta; colla prescrizione dell'azione ipotecaria che si compie col decorso di 30 anni; colla risoluzione del titolo di proprietà di colui, debitore o terzo, dal quale provengono; ed in fine col restringere l'ipoteca ad una parte dei beni gravati; talchè si estingue per l'altra parte.

Per la cancellazione poi delle iscrizioni, la quale può essere volontaria e forzata o giudiziale; per conoscere quando la medesima possa eseguirsi; per prendere cognizione delle formalità cui deve adempiersi per chiederla, e degli effetti della cancellazione stessa, veggansi gli art. 2033 al 2039: e per quanto occorresse di conoscere riguardo alla liberazione degli immobili dalle ipoteche; agli obblighi incombenti al terzo possessore onde poter procedere alla liberazione medesima; alle persone cui spetti una tale facoltà ed alle altre quistioni in argomento si dovrà ricorrere al disposto dagli art. dal 2040 al 2053.

Concretando il fin qui esposto, chiaramente si evince che tutti i crediti guarentiti con ipoteca su beni immobili, del debitore o di un terzo, chiamansi *crediti ipotecari.*

---

(1) pag. 289 e seg. Libro 3. Volume 5.

Precauzioni da aversi nel dare somme a prestito — Riservandoci di parlare in appresso dei crediti *chirogràfari*, osserviamo ora quali e quante precauzioni debbonsi avere nel dare somme a prestito.

Un amministratore che riconosce l'opportunità di dare a prestito una somma che trovasi disponibile, deve aver riguardo:

1.° alla moralità, attività ed intelligenza del mutuario;

2.° alle guarentigie mobiliari o stabili che il medesimo presenta.

Chiarendo questi due estremi abbiamo che fra più concorrenti ad un prestito è da preferirsi quello che presenta le migliori condizioni per quanto riguarda la morale, l'intelligenza e l'attività e che trovasi in uno stato economico tale da fornire le più solide garanzie reali. E non credasi già che basti soltanto la guarentigia materiale in un prestito, e che nulla debba importare delle doti morali ed intellettive del debitore; poichè quando queste sieno buone si può stare certi ch' egli non farà della somma presa a prestito un uso indebito, che sarà puntuale al pagamento degl' interessi, e che perciò ben raro sarà il caso in cui si verifichino inadempimenti ai patti, liti, procedimenti, e simili.

Quando trattisi di assicurare sopra beni immobili l'esecuzione o adempimento di una obbligazione; o meglio di dare una sovvenzione con ipoteca, rendesi indispensabile assicurarsi della legittima proprietà e provenienza degl' immobili, e si abbia una esatta cognizione del valore dei medesimi e dell'essere essi, o no gravati da altre ipoteche precedentemente iscritte in favore di altri creditori.

Verrà fornita la giustificazione o prova della legittimità della proprietà colla produzione dei relativi atti di acquisto, eredità, donazioni ecc.: verrà desunto il valore degl' immobili da analoga perizia o da recente istrumento d' acquisto e si otterrà la prova dell' esistenza o nonesistenza d' iscrizioni ipotecarie da relativo certificato che viene rilasciato dal conservatore delle ipoteche.

Non sono però mai troppe le precauzioni per ciò che si riferisce al valore degli stabili che vengono offerti in garanzia; percui un amministratore cauto fa esaminare la perizia od anche, come si disse, l' istrumento di recente acquisto a

persona competente e di fiducia; e per maggiore sicurezza, e per formarsi un concetto veramente giusto del valore degl'immobili, potrà chiedersi, oltre alla produzione dei succitati documenti, quella ancora delle scritture di affittanza, del certificato della rendita de' fondi e delle case, e delle imposte erariali e locali sui beni stessi, anche solo dell' ultimo biennio; non che le copie autentiche della mappa catastale ecc.

In generale poi i beni da ipotecarsi debbono produrre un reddito certo che dev' essere superiore al montare annuale dei frutti, per cui non dovranno accettarsi a garanzia di prestiti, ipoteche su beni che trovansi in zone di servitù militari, in pericolo d' innondazioni o corrosioni, nonchè, i teatri, le cave, le miniere e simili; e trattandosi di fabbricati, è assai desiderabile ch' essi sieno assicurati dai danni dell' incendio; come pei terreni merita considerazione se sono assicurati da quelli della grandine.

Mutuo — Il mutuo, come viene definito dall' art. 1819, cod. civ., si è un contratto per cui una persona consegna ad un' altra una data quantità di cose, coll' obbligo in quest' ultima di restituire altrettanto della medesima specie e qualità di cose.

Di due specie è il mutuo, *gratuito* e *ad interesse;* come pure lo è l' interesse, il quale è *legale* e *convenzionale*. L'interesse legale viene stabilito dalla legge, ed è del 5 per 100 in materia civile, e del 6 per 100 in materia commerciale; il convenzionale si è quello convenuto dalle parti contraenti a loro piacimento.

La legge poi accorda al debitore di somme fruttifere, in misura superiore alla legale (nulla ostando qualsiasi patto in contrario) di restituirle dopo cinque anni dal contratto dandone avviso al creditore sei mesi prima, acciò questi possa trovare un nuovo utile impiego a' propri capitali: Viene fatta però eccezione per le rendite vitalizie, per le somme estinguibili con rate d' ammortimento, e pei debiti contratti dallo Stato, dai Comuni o da altri corpi morali colle autorizzazioni richieste dalle leggi.

Deve l' amministratore avere presente che a seconda di quanto dispone l' art. 1834, la quitanza pel capitale rilasciata senza riserva degl' interessi, fa presumere il loro pagamento e ne produce la liberazione, salva la prova contraria.

Le obbligazioni del mutuante sono comprese negli articoli dal 1824 al 1827; e quelle del mutuatario sono riassunte nell' art. 1828.

Costituzione di rendita — Può ancora costituirsi una rendita annua colla cessione di un immobile od il pagamento di un capitale che il cedente si obbliga a non più ripetere: ed è precisamente ciò che la legge chiama costituzione di rendita.

In generale la rendita è a titolo oneroso o gratuito; e distinguesi in *perpetua* e *vitalizia*: la prima suddividesi in *fondiaria* e *semplice.*

Chiamasi rendita fondiaria quella procedente dalla cessione d' immobili; il cui pieno dominio, per tale atto, viene trasferito nel cessionario; semplice l' altra costituita mediante un capitale in contanti, la quale ultima viene comunemente detta *censo.*

La rendita semplice debb' essere assicurata con ipoteca sopra un determinato fondo.

Tanto la rendita fondiaria quanto la semplice sono redimibili; per la prima pagando un capitale, che all' interesse legale corrisponda all' annua prestazione; per la seconda colla restituzione del capitale, col quale venne costituita.

La rendita gratuita può costituirsi per donazione e testamento.

Chi assume poi il contratto di vitalizio, dicesi *vitaliziante*: quegli cui è dovuta l' annua prestazione *vitaliziario.*

Il vitalizio appartiene ai contratti aleatorï o di sorte; e può essere costituito mediante un capitale in denaro, in mobili, in istabili, in crediti ecc. a favore di una o più persone: e può stipularsi una rendita vitaliziaria a vantaggio di una persona che non sia quella che realmente ne somministrò il capitale.

Gli obblighi del costituente o vitaliziante si riassumono nel dare le necessarie cautele e nel pagare la rendita vitalizia alla persona od alle persone a cui favore venne costituita. Quest'ultimo però può essere prescritto col decorso di trent'anni. da decorrere dalla data della costituzione della rendita, se non siasi verificato il pagamento delle corrisposte annuali, oppure

da quelle dell' ultimo pagamento. Le annualità poi arretrate si prescrivono col decorso di cinque anni.

A seguito de' suddetti due obblighi incombenti al costituente; qualora questi non fornisca le cautele promesse o diminuisca le date; il vitaliziario può provocare dall' autorità giudiziaria la sentenza di scioglimento del contratto di vitalizio. Questo poi per la stessa sua natura resta estinto colla morte del vitaliziario. Ne' casi in cui la rendita sia stata costituita a favore di due persone, e salvo patto in contrario, morendo una di esse, è devoluta all' altra l' intera corrisposta. Due sono le cose di cui deve tenersi il massimo conto nella stipulazione de' contratti di vitalizio e sulle quali dee basarsi la fissazione della corrisposta, e cioè:

1.° La vita futura probabile della persona o delle persone a favore di cui vuolsi costituire la rendita vitalizia; (1)

2.° La entità del capitale offerto; e la natura e produttività del medesimo.

Lo stabilire la vita probabile futura presenta la massima difficoltà e costituisce precisamente l'elemento di rischio, il quale fa classificare un tale contratto nella categoria degli aleatorî.

Riguardo al capitale dato in corrispettivo della rendita vitalizia occorre non solo tenere calcolo del suo valore, ma importa d'assai considerare la natura e la capacità produttiva del medesimo; essendochè possano esservi due capitali dello stesso valore, ma che appunto per la diversa loro natura rendano in una misura ben differente, del che parleremo trattando dell' interesse dei capitali.

Ci resta dire alcun che degli effetti di credito pubblico ed indnstriale.

Nelle condizioni attuali, la rendita pubblica presenta un impiego conve niente pei capitali; attesochè acquistata al 70 corrisponda ad una rendita annua (lorda dalla tassa di ricchezza mobile) del 7 14 per 100 nè s'incontrano tutte quelle spese che accompagnano qualsiasi altra contrattazione.

---

(1) Per questo argomento può trarsi norma da qualche tavola di mortalità, la quale però per quanto buona essa sia non cessa mai di presentare grandi dubbi.

Siccome però gli effetti di credito pubblico, per l'influenza che sui medesimi hanno gli avvenimenti economici e politici dello Stato, costituiscono un capitale che da un momento all'altro, come può aumentare, può anche subire una rilevantissima diminuzione; così, se è consigliabile alle amministrazioni d'impiegare qualche parte delle somme disponibili nell'acquisto di rendita pubblica, per essere questo indubbiamente un utile impiego, deesi però ben guardare dal destinarvi tutti i fondi effettivamente disponibili; perocchè le amministrazioni famigliari in ispecie, devono essere sempre aliene da tutte quelle operazioni, le quali presentano molto rischio e quindi una probabile perdita. Ognun vede quale danno risentirebbe un'amministrazione, che trovandosi in bisogno straordinario ed urgente di danaro; non possedendo che beni stabili, mobili, crediti ipotecari e chirografari, ed effetti pubblici; nè potendo realizzare somme se non alienando la rendita pubblica, fosse costretta a privarsene in momento in cui il corso della medesima per circostanze qualunque avesse subito un considerevole ribasso.

Riguardo poi agli effetti industriali, come quelli esposti, meno rarissime eccezioni, a ribassi ed a perdite anche maggiori di quelli di fondi pubblici: noi non consiglièremmo mai alle amministrazioni famigliari d'impiegarvi i loro capitali tranne la certezza della buona organizzazione e del felice esito dell'industria, società, banca ecc. cui detti effetti si riferiscono, oppure quando trattisi di favorire un'impresa od industria utile al paese.

§ 3. — **Altre massime di amministrazione privata**

Vendita di derrate e di proprietà. — Una delle prime cure che l'amministratore dee avere si è di custodire le derrate e di sapere a tempo opportuno sollecitarne ovvero ritardarne la vendita, onde questa riesca del maggiore vantaggio pel proprietario.

Acciò poi la vendita di proprietà stabili non riesca di danno, ma possibilmente *sia* anzi di giovamento alle ammi-

nistrazioni, si rende indispensabile che l'amministratore prima di decidervisi:

1° Constati essere l'occorrenza di danaro reale e non momentanea, ovvero sia evidente la convenienza di alienare quel dato capo di attività per impiegarne il ricavo nell'operazione prestabilita;

2° Riconosca non essere possibile la realizzazione di crediti;

3° Si accerti della difficoltà di contrarre un prestito a convenienti condizioni; e ciò in modo da non fare menomamente conoscere il bisogno in cui trovasi l'amministrazione, onde non pregiudicarne il credito; poichè se ciò accadesse, dovendo ricorrere alla vendita; specialmente di proprietà stabili, il risultato, non potrebbe non esserne meschino e dannoso al patrimonio.

Siccome però, per quanto floride sieno le condizioni di un'amministrazione, la vendita di stabili reca sempre una sfavorevole impressione nel pubblico: così, se essa amministrazione trovisi in proprietà di effetti pubblici od industriali, e calcolato il prezzo o corso di listino di questi, venga riconosciuta la convenienza della vendita dei medesimi: sarà preferibile questa all'alienazione dei beni stabili.

Agenti rurali. — Le grandi amministrazioni private per la direzione dei lavori o delle operazioni agrarie hanno indispensabile bisogno di affidare una tale cura a speciali impiegati chiamati *agenti rurali* od anche semplicemente *fattori*. I requisiti che in essi debbonsi riscontrare per poter ritenere che adempiano con zelo ed interessamento alle molteplici incombenze loro affidate, possono riassumersi come appresso.

Essendo assai difficile in una estesa amministrazione una sorveglianza diretta sull'operato degli agenti rurali, primissima loro prerogativa, debb'essere l'*onestà*: poichè dovendo i fattori prevenire tutti gli abusi per parte dei coloni, se non fossero onesti, li faciliterebbero invece, oppure vi prenderebbero parte essi stessi. Occorre abbiano la *pratica* conoscenza delle regole agronomiche per la coltivazione delle terre: e cioè, conoscano la natura del terreno; quali coltivazioni sieno a preferirsi nelle singole specie di terrene; le norme da seguirsi per la migliore riuscita delle varie colture per quanto

riguarda la seminagione, i lavori annuali, la concimazione, l'irrigazione. il raccolto. ecc. ecc., ed in fine sieno forniti di tatto pratico nel conoscere i miglioramenti di cui abbisogni una possidenza, onde portarla ad un grado di maggiore fertilità e produzione. Ma ciò solo non basta; necessita ancora che i fattori sieno economi e forniti di una straordinaria attività, giacchè in un estesso tenimento affine di fedelmente e coscienziosamente adempire alle attribuzioni che vengono loro affidate può accadere ch'essi debbano recarsi, anche in uno stesso giorno, su di ciascun fondo per sorvegliare lo stato delle coltivazioni ed il procedimento dei lavori, per dare nuove urgenti disposizioni, e per operare la necessaria sorveglianza sulla condotta delle famiglie coloniche.

Affari in corrente. — Nel capitolo I (§ I *dell'Amministratore*) si disse come faccia d'uopo di tenere in corrente, tanto la riscossione dei crediti sì per capitali, che per frutti quanto il pagamento dei debiti; perocchè gli arretrati intralciano sempre l'andamento regolare delle amministrazioni: conviene oltre ciò invigilare a che nessuno dei diritti dell'amministrazione venga leso; per cui rendesi necessario che l'amministratore abbia speciale cognizione di quanto riguarda la *prescrizione*, intorno a che fermeremo per un momento la nostra attenzione.

Prescrizione. — La prescrizione, a seconda della definizione che ne dà l'art. 2105 del codice civile, si è un mezzo per cui, col decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto od è liberato da un'obbligazione.

Due quindi possono essere gli effetti della prescrizione, potendosi per essa acquistare la proprietà di una cosa od essere estinta un'obbligazione; nel primo senso la prescrizione dicesi anche usucapione; nel secondo prende l'appellativo di estintiva.

Ma perchè la prescrizione abbia il suo effetto occorre sia invocata dalla persona che vuole profittarne; mentre il giudice in forza dell'art. 2109 non può supplire d'uffizio alla prescrizione non opposta.

Quanto a ciò che può formare oggetto di prescrizione, notasi che colla medesima non può acquistarsi la proprietà di tutte quelle cose che non sono in commercio.

Perchè la prescrizione acquisitiva possa avere effetto, occorre un possesso legittimo: non possono quindi acquistare la proprietà di una cosa, con questo mezzo, i detentori precari o che posseggono in nome altrui; come i tutori, i depositari, gl'usufruttuari, gli affittuari o conduttori ecc.

Una delle condizioni per le quali la prescrizione non può aver effetto si è quella procedente dai rapporti che passano fra il proprietario o il creditore e il debitore; e cioè la prescrizione (vedi art. 2119) non ha luogo fra i coniugi; fra la persona a cui spetta la patria podestà e quella che vi è sottoposta: fra il minore o l'interdetto e il suo tutore, fino a che non sia cessata la tutela, e ne sia reso definitivo ed approvato il conto: fra il minore emancipato, il maggiore inabilitato e il curatore; fra l'erede e l'eredità accettata col beneficio dell'inventario: ed in fine fra le persone che per legge sono sottoposte all'amministrazione altrui, e quelle a cui l'amministrazione è commessa.

Altre cause che impediscono o sospendono la prescrizione, sono enunciate negli art. dal 2115 al 2122.

L'interruzione della prescrizione poi, consiste in quell'atto, pel quale viene interrotto il tempo già decorso a favore della prescrizione.

Questa interruzione può essere naturale e civile; naturale, è quando il possessore resta privo per più di un anno del godimento della cosa; civile, quando procede da una domanda giudiziale e da qualunque atto, che ponga in mora di adempire l'obbligazione, la persona cui vuolsi impedire la prescrizione; oppure quando il debitore riconosca il proprio debito. Veggansi in proposito gli articoli dal 2123 al 2132. Circa il tempo necessario a prescrivere, la prescrizione ha luogo a seconda dei casi, dopo il decorso di anni trenta, dieci, cinque, tre, due, uno e di mesi sei.

Per l'art. 2135, si prescrivono col decorso di trent'anni tutte le azioni sì reali che personali, senza che vi si possa opporre la mancanza di titolo o di buona fede.

Pel successivo art. 2137 col decorso di dieci anni, può opporsi la prescrizione da chi abbia in buona fede acquistato un immobile o un diritto reale sopra un immobile, in forza

di un titolo, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma.

Le corrisposte annuali delle rendite perpetue e vitalizie, e delle pensioni alimentarie, quelle di fitto de' beni rustici ed urbani; nonchè gl'interessi di somme dovute, e tutto quanto è pagabile annualmente od a periodi più brevi, si prescrivono col decorso di cinque anni come all' art. 2144.

Fra le prescrizioni che si compiono col decorso di tre anni stabilite dall'art. 2140, evvi quella delle azioni dei Ragionieri e di altri professionisti pel pagamento del loro onorario. La prescrizione si compie col decorso di due anni nei casi di cui all'art. 2143 § 2; col decorso di un anno negli altri indicati dall'art. 2139; ed ha in fine luogo la prescrizione col decorso di mesi sei per gli oggetti accennati dall'art. 2138.

Trascrizione. — V' hanno poi ancora disposizioni del codice civile risguardanti la *trascrizione*, alle quali occorre l'amministratore adempia quando si tratti di atti, i quali debbano essere resi pubblici con questo mezzo.

Trattano della trascrizione gli articoli dal 1932 al 1947.

Daremo fine a questo capitolo delle amministrazioni famigliari, concludendo, che le più belle doti di un amministratore, sono la previdenza e l'economia, essendochè i suoi incarichi si riassumano in fine nel prevedere e nell' operare col maggiore possibile utile dell' amministrazione.

L' economia poi a nostro avviso ha per limite la necessità od anche l'utilità della spesa: ogni spesa quindi non necessaria nè utile, è dannosa: E per economia non solo deve intendersi il risparmio nelle spese; ma ben anco il sapere spendere.

Capo III. — Amministrazione commerciale-industriale

§ 1. — Generalità sull'industria e sul commercio

Industria. — La parola industria presa in senso lato significa il lavoro umano tendente alla produzione. Però onde il lavoro possa considerarsi come industria è necessario esso

venga esercitato all'unico scopo di produzione e di scambio. non potendosi, ad esempio, classificare fra le industrie quei lavori che servono di passatempo.

In questo significato generale dato alla industria essa dividesi in due grandi classi; la prima comprende quelle industrie, le quali tendono alla trasformazione delle cose onde portarle ad uso ed utile dell'uomo; nella seconda si riassumono tutte le arti e le professioni che mirano al perfezionamento sì fisico che morale, intellettuale ed economico dell'uomo stesso.

La prima di dette classi si suddivide alla sua volta in quattro grandi classi e sono:

1.° Le *industrie estrattive* (1) che ritraggono i prodotti dati spontaneamente dalla natura, quali la coltivazione delle miniere, la pesca e la caccia.

2.° L'*industria agricola* che si propone di mantenere ed aumentare i vegetali e gli animali necessari ed utili all'uomo.

3.° L'*industria manufattrice*, la quale modifica o trasforma le materie prime fornitele dalle industrie estrattive ed agraria, allo scopo di dare alle medesime una nuova destinazione ed un nuovo valore.

4.° Il *Commercio*, in fine, consistente nell'industria degli scambi.

Avendo noi parlato dell'agricoltura nel precedente capitolo dell'amministrazione famigliare ci occuperemo qui per un istante delle industrie estrattive, passando quindi a parlare del commercio e delle imprese manifatturiere.

Come vedemmo comprendonsi nelle industrie estrattive, la caccia, la pesca, e la coltivazione delle miniere. Lasciando a parte le prime due, essendo estranee al nostro còmpito, diremo soltanto delle miniere.

La principale delle industrie estrattive è dunque la coltivazione delle miniere, la quale in ogni epoca esercitò una considerevole influenza economica e sociale. Debbonsi distinguere le cave dalle miniere, indicandosi colle prime propriamente quei luoghi d'onde traggonsi pietre e sassi, mentre le seconde contengono metalli e combustibili fossili.

---

(1) Dunoyer diede questo nome alla caccia, alla pesca ed alla coltivazione delle miniere.

L'Italia, se si dedicasse maggiormente alla coltivazione delle molteplici miniere ch'essa possiede in rame, piombo argentifero, ferro, asfalto, lignite, torba, ecc., potrebbe ricavarne certamente un grandissimo vantaggio, ma anche quest'industria, da noi non fiorisce come dovrebbe, e ciò sempre per la ragione del difetto di spirito intraprendente e della inerzia dei capitalisti.

Noteremo soltanto che per istabilire essere conveniente la coltivazione di una miniera, non basta soltanto essersi assicurati coi mezzi che somministra la geologia della esistenza della sostanza minerale; ma occorre altresì considerare la bontà delle vie di comunicazione e de' mezzi di trasporto; la vicinanza di combustibili, di fiumi canali ecc.; la possibilità di ottenere operai robusti e capaci; la conoscenza approssimativa della somma occorrente per gli esperimenti e pel pagamento del salario degli operai stessi; il costo delle macchine da impiegarsi nella lavorazione considerandone le spese di manutenzione ecc. Ciò che maggiormente poi influisce sulla buona riuscita dell' industria minatoria, è una sapiente organizzazione del lavoro nonchè un' accorta direzione tecnica ed amministrativa: il saper poi procedere con accorgimento ad una buona divisione del lavoro farà economizzare tempo e danaro. La domanda *a chi spetti la proprietà delle miniere* suscitò quistioni scientifiche, nelle quali l' illustre Turgot ed i suoi seguaci sostennero appartenere la proprietà delle miniere a chi le scopre; altri, sulle orme di Carlo Comte la deferirono allo Stato; altri in fine seguendo l' opinione di Dunoyer, sostennero che il legittimo proprietario della miniera è il padrone della terra.

Commercio — Veniamo al commercio che come sopra si disse viene definito per l' industria degli scambi.

I Fisiocrati (1) caddero in errore quando dissero che il commercio è un' arte improduttiva, ritenendo essi come produttiva la sola agricoltura, la quale, a loro dire, crea enti che prima non esistevano. Ma noi di leggieri ci persuadiamo che tutte le industrie sono produttive, se solo per un istante si

---

(1) Scuola economica francese fondata nel secolo XVIII da Francesco Quesnay.

consideri che produrre non vuole già significare creare (nel qual caso nessuna industria umana sarebbe produttiva, poichè all'uomo non è dato nè creare nè distruggere un atomo di materia); bensì, economicamente parlando, equivale a trasformare le cose esistenti, per modo da renderle capaci di soddisfare i corrispondenti bisogni deli' umanità; ovvero ad utilizzare le forze naturali ed artificiali estrinsecando dalle cose la utilità insita in esse, ma non per anco portata a condizione di poter essere atta alla soddisfazione de' bisogni suddetti.

La principale distinzione del commercio è quella d' *interno* ed *estero;* tutte le altre suddivisioni dipendono dalla natura ed entità dei vari oggetti di cui si occupa il commercio, e sono commercio all' ingrosso, al minuto; commercio di banca: commercio di deposito, di transito, di consumo, di commissione, di trasporto ecc. Si distingue pure il commercio d' importazione e quello di esportazione.

Non è nostro cómpito di analizzare qui i caratteri speciali che contraddistinguono queste varie classificazioni del commercio, caratteri d'altronde notissimi e che non abbisognano per essere intesi di maggiori spiegazioni.

Ma prima di addentrarci nella trattazione economica ed amministrativa della materia ci sia permesso di accennare ad alcune idee generali.

Mentre in antico lo sviluppo delle industrie era limitato da leggi, le quali ne prescrivevano la natura, la entità, il procedimento ecc. talchè la produzione potea dirsi quasi forzata: l' organizzazione industriale moderna invece, ha origine dalla libera iniziativa della società, la quale, coi lumi fornitile dalle scienze economiche ha saputo efficacemente applicare la divisione del lavoro, la produzione in grande, le macchine ecc. utilizzando ancora grandemente il credito che è l'anima delle operazioni industriali e commerciali d' ogni genere. Il prezzo dei prodotti industriali, anche in tempi non molto lontani, era prescritto da speciali regolamenti con evidente danno quando del produttore quando del consumatore; mentre questo prezzo viene essenzialmente regolato dalla suprema legge della domanda e dell' offerta.

Il valore è il rapporto esistente fra due servigi al momento che se ne verifica lo scambio.

Il valore di un oggetto origina dal lavoro impiegato o necessario ad impiegarsi per produrlo, e sta in proporzione diretta della domanda che ne vien fatta sul mercato ed inversa dell' offerta. Questo valore espresso in moneta dicesi prezzo la cui legge economica quindi è la stessa suaccennata, aumenta cioè coll' aumentare della domanda, diminuisce invece se aumenta l' offerta; e viceversa.

Il prezzo poi tende sempre ad uniformarsi al costo di produzione.

La sapiente organizzazione industriale moderna, la quale mira sempre al maggiore suo perfezionamento, è ciò che più d' ogni altra cosa contribuisce a mettere in istretta relazione d' interessi gli abitanti dei più diversi paesi, per cui si è principalmente questa organizzazione che fa conoscere l' esistenza della grande società umana.

E a prova di questo basterebbe accennare alla continuità dello scambio che tutti i popoli del mondo si fanno reciprocamente de' loro prodotti, ed alle innumerevoli corrispondenze di affari che passano fra i popoli stessi; oltrechè sonovi molte produzioni, alle quali, direttamente o indirettamente concorre la maggior parte delle nazioni, sia col dare la materia prima, sia coll' operare le successive parziali modificazioni della materia stessa o col fornire le macchine, gli attrezzi ecc. occorrenti per la lavorazione, sia in fine coll' ultimare e perfezionare definitivamente il prodotto. In ciò riscontrasi la suprema opera della natura, avendo essa dotato ciascun popolo di speciali caratteri fisici, morali ed intellettuali, in modo da rendere ognuno di essi atto più particolarmente ad industrie ed a lavori differenti da quelli cui (anche per la propria condizione topografica) dedicasi altra nazione: dal che procede il bisogno scambievole esistente fra i vari paesi, e quindi la tendenza del progresso alla fraternità dei popoli.

Condizione di prosperità — L' incremento delle industrie riceve efficace sussidio, non v' ha dubbio, dalla speciale attitudine che vi hanno i popoli; la quale dipende da due cose principali: dalle abitudini, e dall' istruzione delle masse, cui l' iniziativa privata per le intraprese sì commerciali che industriali dà sprone e coraggio.

Buona topografia industriale, buone e numerose vie di comunicazione e di trasporto, sicurezza della proprietà, e libertà commerciale, sono altri elementi precipui dello sviluppo delle industrie, come pure una legislazione che agevoli la procedura relativa agli atti di commercio (il cui primo carattere si è la speditezza) e lasci la massima libertà nelle contrattazioni; e la stabilità politica, poichè, tanto i disordini interni, quanto i grandi avvenimenti politici, portano sempre una, più o meno forte, perturbazione o crisi negli affari commerciali. Ed anzi le cause principali di crisi industriali e commerciali procedono dal mutamento delle vie di comunicazione e di trasporto da perturbazioni nella merce intermediaria degli scambi, e dallo squilibrio del credito.

Una saggia amministrazione poi è la vera condizione *sine qua non* della buona riuscita di qualsiasi impresa commerciale-industriale, come la è per le aziende private e pubbliche: poichè senza di essa potrebbe ancora rendersi vana l'attività produttrice, ed essere paralizzata la produzione.

E quanto alla *libertà* noteremo che parlando d'industria e di commercio essa assume il nome di *concorrenza*. Com'è dannoso il cangiarsi della libertà in licenza, egualmente pericoloso è l'abuso della concorrenza; e così diremo in breve che la concorrenza deve essere rispettata quale condizione indispensabile del progressivo e naturale sviluppo del commercio e del miglioramento industriale; ma spetta al Governo il còmpito di prevenirne nel miglior modo possibile i grandi abusi.

E se la concorrenza oggi possiede una energia straordinaria si è per la ragione che ancora le industrie non hanno dato generale applicazione alle preziose scoperte derivate da uno de' più bei fatti dell'èra moderna, cioè dall'alleanza fra la scienza e l'industria.

In fatti, di tali scoperte meravigliose, molte sono quelle che sono rimaste quasi completamente allo stato di teoria di cui cioè non venne ancora fatta utile e generale applicazione.

Appianate queste disparità, la concorrenza cesserà di avere questa eccessiva transitoria energia.

In un articolo sul commercio e l'industria in Italia pubblicato nel Gennaio del 1871, epoca in cui ancora fervea la

guerra fra la Francia e la Prussia, noi tentammo di provare, come, mentre queste due principali Nazioni sarebbero state costrette a riparare ai danni rispettivamente patiti, avrebbe dovuto l' Italia approfittare di questo momento per migliorare, accrescere ed estendere le proprie industrie. La Francia infatti avrà ancora assai da pensare, e per molto tempo le sarà d' uopo d' immensa operosità per ristorare completamente il suo commercio e lenire i mali anco da sè stessa cagionatisi; E la Germania (dicevamo) dovrà pure anch' essa intendere a ben consolidare la sua unità ed a ravvivare le proprie industrie, deteriorate dalla mancata assistenza degli uomini più operosi ed intelligenti, impiegati in quella guerra malaugurata.

Più avanti poi, dopo avere accennato come occorre che prenda estensione in Italia la produzione in grande; nella quale soltanto è possibile la perfetta ripartizione del lavoro, primo elemento della buona organizzazione industriale moderna, ed in cui l' introduzione di nuovi migliori sistemi, e l' acquisto di macchine (cose tutte molto dispendiose) sono sempre possibili, poichè la spesa viene compensata dalla maggiore produzione e dalla concorrenza che i prodotti possono fare alle altre industrie: ci esprimevamo così « Le industrie però non debbono estendersi oltre un certo limite, che viene marcato dai corrispondenti bisogni sociali, poichè diversamente i prodotti, superando di molto la domanda, ribassano di prezzo, ciò che porta un colpo mortale alle industrie medesime:

La prosperità, inoltre, del mondo commerciale ed industriale è riposta, nè vale il negarlo, nella sapiente organizzazione del credito, per cui mezzo si moltiplicano i fattori della ricchezza, e s' imprime alla circolazione un rapido e sicuro moto ».

E concludevamo « Si fa quindi manifesto essere per l' Italia necessario pensare seriamente a dare al credito una più forte organizzazione: attivare, in una parola, il credito, e col credito il commercio e la prosperità nazionale: ed a raggiungere questo scopo è d' uopo che i capitalisti si persuadano della necessità d' impiegare più saggiamente i propri capitali a scopo di grandi imprese ed a migliorare l' agricoltura. In essi non deve far difetto la fiducia ed il coraggio, come teniamo per fermo non farà difetto la volontà: poichè in Italia, campo

ferace di ogni industria, si è sicuri dell' attività, dell' energia e dell' intelligenza de' nostri operai. Allora non riuscirà più sterile la esortazione che frequentemente si fa loro: *istruzione* e *lavoro*; perchè cesserà di conseguenza la seria domanda: *lavoro e pane* ».

Di che abbisogna dunque lo sviluppo del commercio? Di circolazione di capitali. Ma quando si è detto ciò; si è forse completamente ed esattamente risposto alla domanda premessa? No certamente. La circolazione, come può essere un elemento efficacissimo della prosperità industriale, ne può anch' essere la rovina mediata od anche immediata.

Tutto quindi sta nella natura di questa circolazione, nelle cause che la originano e nello scopo cui è diretta. Un inconsiderato, sterile movimento di capitali e di valori costituisce, non v' ha dubbio, circolazione; ma non perciò questa giungerà mai ad aumentare la vera ricchezza di un paese, anzi il credito ne sarà offuscato, la produzione danneggiata. Ma quando la circolazione sia cagionata dai molteplici, successivi e facili impieghi fruttiferi dei capitali; il credito sì pubblico che privato aumenterà grandemente e con esso aumenteranno la ricchezza e la prosperità delle popolazioni.

Ora giova considerare che per conoscere se la circolazione esistente in un paese sia della prima o della seconda natura, basterà rivolgere lo sguardo scrutatore alla produzione in generale della ricchezza di questo stesso paese. Ov' essa sia attiva, bene ordinata e continua, la circolazione de' capitali e de' valori in genere, che ne deriva, non potrà non essere essenzialmente proficua; e quando per contro detta produzione sia lenta, interrotta e male organizzata, se ciò non ostante, vi sarà molta circolazione, questa non sarà, lo ripetiamo, che uno sterile dannoso movimento di capitali, che a vece di condurre all' aumento della ricchezza, giungerà alla distruzione della medesima.

Buone leggi; istituzioni di credito ben regolate che vengano in aiuto delle transazioni commerciali; facile viabilità e buoni mezzi di trasporto; e quel che più monta ordine; ecco quanto aiuta e sorregge la proficua circolazione dei capitali, l' incremento delle industrie, la prosperità delle nazioni.

La prosperità del commercio però, è, come dicevamo, direttamente subordinata a quella delle altre industrie. agricola, manifatturiera ed anche estrattiva; perocchè sia da queste ch' esso tragga alimento e vita. Per l'ordine naturale ed economico delle cose, le relazioni esistenti fra le varie industrie, come quelle fra individuo ed individuo, sono della massima importanza. Infatti a che varrebbero i mezzi che un individuo possiede s' egli non potesse con essi ottenere da altri ciò che gli occorre al soddisfacimento de' propri bisogni? E così quale utile ritrarrebbe una industria dalla propria produzione se gli oggetti da essa prodotti non trovassero impiego in altre industrie o arti. oppure non si trovasse chi dovesse utilizzarli a soddisfare qualche umano bisogno?

Da ciò deducesi che, come havvi solidarietà negl' interessi generali degli uomini, così la solidarietà esiste fra le industrie tutte, le quali a vece di combattersi, si aiutano vicendevolmente; e ne abbiamo una prova evidente nel fatto che il prodotto di una, viene acquistato da altra industria, cui serve di materia prima per nuova produzione: con che mentre da una parte si ottiene l'utilità della vendita del prodotto. all'altra viene fornita la materia da cui ricavare un nuovo prodotto; che a sua volta verrà destinato ad altra differente produzione o direttamente al consumo.

Sistema proibitivo — Il primo argomento che, cronologicamente parlando, venne opposto alla libertà commerciale è quello da cui ebbe origine il così detto *sistema mercantile.* Questo sistema ebbe per fondamento il falso principio che la ricchezza degli stati venga costituita unicamente dalla moneta; e fu per essa che i Governi proibirono l'importazione delle merci straniere, favorendo l'esportazione di quelle nazionali.

Fu a queste idee che Colbert. il grande ministro di Francia, informò le proprie riforme doganali, come si fu sotto quel governo che ebbe origine la *bilancia del commercio.* Con questa intendevasi il raffronto fra le merci uscite dallo stato e quelle che v' erano entrate, cioè fra l'importazione dei prodotti esteri e l'esportazione dei nazionali; e la si chiamava favorevole allorchè quest' ultima superava la prima, e sfavorevole nel caso inverso; giacchè nel primo supposto maggiore

era l' entrata della moneta, e nel secondo, minore. Senza intrattenerci più oltre su questa materia, riteniamo si possa facilmente comprendere tutta la erroneità di tali massime; e basterà accennare la falsità della base, su cui posano le enunciate proposizioni che cioè la moneta sia l' unica vera ricchezza degli stati.

La moneta non è altro che una merce intermediaria degli scambi, creata appunto per facilitare questi; mentre la ricchezza, la prosperità nazionale hanno altre ben diverse sorgenti. Esse infatti sono la conseguenza dell' operosità delle popolazioni, dell' attività commerciale, della moltiplicità e regolarità delle produzioni, del fiorente stato agricolo, della forte organizzazione del credito, dello spirito d' intraprendenza e di tutte quelle cause atte a formare il popolo attivo, economo ed istruito.

La moneta poi, non isfugge alla regola generale dei prezzi da noi testè citata; e perciò, quando in un paese la sua quantità supera il bisogno del movimento commerciale cioè della circolazione, il suo valore inevitabilmente diminuisce.

Negli scambi internazionali, inoltre, come negli interni, havvi l' equivalenza dei servigi, percui infine esiste sempre lo scambio di equipollenti valori.

Altro argomento in favore del loro sistema proibitivo, trovano gli oppositori del libero scambio, nella protezione necessaria, a loro dire, alle industrie nazionali, acciò esse possano conservarsi e progredire.

Ma noi non tarderemo a convincerci della erroneità di una tale asserzione se considereremo che la proibizione dei prodotti stranieri, sia che riguardi soltanto una speciale industria, sia tutte le industrie, come osserva il Prof. Angelo Montanari (1) « è inutile perchè, ciò che bene osserva il Verri, se gli artefici nazionali, posseggono la propria arte ad un grado da non temere che alcuno li sorpassi, riesce loro superfluo qualunque artificiale favore, portando essi con sè il migliore di tutti i privilegi, l' eccellenza; ove poi l' arte loro non sia giunta a questo segno, è ingiustizia concedere speciali

---

(1) Elementi di Economia Politica - Padova Tip. Sacchetto 1871.

favori a manifattori mediocri: la quale cosa appare poi ingiustissima a considerare il caso di una sola manifattura privilegiata, perchè il privilegio qui viene a violare la libertà che ciascun cittadino porta seco da natura, di dedicarsi all' industria che più gli talenti, e quindi anche a quella. Gli effetti che derivano da siffatto sistema, sono pertanto i seguenti: esso abitua anzitutto l' industria ad attendere i propri lucri, non dal lavoro, dall' intelligenza, dall' applicazione, ma dal favoritismo; non dal servizio reso al prossimo, ma dalla sua spogliazione; il che è immorale; eleva grandemente il prezzo dei prodotti delle manifatture protette, perchè nessuno aspirerebbe al privilegio, se non lo riconoscesse un mezzo di vendere più caro che sotto l'impero della libertà; permette agli intraprenditori rivolgere i propri capitali anche agl' impieghi meno acconci, posto mente alle speciali attitudini del paese, essendo una sola la condizione di tutti, dal che procede il danno dell' inferiore qualità dei prodotti; per questo sistema gli stessi intraprenditori, assicurati sempre del difetto di concorrenza, non si mostrano inoltre mai solleciti di adottare i nuovi metodi industriali delle nazioni straniere, la cui introduzione costa sempre forti spese d'impianto, a meno che non vi sieno costretti dall' iniziativa di qualche più intelligente fra essi; e quindi i loro prodotti riescono di qualità inferiore per una ragione di più ».

Conclude lo stesso signor Montanari col dire che la nazione non ritrae poi da un tale ordinamento alcun vantaggio; chè anzi, la naturale conseguenza che ne deriva è una produzione minore, peggiore e più costosa; perlocchè il pubblico è astretto ad acquistare merci a prezzo più elevato, e di qualità inferiore di quelle, ch' esso potrebbe, anco a minor costo, ottenere dall' estero.

Nè vale l' altra ragione invocata dai sostenitori del sistema proibitivo, che cioè col ricorrere una nazione all' estero per provvedersi di alcuni prodotti, impedisca che in seno di essa stessa si esercitino e progrediscano quelle industrie, cui i prodotti stessi si riferiscono; giacchè, ciò avvenendo, segno evidente si è, che le forze fisiche e morali di quella nazione, la sua ubicazione, il suo clima, la composizione del suolo, le attitudini speciali del suo popolo infine, la obbligano inevitabil-

mente a dedicarsi preferibilmente ad industrie speciali al cui sviluppo tutto in essa contribuisca, trascurando quelle altre, le quali trovano i loro naturali elementi di fecondità presso altri popoli e che in essa costituirebbero sempre una produzione forzata.

E non è difficile il comprendere come allorchè una nazione preferisca lasciare quasi interamente ad altri paesi una speciale industria, sia perchè questi vi abbiano maggior attitudine, sia ch' essa trovi del suo interesse dirigere le proprie forze ad altre produzioni, riesce assolutamente nocivo che il Governo a ciò si opponga con disposizioni contrarie alle naturali tendenze, ed all' interesse della nazione.

Si disse ancora che il sistema proibitivo (il cui scopo è di assicurare ai produttori nazionali il monopolio del mercato interno) protegge l' interesse delle classi lavoratrici, impedendo ch' esse vengano condannate all' inerzia dal lavoro straniero; ma anche questa ragione non giungerà certamente a distoglierci dalle nostre credenze, poichè, come diremo più innanzi, l' interesse della classe operaia, l' aumento cioè del salario, procede direttamente dall' aumento dei capitali destinati alla rimunerazione del lavoro; nè potrebbe quindi certamente esserle favorevole la diminuzione della produzione, che discende direttamente dal limitarsi o restringersi del consumo; e l' incarimento dei prodotti, che, come sopra si disse, sono la naturale conseguenza di quel sistema.

Il *sistema coloniale*, pel quale si obbligano le colonie a ricevere a condizioni più che onerose i soli prodotti della madre patria, la quale poi considera come stranieri i prodotti delle colonie stesse, è pure una dannosissima applicazione del sistema proibitivo; che genera immancabilmente l' immorale speculazione del contrabbando.

Da quanto si è succintamente esposto, è adunque da concludersi che qualsiasi prescrizione, la quale si opponga al libero, naturale sviluppo del commercio e della industria è a riprovarsi nel modo il più assoluto, perchè costituisce un attentato alla giustizia nonchè alla proprietà e libertà, e quindi al benessere della nazione; non resta pertanto che far voti acciò sorga un saggio amministratore che apprezzando tutta la fecondità del sistema del libero scambio, ed accoppiando la mas-

sima prudenza alla fermezza di propositi, faccia scomparire l' opposto sistema, e ciò a grado a grado, onde evitare le forti scosse e la violenta lotta, che in modo diverso sarebbe inevitabile e di cui incalcolabili sarebbero le dannosissime conseguenze.

Camere e borse di commercio — Aiutano ancora lo sviluppo del commercio, le camere e le borse. Doppio è il significato che ha la parola Borsa, venendo per essa indicato il luogo ove si riuniscono i commercianti ed intesa ancora la riunione stessa dei commercianti. (1)

Massima è l' utilita che il commercio ritragge da simili istituzioni. Le camere di commercio hanno un' importanza assai rilevante sia pel soccorso ch' esse prestano al Governo in tutti quegli atti che riguardano l' industria nazionale, sia pei beneficii che ne ottengono gli stessi commercianti e industriali.

Il commerciante poi, apprende alla borsa le notizie del commercio, prende cognizione dei prezzi correnti, assume informazioni sulle persone colle quali vuol mettersi in corrispondenza d' affari: è alla borsa ch' egli trova quelle persone il cui concorso può essergli necessario in qualche speculazione come i commissionari, gli agenti di cambio ed i sensali: è alla borsa in fine che il commerciante può negoziare sui fondi pubblici, sugli effetti di commercio, sulle azioni ed obbligazioni industriali, sui titoli di prestito degli Stati e delle Città, nonchè su certe mercanzie, derrate ecc.

La borsa dunque, per quanto riflette le speculazioni, è un vero mercato, che differisce dagli altri, in questo soltanto che in essa non si portano le cose che sono l' oggetto delle negoziazioni, le quali si compiono generalmente sopra campioni con visita fatta o da farsi.

Quelle operazioni di borsa le quali meritano maggiormente la nostra attenzione sono quelle che si praticano sui fondi pubblici. Si distinguono esse in operazioni *a contanti*, operazioni *a termine* e operazioni a *premio*.

---

(1) BORSA a parere di molti deriva dal nome del proprietario (Vander-Burse) della casa ove si riunivano i mercanti a Bruges; altri invece sostengono che derivi da tre borse scolpite sulla casa che serviva allo stesso uso.

Le due prime specie di operazioni dette contratti *fermi* obbligano le parti contraenti all'osservanza dei patti convenuti, cioè alla consegna ed al pagamento dell'oggetto venduto, e però vogliono essere considerate come vere contrattazioni di commercio.

Nella terza specie di contratti, in quelli a *premio*, nei quali s'involge la vera speculazione, è dato a ciascuno dei contraenti di sciogliersi da ogni obbligo col pagamento all'al-l'altro di una somma (premio) pattuita alla stipulazione del contratto e maggiore o minore a seconda dell'importanza del-l'operazione.

Ciò che dà poi il carattere aleatorio ai contratti, di cui è parola; ciò che costituisce nelle operazioni di borsa il vero giuoco di azzardo, si è la clausola che i contraenti pongono nel contratto, per la quale, la parte che all'epoca della scadenza trovisi aver perso (e cioè il compratore se il corso dei fondi pubblici abbia subìto una diminuzione; il venditore se siasi verificato un aumento), a vece di ritirare o consegnare effettivamente i titoli di credito può pagare all'altra parte la differenza fra il prezzo fissato nel contratto e quello di listino di borsa del giorno in cui venne convenuta la liquidazione.

Molte altre operazioni si compiono in borsa, le quali però diversificano da quelle suaccennate solo per alcune speciali condizioni stipulate a volontà delle parti.

Citeremo soltanto l'operazione così detta di *riporto;* per la quale una persona che possiede dei titoli in valori pubblici, trovandosi in momentaneo bisogno di danaro, nè volendo privarsi dei titoli stessi, li cede ad un'altra persona, la quale consente a comprarli a contanti, obbligandosi a rivenderglieli a termine. Tale operazione, come ben si vede, non è a confondersi col prestito su pegno: in questo non si riscontra che un anticipo di danaro e la restituzione della identica somma; nel contratto sopraenunciato invece, esiste l'elemento di speculazione nella differenza fra il prezzo di vendita primitiva e quello di ricupera dei titoli.

Concludendo diremo che la buona riuscita delle operazioni di borsa se non dipende interamente dal caso, procede però da cause difficili assai a determinarsi e molte volte affatto

imprevedibili, per cui è chiaro quanto accorgimento necessiti nelle persone che voglionsi dedicare a questo seducente ramo di speculazione. Esse debbono sopratutto essere fornite di una esatta e profonda cognizione dello stato e degli avvenimenti finanziari e politici, e saperne apprezzare gl' inevitabili effetti commerciali.

Del commerciante e degli atti di commercio. — Ogni atto di commercio, ancorchè isolato, può porre (per quanto concerne questo stesso atto) colui che lo compie sotto la giurisdizione commerciale: ma non lo costituisce commerciante.

La caratteristica quindi di commerciante richiede l'esercizio continuato od almeno assai frequente di atti di commercio.

Partendo dall' idea del commercio (economicamente definito per l'industria degli scambi), possiamo dire gli atti di commercio consistere genericamente nella speculazione di compra e rivendita, e nelle industrie intermedie, cioè quelle che agevolano una tale speculazione, come le agenzie d'affari; le operazioni di banca di commissioni e trasporti, di cambio e sconto, di mediazioni ecc.

Il codice di commercio poi agli articoli 2 e 3 stabilisce le operazioni che vengono riconosciute per atti di commercio; e però stimiamo opportuno di riportare qui gli articoli stessi.

A mente dell'art. 2 sono atti di commercio:

1° Le compre di derrate e di merci per rivenderle, sia in natura sia dopo di averle lavorate e poste in opera, o anche solo per darle in locazione. Tuttavia non è atto di commercio la compra di derrate e di merci fatta per uso di famiglia, purchè non ecceda i bisogni di questa, nè la rivendita che poscia se ne facesse in natura;

2° Le imprese di manifatture, di commissioni e di trasporti per terra o per acqua;

3° Le imprese di somministrazioni, di agenzie, di affari e di spettacoli pubblici;

4° Le operazioni di cambio e di senserie;

5° Le operazioni di banca;

6° Le lettere di cambio, gli avalli, le rivalse e le loro girate validamente fatte tra ogni sorta di persone;

7° I biglietti all' ordine sottoscritti anche da persone non commercianti, purchè dipendano da causa commerciale, gli avalli e le girate dei medesimi;

8° Le imprese di fabbriche e costruzioni, se l'imprenditore provvede i materiali;

9° Le imprese di costruzione e le compre, le vendite o rivendite di navi per la navigazione interna o esterna;

10° Le spedizioni marittime;

11° Le compre e le vendite di attrezzi, arredi o vettovaglie per la navigazione;

12° I noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare;

13° Le convenzioni per salari e stipendi di equipaggi;

14° Gli arruolamenti di gente di mare a servizio di navi di commercio;

15° Le assicurazioni marittime, anche mutue;

16° Le assicurazioni terrestri, quando non sieno mutue e rispetto all' assicuratore soltanto;

17° Le compre e le vendite delle azioni di società commerciali.

A tenore poi del successivo art. 3 la legge reputa atti di commercio:

1° Le vendite e le locazioni che il commerciante fa delle merci e delle derrate del suo commercio;

2° I biglietti all' ordine sottoscritti da persone commercianti, quando non vi è espressa causa diversa degli atti di commercio, gli avalli e le girate dei medesimi;

3° Generalmente i contratti e le obbligazioni dei commercianti, se l'atto stesso non dimostra che non hanno causa commerciale. Notisi però, che anche le operazioni civili in certi casi speciali, sia per lo scopo loro, che appaia evidentemente di vera speculazione, sia per essere le medesime compiute da persone commercianti, possono assumere il carattere di atti di commercio.

Il commerciante per tale sua qualifica ha degli obblighi e dei diritti speciali; esso infatti deve tenere certi libri che ora vedremo, e deve soddisfare a' popri impegni con quella puntualità ed esattezza che la legislazione cui è sottoposto ri-

chiede; mentre gode dei vantaggi che derivano dalla speditezza e regolarità di questa stessa legislazione.

Libri di commercio. — La legge prescrive, che il commerciante debba tenere alcuni libri da cui si possano rilevare le condizioni che passano fra esso ed i terzi per gli affari di cui si occupa: e ciò nell'interesse così dei terzi medesimi, i quali (specialmente in caso di fallimento) possono dai libri constatare la frode o la buona fede del commerciante; come nell'interesse di quest'ultimo. poichè quando i libri sono tenuti colle prescritte regole, facendo essi prova in giudizio, il commerciante può promuovere contro i propri debitori quelle azioni che altrimenti non potrebbe iniziare: o respingere le cause promosse contro di lui, per mezzo delle risultanze dei libri stessi.

La legge prescrive adunque che il commerciante debba tenere:

1° *il libro giornale*, ove giornalmente vanno notate tutte indistintamente le operazioni di commercio, e mensilmente le spese pel mantenimento della famiglia, fatte dal commerciante;

2° *il copia-lettere*, destinato a contenere la copia di tutte le lettere e telegrammi che il commerciante scrive.

3° *il libro degl'inventari*, nel quale il commerciante deve copiare l'inventario dei suoi beni mobili ed immobili, crediti e debiti, ovvero lo stato generale delle sue attività e passività, che ogni anno egli dee redigere, apponendo nel libro stesso, appiedi di ogni inventario annuale, la propria firma.

Il commerciante ha poi obbligo di conservare in fascicoli, o meglio ancora in ispeciali posizioni, le lettere ed i telegrammi che riceve.

Acciò il commerciante possa essere in istato di ben conoscere la propria situazione occorre egli tenga altri libri giudicati necessari dalla esperienza, e di cui dovremo più innanzi parlare: ma i sopraindicati soltanto, sono quelli che la legge lo obbliga a tenere. Ognuno di tali libri, prima di essere posti in uso, debb'essere numerato e firmato a ciascun foglio da un giudice del tribunale di commercio o dal pretore della residenza del commerciante, ed in fine deve contenere la di-

chiarazione, firmata dallo stesso giudice o pretore, del numero dei fogli di cui si compone. Il commerciante ha pure l'obbligo di presentare annualmente il libro giornale, sia al tribunale di commercio sia al pretore, acciò venga vidimato. Tutto ciò non importa pel commerciante spesa veruna.

Presso i tribunali di commercio esistono due registri, in uno dei quali vengono notati i nomi dei commercianti che presentarono libri per la verifica e numerazione, con indicazione della specie dei libri stessi e dei numeri dei fogli parafati; e nell'altro notansi invece i nomi dei commercianti che fecero vidimare il giornale, colle opportune indicazioni di questo.

La legge prescrive che il commerciante debba conservare per dieci anni i sopraindicati libri di commercio, non che le lettere ed i telegrammi che riceve; ma siccome, ogni azione, sì civile che commerciale, si prescrive col decorso di trenta anni così è da consigliarsi di conservare i libri per tale tempo.

L'articolo poi 20 del codice di commercio riguardo alle formalità estrinseche dei libri di commercio stabilisce ch'essi debbano essere tenuti per ordine di data, senza spazi in bianco, trasporti in margine ed abrasioni. E rendendosi necessaria una qualche correzione o cancellazione, dee farsi in maniera che rimangano sempre leggibili le parole cancellate.

Considerazioni economiche sul commerciante. — Passeremo ora a fare alcune brevi considerazioni economiche sul commerciante.

Mentre l'agricoltore ha un campo limitato cui dedicare i propri studi e la propria attività, il commerciante invece non ha limiti di sorta; d'onde la necessità in quest'ultimo di possedere varie e molteplici cognizioni. A lui devono essere noti perfettamente i bisogni degli esteri paesi, la distanza che da quelli lo separa per sapere riconoscere la convenienza o meno di una data spedizione ecc.: occorre altresì che il commerciante abbia conoscenza del costo di produzione delle derrate e dei prodotti d'ogni natura; stia a giorno delle oscillazioni commerciali nei prezzi dei generi sapendole anco prevedere, e conosca profondamente gli effetti pratici (non sempre facili a stabilirsi) della legge economica dell'offerta e della do-

manda: oltrechè, dovendo esso tenere corrispondenza con commercianti di altre nazioni, gli è necessaria la conoscenza di qualche lingua estera, ed avere quella coltura che rendesi indispensabile a farsi ben comprendere.

Una cosa è rimarcabile riguardo al commercio, la immensa facilità cioè, con cui, a differenza delle altre industrie, può incorrersi in una dannosa operazione commerciale. Questa facilità dipende direttamente dal tempo assai breve occorente per fare una operazione, sia vendita, compra od altro, da cui per inconsiderazione può derivare un forte danno. Guai a quel commerciante, il quale non ponderi bene, ma bene assai, sulle molte probabili conseguenze delle operazioni ch' egli è intenzionato di fare; poichè, quando la parola è sfuggita, l'ordine è dato, il contratto è fatto; non è più permesso al commerciante di ritirarsi, ancorchè riconosca l' errore commesso, giacchè maggiore sarebbe il danno morale che ne risentirebbe il suo credito, che quello materiale cagionatogli dalla falsa operazione.

Oltre a ciò il commerciante dev' essere fornito di quell'accorgimento proprio degli uomini d' affari per sapere conoscere le astuzie ed anche le frodi che soglionsi commettere in commercio.

Diremo poi essere cosa di una esenziale utilità lo spirito di previdenza nel commerciante, il quale dovrebbe sempre avere un fondo di riserva effettivamente disponibile per far fronte ad impegni imprevisti.

Deve il commerciante tenere l' ordine il più esatto nelle spese; e misurare le operazioni colle proprie forze non basandosi di troppo sul proprio credito; mentre d' altra parte, poichè appunto sul credito si basa la vita e il movimento del commercio, è chiaro che la probità, la puntualità nel soddisfare ai propri impegni, la prudenza e l'economia sono le doti più belle per un commerciante.

§. 2 — Considerazioni economiche ed amministrative sulle imprese industriali

Non è nostro còmpito di fare qui un trattato di economia commerciale-industriale; la natura però del nostro studio non ci permette di trascurare le principali quistioni che la riguardano.

Norme per l' impianto. — Affinchè le imprese industriali non abbiano ed avere un infelice successo rendesi indispensabile, prima di devenire alla loro fondazione, di fare varie considerazioni, da cui trarre argomento di seri e profondi studi per istabilire le vere basi su cui le medesime debbono posare.

Queste considerazioni molte volte trascurate, noi le riassumiamo ne' tre seguenti punti, e cioè:

1° Che produzione annuale vuolsi ottenere, ovvero quale estensione vuolsi dare all'industria?

2° Qual capitale occorre per l' impianto, calcolando quello ancora necessario a tenersi disponibile?

3° Qual' è il costo approssimativo di produzione e quale la domanda del prodotto?

È naturale che per prima cosa occorra conoscere lo sviluppo che si ha intenzione di dare all'industria poichè è da ciò che direttamente dipende tutto quanto concerne il suo impianto.

In fatto d' imprese industriali è cosa della massima difficoltà stabilire il capitale necessario pel loro esercizio. Come è dannoso il trovarsi sprovvisti dei necessari mezzi nel corso di un' industria, e maggiormente nel suo impianto, poichè la cessazione dei lavori, oltrechè discredita la impresa, la mette in condizione di non poter proseguire nella produzione che con mezzi ottenuti da gravosi prestiti; così torna pure a danno delle industrie la esuberanza del capitale per esse impiegato, perocchè rimanendone gran parte disponibile, avviene inevitabilmente, e la esperienza lo prova, ch' esso è distratto in acquisti di oggetti di mero lusso, in ispese affatto superflue, dimodochè la improduttività anzi il deperimento

di questa porzione di capitale va a diminuzione della rendita dell' impresa.

La considerazione poi di cui al terzo punto, quella cioè del costo approssimativo di produzione e della domanda del prodotto farà conoscere la convenienza o meno d' intraprendere una data industria nelle condizioni primieramente fissate. Ed invero non è sì facile lo stabilire, preventivamente alla effettiva produzione, il costo del prodotto: ma in questa bisogna il Ragioniere, incaricato di fare l' occorrente studio, dopo aver avute le necessarie indicazioni pratiche dalle persone competenti nell' industria che si vuol tentare, dovrà tenere bene a calcolo tutte le molteplici spese, la quota di ammortimento del capitale fisso o stabile, ed anche le cause possibili di eventuali perdite o di variazioni nel costo della materia prima, nel prezzo del lavoro ecc., cose tutte, che, per la buona riuscita della industria è d' uopo vengano compensate nello smercio del prodotto.

A tali considerazioni generali seguono altre particolari da farsi non meno accuratamente, dipendendo molte volte da esse lo stato di floridezza o decadenza di una impresa industriale. Una di queste concerne il luogo in cui fondare lo stabilimento dell' impresa, per la quale, se abbisogni di una materia prima il cui trasporto sia molto dispendioso, sarà preferibile il luogo ove questa possa più facilmente ottenersi; se invece le faccia d' uopo molta forza motrice dovrà scegliersi la località ove dessa possa aversi con maggiore economia. Merita ancora speciale attenzione la esistenza di una località prossima allo stabilimento, la quale per i bisogni che essa sente di quel dato prodotto fornisca una permanente occasione di rilevanti vendite.

Per tutto ciò occorre studiare bene questi differenti casi, unitamente alle altre speciali circostanze di tempo e di occasioni prima di decidersi definitivamente ad appigliarsi all' uno piuttosto che all' altro partito.

Condizioni di felice esito — Per la buona riuscita delle imprese poi, necessita una capace direzione tecnica, la quale sappia bene applicare la divisione del lavoro, non sempre facile ad organizzarsi; non manchi d' impiegare le occorrenti e più adatte macchine senza eccedere nell' acquisto delle medesime (poichè è regola di buona amministrazione quella d' immobi-

lizzare nelle imprese la minor parte possibile del capitale), e sappia utilizzare (specialmente nelle manifatture) i residui della fabbricazione: oltre, bene inteso, ad una buona direzione amministrativa; la quale, sussidiata da una ben regolata contabilità deve invigilare a che il capitale circolante dell' impresa si mantenga sempre in un giusto rapporto col capitale fisso e coi bisogni di ordinaria gestione; deve regolare le spese e tutto l' andamento amministrativo, correggendo o modificando quelle disposizioni amministrative non troppo rette ed efficaci, che sono inevitabili negl' impianti ecc. Nè saprei quale di queste due direzioni potesse dirsi la più importante; poichè se la tecnica intende alla produzione; all' amministrativa spetta il procurare lo smercio dei prodotti e il regolare tutti gli affari e le operazioni dell' impresa.

L' imprenditore non deve mai cessare di fare il necessario calcolo del tempo, ed utilizzare grandemente la potenza produttiva del lavoro colla continuità del medesimo: su di che non possiamo che ripetere quanto dice l' illustre prof. Gerolamo Boccardo, (1) il quale così si esprime.

« Le operazioni fatte per salto, sono sempre meno perfette ed esigono maggiori spese di quelle eseguite con equabile regolarità. Nei periodi d' inazione i capitali giacenti costano; decorrono gl' interessi; le macchine si degradano. Nel cambiamento di operai si è costretti ad accettarne di meno abili, di meno fedeli. Il personale rinnovandosi frequentemente in tutto o in parte non si conosce; non ha fiducia nel capo, nè questo l' ha ne' suoi subalterni. Le false spese si moltiplicano in conseguenza di tutto ciò ».

Le imprese industriali si costituiscono o con capitali propri dell' imprenditore o con altri dal medesimo ottenuti a prestito, oppure con associazioni. Di queste ultime avremo a parlare quando tratteremo delle società commerciali; ci limitiamo per ora ad accennare che evidentemente quell' imprenditore, il quale lavora con mezzi propri, trovasi in condizioni migliori di qualunque altro; poichè quand' anche l' industria ch' egli esercita non vada a buon risultato, sarà pur sempre

(1) Dizionario di Economia politica e del Commercio, Volume secondo pag. 449.

vero che la perdita cui dovrà sottostare (relativamente parlando) sarà di molto inferiore a quella che aggraverà quell'imprenditore che ha ottenuti a prestito i capitali occorrenti per l'esercizio di una industria. A quest'ultimo infatti, perchè ei possa vivere della propria industria, necessita che essa dia un utile tale che, prelevatane la somma corrispondente agli interessi da esso dovuti pei capitali mutuati, resti abbastanza da equamente compensare l'opera sua: ed in caso di perdita poi la di lui condizione viene irreparabilmente aggravata dalla circostanza, che all'insuccesso della speculazione, si aggiunge il peso di un debito che non potrà in alcun modo essere completamente e puntualmente soddisfatto; talchè il fallimento, la rovina dell'industria sono inevitabli. Noi non consiglieremmo quindi mai ad un imprenditore di esercitare una industria con denari altrui, cioè avuti a prestito.

Raro però è, che nel corso delle operazioni di una impresa industriale, non si verifichi il bisogno di fare appello al credito, onde sostenere inopinati impegni, straordinari, imprevedibili; ma anche per ciò deesi aver ben riguardo di non assumere prestiti a gravose condizioni.

A nostro avviso il prestito che presenta i maggiori vantaggi si è quello che ad un interesse non molto elevato riunisce la condizione di poterlo estinguere con rate annuali di ammortimento. Per essa all'imprenditore od in genere al debitore viene fornito il mezzo di estinguere ogni suo debito con una tenue quota annuale la quale non può certo arrecare un peso molto grave al proprio bilancio passivo: mentre invece, quando non è convenuta la graduale ammortizzazione del debito, se è vero che il pagamento de' soli interessi è di minore aggravio, viene però il giorno della scadenza, in cui è forza rimborsare l'intero capitale; al che molte volte, specialmente un imprenditore industriale, può non essere preparato, anche per la ragione (in ispecie quando la durata del prestito è breve) ch'egli non abbia potuto per anco realizzare l'utile proveniente dall'impiego del capitale mutuato. Che accade allora? Il debitore pressato dal pagamento trovasi nella dura necessità o di rinnovare il debito o di contrarre un nuovo prestito affine di estinguere il primo; cose tutte che

non possono non peggiorare la sua condizione e in modo da condurlo a rovina.

Dicemmo tutto questo onde chiarire i danni che possono derivare particolarmente al commercio ed alle industrie da prestiti contratti a condizioni sfavorevoli; e per concludere che acciò un imprenditore possa ritrarre una vera utilità da un prestito, è necessario sopratutto che la durata di esso sia tale che gli permetta di realizzare, nel frattempo, quanto occorra per far fronte ai propri impegni. Prima quindi di decidersi alla contrattazione di un prestito conviene ponderare molto bene sulle molteplici differenti eventualità, valutando freddamente gli utili che possono ritrarsi dal suo impiego; poichè, lo ripetiamo, una tale operazione non ben considerata, può cagionare la rovina di chi la effettua.

Quando abbiasi intenzione di impiantare una industria, scopo della quale sia di mettere in commercio un prodotto non nuovo; è necessario (per non cadere in una falsa speculazione) avere la certezza di poter fare una forte concorrenza alle altre consimili industrie già esistenti. Questa concorrenza potrà aver effetto in due modi differenti e primieramente quando la migliore qualità del prodotto (anche se il prezzo sia un po' più elevato) dia ragione a ritenere che il pubblico, ovvero i consumatori, trovino del loro interesse il preferirlo agli altri: in secondo luogo quando per circostanze speciali, ma non momentanee, siasi certi di potere offrire il prodotto nelle stesse qualità in cui trovasi già in commercio, ma ad un prezzo inferiore.

Sebbene queste due sieno le principalissime considerazioni che debbono decidere un imprenditore a stabilire o no una data industria, pure merita speciale considerazione la circostanza che la domanda del prodotto della industria medesima superi d' assai l' offerta che i produttori ne fanno. Ma questo fatto perchè possa dar ragione bastevole a decidersi all' impianto non è d' uopo venga considerato superficialmente, cioè senza aver riguardo alle cause tutte, le quali cagionano una tale disparità; poichè essa potrebb' essere l' effetto immediato di circostanze eventuali e passeggiere. Non dovrà poi trascurarsi di considerare ancora lo stato economico-sociale del paese

ed in ispecial modo quello della classe di cittadini cui la industria riguarda più da vicino, onde ritrarne le necessarie notizie.

Un industriante però il quale non voglia esporsi al pericolo di trovarsi, a seguito della cattiva riuscita della propria industria, in un naufragio senza verun' àncora di salvezza, non deve limitare ad una sola operazione. o ad un oggetto solo la propria attività; ma bensì, senza ingolfarsi in una farragine di affari, deve però attendere a varie speculazioni; poichè in tal modo potrà all' insuccesso dell' una sopperire coll' utile che ritrae dall' altra. È poi inutile che accenniamo essere prima dote del commerciante quella, non solo di saper ben condurre i propri affari a modo che questi gli diano un adeguato profitto; ma ben anche di saper perdere a tempo. Molte volte accade che sia preferibile vendere con perdita al non vendere: e ciò p. e. quando si riconosca che quel dato articolo vada incontro a nuovo deprezzamento.

Trattandosi poi d' impiantare una industria, la quale abbia per iscopo di mettere in commercio un prodotto nuovo, occorre sopratutto aver riguardo se questo prodotto presenti vantaggi tali da poter essere in breve conosciuti, poichè se occorra per ciò molto tempo, l' industria non potrebbe non risentirne i funesti effetti: l' industriante quindi si servirà dei mezzi di pubblicazione come inserzioni nei giornali, avvisi a stampa ecc.

Altra più importante considerazione poi è quella che riflette il trovarsi già in commercio altro prodotto consimile, che, se non abbia tutte le buone proprietà del nuovo prodotto, sia però già stato riconosciuto abbastanza buono all' uso di cui è oggetto, per la qual cosa sia a temersi che i consumatori proseguano ad usare di esso. In tal caso l' unico mezzo, con cui diminuire certamente le perdite dell' industria, ed assicurarle possibilmente un utile, consiste nel far impiantare la nuova industria da una società commerciale nella costituzione della quale abbiasi riguardo d' interessarvi il maggiormente possibile la classe stessa de' consumatori.

Daremo fine a questi brevi cenni sulle imprese industriali coll' osservare che un imprenditore deve assumere preferibilmente quegli affari, dei quali egli stesso sia in istato di sostenere la direzione. Ma quando sia nella necessità di affidarla altrui, conviene vada ben cauto nella scelta; poichè accadendo

d'imbattersi in persona o disonesta o incapace, viene inevitabilmente aperta una voragine d'inutile spese e di dannose operazioni, le quali, ove non vengano immediatamente conosciute e riparate, conducono a rovina l'industria e l'imprenditore.

Questi deve sopratutto avvertire che nell'impianto dell'industria, genericamete parlando, non s'introducano elementi men che strettamente necessari; poichè molte volte, a vece di aiutare la produzione, la s'incaglia e ritarda. In fatto di speculazioni, in ispecie, le cose superflue sono sempre molto dannose. L'imprenditore poi, mentre ha interesse di stimolare i propri dipendenti alla solerzia ed alla diligenza, deve però guardarsi dallo attendere egli direttamente a tutti i minuti dettagli, imperciocchè così si giunge a togliere ai dipendenti stessi (ci si passi la frase) quella certa libertà d'azione e responsabilità che li sprona all'attività, al lavoro.

Un altro elemento necessario alla buona riuscita delle industrie, si è l'ordine, che immedesima negli operai quella metodica calma, per la quale il lavoro riesce sollecito ed esatto.

Non v'ha dubbio che la partecipazione agli utili sia un incentivo per gl'impiegati nelle industrie, od imprese qualsiasi, a spiegare tutta l'attività possibile onde queste sortano il risultato più soddisfacente: la opportunità peraltro dell'applicazione di questo sistema non può essere stabilita per regola generale; non potendo essere riconosciuta che in pratica per essere dessa dipendente direttamente da tutte quelle condizioni speciali che accompagnano l'industria.

Immobilizzare nelle industrie la minor parte possibile dei capitali: ecco in fine una norma della massima importanza che, non ostante la sua evidenza, viene sì di frequente posta in non cale. È d'uopo curare che la industria non difetti di tutto ciò che rendesi necessario al suo maggiore sviluppo; fare che i locali, gli apparecchi, attrezzi ed utensili ecc. sieno i più comodi, e meglio adatti, se vuolsi che l'industria possa dirsi impiantata con tutta la ben intesa, e tanto necessaria economia; non essere amanti di costrurre grandiosi fabbricati o stabilimenti sfarzosi, ciò che solo è permesso a palazzi signorili; non fare per ultimo acquisti di oggetti di lusso; e

senza essere spilorci, riconoscere, pria di spendere, l' opportunità della spesa ed effettuarla nel miglior modo possibile.

Manifatture — La definizione più naturale delle *manifatture*, altrimenti *industrie di fabbricazione*, si è quella di *stabilimenti in cui si trasformano le materie prime, dando od aggiungendo loro un valore che prima non avevano.*

Lo scopo cui tenderono sempre e tendono tuttavia gli sforzi di qualsiasi produttore è quello di diminuire il costo di produzione e di perfezionare il prodotto: A ciò lo spinge quella suprema legge economica che è la concorrenza, la quale dà vita alle industrie tutte ed al commercio, e costringe coloro che si dedicano a questi rami di speculazione alla maggiore attività e solerzia.

Egli è quindi appunto perchè l' interesse dell' industriante in generale si collega strettamente col processo delle industrie, e perchè la produzione in grande permette di produrre ad un prezzo minore di quello che sia dato alla piccola industria, che col progredire dei tempi si cercò sempre di riunire forti capitali e di utilizzare i più grandi trovati dell' arte meccanica. La taccia più forte data alle macchine dal più tenace loro oppositore, dall' illustre Sismondi (1), si è quella di privare di lavoro e di mezzi di sussistenza gli operai il cui lavoro sono destinate a sostituire; ma le sagge considerazioni teoriche, e, quel che più monta, l' esperienza, hanno omai incontestabilmente provato che è ben raro il caso in cui per improvvisa ed impreveduta invenzione od innovazione meccanica si verifichi quanto il Sismondi asserisce come regola generale; percui in ogni caso non può ritenersi ed accettare tale inconveniente che come mera eccezione. Qualunque perfezionamento poi dell' umana industria tende ad ottenere il maggiore utile col minore dispendio possibile di lavoro, di capitali e di tempo. Ora questo effetto lo si ottiene nella produzione manufattrice coll' impiego delle macchine, il cui risultato immediato si è quello di diminuire il costo di produzione e il prezzo del prodotto.

---

(1) Valente economista Francese autore di due opere intitolate l' una: -- De la richesse commerciale au principes d' économixe politique appliquée à la législation du Commerce, Geneve 1803 -- 2 vol. in 8; e l' altra: Nouveaux principes d' économie politique -- Paris 1819, 2 vol. in 8.

Questa diminuzione porta a sua volta un aumento nella domanda del prodotto che cagiona il bisogno di una più estesa produzione e quindi di un maggiore numero di operai. Dunque i buoni perfezionamenti meccanici costituiscono sempre un perfezionamento industriale; tale quindi è il concetto vero che dee aversi delle macchine, le quali anche vadano accompagnate da qualche inconveniente, non cessano perciò di apportare in conclusione una utilità evidente e reale. La perfetta applicazione nelle manifatture di quel fondamentale principio di economia industriale, pel quale si diminuisce la fatica e si perfeziona il lavoro e quindi il prodotto — *la divisione del lavoro* — è solo possibile nei grandi stabilimenti.

Colla cooperazione complessa, od altrimenti colla divisione del lavoro, è dato d'impiegare i singoli operai in quella parte della lavorazione, cui vengono riconosciuti più adatti per le forze loro ed attitudini speciali; più facili quindi e migliori si rendono i risultati del lavoro; un considerevole risparmio di tempo si ottiene coll'evitare il passaggio da un' operazione ad un' altra, e col miglior uso degli strumenti, attrezzi, utensili ecc. che vengono utilizzati il più possibile essendo essi quasi continuamente in opera.

La divisione del lavoro aumenta la potenza della produzione; e la potenza della produzione, sta in ragione diretta della estensione della divisione del lavoro.

Ma, come già accennammo, la convenienza di dare alle industrie una grande estensione, è misurata dai corrispondenti bisogni sociali; e perciò anco la opportunità di dare alla divisione del lavoro una forte e più o meno estesa organizzazione, procede direttamente dallo stato di maggiore o minore floridezza, incivilimento, ed agiatezza delle popolazioni.

In altri termini la divisione del lavoro è limitata dalla estensione del mercato.

Chi per altro esercita la produzione in grande, è necessario non cessi per un momento dallo attentamente studiare i cambiamenti del mercato, dallo stare al corrente di tutte le invenzioni e modificazioni che s' introducono nella specie d'industria ch' esso esercita, e dal prevedere a tempo la concorrenza che potesse venirgli fatta da altri stabilimenti an-

corchè lontani, poichè per le manifatture la sospensione dei lavori è d'ordinario il primo passo che le conduce a rovina. La sospensione infatti della lavorazione di una manifattura produce immensi danni morali e materiali; il credito primieramente decade; il prezzo dei prodotti diminuisce; i capitali giacciono improduttivi e deperiscono in gran parte; ed un numero più o meno considerevole di famiglie, secondo la maggiore o minore estensione dell'industria, viene lasciato senza i necessari mezzi di sussistenza.

Quanto maggiore è la probabilità di sensibili variazioni nella domanda e nell'offerta dei prodotti di una data industria, tanto maggiori sono i rischi e la perdita cui questa industria è esposta. Partendo da questo principio, e considerando che nelle manifatture necessita immobilizzare in macchine, utensili ecc. un rilevante capitale, ed occorre una forte spesa per l'acquisto della materia prima, e pei stipendi, salari ecc. ci è facile il rilevare come la industria manifattrice sia una di quelle la cui buona riuscita è assai problematica.

Diffatto, come farsi un criterio approssimativamente giusto della domanda del prodotto di una manifattura, quando tanta è la variabilità dei bisogni cui è destinato soddisfare? Come prefinire l'offerta media del prodotto, quando anche si conosca il numero delle consimili industrie concorrenti, nazionali ed estere, se da un momento all'altro un avvenimento pubblico od un progresso dell'arte meccanica possono portare una straordinaria variazione nella produzione delle manifatture?

Le impreviste, imprevedibili e forti variazioni nella domanda e nell'offerta dei prodotti sono quasi sempre apportatrici di crisi.

Il più grande problema adunque della industria manifatturiera, sta nel sapere conciliare la continuità del lavoro colla domanda ed estensione del mercato. Quanto maggiormente queste due cose si eguagliano, tanto minore è la possibilità di crisi industriali.

Queste crisi originano generalmente parlando da crisi straniere, da fallite speculazioni, da cangiamenti di tariffe, da guerre, da subitaneo ristabilimento di pace, da carestie e da sconvolgimenti politici. Le crisi percorrono alcuni stadii

prima che sia ridonato al mercato lo stato suo normale e che ristabillita sia l'attività degli affari, e questi stadii, com'è facile il pensare, sono tre; e cioè — il principio della crisi — lo sviluppo — e la sua cessazione. Possono le crisi essere prevedute, si può attenuarne i danni; non è però mai dato d'impedirle; e le disposizioni governative a ciò tendenti giungono per lo contrario quasi sempre ad aumentarle. Le crisi infatti, sono sempre inevitabili quando non sia possibile l'impedirne la causa, il tempo solamente, e la libera iniziativa privata giungono a portarle il più sollecitamente al loro termine.

Circa poi all'industria in grande, noi ci limiteremo a riportare quanto saggiamente espone il comm. G. Boccardo nel pregevolissimo suo trattato teorico-patrico di Economia-Politica. V. 2, libro 2 capit. 2.

Egli così si esprime:

« La grande industria (non è dubbio) va accompagnata » da grandi inconvenienti e da grandi pericoli; tale è la con- » dizione di tutte le grandi cose. Ma se cotali inconvenienti » e pericoli bastassero per far abbandonare il sistema della » grande industria, onde abbracciare quello della patriarcale, » per logica analogia bisognerebbe condannare tutta intiera » la moderna civiltà, e fare ritorno al monotono e scarso vi- » vere dei tempi primitivi. Dobbiamo noi rinunciare a tanti » progressi e ricominciare da capo un'èra in cui le arti erano » tutte domestiche e bambine, in cui non esisteva che imper- » fettissima divisione del lavoro, non macchine, non ardite » imprese di traffico, non immense fabbriche, non vaste so- » cietà mercantili, per ciò soltanto che i grandi vantaggi del- » l'odierno sistema siano misti ad alcuni inconvenienti? »

Preventivi d' impianto. — Questi inconvenienti cui accenna l'illustre autore potrebbero però in gran parte essere menomati quando nell' impianto di qualsiasi industria non si trascurasse di fare tutte quelle considerazioni che la scienza insegna, e di prendere le necessarie misure di previdenza. I principii economici affratellati cogli amministrativi insegnano che prima di procedere all'impianto di una industria occorre studiare seriamente e concretare tutte quelle indicazioni di fatto che riescono tanto utili nello impianto, ri-

sguardanti la estensione del mercato, lo stato di floridezza di altre consimili industrie, il costo delle materie prime, e quello delle macchine occorrenti, la probabilità di crisi industriali ecc. Questi dati unitamente alle condizioni speciali che accompagnano la industria che si vuole impiantare, vengono riuniti in una sola guida che noi chiameremo *preventivo d' impianto*, su cui a tempo debito faremo alcune considerazioni.

Se tutta la immensa utilità di simili lavori venisse riconosciuta, quante dannose operazioni industriali verrebbero evitate! poichè molte volte o si constaterebbe preventivamente non esservi la convenienza d'intraprendere quella data industria, che vagamente considerata avrebbe potuto forse presentare probabilità di buona riuscita, oppure una saggia regola d'impianto (giacchè da questo solo dipende spesse volte l'esito delle industrie) eviterebbe il loro decadimento.

Allo sviluppo ed al progresso della industria manufattrice necessita, non v' ha dubbio, una piena libertà ed una non dubbia sicurezza. e ne abbiamo la più evidente prova nell'avere questo potentissimo elemento della ricchezza nazionale preso vaste proporzioni nelle località ove lasciavasi libertà piena alla privata iniziativa e favorivansi con opportuna saggia legislazione le imprese d'ogni genere.

E basti citare la grandezza commerciale e industriale, cui salirono nelle età di mezzo le libere città italiane di Venezia Amalfi, Pisa, Genova, Firenze e Milano.

In fatto di manifatture quindi, se una protezione legislativa è giusta e necessaria nell'interesse generale. si è quella, non già che pone prescrizioni circa la estensione delle industrie, l'impiego delle macchine. il genere delle speculazioni, e che stabilisce altre consimili restrizioni di cui incalcolabili sono i dannosi effetti pratici; ma bensì che protegge la classe operaia contro i soprusi di cui può essere oggetto per parte degli avidi intraprenditori e che direttamente o indirettamente incoraggia le popolazioni all'attività industriale e ne cura la speciale istruzione.

Capitale e interesse — lavoro e salario. — Gli *agenti naturali*, il *capitale* ed *il lavoro*, sono i tre elementi della produzione: noi faremo su questi ultimi due. alcune brevi considerazioni che si rannodano colle quistioni sociali dell'industria.

Le ricchezze risparmiate od accumulate, e destinate a nuova produzione vengono denominate capitali. Capitale dunque noi chiameremo non solo una somma di danaro posta in commercio od impiegata in una industria, gli stessi stabilimenti industriali, le macchine, gli attrezzi ecc., ma ben anco il complesso di cognizioni scientifiche di cui gli uomini abbisognano per l'esercizio delle rispettive professioni; poichè anche in ciò (checchè se ne dica dagli oppositori di questo principio) si riscontrano le due condizioni elementari del capitale; cioè *l'accumulazione della ricchezza* e la *destinazione a produrre*. Egli è in questo giustissimo significato che comunemente dicesi: *Il sig. N. N. possiede un capitale rispettabile di cognizioni scientifiche;* e diffatto queste ultime saranno un capitale *immateriale* o *morale*, ma nel fine (la produzione) non differiscono affatto dai capitali *materiali*.

Perchè dunque al detto inglese *time is money*, non aggiungiamo liberamente l'altro, *il credito è un capitale?* Io mi pongo in commercio; compio una vasta serie di operazioni; soddisfo puntualmente a' miei impegni; procuro d'inspirare fiducia, ed invece di sfruttarla, l'accumulo, talchè mi formo un credito di cui posso agevolmente e tanto utilmente giovarmi in future speculazioni. Non è egli questo mio credito un capitale?

Industrialmente parlando i capitali si distinguono in *fissi* e *circolanti*. I primi, assai difficilmente possono essere trasformati e danno un utile senza essere posti in circolazione; i secondi, per contro, sono produttivi in ispecie quando circolano in commercio, ed essendo facilmente soggetti a trasformazioni possono perdere il carattere di capitali e divenire semplici ricchezze; per cui in questa distinzione conviene aver riguardo preferibilmente alla destinazione del capitale che alla sua natura.

La forza produttiva delle industrie viene essenzialmente misurata dalla maggiore e migliore copia de' capitali che vi sono destinati: *L'industrie est limitée par le capital*, scrisse *Stuart Mill* (1). Ed è la reciproca assistenza di cui abbiso-

---

(1) Principes d'économie politique par M. John Stuart Mill — Paris - Guillaumin te C.ie 1861 pag. 71.

gnano e capitale e lavoro per effettuare la produzione, che collega l'interesse dei capitalisti con quello degli operai.

Se a ciò si pensasse, se si considerasse che senza capitali non può esservi occasione di lavoro, e che senza questa precipua fonte di pensieri onesti, la società sarebbere completamente demoralizzata; non si cercherebbe, no certamente di fomentare nella classe operaia l'odio verso il capitale; ed i capitalisti si guarderebbero maggiormente dallo irritare la classe operaia colle esorbitanti pretese.

Che meritino biasimo gl'inerti capitalisti i quali preferiscono ritrarre da' propri capitali un tenue, alcune volte tenuissimo interesse, piuttostochè associarsi a scopo d'imprese industriali d'ogni genere, è indubitato; ma la guerra contro il capitale è ingiusta per il principio di disordine che l'anima, e sommamente dannosa per gli effetti evidentemente mortali ch'essa arrecherebbe alla società.

La guerra al capitale è un paradosso sociale. I capitalisti però dalla cui attività già dicemmo dipendere in gran parte la prosperità nazionale, hanno obbligo d'impiegare i loro averi ad utile proprio e della società.

In tale complessa quistione non dee però dimenticarsi che il *lavoro*, solo per un popolo ignorante è il simbolo della schiavitù: mentre per un popolo istruito e civile è il primo strumento di libertà. *L'egoismo*, il disprezzo di tutto e di tutti che n'è la naturale conseguenza, e le *restrizioni alla libertà individuale*, sono due piaghe sociali che giungono ad attentare alla conservazione dell'uomo; il ben'inteso *interesse personale* invece, e la *libertà limitata unicamente dai diritti altrui*, sono i due elementi necessari alla produzione, alla vita ed al benessere dei popoli. È inutile il dire che questa libertà non dev'essere mai scompagnata dall'intelligenza e dalla morale col soccorso delle quali, soltanto, dà i più splendidi, benefici risultati.

I socialisti, se apprezzassero veramente la propria dignità, se rientrassero bene in sè stessi, se consultassero infine seriamente la loro coscienza, inculcherebbero alla classe operaia il lavoro e non lo sciopero, la previdenza e non la dissipazione. Il lavoro e la previdenza nobilitano lo spirito umano, danno tranquilità alla famiglia, compiacenza all'uomo,

di sè medesimo; l'avversione al lavoro, la tendenza alla dissipazione, conducono l'uomo allo scoraggiamento e fors' anco alla disperazione.

Di qui rilevasi l'utilità massima che può ritrarsi dalla diffusione dei sani principii economici; giacchè essi prefiggendo le regole atte a saggiamente dirigere il lavoro di ogni scienza, di ogni arte, di ogni industria, ne assicurano il successo mentre il felice esito del proprio lavoro è per l'uomo la maggiore delle soddisfazioni ch'egli possa mai raggiungere.

Ora vediamo da quali leggi economiche sia regolato l'interesse dei capitali; ma prima crediamo bene accennare al significato dei due vocaboli *profitto* e *rendita*, coi quali l'altro *interesse* viene spesse volte confuso. Quest' ultimo è veramente quel compenso che un capitalista richiede per la cessione de' propri capitali a titolo di anticipazione di deposito o di qualsiasi prestito a mutuo fruttifero: *profitto*, indica l'utile risultante dalle imprese industriali, che va a benefizio dei capitali impiegativi: *rendita* infine (astrazione fatta da qualsiasi altro significato che questa parola possa avere in iscienza finanziaria) sì economicamente che amministrativamente, dicesi l' utile che un proprietario, uno stabilimento pubblico od una pubblica amministrazione ritraggono dal rispettivo patrimonio. Rendita è termine che unicamente si connette coll'idea di patrimonio, e noi avremo a parlarne più estesamente in altro capitolo.

Riguardo al profitto delle industrie diremo solo distinguersi in *lordo* e *netto*. Dicesi lordo, quando non sieno per anco state fatte le opportune deduzioni, per la conservazione del capitale impiegato e pel fondo di riserva necessario a costituirsi onde potere far fronte ai danni eventuali che possono procedere dai rischi che corre ogni impresa industriale: netto, il residuo del profitto lordo dopo eseguite le prelevazioni medesime.

Noi non possiamo intrattenerci nell'esame di tutti i principii teorici di economia e sulle relative quistioni; ma partendo dalle basi vere ed inconcusse delle scienze economiche passeremo tosto ad esporre quei concetti che riguardano gli argomenti che noi verremo man mano trattando e che vennero riconosciuti incontestabilmente giusti e razionali dalla

esperienza dei fatti. E così parlando ora dell' interesse dei capitali trascuriamo le quistioni storico-giuridiche ed economiche per sì lungo tempo dibattutesi fra i sostenitori dei vari principii; ma accenneremo bensì alle leggi economiche che regolano l' interesse dei capitali.

Diremo soltanto che vi fu chi si scagliò contro la legittimità dell' interesse, chi, sostenne la tesi del *credito gratuito;* ma fortunatamente la nostra êra comincia a combattere le astruse, perchè imbrogliate disquisizioni dei sedicenti filosofi, le quali, a vece di chiarire gli argomenti sceverandone il vero dal falso ed elevandone la verità, giungono soltanto ad intrecciare le quistioni sì fattamente, da non poterne più rinvenire il progressivo sviluppo, e da fare perfino perdere l' ordine logico e naturale delle idee. Il buon senso, il sano criterio, doti che a tutta l' umanità, toltine i dementi, dovrebbero essere comuni, sembra in vero troppo difficile rinvenirli.

L' idea elementare dello scambio — *l' equivalenza dei servizi* — senza distenderci appunto in lunghe e tediose dimostrazioni, ci convincerà, spero, dell' assurdità della sopraesposta tesi. Quando io sovvengo ad un imprenditore p. e. 5000 lire, non faccio che prestargli un servizio. Ora, perchè, con che obbligo, per quale ragione debbo io farlo gratis? Perchè il danaro in sè non è fruttifero, dicono i socialisti. Ma se il danaro per sè stesso non è fruttifero posso però con esso acquistare cose che mi rendano un frutto; lo stesso imprenditore dall' impiego ch' ei farà di questo capitale ritrarrà un utile: dunque egli dovrà pure riconoscere il servizio che io gli rendo, compensarmene, altrimenti gli equivalenti servigi non esisterebbero in questa forma di scambio. Ma basti di ciò. Varie sono le cause che possono influire sulla misura dell' interesse ma esse possono riassumersi nelle sei classi di cui appresso.

1° La domanda e la offerta dei capitali;

2° La sicurezza dell' impiego;

3° La situazione sociale e politica del paese;

4° Il credito del debitore;

5° L' uso che il mutuatario vuol fare dei capitali;

6° La durata del prestito ed il modo di pagamento.

L' interesse dei capitali, di cui esso rappresenta il valore, non isfugge alla legge che stabilisce i prezzi in ragione diretta

della domanda ed inversa della offerta. Maggiori infatti sono i capitali che cercano impiego e minore ne sarà la misura o ragion d' interesse; e quanto maggiormente essi capitali saranno richiesti, altrettanto elevato diverrà l' interesse medesimo. Riguardo alla sicurezza dell' impiego dei capitali diremo che quanto maggiore essa è, tanto minore è l' interesse: e che quest' ultimo raggiunge un maggior saggio allorchè minore è la sicurezza medesima. L' interesse ad esempio dei crediti ipotecari è generalmente minore di quello dei chirografari, e ciò solo per essere il primo più solidamente garantito od assicurato del secondo, dal diritto reale d' ipoteca.

Lo stato d' incivilimento, di prosperità delle popolazioni non che le condizioni politiche del paese influiscono, non v' ha dubbio. sulla misura dell'interesse dei capitali. E questa influenza sebbene indiretta non cessa di essere della massima importanza. La situazione sociale e politica del paese, agisce direttamente sulla produzione dei capitali, dalla maggiore o minore copia dei quali vedemmo dipendere direttamente il saggio dell' interesse.

In vero quando in un paese a causa di guerre, di rivoluzioni o di mal sicura libertà individuale e nazionale, il fitto de' capitali aumenta, ciò non è dipendente se non dall' essere in tali circostanze difficoltosa la produzione di questi ultimi.

Anche nell' interesse dei capitali entra una quota detta di assicurazione pel rischio cui si espone il capitalista cedendo ad altri i propri capitali: ora è evidente che se il mutuante ha fiducia nella solvibilità del mutuatario pel credito che questi gode, minore sarà questa quota e quindi la ragion d' interesse, mentre nel caso inverso essa aumenterà.

Merita pure speciale considerazione l' uso che il mutuatario vuol fare dei capitali che prende a prestito.

Quando una persona onesta, attiva ed intelligente prende a prestanza una somma, può ritenersi per fermo che l' uso che ne farà sarà utile, produttivo; ma quando si presta a persona poco intelligente, indolente, dissipatrice, inetta, è per contro indubitato che l' impiego ch' essa farà del capitale sovvenutole sarà improduttivo. Nel primo caso può contarsi sopra la puntualità del pagamento degl' interessi e sull' adempimento di tutte le condizioni stipulate, e perciò l' interesse

sarà minore: nel secondo, siccome sono assai probabili le inosservanze dei patti stabiliti, il ritardo dei pagamenti, le quistioni, i procedimenti ecc., l'interesse che il capitalista richiederà sarà più elevato.

Per ultimo dicemmo influire sulla misura dell'interesse dei capitali la durata del prestito o più genericamente dell'impiego, ed il modo di pagamento.

Vediamo infatti che quando il termine della restituzione (come nei conti correnti che si tengono coi banchieri) non è fissato, dipendendo unicamente dalla volontà del creditore, il saggio dell'interesse stesso è basso; mentre è più elevato allorchè è fissata l'epoca della restituzione: vediamo ancora variare il saggio del fitto, prezzo od interesse dei capitali a seconda che viene stipulato il pagamento semestrale od annuale degli interessi con restituzione del capitale ad epoca fissa, ovvero il pagamento di una quota periodica con cui soddisfare gl'interessi ed ottenere la graduale ammortizzazione del prestito: ma però una regola generale per ciò non esiste, variando gli effetti a causa delle speciali circostanze che accompagnano le contrattazioni.

Il *lavoro* poi, che genericamente considerato, è la base precipua della produzione delle ricchezze, rappresenta in sè la vasta serie delle applicazioni fisiche, intellettuali e morali dell'uomo. Discende da ciò che l'argomento del *lavoro* è uno dei primari studi delle scienze economico-sociali, le quali hanno cura d'indagare le condizioni, ovvero tutto ciò che il lavoro facilita, alimenta e perfeziona, e dimostrare quanto è nocivo alla migliore e forte sua organizzazione. La società deve quindi cercare di moltiplicare e migliorare le prime di tali condizioni, e di evitare, distruggere od attenuare i dannosi effetti dalle seconde.

In tutto quanto fino ad ora abbiamo discorso, accennammo già alla divisione, organizzazione e continuità del lavoro, in ispecie industriale; percui non c'intratterremo più oltre su questo argomento, e passeremo a considerare le leggi che regolano la rimunerazione del lavoro, cioè il *salario*.

Gli economisti distinsero il salario in *necessario, nominale* e *reale*. Dicesi salario *necessario* la retribuzione di cui immancabilmente abbisogna l'operaio pel mantenimento pro-

prio e della famiglia sua: il salario *nominale* è la somma di danaro che l'operaio riceve quale rimunerazione del proprio lavoro: ed il salario *reale* viene costituito dalla quantità di soddisfazioni o di ricchezze che l'operaio può procacciarsi colla somma medesima.

La legge generale e sintetica dei salari può riassumersi nella proposizione seguente: *Il salario aumenta quando aumentano i capitali destinati alla rimunerazione del lavoro, in altri termini quando la domanda del lavoro cresce, o quando il numero degli operai diminuisce; mentre nei casi inversi, tende a diminuire.*

Altre circostanze speciali possono influire sul prezzo di rimunerazione del lavoro; e cioè lo stato fiorente o meno delle singole industrie, il prezzo delle sussistenze ecc.; ma la suesposta, è la legge inviolabile dei salari, dipendente dalle inalterabili leggi naturali.

Tutta quindi chiaramente appare l'assurdità di quegl'incompresi rimedi che da taluni malinconici spiriti vengono tuttodì proclamati contro la diminuzione del salario; rimedi, anzi mezzi, coi quali non giungendosi che ad incagliare la produzione, a vessarla con artificiali dannosissime prescrizioni e conseguentemente a perturbare le industrie ed il commercio; verrebbe in conclusione a danneggiarsi lo stesso operaio ed a minacciarsi la libertà e prosperità nazionale.

Il disordine, le cose forzate, quando trattisi di lottare colle ineluttabili leggi naturali che ci reggono, a vece di sanare le piaghe sociali, arrecano sempre danni maggiori. Dunque, seriamente pensando al miglioramento della classe operaia nella sfera del giusto, dell'onesto e del possibile, noi concluderemo ch'esso miglioramento trova i suoi veri fautori: 1° nel moltiplicarsi della produzione della ricchezza e dell'attività de' capitalisti; 2° nell'infondersi nelle classi operaie lo spirito di previdenza; 3° nell'estendersi dell'istruzione elementare e tecnico-industriale.

Diremo ancora che al benessere degli operai si richiede che aumenti, come si è detto in altri termini, il capitale impiegato nella produzione, cioè quest'ultima si accresca coll'attività delle industrie, e modici siano i prezzi degli oggetti di consumo, acciò l'operaio possa procacciarsi il numero mag-

giore possibile di soddisfazioni. E per ciò ottenere due cose si richieggono: la diffusione e buona organizzazione del credito, come quello che tende a convertire in capitali fruttiferi tutte le ricchezze giacenti, ed a ravvicinare il capitale al lavoro: e la libertà di scambio, cioè l'abolizione assoluta d'ogni sistema proibitivo, il quale come vedremo più innanzi non giunge ad altro che ad incarire il costo dei prodotti.

E confessiamolo pure, molti mali della società procedono ancora dal non saper comprendere la necessità di commisurare assiduamente l'incremento delle popolazioni, con quello dei capitali rimuneratori del lavoro e delle derrate alimentari.

Giova qui accennare alla legge economica della popolazione.

La popolazione è limitata dai suoi redditi; quando essa crescesse in misura maggiore a quella di questi ultimi, si diminuirebbe di necessità il suo *minimum* di consumo, d'onde una diminuzione del benessere anzi un inevitabile immiserimento. Lo scopo che ci siamo prefissi non ci permette di entrare nello esame di tutte le quistioni economiche che si rannodano coll'argomento della popolazione. Accenneremo però alla teoria di Malthus (1) ch'egli svolse sì sapientemente nella sua prima opera *An essay on the principle of population, as it affects the future improvement of society.* (Saggio sul principio di popolazione, sua influenza sul futuro miglioramento della società).

Egli disse che la popolazione, qualora non trovasse ostacolo, tenderebbe ad aumentare in progressione geometrica nel rapporto di 2 come 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ecc.; mentre la produzione non aumenta che in progressione aritmetica cioè come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ecc.

La riproduzione della specie umana deve essere commisurata con quella delle ricchezze sociali; ed un equilibrio tende costantemente a formarsi fra la popolazione ed i mezzi di sussistenza.

Ciò che porta a questo equilibrio sono tutti gli ostacoli preventivi, distruttivi e repressivi: dunque la teorica maltu-

---

(1) Tommaso Roberto Malthus grande economista nato in Inghilterra a Rookery nel 1766 e morto nel 1834 a Bath.

siana onde appaia in tutta la sua verità, conviene considerarla facendo astrazione dall' azione che esercitano questi ostacoli, e dall' influenza che la stessa progressione aritmetica dell' aumento della produzione può avere, ed ha, su quella geometrica dell' incremento della popolazione; giacchè sì stretta è la relazione che passa fra di esse che l' una giunge in fatto a correggere l' altra, per modo da mantenere il livello od equilibrio preaccennato.

È chiaro quindi che la teoria dell' immortale filosofo, della progressione geometrica dello incremento della popolazione dev' essere considerata sotto il punto di vista della potenza fisiologica della riproduzione dell' umana specie, e non nel senso della moltiplicazione reale, giacchè questa è il risultato della prima dopo subìta l' influenza degli ostacoli predetti.

Ora qual è la conseguenza che dall' accennata dottrina di Malthus si ritrae? Essa può riassumersi in questo; che, *pel benessere dell' umanità richiedesi che la moltiplicazione degli uomini sia proporzionata alla produzione delle ricchezze.*

Proseguendo nell' argomento dal quale abbiamo per un momento distratto, ma speriamo non inopportunamente, il lettore, diremo che è forza persuadersi una volta che le condizioni delle popolazioni miglioreranno solo quando esse, guidate da un retto sentire, sapranno sacrificare le effimere gioie del presente per un più comodo avvenire, ed avrà per ciò in esse fatto salde radici lo spirito di previdenza e conseguentemente quello di associazione.

E qui ci piace ripetere quanto saggiamente asserisce il chiarissimo Prof. Boccardo nella sua opera già da noi citata (*Dizion. di Econ. politica e del commercio. Vol. IV pag. 215*) che cioè: « Un popolo avvezzo a governare sè medesimo, amante dell' ordine, geloso custode delle sue libertà, conscio della potenza dello spirito d' associazione, sarà necessariamente un popolo laborioso produttore e ricco ».

§ 3. — Del credito, delle società commerciali e delle banche

Credito — Il progresso industriale vero, consiste nel rendere facile il ravvicinamento del capitale al lavoro e l' attiva

cooperazione di entrambi questi elementi della produzione al benessere comune. A ciò contribuisce in massimo grado il *credito.*

Grande è l' importanza del credito per la prosperità nazionale. Se il lettore avrà fatto mente a quanto abbiamo fin ora esposto avrà pur anco rimarcato il benefizio che il credito arreca e di cui avremo a parlare più estesamente nell' articolo delle banche. Affine pertanto di non cadere in inutili ripetizioni diremo qui soltanto, che, qualora l'uso che se ne fa sia giusto e regolato, il credito ha l' effetto mirabile di agevolare grandemente l' impiego dei capitali e la produzione; o, più chiaramente, il credito moltiplica le occasioni per le quali i capitali circolano e danno un profitto. Ed a ben giusta ragione il credito fu detto l' anima del commercio, poichè è appunto quello che facilita le transazioni commerciali ed imprime al traffico un rapido e prezioso moto.

Questo credito adunque, fonte inesauribile di benefici risultati, ha la sua base prima sulla fiducia pubblica e privata, e l' utile che se ne trae, dipende direttamente dalla sicurezza e libertà individuale e nazionale e dalla potenza produttiva delle industrie di cui il credito può dirsi ad un tempo *alimentatore* ed *alimentato.*

Se però la parola *credito* presa in senso astratto significa *fiducia*, in senso pratico serve ad esprimere gli atti in cui questa fiducia viene applicata. La espressione più generica dell' oggetto di questi atti si è l' *anticipazione.*

La più grande distinzione del credito, si è quella di *pubblico* e *privato.* Credito pubblico è quello che ha per fondamento la fiducia che godono il governo, la provincia, i communi ecc.; privato quello, in cui la fiducia viene accordata ai privati. Secondaria all' accennata distinzione, ma pur sempre importante, è quella di credito *personale* e *reale.* Il primo si basa sulle sole guarentigie morali che presenta il debitore; il secondo invece, sulle malleverie reali mobiliari ed immobiliari che vengono offerte dal debitore.

Il credito commerciale è la vera espressione del credito personale; chè sebbene vi contribuiscano anco le reali guarentigie che presenta il debitore, pure negli affari di commer-

cio si ha principalmente riguardo all'onestà. attività e capacità della persona.

Come osserveremo più avanti altre molteplici denominazioni prende il credito a norma di chi e del modo con cui viene esercitato. Tali sono il credito agrario, il fondiario, il mobiliare ecc. ecc.

Non trascuriamo di notare come l'abuso del credito, sia per parte del governo, che dei privati cittadini, arreca sempre incaglio di affari, diffidenza, decadimento e rovina del commercio e delle industrie.

Gli atti di credito vengono costituiti e rappresentati dai titoli di credito o titoli fiduciari, come il biglietto all'ordine, che è rispetto al commercio interno di una città, ciò che la cambiale è pel commercio da piazza a piazza; la lettera di cambio o cambiale; i buoni; i vaglia; i certificati di deposito nei magazzini generali o nei docks; i mandati; le azioni industriali ecc. (1)

Società, considerazioni generali — Passiamo ora a parlare delle società, per indi dire quanto ci riguarda sulle banche.

L'art. 1697 del codice civile definisce la *Società* un contratto, col quale, due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare.

V'hanno due specie di società, le *civili*, e le *commerciali*. Noi dovremmo qui occuparci unicamente delle seconde; ma ci gioverà assai il parlare in precedenza delle prime per conoscere le leggi che le regolano, essendochè molte di queste disposizioni sono comuni anche alle società di commercio.

---

(1) Rimandando i nostri lettori allo studio di quei libri che trattano diffusamente di questi effetti di commercio, accenneremo soltanto che tutto ciò che riguarda il biglietto all'ordine, sia in danaro che in derrate, è chiaramente esposto nel vigente codice di commercio Titolo VIII Capo 2. dall'art. 272 al 281; mentre per quanto riflette la cambiale, cioè la sua forma, la scadenza, la girata, l'accettazione, la provvista dei fondi, l'avallo, il pagamento, il protesto, il ricambio, il pagamento per intervento e i diritti e doveri del possessore ecc. osservisi il disposto del codice stesso, titolo suddetto, Capo 1. e precisamente dall'art. 196 al 271.

Noteremo però che le transazioni commerciali hanno dato origine ad un altro titolo fiduciario, detto — delegazione, — che viene usato quasi unicamente nel commercio da piazza a piazza.

Le società civili sono *universali*, cioè di tutti i beni presenti dei soci; o dei guadagni: ovvero *particolari*, vale a dire che hanno per oggetto soltanto certe cose determinate, l'uso loro od i frutti ch' esse cose possono produrre; e secondo il disposto dell' art. 1706 del codice civile sono parimenti società particolari quelle, con cui più persone si associano per una impresa determinata o per l' esercizio di qualche mestiere o professione,

---

La delegazione consiste in una lettera colla quale un commerciante od altri invita un suo corrispondente a pagare una somma alla persona che nella lettera stessa è indicata. Eccone una formola assai semplice.

DELEGAZIONE

. . . . . li 187

Sig. . . . .

Accredito presso di Voi il Sig. . . . .

. . . .

. . . . o chi per esso per la Somma di Italiane

Lire

che vi compiacerete di . . .

. . . .

. . . .

Vi saluto distintamente

. . . .

I soci possono obbligarsi d' immettere in società il denaro; la proprietà o il godimento di beni corporali od incorporali, mobili od immobili (semprechè sia apprezzabile in danaro il loro valore, acciò possa calcolarsi la parte di utile o la quota proporzionale di perdite che spetta al socio che li immette); ovvero la loro industria. Lo scopo e la caratteristica della società si è di ottenere un guadagno dalle operazioni sociali e di ripartirlo fra i soci.

Questo effetto dunque contiene:

1. la data
2. L' indicazione della persona cui la lettera è indirizzata;
3. il nome della persona, società commerciale, impresa ecc. che viene accreditata, ovvero in cui favore viene emessa la delegazione;
4. la somma per la quale si accredita;
5. il titolo pel quale si emette la delegazione e l' epoca del pagamento;
6. la firma di chi emette la delegazione.

Supponiamo, ad esempio, che Maurizio Zaccari di Milano abbia un conto corrente con Girolamo Perazzi banchiere di Torino; e che ad un tempo sia debitore di L. 1919. 74 verso Costantino Moruzzi, pure di Torino, per affari avuti col medesimo. Il Zaccari onde far rimborsare il Moruzzi di quanto gli deve, rimetterà a quest' ultimo la seguente delegazione.

DELEGAZIONE

Milano li 14 Settembre 1872.

Sig. *Girolamo Perazzi.*
TORINO

Accredito presso di Voi il sig. Costantino Moruzzi di costì o chi per esso per la Somma di It. Lire **Millenovecentodiecinove** e cent. **Settantaquattro** che vi compiacerete pagargli alla fine corrente, e che porrete a mio debito in conto.

Vi saluto distintamente

MAURIZIO ZACCARI

Discende da ciò che non possono ritenersi quali società le associazioni mutue essendo loro scopo di evitare un danno e non di ritrarre un guadagno.

Le società civili non sono enti morali nè hanno personalità giuridica; percui i beni sociali appartengono ai soci in comune sì, ma individualmente considerati; ed in giudizio il socio amministratore non può rappresentare per gli affari sociali, tutti gli altri soci, i quali debbono figurare nei relativi atti.

Altrettanto dicasi delle associazioni commerciali in partecipazione e mutue; ma non mai delle società commerciali siano in nome collettivo, in accomandita od anonime; le quali sono enti morali ed hanno personalità giuridica nella stessa loro ditta o ragione sociale.

Il socio di una società civile può opporre ad un suo personale creditore la compensazione per un debito che questi possa avere colla società.

Ciò che contraddistingue ancora le società civili dalle commerciali, non è già il nome che loro viene dato dalle parti contraenti ovvero altra qualunque stipulazione; ma è appunto la natura degli atti o delle operazioni che esse società vo-

---

Qualora il Moruzzi voglia cedere ad altri e p. es. ad Ugo Mariani la delegazione scriverà sotto la firma del Zaccari.

Torino li 18 Settembre 1872.

E per me compiacetevi pagare al sig. Ugo Mariani la Somma di Lire Millenovecentodiecinove e cent. settantaquattro.

COSTANTINO MORUZZI.

Quando poi il Mariani od altro giratario incasserà la somma, noterà a piedi della delegazione.

Per quietanza
UGO MARIANI

Può ancora la delegazione servire per altri molteplici usi. Poniamo che il Zaccari voglia mandare un suo agente a Torino per compiervi delle operazioni; e che senza consegnare al medesimo alcuna somma di denaro, voglia porlo in grado di effettuare acquisti a contanti ed altri pagamenti per un totale approssimativo di L. 3,500.

Ora, volendosi il Zaccari servire di una delegazione, egli accrediterà presso il suo corrispondente Perazzi banchiere di Torino, il proprio agente di detta somma, scrivendo . . . .
-- che vi compiacerete tenere a sua disposizione a vista. --

gliono compiere; cosicchè s' esse società eseguiranno atti dalla legge dichiarati di commercio, saranno società commerciali; altrimenti cadranno sotto la giurisdizione delle leggi civili.

Crediamo quindi opportuno richiamare l' attenzione del benevolo lettore sul capitolo III in cui citammo tutte le operazioni che cadono sotto la classificazione di atti di commercio (vedi pag. 74).

La *società* si distingue dalla *comunione* in quantochè la prima non può sussistere che per convenzione, mentre la seconda può aver luogo, per circostanze fortuite (come quando viene lasciata un' eredità o legata una stessa cosa a più persone): per disposto della legge; per liberalità di un terzo; od eziandio per convenzione. In ogni modo però la comunione non ha mai per iscopo di ritrarre un guadagno di speculazione; ma tutt' al più di trarre un utile dalla cosa posta in comunione.

Le società hanno principio dal giorno che viene fissato nel contratto sociale, ed in mancanza di una tale clausola, dal giorno in cui il contratto stesso viene formato.

La durata delle società viene fissata dalle parti contraenti. Ciò non facendosi si intende ch' essa debba durare per tutta la vita dei soci. trattandosi però di società, costituita per un affare il quale debba durare presumibilmente per un certo determinato tempo, la durata di questo è quella pnre della società.

Gli obblighi incombenti ai soci tra loro e verso la società, consistono nel dovere ogni socio immettere in società nelle epoche stabilite quanto ha promesso; nel risarcire i consoci dei danni che per propria cagione loro sono derivati; nel vegliare ai comuni interessi della società; ed in fine ogni socio deve sopportare una parte delle perdite derivanti dalle operazioni sociali, proporzionata al capitale da esso conferito in società.

Ogni socio poi di fronte a tali doveri, ha il diritto di percepire la parte di utili che gli è dovuta; e quando abbia agito in buona fede, il socio ha diritto di ripetere dagli altri soci le somme da esso pagate per conto della società non che di essere tenuto indenne dalle obbligazioni ch' egli ha

personalmente contratte nell'interesse comune e dai danni che possono derivargli dall'amministrazione sociale.

E l'articolo 1725 del codice civile stabilisce ancora, che ciascuno dei soci ha facoltà di associarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione ch'egli ha nella società; ma non può senza tale consenso ammetterla nella società, ancorchè ne avesse l'amministrazione.

E così l'associato del socio non ha alcun rapporto giuridico colla società; ma egli ha il diritto di partecipare degli utili, mentre eziandio è obbligato di contribuire alle perdite, che stanno in favore od a carico del socio di conformità al bilancio sociale.

Allorchè pertanto il socio non facesse valere presso la società i diritti ch'egli ha sulla medesima, o trascurasse di esigere da essa quanto gli è dovuto: l'associato può costringervelo legalmente. L'associato inoltre del socio può obbligare quest'ultimo a chiedere nei casi in cui la legge lo accorda lo scioglimento della società, ed ha il diritto di esigere dal socio stesso la comunicazione dello stato delle operazioni della società.

Il nostro codice stabilisce che le parti contraenti possono fissare che alcuna di esse sostenga le perdite in una misura non proporzionale alla propria immissione; ma dichiara nulla la convenzione per la quale un socio non dovesse nulla contribuire nelle perdite sociali; e così può stipularsi che un socio goda dei guadagni sociali in misura maggiore o minore di quella che, proporzionatamente a quanto conferì per capitale sociale, gli sarebbe dovuta; però nulla sarebbe non solo quella convenzione che attribuisse ad un socio la totalità degli utili, ma l'intero contratto sociale sarebbe per ciò colpito da nullità.

Altro diritto spettante ai soci, si è quello di comproprietà del fondo o dei beni sociali. Nel caso però che i soci non abbiano conferito in società la proprietà delle cose, ma soltanto il loro godimento, in allora il diritto comune dei soci sarebbe di godimento.

Questo diritto in ciascuno dei soci è limitato da quello di cui godono gli altri soci. I singoli soci hanno inoltre il di-

ritto di servirsi delle cose costituenti il patrimonio sociale: semprechè tale uso sia conforme alla destinazione data alle cose stesse dalla società, non arrechi danno alla medesima, e non sia di ostacolo a che gli altri soci possano servirsene com' è di loro diritto.

Ogni socio può cedere altrui la sua interessenza nella società; ed i suoi creditori possono per via giudiziaria entrare in possesso del diritto del medesimo sul fondo sociale: tanto all' acquirente, quanto ai creditori, non spetta però il diritto di chiedere la divisione del fondo medesimo.

Possono i soci delegare uno di essi all' amministrazione degli interessi sociali a mezzo di mandato. Tale mandato può essere dato, con una clausola nel contratto sociale, ovvero posteriormente a quest' ultimo con un mandato ordinario: nel primo caso senza una causa riconosciuta legittima non può essere revocato.

I poteri del socio amministratore debbonsi sempre limitare agli atti di amministrazione. Collo sciogliersi della società resta di diritto sciolto il mandato conferito ad alcuno dei soci di amministrare gli affari sociali.

Diremo ora che la società ha termine, collo spirare del tempo per cui fu contratta: sta però in facoltà dei soci di prorogare la durata della società. Finisce pure la società col compimento dell'affare pel quale fu costituita e col perimento totale del fondo o capitale sociale, ovvero della cosa di cui alcuno dei soci ha conferito in società la proprietà o il godimento. Dietro però domanda fatta dai soci l'autorità giudiziaria può decretare lo scioglimento della società, quando non sia perita che una parte della cosa o delle cose conferite in società da un socio; semprechè la parte perita medesima sia di un valore rilevante, anche in riguardo alle circostanze speciali che accompagnano un tale avvenimento.

Ha egualmente termine la società per la morte di uno dei soci salvo convenzione in contrario; per l' interdizione, non solvenza o fallimento di uno dei soci; e in fine la società può sciogliersi per consenso dei soci o dietro domanda fatta da uno di essi basata su motivi giusti.

La regola generale poi per la divisione fra i soci si è che la massa comune dei capitali esistenti all' epoca dello

scioglimento (cioè tanto del capitale di fondazione della società, quanto di quello derivante dagli utili sociali), viene divisa tra i soci in proporzione delle loro rispettive quote d' immissione.

Merita inoltre considerazione l' art. 1715 del codice civile (1) per quanto riguarda i casi speciali in esso indicati.

Società ed associazioni commerciali. Noi però dobbiamo intrattenerci a preferenza sulle società ed associazioni commerciali.

Le prime sono di tre specie, e cioè:

1° *Le società in nome collettivo,*

2° *Le società in accomandita*

3° *Le società anonime.*

V' hanno poi due specie di *associazioni*, quella in *partecipazione*, e la *mutua.*

Vediamo di formarci primieramente una idea chiara della natura di queste tre specie di società e di queste due associazioni.

Tanto la società in nome collettivo, quanto quella in accomandita si contrae fra due o più persone allo scopo di esercitare un commercio sotto una ragione sociale; ma la differenza notevole si è che nella società in nome collettivo i soci sono responsabili tutti in solido per ogni e qualsiasi obbligazione della società; mentre nell' accomandita i soci stessi distinguonsi in due classi, e cioè quelli tenuti in solido ed i semplici prestatori di capitali. I primi vengono detti *accomanditari,* i secondi *accomandanti.*

Nella società in accomandita la ragione sociale deve essere necessariamente composta dei nomi de' soci tenuti in solido, responsabili o accomanditari.

La società in accomandita poi si distingue in *accomandita semplice, e divisa per azioni.*

---

(1) Art. 1715. Le cose il cui solo godimento è stato posto in società, se consistono in corpi certi e determinati che non si consumano coll' uso, rimangono a rischio e pericolo del socio che ne è proprietario.

Se queste si consumano coll' uso, se conservandole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute o se furono poste in società sopra stima risultante da un inventario, esse rimangono a rischio e pericolo della società.

Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l'importare della stima.

La società anonima è quella che non è retta sotto una ragione sociale, ma conosciuta coll' indicazione dell' oggetto stesso per cui fu costituita, e che intraprende una impresa con capitali raccolti unicamente mediante azioni nominative o al portatore.

Il carattere distintivo dunque della società in nome collettivo, si è quello di presentare al pubblico una forte guarentigia nella solidarietà esistente fra i soci nel rispondere delle obbligazioni contratte sotto la ragione sociale. A guarentirne infatti dette obbligazioni sta, non solo il patrimonio sociale, ma stanno ancora tutti i beni particolari di ciascuno dei soci, contro dei quali i creditori possono rivolgersi per far valere i propri diritti.

Per avere cognizione dell' origine delle società in nome collettivo, fa d'uopo risalire ai tempi in cui le italiane repubbliche acquistarono la ben nota loro grandezza e potenza commerciale industriale.

Si fu in quell' epoca (in cui la potenza dello spirito d'associazione, che è la necessaria molla dei grandi affari, cominciava ad essere ben compresa) che gl' infaticabili bravi commercianti italiani s' avvidero essere di molto incaglio al compimento delle molteplici transazioni il concorso che richiedevasi di tutti i soci, o la procura che doveva essere rilasciata ad uno di essi acciò potesse agire per conto della società.

Ad ovviare simile inconveniente fu inventata la ragione o ditta sociale, la quale equivalea ad un tacito reciproco mandato che i soci rimettevansi scambievolmente, e diede poi origine alla società in nome collettivo.

Ed è forza rimontare pure a que' tempi, quando cioè la *superba* Genova aveva un esteso commercio marittimo, per giungere all' idea di accomandita. Chiamavasi in allora *Accomenda* quel contratto, pel quale una o più persone consegnavano ad un negoziante o ad un capitano di mare un carico di merci, ovvero una somma di danaro, con cui in lontani paesi compiere qualche operazione, il cui utile poi, veniva fra le due parti diviso nella misura prestabilita. Da un simile contratto ebbe origine la odierna società in accomandita.

Un vero progresso industriale poi, può dirsi la costituzione della società anonima, che, a giusta ragione, fu chiamata associazione di capitali piuttostochè di persone.

La società anonima, come dicemmo, non ha ragione sociale: ma viene conosciuta col titolo dell' impresa che ne è l' oggetto. In questa forma di società le persone dunque non figurano; ed il capitale sociale è diviso in azioni nominative o al portatore. Questa divisione, del capitale in azioni, è uno dei caratteri principali delle società anonime; e costituisce eziandio uno de' più notevoli perfezionamenti dell' industria e della mercatura moderna, contribuendo alla circolazione dei piccoli capitali coll' ammettere i medesimi alla partecipazione delle grandi imprese.

Ed in vero le società anonime sono preferibilmente indicate e quasi unicamente applicate alle grandi imprese, come la costruzione di vie ferrate o di canali, l' esercizio di una vasta impresa industriale, l'esercizio di una banca ecc. le quali richieggono grandi masse di capitali; che mal potrebbonsi ottenere da uno o pochi individui: i quali, seppure possessori delle somme, non vogliono però intieramente avventurarle in una speculazione il cui buono o cattivo successo è sempre in parte dubbio; mentre che è agevole l' ottenere la sottoscrizione delle azioni necessarie a costituire una società anonima, che intraprenda le imprese medesime.

Le associazioni poi dicemmo essere in partecipazione e mutue.

L' *associazione in partecipazione* è la convenzione, per la quale due o più persone stabiliscono di compiere una o più speciali determinate operazioni di commercio; e di dividerne o sopportarne proporzionalmente gli utili o le perdite. Discende da questa definizione non occorrere che le persone che stipulano l' associazione in partecipazione, siano commercianti o industriali di professione; bastando che le operazioni che stabiliscono di compiere appartengano alle speculazioni commerciali.

L' associazione mutua poi, come viene definita dall' Avv. Carnazza Puglisi nel pregevolissimo suo trattato di Diritto commerciale Vol. II. pag. 342, « è un contratto, mediante il » quale, due o più persone consentono di contribuire deter-

» minate prestazioni o una posta per essere amministrata da
» uno o più di essi. come mandatarii, onde assicurarsi reci-
» procamente il godimento di qualche cosa che hanno ».

Visto così il carattere delle società ed associazioni commerciali; ci resta ora a parlare della loro costituzione, della gestione ed amministrazione delle medesime, nonchè dello scioglimento di esse, e tratteremo questi argomenti rispetto alle varie specie di società ed associazioni più sopra indicate.

E prima avvertiremo, che fra le disposizioni generali di cui alla Sezione 1ª del Capo 1° titolo VII Libro primo del codice di commercio, havvi quella che la sede della società viene determinata nell' atto costitutivo della medesima; e che nel caso che ciò non sia fatto, ritiensi, come sede, lo stabilimento principale della società. L'art. 109 di detto codice stabilisce che — Se un nuovo socio è ammesso a far parte di una società già costituita, egli risponde al pari degli altri, di tutte le obbligazioni contratte dalla società prima della sua ammissione, ancorchè la ragione sia mutata —.

Qualora però il nuovo socio, nell' entrare nella società, convenga di essere libero da qualsiasi responsabilità per le operazioni effettuate dalla società, prima della sua ammissione nella medesima, egli resterà bensì obbligato per tali operazioni verso i terzi; ma gli altri soci sono tenuti ad indennizzarlo dei danni che gli derivassero dall' inadempimento delle medesime.

Contraendo, le società commerciali (regolarmente costituite) obbligazioni in modo affatto indipendente dai soci, ne discende che i creditori personali di questi ultimi non hanno azione contro la società; e che quando queste società sono realmente costituite e rappresentate dai capitali e non dalle persone che li conferirono in società (come le anonime) i creditori di tali società non lo sono dei soci delle medesime; mentre quando trattisi di società, le quali sono rappresentate dalla stessa personalità dei soci, i creditori di esse, lo sono pure dei soci medesimi.

Il succitato autore a pag. 225 dell' indicato Vol. II circa la competenza dei crediti esistenti verso la società, e di quelli verso i soci della stessa, si esprime assai chiaramente col seguente periodo che riportiamo, essendochè interessi mol-

tissimo al Ragioniere l'averne esatta conoscenza per poterne all'occorrenza fare un' equa applicazione. L' Avv. Carnazza Puglisi così si esprime: « Pertanto i creditori della società » hanno diritto di preferenza sul patrimonio della società in » rapporto ai creditori particolari dei socii, e vengono in » concorrenza con questi, sul patrimonio particolare dei socii, » per quella parte di credito che non si è potuto loro soddi- » sfare sul patrimonio sociale ».

Come dicemmo, la società in nome collettivo si compone di soci, i quali sono solidariamente e indefinitivamente obbligati per le obbligazioni contratte sotto la ragione sociale. Arroge quindi che bisogna essere ben prudenti nel costituire una tale specie di società, nella quale un' inconsiderata operazione fatta da uno dei soci può condurre in rovina lui stesso ed i suoi consoci.

Per quanto concerne la formazione delle società in nome collettivo, noteremo che il contratto costitutivo delle medesime deve essere fatto in iscritto. L'art. 158 del codice di commercio prescrive, che « un estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo deve essere rimesso, entro quindici giorni dalla data del medesimo, alla cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, per essere trascritto sul registro a ciò destinato, ed essere e rimanere affisso per tre mesi nella sala del tribunale; e allorchè la società avesse più stabilimenti nella giurisdizione di tribunali diversi, il deposito, la trascrizione e l'affissione si faranno alla cancelleria di ciascun tribunale ».

Il successivo art. 159 poi stabilisce quanto deve contenere l' estratto di cui sopra, e noi non trascureremo di notarlo essendo del massimo interesse l'averne conoscenza.

Diremo quindi che l' estratto dell' atto costitutivo delle società in nome collettivo da rimettersi alla cancelleria del tribunale di commercio deve contenere i nomi e cognomi dei soci e la loro residenza; la indicazione della ragione sociale, e dei soci autorizzati a servirsene per la gestione degli affari sociali di cui hanno incarico; nonchè l' epoca colla quale la società incomincia e la durata della medesima.

Entro un mese poi dal giorno in cui l' estratto venne presentato e depositato alla cancelleria del tribunale di com-

mercio; l' estratto stesso dev' essere pubblicato nei giornali degli annunzi giudiziari tanto della sede quanto degli altri stabilimenti della società.

Finchè tali formalità non sieno adempiute, ogni socio può ritirarsi dalla società purchè notifichi l' analoga dichiarazione per atto di usciere agli altri soci.

Dal giorno in cui una tale notificazione ha avuto luogo, la risoluzione della società ha effetto di diritto riguardo ai soci.

Ai terzi però l' inosservanza delle accennate prescrizioni non può essere opposta a pregiudizio dei loro diritti; poichè il codice di commercio ha riconosciuto che malgrado ciò possa la società avere esistito e agito; e prescrive inoltre che in faccia ai terzi stessi le società non intendonsi come sciolte prima della scadenza della loro durata, quando non sia decorso un mese, dal giorno in cui l' estratto dell' atto col quale le società si sciolgono è stato depositato, trascritto ed affisso nella cancelleria del tribunale di commercio; salvo, in chi vi ha interesse, di provare che anche prima della scadenza del mese era cognito ai terzi lo scioglimento della società.

La gestione ed amministrazione delle società in nome collettivo vengono coll' atto costitutivo delle medesime affidate ad uno o più soci oppure ad un terzo. Quest' ultimo non è che un mandatario, e contraendo a nome della società, ed usando della ragione sociale non obbliga mai sè stesso, ma bensì la società. Quando nell' atto sopracitato nulla venga stipulato per quanto riflette la gestione sociale, si presume in tutti i soci la rappresentanza della società.

Il socio di una società in nome collettivo senza il formale consenso degli altri soci non può prendere *interessenza* in altra società della stessa natura, avente cioè un identico scopo; e questo all' oggetto d' impedire disaccordi, anzi contrarietà d' interessi fra alcuno dei soci e la società. Quando però un socio anteriormente al contratto sociale avesse avuto *interessenza* in altra consimile società, e ciò fosse noto agli altri soci, e non si fosse convenuto che una tale *interessenza* dovesse cessare, il consenso suddetto lo si presume.

Ai soci inoltre della società in nome collettivo è espressamente vietato, sì per conto proprio che per conto altrui, di

conchiudere operazioni, nella specie stessa di affari di cui si occupa la società, e questa nel caso che alcuno dei soci contravvenisse a simile prescrizione è in diritto, entro tre mesi dal giorno in cui ciò venne a sua conoscenza, di ritenere come fatte per sè le operazioni concluse dal socio, e di pretendere ancora dal medesimo il risarcimento dei danni che alla società potessero derivare per un tale atto. (Art. 116 comb. col 117 codice di commercio). E può la società, a norma della gravità dei casi, escludere ancora da essa il socio contravventore alle accennate prescrizioni, senza che con ciò vengano menomati gli altri diritti di cui sopra.

Sia che l'amministrazione della società sia tenuta da tutti i soci; sia che uno di essi sia stato espressamente di ciò incaricato; sia in fine che la società abbia un gerente nella persona di un terzo; in ognuno di questi casi, i soci hanno il diritto di pretendere alla fine di ogni anno sociale da chi di ragione il rendimento dei conti della gestione. Riconosciuto, constatato e precisato il buono o cattivo risultato degli affari sociali, ciascuno ha diritto di far porre a proprio credito la parte di utili che gli spetta in base al bilancio, e di pretenderne il pagamento dalla cassa sociale; mentre dev' essergli addebitata la quota di perdita che, di coerenza allo statuto o contratto sociale, sta a suo carico. Circa l'esclusione dei soci nella società in nome collettivo veggansi gli art. 124 e 125 del codice di commercio (1).

---

(1) Art. 124. Può essere escluso dalla società:

Il socio amministratore, che si vale della firma o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette frodi nell'amministrazione o nella contabilità, che si assenta, ed intimato non torna, nè giustifica le ragioni dell' assenza;

Il socio che prende ingerenza nell' amministrazione senza averne facoltà dall' atto di società;

Il socio che, costituito in mora, non eseguisce il pagamento della sua quota sociale;

Il socio caduto in fallimento;

E in generale quando concorrono fatti che costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni del socio.

Il socio escluso non è liberato dal risarcimento dei danni.

Art. 125. L'esclusione del socio non produce scioglimento della società.

Il già citato avv. Carnazza Puglisi (1) coerentemente al disposto dell'art. 166 del codice di commercio riassume nei sette seguenti paragrafi i casi in cui la società in nome collettivo si scioglie:

» 1° Per lo spirare del termine stabilito alla sua durata;

» 2° Per la mancanza o cessazione del suo scopo o per
» impossibilità di conseguirlo;

» 3° Per il compimento dell' impresa;

» 4° Per il fallimento della società ancorchè seguìto da
» concordato;

» 5° Per la rinunzia opportuna ed in buona fede fatta
» da uno dei soci in quella società la cui durata è senza limite;

» 6° Per la morte o l' interdizione del socio o dei soci
» amministratori se non è stato altrimenti convenuto nell'atto
» di società;

» 7° Per mutuo consenso delle parti.

Avendo più sopra accennato che la società in accomandita si contrae fra uno o più soci obbligati personalmente e indefinitivamente in solido, ed altri semplici prestatori di capitali non responsabili nè obbligati ed esposti (similmente che gli azionisti delle società anonime) che fino a concorrenza della quota conferita in società, noi rileviamo chiaramente come essa società in accomandita partecipi e di quella in nome collettivo e dell' anonima.

Potendo il capitale della società in accomandita essere diviso in azioni nominative od al portatore, il codice di commercio distinse la società in accomandita *semplice* e quella *divisa per azioni*, richiedendo per la costituzione di quest'ultima l' autorizzazione governativa. Quando dunque detto capitale è diviso in tante parti eguali rappresentate da altrettanti corrispondenti titoli; se nominativi, trasmissibili mediante gi-

---

Il socio escluso è soggetto alle perdite sino al giorno della esclusione; la società può ritenere i lucri sino alla formazione del bilancio.

Egli è tenuto rispetto ai terzi per le obbligazioni della società sino al giorno in cui l'atto o la sentenza di esclusione sia registrato, affisso e pubblicato nelle forme stabilite dalla legge.

(1) Volume II pag. 252.

rata; se al portatore, alienabili colla semplice loro consegna o tradizione, in allora la società in accomandita dicesi divisa per azioni; e quando invece ciò non esista havvi società in accomandita semplice.

Quanto fu detto riguardo al contratto costitutivo delle società in nome collettivo ed all' esclusione di un socio dalle medesime vale anche per la società in accomandita semplice; la rappresentanza della quale viene dalla legge attribuita ai soci tenuti in solido.

I soci accomandanti non possono avere alcuna ingerenza nell' amministrazione sociale. Sebbene questo principio sia una logica conseguenza dell' essere i soci accomanditari tenuti in solido ed in modo affatto illimitato per le operazioni della società che rappresentano; pure non sembrerebbe molto opportuno, almeno per quella certa libertà e potenza di azione oggimai tanto desiderata e d' altronde tanto utile nelle speculazioni commerciali, per vigilare sui proprï interessi particolari.

Quando i bilanci di una società in accomandita redatti in piena buona fede presentino utili tali da permettere il pagamento degl'interessi ai soci accomandanti, questi non sono obbligati di restituirli: e qualora una perdita si verificasse sul capitale sociale, dovendosi a questa riparare cogli utili che successivamente potessero ottenersi dalle operazioni sociali, non possono essere pagati interessi, nè tanto meno dividendi, prima che a ciò si sia adempiuto.

La società in accomandita per azioni, come l' anonima, ha una rappresentanza nominata o nello statuto sociale o dall'assemblea generale degli azionisti, e che è revocabile.

Onde evitare inutili ripetizioni, accenneremo che quanto verremo ora esponendo riguardo alla costituzione ed allo scioglimento delle società anonime riflette egualmente le società in accomandita divise per azioni

Le società anonime, cioè quelle riconosciute sotto il nome dell' impresa che ne è oggetto, non hanno ragione sociale, debbono essere autorizzate dal governo e possono essere rappresentate, così da soci come da non soci. Oltre di ciò è carattere essenziale di questa specie di società la divisione in azioni del capitale sociale.

L' atto di costituzione delle società anonime deve risultare da prova scritta e dev' essere depositato, trascritto ed affisso non per estratto, come fu detto per le società in nome collettivo, ma tutto interamente insieme al decreto reale con cui venne approvato l' atto medesimo.

L' estratto poi dell' atto constitutivo delle società anonime che, a norma dell' art. 161 cod. comm., debb' essere pubblicato nei giornali degli annunzi giudiziari, conformemente a quanto prescrive l' art. 162, deve contenere:

1° L' impresa che è l' oggetto della società;

2° La qualità ed il numero degli amministratori e di quelli che sono incaricati di firmare;

3° La data del decreto reale di approvazione;

4° Il montare del capitale sociale, di quello sottoscritto e di quello effettivamente pagato;

5° La specie delle azioni, se nominative, od al portatore e nel caso in cui debbono emettersi in più serie, le serie emesse e le condizioni per l' emissione delle altre;

6° L' emissione o la facoltà di emettere obbligazioni se fu stabilita;

7° Il tempo in cui la società deve cominciare e quello in cui deve finire.

Così per la costituzione delle società anonime, come per quella delle società in accomandita per azioni, richiedesi sia stata coperta la sottoscrizione per quattro quinti del capitale sociale, ed operato il versamento di un decimo del montare delle azioni sottoscritte.

Questa è la regola generale; il governo però, nel decreto di autorizzazione della società, può prescrivere che detto versamento debba operarsi per una quota maggiore.

L' alinea 2°, dell' art. 135 codice commerciale, stabilisce inoltre che non possono essere emesse obbligazioni od altri titoli al portatore, sinchè non sia versato l' intero capitale sociale, e che il loro montare non deve mai superare quello del capitale versato.

Sebbene i rappresentanti delle società anonime, amministrando e contraendo a nome e per conto delle medesime non obblighino mai sè stessi; pure verso le società di cui sono mandatari, essi sono obbligati all' adempimento di quanto fu

stabilito coll' atto constitutivo e delle deliberazioni successivamente prese dall' assemblea degli azionisti; e di tutto che la legge prescrive per la esistenza delle società. Rispondono ancora, e sono personalmente responsabili, sia verso la società, che verso i terzi, della verità del capitale sottoscritto e dei versamenti effettuati dagli azionisti nella cassa sociale; della reale esistenza dei dividendi pagati e dell' esattezza dei libri di contabilità.

Altri doveri (di cui trattano gli art. dal 132 al 154 del codice di commercio, alla lettura dei quali rimandiamo i nostri lettori) incombono agli amministratori delle società anonime, come quello di convocare l' adunanza generale degli azionisti quando riconoscano che il capitale sociale sia diminuito di una metà, ed in tutte le altre circostanze contemplate nello statuto sociale; quello di indicare le materie che saranno sottoposte a deliberazione nell' adunanza suddetta ecc.

La società anonima si scioglie per le cause stesse che originano lo scioglimento di quella in nome collettivo (Vedi pag. 115), tranne quella della morte od interdizione del socio, ciò che non può riguardare le società anonime.

Tanto queste ultime quanto le società in accomandita per azioni si sciolgono di diritto quando il capitale sociale sia diminuito di due terzi; salvo che gli azionisti convengano dì continuare.

Le azioni nominative possono convertirsi in azioni al portatore e viceversa: e per la loro cessione occorre venga fatta analoga dichiarazione sui libri della società, firmata dalle parti.

Noteremo in fine che in tutte le dette specie di società le deliberazioni che hanno per oggetto la mutazione, il recesso o l' esclusione di soci; il cangiamento della ragione sociale; la riduzione del capitale sociale; lo scioglimento della società prima che sia decorso il termine fissato per la sua durata; o la prorogazione della società stessa oltre questo termine; ed in genere le deliberazioni tutte che portano un cangiamento all' atto costitutivo, debbono essere depositate, trascritte, affisse e pubblicate nel modo istesso prescritto per l' atto costitutivo medesimo, e di cui più sopra facemmo parola.

L' associazione commerciale in partecipazione e quella mutua, a differenza delle tre specie di società suindicate non costituiscono personalità giuridiche.

L' atto costitutivo di queste associazioni non è sottoposto alle formalità prescritte dalla legge per quello delle società commerciali.

Le associazioni commerciali non hanno ragione sociale, nè si manifestano al pubblico col nome dell' impresa che intraprendono; d' onde deriva che i terzi non hanno obblighi nè diritti che verso la persona colla quale contrattano.

L' associazione in partecipazione le cui condizioni di costituzione vengono determinate dalle stesse parti contraenti, purchè non contravvengono al disposto degli art. 177, 178, 179 e 180 del codice di commercio, cessa pel compimento dell' affare per cui fu contratta. Mentre per costituire un' associazione in partecipazione la legge non ritiene necessario l' atto scritto; quella mutua invece deve essere contratta per iscritto sotto pena di nullità; ed è pur essa regolata dalle convenzioni delle parti. La prima si scioglie ancora per l' interdizione o per la morte dell' associato, la seconda no; ma, tanto l' associazione in partecipazione quanto la mutua, hanno fine per lo spirare del termine per cui fu contratta, pel consenso reciproco delle parti; e quando non sia stata stabilita la durata di tali associazioni esse si sciolgono a seguito ancora di analoga dichiarazione fatta e comunicata da uno dei soci; e in genere quando concorrano circostanze tali che non permettono di proseguire più oltre negli affari sociali.

Veggasi inoltre il disposto degli art. dal 177 al 187 del codice di commercio.

Alcune brevi considerazioni faremo ora sopra un' altra applicazione del grande principio di associazione, sulle *società di mutuo soccorso.*

La loro caratteristica si è lo scopo di evitare o meglio diminuire i danni in genere che possono colpire le persone che si associano; per il che esse contribuiscono al fondo comune quote determinate. Questa specie di associazione è della massima importanza per tutto quanto riflette il benessere morale e materiale delle popolazioni; ed anzi il danno maggiore di queste ultime, procede dal non avere per anco ben

compresa tutta la incommensurabile massa di utili effetti di cui essa è suscettibile. Noi vorremmo vedere per ogni dove instituirsi associazioni di mutuo soccorso e fra ricchi e fra poveri ancora, perchè teniamo per fermo che la intera umanità ne risentirebbe i più considerevoli vantaggi. L' unione fa la forza: uniamoci dunque e vicendevolmente soccorriamoci che ne abbiamo il diritto e il dovere insieme.

Noi azzardiamo dire che se una minima parte delle ricchezze, di cui in oggi le popolazioni fanno un uso assolutamente improduttivo e dannoso fosse invece rivolta alla costituzione di associazioni di mutuo soccorso: molti, ma molti assai dei mali da cui la società è tuttodì travagliata, sarebbero evitati. Se la società curasse, coi mezzi onde può disporre, di assicurare un sussidio a quelli fra i suoi membri che nel corso di loro vita abbisognano di assistenza; quale altro più nobile e umanitario atto potrebbe mai pretendersi da essa? In Italia, rispetto all' Inghilterra ed alla Francia, esistono poche associazioni di mutuo soccorso, ma non sapremmo ben precisare se ciò debba ascriversi al non esserne ancora ben intesa la utilità e necessità; o piuttosto alla convinzione, fors' anco erronea, che non le si sappiano bene organizzare e dirigere, ed alla mancanza di spirito d' iniziativa.

Nella costituzione di questa specie di associazioni la difficoltà maggiore sta nello stabilire la quota che i membri delle medesime dovranno pagare. E siccome questo, si è forse il primo elemento del buono o cattivo successo delle società di mutuo soccorso, così non sarà mai sufficiente la prudenza nè troppo profondi saranno gli studi statistici che si faranno in proposito. Qualora la contribuzione non sia proporzionata ai vantaggi che l'associazione presenta ai suoi membri, è viziato il carattere della medesima; mentre quando la contribuzione sia troppo meschina, da porre l' associazione nella condizione di non potere attenere le promesse fatte ai suoi componenti, viene tolta ogni fiducia nella associazione istessa ed il suo scioglimento è quasi inevitabile.

Accenneremo in fine che acciò le associazioni di soccorso mutuo, d' ogni specie, sortano felicemente il santo scopo che devono avere, è assolutamente necessario che siano scevre da qualsiasi idea politica.

Un segno evidente della civiltà operaia viene in fine costituito dalle società cooperative sieno di consumo o di produzione, le quali ebbero origine dalla società cooperativa dei probi pionieri di Rochdale. Questa specie di associazioni, in questi ultimi anni prese in Italia una notevole estensione e generalmente fece buona prova.

Banche. — Il credito, sotto qualunque forma esso si presenti ha per effetto di aumentare considerevolmente l'utilità delle ricchezze di un paese. Acciocchè il credito si mantenga, ed operi questi utili risultati di cui è capace, necessita che tutti gli effetti di credito, o titoli fiduciarî, rappresentino un valore realmente esistente; poichè se questo valore mancasse, mancherebbe la fiducia e il credito scomparirebbe. A mantenere e sostenere questo credito, ad agevolarne cioè le operazioni, mirano essenzialmente le banche col rendere facile ed animata la circolazione dei titoli fiduciarî. E così le banche costituiscono la più grande classe d'istituzioni di credito.

Se abbisognasse ancora di chiarire i vantaggi arrecati dal credito potremmo citare il seguente fatto.

Il movimento commerciale d'Inghilterra, come asseriscono tutti gli economisti ed i documenti officiali attestano, supera quasi del doppio quello di Francia; eppure mentre questa impiega nelle proprie transazioni oltre tre miliardi di numerario, quella invece non abbisogna che di 750 milioni circa; differenza questa notevolissima e che prova evidentemente quale utilità ritragga il commercio brittannico dalla *Clearing-house* (1) dai *checks* ecc. ecc., e come in una parola

---

(1) Dal dizionario di Economia politica e del Commercio dell'Illustre Prof. Gerolamo Boccardo Vol. 1 pag. 538 togliamo quanto segue: „ La Clearing-house (che, per approssimazione potrebbe tradursi casa di liquidazioue, di compenso e di bancogiro) è una specie di Borsa o di ufficio, in cui i banchieri di Londra fanno tra loro lo scambio dei biglietti di cui sono rispettivamente portatori. Si è nell'anno 1775 che cotale istituto venne fondato.

A Londra, vera metropoli del mondo industriale, l'opinione pubblica tende talmente a rendere produttivi e fruttiferi tutti i capitali, che non solo i commercianti di professione, ma ben anco le agiate persone di ogni classe si astengono dal tenere presso di sè altro numerario fuorchè quello richiesto dalle spese giornaliere e prevedibili, il resto è depositato a frutto in diverse guise, specialmente presso i banchieri. Ognuno ha il proprio banchiere al quale consegna, a misura che va riscuotendole, le sue somme in danaro; quando occorre al deponente di dover fare un pagamento, invece di sborsare materialmante la numerata pecuuia, porge al suo creditore una tratta sul banchiere, pagabile a vista. Il creditore presenta quella carta

sia sapientemente organizzato il credito in Inghilterra. — E se una tale mirabile organizzazione esistesse pure in Francia, questa potrebbe impiegare produttivamente quel capitale eccedente che ora viene richiesto dai bisogni della circolazione.

Vediamo ora quante specie di banche esistono, e quale sia l'organismo ed il carattere delle molteplici operazioni loro.

V'hanno banche di deposito, di sconto, di anticipazioni e di circolazione.

Cronologicamente parlando prime furono le banche di deposito (2); poi quelle di sconto, d'anticipazioni e di circolazione; ultime quelle di credito fondiario ed agricolo.

È assai difficile, anzi quasi diremmo impossibile che una banca eserciti esclusivamente una sola di dette specie di operazioni; essendochè l'una di esse richiami naturalmente l'altra: ciò diciamo per quanto riguarda le operazioni di deposito, sconto, anticipazioni, circolazione ecc.; imperocchè le banche fondiarie ed agricole, sebbene si riscontri in esse pure l'elemento dell'anticipazione, rivestono un carattere speciale di cui avremo a parlare più innanzi.

L'accennare soltanto alle sopraindicate operazioni delle varie specie di banche, basta per farne conoscere la natura; non riteniamo però fuor d'opera il dare qui alcune spiegazioni.

La prima di tali operazioni si è quella di ricevere in deposito somme di danaro con obbligo di restituirle a tempo determinato, od a richiesta del depositante, corrispondendo o

---

(check) al suo proprio banchiere facendogliene girata, ossia autorizzandolo ad incassare la somma. Ogni giorno, ad ora fissa tutti i banchieri mandano un commesso alla Clearing-house, dove scambiano fra loro le tratte di cui sono portatori gli uni rimpetto agli altri. I debiti ed i crediti per siffatta guisa si compensano, senz'altro sborso effettivo fuorchè quello delle piccole differenze di conto e appunti. — Nell'anno 1839 con 66, 275, 000 lire sterline in contanti venne liquidata, nella Clearing-house, una massa di obbligazioni pel valore di 954, 401, 000 sterline. Tutta la differenza fra questi due valori rappresenta dunque un capitale che invece di essere improduttivamente rimasto nella circolazione giornaliera, venne investito in opere riproduttive. Mediante quell'ingegnoso sistema di compensi, bastano ogni giorno 200, 000 lire sterline per concludere una somma d'affari, che altrimenti ne richiederebbero 3, 000, 000. Così il risparmio che fa la piazza di Londra sull'uso del numerario è nella proporzione di 1 a 15 „.

(2) La prima banca di deposito che s'impiantasse in Europa fu quella di Venezia creata nel 1171; ma la più celebre banca di questo genere del Medio Evo fu quella di S. Giorgio di Genova fondata nel 1409.

no al medesimo un equo interesse; mentre la banca ritrae i propri utili dallo impiego ch' essa fa delle somme che, per effetto di tali operazioni, restano quasi permanentemente nella propria cassa e che perciò sono disponibili. Da ciò chiaramente si deduce che le operazioni di deposito richiamano di necessità quelle di anticipazioni e di sconto.

Agevole quindi è il rilevare l'utilità delle banche, se si consideri il loro officio d' intermediarie fra quelli che posseggono capitali e quelli che vogliono utilizzarli. Esse infatti ricevono depositi da quei capitalisti che non hanno capacità o volontà, oppure non possono farli fruttare direttamente; facendo poi anticipazioni ai produttori che ne abbisognano e che offrono le necessarie guarentigie morali e materiali; scontano effetti, e compiono altre operazioni di credito che tornano d' immenso vantaggio alle banche stesse ed al commercio. In una parola le banche mirano essenzialmente a rendere circolanti e fruttiferi, a convertire cioè in capitali alimentatori della produzione tutte le ricchezze giacenti.

Non è detto con ciò che le banche abbiano a servirsi nelle loro operazioni di tutti i capitali che vengono in esse depositati; chè anzi questa è una pessima regola di amministrazione, non ammessa da chicchessia; ma allorchè una banca goda credito, purchè tenga sempre disponibile nella propria cassa quella somma che rendesi necessaria per far fronte ad ogni eventualità, può liberamente impiegare il rimanente dei depositi nelle sue proprie operazioni.

Però non è mai troppa l'avvedutezza nel direttore di una banca affine di sapere, nell' occasione p. es. di una crisi, in cui quel fondo di riserva non sarebbe al certo sufficiente per soddisfare a tutte le domande, realizzare prontamente i capitali occorrenti senza scredito della banca.

Di tre sorta pertanto possono essere i depositi che vengono fatti alle banche, e cioè:

1° Depositi momentanei da ritirarsi a piacere dei depositanti,

2° Depositi a tempo indeterminato da ritirarsi con preavviso p. es. di giorni 15 o di un mese.

3° Depositi a tempo determinato.

Nel primo di questi casi la banca assume semplicemente la custodia delle somme ad essa depositate, e non paga ai deponenti alcun interesse; negli altri due invece i depositi sono ordinariamente fruttiferi in misura maggiore nel terzo che nel secondo caso.

Le somme che affluiscono nella cassa della banca come depositi della prima specie non è prudenza che la banca le impieghi nelle operazioni proprie; quelle procedenti dalle altre due specie di depositi possono invece essere per tal modo utilizzate sempre però colle dovute cautele sopraenunciate. Cade qui in acconcio il dire alcun che sulla produttività dei depositi.

Quando una banca non corrisponde alcun interesse ai depositanti, si è certi che al presentarsi di un' occasione d' impiego fruttifero di capitali, questi le verranno richiesti. E così non è dato alla banca di fare che un tenue e limitatissimo uso delle somme ad essa depositate; giacchè il solo motivo che induce i deponenti a darle in custodia alla banca stessa si è quello, che nelle condizioni attuali del mercato, non trovano conveniente collocamento, e perciò alla prima favorevole occasione tali somme vengono ritirate.

Ora ognun vede quale pericolo può derivare alla banca da una forte richiesta di rimborsi: pericolo questo, che appare tanto maggiore se alla nuda idea della banca di deposito si unisca quella di banca di circolazione; imperocchè venendo da quest' ultima repentinamente ritirati i depositi si diminuisce la riserva metallica, dal che può procedere direttamente lo scredito de' suoi biglietti; i portatori di questi, appunto per ciò, accorreranno alla banca per ottenere il cambio, e così può avvenire la rovina della banca stessa.

Ad evitare tale inconveniente l' esperienza bancaria suggerì di pagare ai depositanti un interesse che suol essere sempre inferiore a quello corrente a cagione dei vantaggi che le banche presentano. Queste infatti corrispondendo un interesse, benchè non elevato, ai depositanti, possono stare certe che sarà difficile ch' essi, ancorchè si presentino occasioni di più proficuo impiego de' loro capitali in imprese qualsiasi, si decidano tutti e subito per queste ultime, considerando per

una parte la incerta riuscita di quelle stesse imprese e per l' altra il profitto certo che loro offre la banca.

Le operazioni di sconto degli effetti commerciali consistono nel pagare, ai possessori dei titoli stessi il loro importo, prima dell' epoca in cui i medesimi sono realizzabili dal reale debitore, previa trattenuta di un tanto per cento che corrisponde all' interesse della somma pel tempo che deve ancora decorrere per la scadenza; e che dicesi appunto *sconto*.

Questo sconto varia a seconda dell' abbondanza o scarsità dei capitali, del maggiore o minore credito in commercio esistente, e della più o meno lunga scadenza degli effetti.

Giova qui rilevare il differente modo con cui le banche ed i banchieri compiono le operazioni di sconto. Questi ultimi dopo avere accettata p. es. una cambiale la ripongono in commercio, mentre quelle scontano egualmente le cambiali e gli altri effetti provenienti dal commercio, ma li conservano nel loro portafogli fino alla scadenza, ed emettono i loro biglietti che vanno a sostituire quegli effetti in commercio. Quali siano i vantaggi che da questo fatto ridondano alla circolazione è facile rilevare se si consideri che i biglietti di banca a differenza degli altri effetti commerciali, non avendo scadenza, non obbligano i loro possessori a negoziarli per realizzarne in danaro l' equivalente, nè espongono i medesimi alla responsabilità proveniente dal firmare le girate come avviene ai portatori delle cambiali, dei biglietti ad ordine ecc.

Le banche fanno pure anticipazioni con o senza garanzia, ed aprono ancora sui loro libri conti correnti ai privati e commercianti, eseguendo per loro conto operazioni di credito ecc.

Largo e ferace campo di azione trovano poi le banche nelle speculazioni sul cambio così interno come esterno, le quali sono della massima importanza per le transazioni commerciali, imperocchè le rendano più comode e spedite. Non spetta a noi di trattare qui minutamente di simili speculazioni le quali trovansi diffusamente svolte negli speciali trattati sulla materia del cambio.

Le banche speculano inoltre sul rialzo e ribasso dei titoli di credito pubblico, delle azioni industriali di ogni genere, non che delle materie d' oro e d' argento.

Importantissima operazione in fine, propria delle banche, è quella, dell' emissione dei biglietti al portatore, i quali non sono altro che tante confessioni di debito delle istituzioni di credito medesime pagabili a vista e garantite da tutti i capitali da esse posseduti.

Le banche dunque, generalmente parlando commerciano sul credito, e siccome questo non lo s' impone ma bensì viene ispirato, così ne discende di naturale conseguenza che le banche tutte debbono reggersi con principî di piena ed assoluta libertà.

Sull' argomento della libertà e del monopolio delle banche fu scritto molto e da molti; noi quindi ci limiteremo ad accennare che la prima si è un' applicazione del libero e naturale svolgimento delle idee e delle azioni umane; mentre il secondo non costituisce che un privilegio. In oggi, quindi, che questo principio di libertà è tanto giustamente inculcato da ognuno, non può porsi in dubbio che il monopolio o il privilegio bancario sia una cosa essenzialmente nociva. Molti però, rifuggendo da qualsiasi discussione, limitano la loro opposizione al dire: — *quanto voi asserite in teoria è giusto, ma in pratica non lo è egualmente.* — A questi tali può rispondersi chiaramente che il loro raziocinio è falsato fin dalla sua origine. E in vero, come può dirsi il tal principio teorico è giusto, ma la sua applicazione è dannosa? Per dir questo converrebbe partire dal principio che la teoria fosse cosa affatto disgiunta dalla pratica; ma se consideriamo che la teoria invece non è altro che la esposizione ragionata della pratica, e che questa a sua volta non è che l' applicazione della prima: se consideriamo, che non può convincersi della giustezza di un principio teoretico facendo astrazione dalla sua applicazione, e ciò specialmente in materie economiche, in cui tutto mira all' utilità materiale; senza pregiudizio della morale; noi rileveremo di leggieri che contraddizione può esistere soltanto fra la teoria e la pratica quando o quella sia falsa o questa sia una cattiva applicazione della prima. Dunque potrà dirsi bensì che un principio sia giusto ma male applicato; non mai che la buona teoria trovisi in contradizione colla genuina naturale e saggia manifestazione di essa.

La banca unica poi appartiene alle istituzioni dell' assolutismo; la pluralità delle banche, è una delle più belle manifestazioni della libertà. Il monopolio bancario rende inefficace la concorrenza che è la base prima di ogni dottrina economica: come si può dunque sostenerlo? Ogni disposizione restrittiva nell' odierno stato di libera iniziativa degli affari di ogni specie è assolutamente nociva. La quistione della pluralità delle banche, a nostro avviso, è una di quelle per la cui soluzione non deesi prendere a base ragioni affatto teoriche, astratte e restrittive. La convenienza o meno della esistenza di molteplici banche è subordinata direttamente all' estensione degli affari o delle operazioni di credito. Quando queste sieno tali che facciano conoscere la opportunità, se non l' assoluta necessità, di varie istituzioni simili, perchè dovransi privilegiare alcune soltanto di esse, e obbligare così il paese a sottomettersi negli affari alle loro pretese che possono anche essere esorbitanti, esagerate, ingiuste?

Quando invece la cerchia delle operazioni commerciali e degli affari di credito di una località sia ristretta, per legge economica la più chiara, poche saranno le banche che vi si instituiranno: ed allora a che vale la restrizione governativa? Essa per lo meno in questo caso è inutile.

Nei soli Stati Uniti di America ed in parte della Scozia venne completamente applicato al commercio bancario il principio economico della libera concorrenza, quello forse di più evidente giustezza ed efficacia. Infatti può asserirsi che non fuvvi in Europa alcuna banca che abbia potuto mantenersi libera istituzione privata trafficante sul credito, quale debb'essere per sua natura. La colpa diretta di ciò deve attribuirsi ai Governi, i quali, imponendo alle banche di prestar loro somme rilevanti od altri gravosi servigi, concessero alle medesime in compenso il monopolio bancario.

Ci piace riportare qui quanto saggiamente espone il Boccardo (1) riassumendo la storia logica della crisi che dal privilegio bancario necessariamente deriva. « Le anticipazioni » (egli dice) che la Banca fa a' privati, sia sotto forma di

---

(1) Trattato di Economia politica — Vol. 2 pag. 274.

» sconto, sia in qualunque altro modo, vanno naturalmente
» crescendo d'anno in anno, e aumentano in proporzione i di
» lei benefizi — Ma quest'abbondanza delle emissioni sposta
» una corrispondente parte dei capitali privati; e siccome il
» privilegio di cui gode la Banca impedisce loro d'impiegarsi
» in una banca rivale, così la massa dei fondi disoccupati
» cresce progressivamente. Per ispontanea conseguenza, i de-
» positi dati in custodia alla Banca vengono moltiplicandosi,
» e la riserva metallica dello stabilimento offre una cifra ogni
» dì più soddisfacente. — La banca frattanto si serve di quei
» capitali che le vengono affidati, ed estende ancora la sfera
» delle sue operazioni e de' suoi profitti — Nasce, per guisa
» tale, una falsa situazione, in cui la Banca opera coi mezzi
» altrui, dei quali però essa non paga verun interesse. — Se
» non che sopraggiunge l'epoca, in cui i capitalisti si stancano
» di non ritrarre alcun frutto dal loro denaro, e la febbre della
» speculazione allora si desta; colossali imprese vengono pro-
» poste; i capitalisti ritirano i loro fondi dalla Banca. — Ma
» questa non può ad un tratto ricuperare tutti i capitali che
» ha impiegati, alcuni dei quali sono all'estero: la funesta
» voce si sparge; il timore sottentra al credito; assediano la
» Banca non solo i deponenti, ma ben anco i portatori dei bi-
» glietti; e la sospensione de' pagamenti diviene inevitabile ».

Lo stesso autore poi per provare come tali inconvenienti si eviterebbero coll'abolizione del privilegio di un'unica banca e colla libertà d'instituirne altre rivali, così si esprime: « Dal
» momento, che per effetto delle emissioni della prima Banca,
» vi fosse in piazza una quantità di capitali disponibili, i pro-
» prietari dei medesimi si associerebbero, per formare una
» nuova Banca e dividere colla prima i benefizi dello stesso
» commercio — Non affluirebbe quindi alle casse bancarie
» quella massa di depositi, che sono una tentazione e un pe-
» ricolo per l'instituzione medesima e pel pubblico. I profitti
» degli azionisti sarebbero bensì minori e invece di percepire
» un dividendo di 16 o 20 per 0[0, si contenterebbero dell'8 o
» del 10; ma la giustizia non sarebbe almeno così impudente-
» mente violata ».

La crisi della Banca francese del 1846-47, e quella della Banca di Londra avvenuta nel 1825-26 che il Boccardo prende

quindi ad esaminare nel suo trattato, provano evidentemente la verità del suesposto.

Lo scopo che ci siamo prefissi nel fare questo studio non ci permette d' intrattenerci sulle varie specie di banca che furono e sono in Europa; ci limiteremo quindi a dire ancora qualche cosa sull' organismo delle banche in generale.

Dalle banche di deposito originarono quelle di circolazione. L' emissione dei biglietti pagabili a vista ed al portatore e l' accettazione di essi per parte del pubblico non costituisce in fine che un' anticipazione che quest' ultimo fa alla banca. E si è precisamente questa emissione che caratterizza la banca di circolazione (1). I biglietti di banca sono essenzialmente titoli fiduciari e perciò, per essere accettati ed animare così la circolazione, rendesi necessario che rappresentino un capitale realmente esistente. Erronea quindi è l' opinione di quei tali che ritengono che i biglietti siano moneta, mentre invece, non fanno che supplire all' uso di quest' ultima.

Il limite dell' emissione di biglietti è misurato dai bisogni della circolazione; la sola esperienza può quindi farlo conoscere e dare norma su questo importantissimo argomento, sul quale, non può stabilirsi nulla di veramente assoluto, giacchè variabili sono le cause che v' influiscono. Ma ciò che può concludersi si è che le banche nell' emissione dei biglietti debbono aver riguardo primieramente ai bisogni del mercato nel quale agiscono, secondariamente alla loro situazione economica ed al loro credito.

A seguito di quanto nel 1826 fu stabilito dalla direzione della Banca di Londra, quasi tutti i Governi di Europa fissarono indistintamente che una banca debba conservare una riserva metallica nella proporzione di un terzo del capitale pel quale essa trovasi esposta nella circolazione.

Il fissare una riserva metallica è una buona misura di precauzione, ma se ben si considera, non presenta per sè stessa tutta quella garanzia che generalmente si crede. Che cos' è infatti questa riserva metallica, se non una parte dei versamenti che ven-

---

(1) La prima vera banca di circolazione fu quella di Londra, instituita il 27 Luglio 1694; i cui statuti vennero compilati dallo scozzese William Patterson.

gono fatti alla banca in conto corrente e delle somme alla medesima temporaneamente depositate? Ora, quale stabilità può presentare una tale riserva, se il solo benchè minimo timore di una crisi qualunque, ovvero l'occasione di un migliore impiego dei capitali, può farla repentinamente diminuire?

È forza quindi concludere che l'esito felice di una banca dipende principalmente dal suo credito, dall'avere cioè una buona amministrazione e dall'esserne con saggezza e prudenza illimitata dirette le operazioni.

Come si è detto che il limite della emissione dei biglietti viene desunto dai bisogni della circolazione; così è dalla maggiore o minore estensione della circolazione di questi biglietti che deesi prendere norma nello stabilire il rapporto che deve esistere fra la riserva metallica e le emissioni. Infatti se poco estesa è questa circolazione, più prontamente i biglietti verranno presentati alla banca pel rimborso, e quindi la necessità di una forte riserva metallica, mentre avverrà il contrario nel caso inverso: può quindi stabilirsi in tesi generale che la misura della riserva metallica dev' essere in ragione inversa dell'estensione della circolazione dei biglietti e del credito della banca.

La scienza riconobbe non potersi determinare una stabile proporzione fra la riserva metallica e l'ammontare delle emissioni; questo rapporto non dovrebbe quindi essere invariabilmente fissato dalla legge, per tutte indistintamente le banche, giacchè, per quanto si è detto, mentre per quelle, il cui credito o giro di operazione è limitato, potrebbe non essere bastevole, per quelle invece che trovansi in opposte condizioni potrebbe eccedere il bisogno. E così nel primo caso la prescrizione non raggiungerebbe il suo scopo, nel secondo si obbligherebbe la banca a tenere una riserva eccedente il bisogno, d'onde un capitale che rimarrebbe infruttuoso, con danno evidente dell'interesse della banca.

Uniformandosi dunque a quel benefico principio sociale che è la libertà, e che specialmente negli affari economici va scrupolosamente rispettato, si deduce la opportunità di lasciare alle banche la libertà di accrescere e diminuire la riserva metallica secondochè lo richiedano le loro condizioni economiche speciali, l'estensione del loro credito e lo stato sociale

del paese in cui agiscono, con che non si viene ad escludere la opportunità di quella ben intesa sorveglianza che costituisce la salvaguardia dell' interesse della società.

Riassumendo il fin qui detto rileviamo che la missione principale e benefica delle banche si comprende nell' attirare i capitali anzi le ricchezze giacenti e nel fare anticipazione di capitali a quelle persone capaci di farli fruttare impiegandoli nella produzione. Ciò fanno le banche sia coi capitali proprii sia con quelli loro depositati. L' uso di questi ultimi, come si disse, è pericoloso in ispecie quando i depositi sono infruttiferi. L' emissione dei biglietti è un mezzo pel quale le banche allargano considerevolmente la sfera delle loro operazioni.

Il carattere essenziale del biglietto di banca consiste nell' essere un titolo fiduciario.

Il monopolio bancario pone la banca in una critica posizione, conseguenza immediata dell' affluenza dei depositi e dell' uso che essa ne fa.

La libertà bancaria impedisce l' accumulamento dei depositi, diminuisce lo sconto degli effetti di commercio; e quando più banche operano in concorrenza sul mercato, cercando ognuna di esse di attirare a sè i capitali, si ottiene il pagamento di un interesse ai depositanti, mezzo di cui avemmo a conoscere l' opportunità.

Come avvenne in Francia ai tempi di Law, (1) la banca può essere affidata allo Stato, sistema questo che lede il diritto di libera iniziativa dei privati e che conduce inevitabilmente al corso forzoso dei biglietti ed allo scredito generale della banca; mentre poi è incontrastabile la inettezza del Governo alla direzione delle imprese d' ogni genere. Quando trattisi in ispecie di operazioni bancarie è indispensabile in chi le dirige quella immensa attività e quell' interesse personale che non può assolutamente aversi in un impiegato governativo. Bisognerebbe essere affatto ignari delle difficili, complicate, importanti e gelose operazioni di banca per non convenire in ciò.

---

(1) Gli errori professati da Giovanni Law erano di credere che la ricchezza nazionale dipenda dallo Stato; che l' unica ricchezza di quest' ultimo sia la moneta e che il valore di questa sia del tutto convenzionale.

La banca può essere costituita e diretta da una compagnia privilegiata dal Governo colla concessione del monopolio dell' emissione dei biglietti. Questo è il sistema adottato anche presso di noi, e non è punto migliore dello antecedente conducendo anch' esso quasi sempre alla sospensione dei pagamenti, al corso forzoso dei biglietti.

Il Boccardo dipinge egregiamente l' ingiustizia del corso forzoso colle seguenti parole (1) « Qui non si sfugge da un » rigoroso dilemma: o i biglietti meritano la fiducia del pub- » blico, conscio della solvibilità e della moralità degli emit- » tenti, e allora qual necessità di sforzarne il corso? ovvero » i biglietti non godono credito, il pubblico dubita che la Banca » possa mancare alle proprie obbligazioni, e allora il volerlo » costringere ad accettare quei titoli in circolazione, è pre- » tesa vana ad un tempo ed iniqua: *vana*, poichè nessuna » legge al mondo potrà mantenere nell' integro loro valore i » biglietti screditati, i quali saranno bensì (ove la legge stessa » lo imponga) accettati, ma ad un valore inferiore del nomi- » nale primitivo: *iniqua*, perocchè in tutti i casi, in cui l'au- » torità della legge prevale, le più colpevoli spogliazioni si » compiono sotto l'egida sua, e i debitori privati vengono » incoraggiati a far parziale bancarotta ».

Visto così in succinto quanto riflette il credito, le banche in generale e le banche di sconto e circolazione in particolare, passiamo ora a riassumere ciò che riguarda alcune altre specie di banche.

L' ufficio della banca di scambio consiste nell' operare o nel facilitare gli scambi fra quei produttori, i quali trovansi in possesso di prodotti che non possono vendere mentre hanno dei bisogni, cui potrebbero reciprocamente soddisfare.

Il sig. Bonnard di Marsiglia fu quegli, che nella seconda metà del secolo corrente, giunse ad attuare con qualche successo una tale banca.

Questa specie di banca mira essenzialmente alla circolazione dei prodotti escludendo la moneta. A tale scopo richiama a sè la domanda e la offerta dei prodotti, mettendo in corri-

---

(1) Vol. 2 pag. 251, trattato di Economia politica.

spondenza di affari quelle persone che ad essa ricorrono; e compera ancora essa medesima alcune merci, quelle cioè che più di frequente le vengono richieste, onde facilitare viemaggiormente gli scambi.

Le operazioni della *banca di scambio* si fondano sul così detto *buono di scambio* che i produttori rilasciano alla banca stessa, e pel quale essi si obbligano di consegnare al portatore del buono una data merce per una determinata somma.

Per questa istituzione si compiono adunque una massa di contrattazioni e di affari, che in sua mancanza non sarebbero possibili; mentre più economica si rende la circolazione venendo quasi eliminato l'uso della moneta.

La banca di scambio, inoltre, animando per tal guisa la circolazione dei prodotti contribuisce all'aumento della produzione. Ma il lato, dal quale, simile istituzione si presenta più benefica, si è quello del soccorso ch'essa porta ai piccoli capitalisti ed ai piccoli produttori; imperocchè a questi ultimi non è dato fruire affatto o, seppure, in minima parte dei vantaggi che presentano oggidì le banche di sconto e di circolazione, che sono purtroppo quasi esclusivamente riservati a forti capitalisti.

Duole quindi il rilevare che la banca di scambio, la quale come si è visto partecipa anche dell'agenzia, non possa raggiungere una vasta e solida organizzazione, per la ragione che i *buoni* che originano dalle sue operazioni e sui quali queste si fondano, non hanno le condizioni necessarie per poter essere accettati. La soppressione della moneta in questa specie di circolazione, non può in vero non rendere alcune volte assai complicati e difficili gli scambi.

Quelle di credito mobiliare sono istituzioni il cui scopo sarebbe di venire in aiuto delle imprese industriali con mezzi sì materiali che morali. Dal periodo seguente che riportiamo dal più volte citato libro del Prof. Boccardo (1) possono succintamente rilevarsi le vere basi delle operazioni di credito mobiliare e la natura delle medesime «..... comprare e ven-» dere (egli dice); vendere e comprare; speculare sulle dif-

---

(1) Trattato di Economia politica, Voi. 2 pag. 299

» ferenze dei corsi; prelibare a guisa di un gran feudatario di
» nuovo genere, tutto il buono, tutto il meglio delle imprese;
» spingere in sù ed in giù i prezzi dei titoli; ecco insomma
» il meccanismo del Credito mobiliare organato sulla foggia
» parigina. Si annunziava genio tutelare della produzione; or
» ecco, si mostra genio tutelare dell' aggiotaggio ».

Il credito mobiliare infatti abbisogna di essere molto sapientemente diretto acciò non torni di danno piuttosto che di vantaggio a quelle imprese di cui si propone sostenere il credito, e avvantaggiare le operazioni.

Il credito mobiliare ha diggià subìto forti scosse, nè lascia speranza ad una probabile sua forte organizzazione quando non venga radicalmente modificato il carattere e la pratica esecuzione delle sue operazioni principali.

Ci fermeremo ora per un istante sull' argomento del credito fondiario ed agrario ch' è della massima importanza, sia per l' interesse privato, sia per la prosperità nazionale, specialmente nella patria nostra che ricava dalla produzione dei terreni la maggior sua ricchezza.

Così il possidente, o proprietario di fondi, come l' agricoltore abbisognano grandemente dell' aiuto del credito. Essenzialmente reale è il credito fatto al primo, personale l' altro fatto al secondo: quello dicesi *fondiario* e si basa sulla garanzia stabile, l' ipoteca; questo *agrario* e si fonda sulla moralità della persona accreditata.

L' istituzione del credito fondiario non che la sua applicazione, seguì dopo la guerra così detta dei Sette Anni, incominciata nel 1756 e terminata nel 1763, colla pace di Unbertsburg e per la quale Federico II di Prussia, detto quindi il Grande, fu lasciato nella pristina integrità de' suoi dominii compresavi anche la Silesia.

I proprietari di tale Provincia, che maggiormente fu danneggiata da quella guerra, avendo contratti molti debiti ipotecari, trovavansi nella impossibilità di soddisfare ai loro impegni. Si fu allora che il gran Federico concesse per decreto sovrano la dilazione di tre anni al pagamento di quei debiti. Ma, com' è naturale, tale concessione ebbe l' effetto immediato di screditare totalmente i proprietari, i quali perciò, abbisognando di sovvenzioni, dovettero sobbarcarsi all' usura.

Wolfgang Büring, negoziante di Berlino, all' uopo richiesto, propose di offrire ai capitalisti sovventori un' ipoteca collettiva su tutti i beni dei proprietari territoriali della Silesia istituendo per tal modo fra questi ultimi una associazione.

I titoli ipotecari di credito verso quest' associazione erano trasmissibili per girata e rimborsabili alla pari entro i sei mesi dal giorno in cui ne veniva fatta dal portatore analoga domanda alla Società; la quale inoltre assicurava ai creditori il pagamento degl' interessi, conservando essa il diritto di rivalsa verso quel debitore che si fosse reso moroso, diritto che esercitava (a seguito di privilegio concessole dal Governo) mediante l' immediata espropriazione, senza che con ciò venisse alcun danno al creditore.

Questo progetto piacque al gran Federico, il quale con decreto del 12 Giugno 1769 ordinò l' impianto della Cassa di Credito di Breslavia che prese nome di *Associazione territoriale della Silesia.*

Nel 15 Luglio poi del successivo anno 1770 fu pubblicato un regolamento, nel quale si determinavano le operazioni che l' associazione predetta avrebbe compiute; e lo stesso Federico fece dono alla nascente istituzione di 300,000 scudi prussiani o talleri corrispondenti ad 1,125,000 franchi.

Per tal guisa sorse in Germania il credito fondiario che fu quindi oggetto di ben utili riforme.

Il sistema di Büring fece buona prova, avvantaggiò la condizione della possidenza; i titoli ipotecari di credito vennero richiesti dal pubblico come impiego sicuro di danaro, fruttifero il 5 o il 6 per cento; e così i titoli stessi si mantennero con credito in circolazione e l' istituzione si sostenne.

Rari però sono quei nuovi trovati, che a fronte di evidenti peculiari vantaggi non presentano qualche inconveniente; così anche l' accennato sistema aveva l' inconveniente, invero assai rilevante, di non provvedere all'ammortimento del debito; giacchè l' obbligo nell' associazione di rimborsare entro sei mesi, come si è detto, alla pari le cedole ipotecarie avrebbe potuto mettere l' associazione stessa in serii imbarazzi.

Trattandosi di sovvenire la proprietà fondiaria, l' elemento dell' ammortimento, è forse il principale; mentr' esso non lo è punto nel credito commerciale. Se al commerciante è dato di

potere, anche tutto in una volta, estinguere un debito contratto, non avviene egualmente pel proprietario di beni stabili; poichè se il primo, attesa la rapidità della circolazione mercantile, può realizzare in breve tempo, unitamente ai relativi profitti, il capitale preso a mutuo ch' egli ha impiegato in una qualche speculazione commerciale; questi invece, facendo acquisti od operando miglioramenti della proprietà stabile, non può ottenere, dal capitale così immobilizzato, che una rendita ben lieve, quasi sempre inferiore all' interesse che deve pagare; per la qual cosa, giunta la scadenza, è ben difficile che egli sia riuscito ad accumulare la somma occorrente per la restituzione del capitale.

L' applicazione del sistema di ammortimento al credito fondiario, fu fatta da Giorgio III, re di Annover nella banca che sotto il suo patronato ebbe vita nel 1790. Però il sistema di graduale ammortizzazione ebbe intera attuazione nel 1822 coll' instituirsi della Banca ipotecaria nel granducato di Posnania in cui si stabilì obbligatorio l' ammortimento, mentre poi la Banca estingue annualmente, per mezzo dell' estrazione a sorte, quel numero di cedole ipotecarie corrispondente ai mezzi di cui può disporre.

Il credito fondiario si diffuse ben presto in tutta Germania, ed il primo paese che la imitasse fu la Russia.

Ciò che si oppose all' ampia applicazione del credito alla proprietà fondiaria, si fu la viziosa legislazione di procedura, la quale prescrivendo infinite formalità ed immensi aggravi, giunge ad incagliare la circolazione dei capitali. Infatti se in commercio, il facile e sollecito procedimento, assicura al creditore l' immediato rimborso del capitale prestato; un creditore ipotecario per contro, può bensì spossessare il debitore del fondo ipotecato; ma qual tempo dovrà scorrere prima ch' egli sia reintegrato del suo credito?

I vizî adunque della legislazione processuale; la naturale inevitabile superiorità dell' interesse dei capitali circolanti, sulla rendita della terra; la molteplicità degli eccellenti impieghi che il denaro trova sul mercato: questi, ed altri, non v' ha dubbio, sono forti ostacoli alla diffusione del credito fondiario, che però il genio moderno venne man mano scemando con opportune modificazioni.

Dal fin qui esposto, rilevasi che il credito fondiario non può lasciarsi alla semplice azione individuale; il suo ordinamento viene richiesto su solide ed ampie basi, e per la migliore sua attuazione si richiede l' impianto di istituzioni intermediarie fra i proprietari mutuatari ed i capitalisti mutuanti.

Dopo la Germania e la Russia fu la Francia che si adoperò pel perfezionamento del credito ipotecario. — In Francia gli studi fatti a quest' oggetto condussero alla redazione di un progetto di legge che venne presentato dal ministro Dumas nella tornata dell' 8 Agosto 1850 all' Assemblea legislativa. Il decreto poi del 28 febbraio 1852 prescrisse le condizioni per la instituzione di società privilegiate di credito fondiario.

« *Il credito fondiario di Francia* è una società avente
» per oggetto: 1° di prestare sopra ipoteca ai proprietari
» di stabili situati in tutti i dipartimenti, in cui non esistono
» associazioni speciali consimili, somme rimborsabili dai mu-
» tuatarii, mediante annuità comprendenti l' interesse, l'am-
» mortimento e le spese di amministrazione; 2° d' applicare,
» coll' autorizzazione del Governo, qualunque altro sistema
» avente per oggetto di agevolare i prestiti sopra immobili e
» la liberazione del debitore: 3° di creare per un valore eguale
» a quello delle obbligazioni ipotecarie soscritte a suo favore,
» cartelle producenti un annuo interesse, rimborsabili per via
» di estrazione a sorte con o senza premi, portanti il titolo
» d' obbligazioni fondiarie; 4° di negoziare queste obbligazioni;
» 5° di ricevere in deposito, senz' interesse, le somme desti-
» nate ad essere, convertite in obbligazioni fondiarie » (1).

Sebbene l' Italia non abbia avuti gli ordinamenti della Germania e di Francia; purtuttavia anche prima dell' attuale organizzazione, essa aveva istituti pregevolissimi, i quali giovavano grandemente al credito della proprietà stabile e dell' industria agricola. Fra questi istituti sono a distinguersi principalmente il Monte dei Paschi di Siena che fino dal 1818 poteva dirsi vero istituto di credito fondiario; la Cassa di Risparmio di Lombardia, che fu sempre riconosciuta pel primo istituto di credito fondiario d' Italia per l' importanza dei suoi

(1) Boccardo dizion. Vol 1. pag. 693.

mutui ipotecari, e la Cassa di Risparmio di Bologna, la quale prima d'ora ha rivestito più particolarmente il carattere di istituto di credito agricolo. In Toscana un'agenzia di prestiti con fondo sociale guarentito dallo Stato e dai Comuni provvedeva al credito fondiario ed il Banco Toscano al credito agricolo.

In Romagna, le casse di Risparmio, col loro ben inteso ordinamento, benchè mancassero del sistema di ammortimento provvedevano sì ai bisogni della possidenza che a quelli dell'agricoltura.

Nelle provincie meridionali, i molteplici Monti frumentari e i Monti pecuniari, benchè fossero piuttosto istituzioni di beneficenza, che di credito, offrivano pur tuttavia in parte, vantaggi all'agricoltura.

Dove il credito fondiario e l'agricolo mancava quasi totalmente di validi sostegni era in Sicilia e nelle provincie Modenesi e Parmensi.

In Italia la pubblica opinione si manifestò sempre persistente nel chiedere un forte ordinamento del credito fondiario, e quando la patria nostra era divisa in varii stati, nei congressi scientifici che furono tenuti a Milano, a Napoli ed a Genova la sezione di Tecnologia emetteva ogni anno voto unanime per l'ordinamento stesso.

Il conte di Cavour, alla seduta della Camera elettiva del 2 Giugno 1853, come ministro delle finanze, presentò per la prima volta un progetto di legge sulle società di credito fondiario: nella tornata del 24 Gennaio 1854 ripresentò alla Camera il progetto stesso che fu accolto con favore e venne eletta una speciale commissione (1) per lo studio accurato della cosa, quale commissione presentò la sua relazione al banco della presidenza il 17 Luglio 1854, mentre appunto la Camera stava per isciogliersi.

Alla riapertura del Parlamento, la società di credito fondiario su cui il grande ministro facea assegnamento non avrebbe potuto costituirsi per i danni derivatile dalla forte crisi commerciale cagionata dalla guerra di Oriente, e l'Istituto di

---

(1) Questa Commissione si componeva dei Deputati Arnulfo, Brignone, Depretis, Farina Paolo Castinelli, Lanza e Salmour.

Francia avea subita una fase alquanto dolorosa; per le quali cose Cavour stimò savio consiglio di soprassedere alla discussione del progetto. In seguito la guerra di Crimea impedì all' Italia di attendere al compimento delle già intraprese riforme. Si fu nella seduta della Camera Senatoria del 9 Giugno 1862 che i ministri Pepoli, Conforti e Sella presentarono un progetto sull' organizzazione del credito fondiario che venne approvato, ed i ministri stessi stipularono una convenzione con una Casa Bancaria di Francia; ma tutto ciò non riuscì a nulla, giacchè la Camera elettiva negò la propria approvazione.

Decorsero poi quattro anni e venne presentato al parlamento un nuovo progetto che venne adottato con legge organica 14 Giugno 1866 N. 2893, cui fece seguito il regolamento per la esecuzione della legge stessa approvato con R. Decreto N. 3177 del 25 Agosto successivo; la quale legge e regolamento regolano ora le operazioni del credito fondiario in Italia, che vengono esercitate, nei compartimenti rispettivamente loro assegnati, dai cinque istituti, cui, con speciale convenzione furono concesse, e cioè: il Banco di Napoli, il Monte dei Paschi di Siena, la Cassa di Risparmio di Bologna, la Cassa centrale di Risparmio di Milano e l' Opera di San Paolo di Torino.

Detti Istituti pel disposto dell' art. 3° della citata legge hanno facoltà:

a) Di prestare per prima ipoteca sopra immobili siti nelle provincie continentali del Regno, e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione;

b) Di acquistare per via di cessione e di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati, alle condizioni sopra accennate, rendendoli riscattabili con ammortizzazione;

c) Di emettere in corrispondenza delle dette operazioni cartelle fondiarie portanti interesse annuo del 5 per cento, il cui valore nominale complessivo non possa mai oltrepassare il capitale dovuto dai mutuatari;

d) Di fare anticipazioni in seguito all' apertura di un credito a conto corrente, garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti;

e) D' incaricarsi gratuitamente dell' esazione di cedole della Rendita pubblica italiana, di buoni del Tesoro, di vaglia sopra

la Banca, d'assegni sulle Casse dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, d'interessi e dividendi di società, aventi guarentigia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiarie, o nel pagamento di annualità di scadenza posteriore all'effettiva riscossione.

Il credito fondiario, avendo una base immutabile, può essere istituito dovunque nel medesimo modo e quindi può essere affidato ad un istituto unico o ad istituti locali.

Pel credito agrario, invece, fondandosi esso essenzialmente sulla moralità della persona accreditata o su pegni suscettibili di deterioramento, rendesi indispensabile che l'istituto mutuante trovisi il più che sia possibile in contatto col mutuatario, ond'essere informato costantemente della moralità di quest'ultimo, e dello stato di sua fortuna, essendochè un cangiamento nelle sue condizioni di moralità o di fortuna, può rendere pericolosa una prolungazione di mora.

Da ciò discende che il credito agricolo deve necessariamente essere localizzato e la migliore sua organizzazione richiede dunque una molteplicità di istituti locali.

Il credito fondiario deve garantire al mutuante la sicurezza dell'investimento e la puntuale regolarita del pagamento degl'interessi, e in fine la disponibilità del capitale mutuato ciò che si ottiene col titolo di credito negoziabile; ed offrire ai mutuatari prestiti a lunga scadenza liberandoli dalla restituzione fissa dell'intero capitale coll'obbligarli alla graduale ammortizzazione dei prestiti stessi.

La realizzazione della rendita territoriale è sì lenta che non è dato nè al possidente nè al coltivatore di contrarre debiti a breve termine: il credito, per altro, si basa principalmente sulla mobilità degli effetti di credito e sulla loro breve scadenza; chè anzi se preferibilmente vediamo accettato in circolazione il biglietto di banca, che pure è titolo fiduciario, si è principalmente per la ragione che non avendo scadenza riesce di più facile scambio. E questa è ancora una ragione, per la quale il credito agrario non potrà mai, per la natura stessa delle cose, raggiungere quel grado eminente cui giunse il credito commerciale.

Il credito agricolo deve, per quanto è possibile, equiparare la firma dei coltivatori a quella degli altri industriali, o, in altri termini, far fruire i coltivatori stessi dei vantaggi del credito commerciale appropriandolo alle esigenze della loro industria, vale a dire provvedendo loro i capitali di cui abbisognano dietro guarentigia mobiliare a breve scadenza colla facilità di prolungazione della medesima. Infatti, nell'agricoltura v' hanno eventualità (come la grandine, le inondazioni ecc.) per le quali può avvenire che il coltivatore non possa ottenere la pronta realizzazione de' propri capitali, nè quindi estinguere il proprio debito; laonde l' organizzazione del credito agricolo richiede che sia concesso al mutuatario, in simili circostanze, di ottenere rinnovazioni ovvero, sia prolungata la scadenza per modo, da potere attendere un nuovo raccolto.

Accenneremo per ultimo ad una specialità di banca sorta per la prima volta a Delitzsch (piccola città della Prussia) impiantata da Schulze sul finire dell' anno 1849.

Le banche popolari, la cui diffusione in Italia è dovuta all' apostolato dell' Illustre Prof. Luzzati, furono, generalmente parlando, presso noi coronate da un esito felice.

Nel 1864 questo distinto economista gettò le fondamenta della banca popolare di Milano, e si fu egualmente per opera del medesimo che ebbero vita le altre banche popolari di Lodi, Cremona, Siena, Padova, Vicenza, Venezia, Mantova, Verona, Torino, Fabriano, Como, Codogno, Varese, Castiglione delle Stiviere, Lugo, Poggibonzi, Dolo, Bologna, Parma, Faenza, Montelupo, Pieve di Soligo ecc.

Capo IV. — Dell' Amministrazione pubblica

§ 1. — Considerazioni generali

L' argomento della pubblica amministrazione interessa vivamente tutte le classi di cittadini e in ispecie quelle persone, cui, per la loro posizione sociale, accade di essere chiamate a prendere direttamente o indirettamente parte nella gestione della pubblica cosa.

In questo capitolo noi non possiamo che accennare succintamente col soccorso del diritto amministrativo, alle principali quistioni ed ai dettami più salienti che riflettono tale studio: interessandoci assaissimo di far conoscere lo scopo vero del presente libro, che ci siamo proposti di svolgere e dimostrare nel seguente titolo secondo.

Presa in lato senso l' amministrazione pubblica, veglia alla conservazione dello stato, tutela gli interessi sociali e predispone il materiale pel perfezionamento o progresso della società.

Massima è l' importanza di un saggio ordinamento amministrativo, giacchè, diremo collo Scolari (1) « la buona ammi-
» nistrazione infonde fiducia nei cittadini verso i governanti;
» i quali godendone, possono volgere l' animo a cose maggiori
» e con più sicurezza tentarle; ed accresce in ognuno la spe-
» ranza di futuro benessere, d' onde l' universale rimane sod-
» disfatto, e la pace pubblica acquista guarentigia più natu-
» rale e spontanea ».

Accenneremo qui, che in materia di riforma amministrativa lo spirito d' imitazione è quasi sempre dannoso. Acciò torni agevole eseguirle e raggiungano il loro pieno effetto, le riforme debbono essere il risultato della esplorazione dei fatti e delle leggi anteriori cioè discendere dalla considerazione di quanto prima esisteva, guidata dallo spirito di graduale miglioramento.

Ed è per lo più all' inosservanza di questo precetto che deve attribuirsi la cattiva riuscita delle riforme amministrative, per le quali si segue ordinariamente una via diametralmente opposta, quella cioè, di voler dare una piena e fedele applicazione ad un' idea o principio preconcetto, tutto sacrificando all' applicazione medesima; mentre invece tutto quanto è richiesto dalle opportunità della pratica debb' essere, in fatto di amministrazione, gelosamente rispettato, essendochè sia da questo che dipende principalmente il regolare andamento di essa.

Il benessere sociale ha per fondamento quello degli individui. Non credasi sia questa, considerazione meramente teo-

---

(1 Del diritto Amministrativo -- Pisa Tip. Fratelli Nistri 1866 pag. 10.

rica, che per nulla influisca sulla pratica; poichè ne discende che le norme amministrative non possono nè debbono in alcun modo contraddire a quelle del diritto civile; mentre per contro debbono entrambi vicendevolmente compiersi e guarentirsi.

Alla scienza della pubblica amministrazione, sono affini molti altri studî, fra i quali il diritto amministrativo, l'economia politica, la statistica, la politica, la storia ecc.

I legami esistenti fra la scienza amministrativa non tolgono peraltro le differenze esistenti fra questi due studî. In vero, sebbene essi contemplino lo stesso ordine di fatti, pure differiscono essenzialmente fra loro; giacchè, « per descrivere » la natura generale della pubblica amministrazione e per » raccoglierne i sommi razionali principî, abbiamo la scienza » dell' amministrazione; parlando invece del diritto ammini- » strativo, ricorriamo colla mente a qualche cosa di più con- » creto: non contempliamo principî puri, ma principî tradotti » in legge, che furono cioè piegati secondo le opportunità; e » s' adattano agli scopî dello Stato, non più considerato nelle » sue universali condizioni di essere, ma nella sua forma na- » zionale e storica » (Scolari opera citata pag. 28).

L' economia politica in seguito al perfezionamento delle sue dottrine e della sempre crescente operosità dei popoli, ha oggidì assunta la massima autorità di consiglio in materia amministrativa: purtuttavia la sua influenza è sempre rimasta distinta da quella dell' amministrazione. L'economia cerca di procurare alle popolazioni il maggiore e migliore godimento dei beni, mentre all' amministrazione pubblica incombe di mantenere l' unità, la forza e il credito sociale nei rapporti così interni come esterni. L'economia inoltre è la sola scienza che può efficacemente fare palese ai reggitori della pubblica cosa i fattori della prosperità nazionale e le leggi che questa governano, essendo essa appunto che indaga i modi pei quali la ricchezza si produca, si diffonda, e soddisfi gli umani molteplici bisogni.

Nell' ordine economico, il primo dovere dello Stato consiste nel promuovere per quanto gli è possibile la prosperità nazionale, dalla quale soltanto trae forza morale e materiale; deve quindi venire indirettamente in soccorso della libera ini-

ziativa dei privati col guarentire e proteggere efficacemente proprietà, capitale e lavoro.

Per tal modo si contribuisce all'aumento della prosperità dei privati, la quale consiste essenzialmente nell'incremento della produzione, da cui di naturale conseguenza discende l'aumento della rendita, e quindi quello dell'interesse dei capitali e dei salarï. E *rendita, profitto, salario, interesse* sono appunto le forme per le quali la ricchezza si distribuisce e va ad appagare i bisogni sociali, e costituiscono il cumulo dei vantaggi recati alla nazione dalla produzione.

E la prosperità nazionale e l'incoraggiamento della produzione saranno assicurati quando il Governo nello stabilire e ripartire le imposte abbia riguardo a non intaccare, non solo quella parte della rendita destinata al soddisfacimento dei bisogni, ma quella ancora che rendesi indispensabile per l'incremento della ricchezza nazionale, per la formazione cioè di nuovi capitali destinati ad alimentare e rinforzare la produzione; togliendo inoltre quegli ostacoli opponentisi alla libera circolazione, all'utile impiego dei capitali stessi cui strettamente si collega la sorte del lavoro: e con ciò intendiamo di accennare a tutto che un Governo può indirettamente fare nell'interesse dell'universale, come sia l'istruzione, la sicurezza, le vie di comunicazione, la guarentigia per gli affari di una saggia legislazione ecc.

La statistica, che Moreaux de Jonnés definisce *la scienza dei fatti naturali, sociali e politici, espressi con termini numerici*, suggerisce all'amministrazione pubblica il miglior modo per adempiere convenientemente ai propri doveri, ed esercitare efficacemente i propri diritti.

L'Amministrazione pubblica, secondo quanto fu detto al § 2 del Cap. I. si distingue in *finanziaria, provinciale* e *comunale*. Questa divisione procede direttamente dallo scompartimento territoriale dello Stato.

L'attuale circoscrizione governativa divide il nostro Regno in Provincie, Circondarï, Mandamenti e Comuni; però è da notarsi che solo la Provincia ed i Comuni costituiscono veri enti morali, e questi soli pertanto hanno quindi un'amministrazione speciale. I Circondari ed i Mandamenti invece sono quelle circoscrizioni intermedie fra i Comuni e le Pro-

vincie che sono dette principali. Il Mandamento può comprendere più Comuni e serve in ispecie agli ufficï della giustizia, vi ha sede un Pretore ed un Delegato di pubblica sicurezza; il Circondario comprende più Mandamenti e serve al servizio di pubbblica sicurezza, ed all' amministrazione pure, avendovi sede un Sotto-Prefetto, il quale, sebbene dipenda direttamente dal Prefetto, esercita però sui Comuni una certa sorveglianza amministrativa.

L' amministrazione finanziaria si distingue in *centrale* e *locale*.

Provvedono alla prima le autorità supreme che risiedono ordinariamente in un sol luogo (la Capitale) acciò sia dato all' amministrazione un' indirizzo uniforme e l' armonia non venga compromessa; alla seconda invece, sono destinate le altre autorità pubbliche esistenti nei varï compartimenti del territorio, le quali dipendono direttamente dalle prime.

Ma, avanti di procedere oltre, crediamo conveniente l' accennare alla divisione dei poteri.

Il potere del Governo dividesi in due, *legislativo* l' uno, *esecutivo* l' altro. A quello spetta d' indagare i bisogni e la volontà nazionale provvedendo col fare le leggi; a questo il provvedere alla piena esecuzione delle leggi stesse.

Il potere legislativo viene, secondo l' art. 3 dello Statuto, esercitato collettivamente dal Re e dal Parlamento nazionale, composto della Camera senatoria, e di quella dei Deputati; l' esecutivo è affidato esclusivamente al Re.

Il potere legislativo non fa che enunciare o stabilire un principio da applicarsi pel bene pubblico; e il potere esecutivo, conformandosi alla opportunità, e prendendo norma dalle speciali e multiformi circostanze di fatto, deve studiare e fissare il modo migliore di applicazione, acciò appunto quel principio torni di vantaggio generale.

Questi due poteri, che si distinguono principalmente per le loro diverse facoltà, hanno e debbono avere campo assolutamente distinto di azione; giacchè quando avvenga che l' uno di essi invada la regione propria dell' altro, la libertà e la sicurezza dei beni e dei diritti dei cittadini trovansi seriamente compromessi.

Il potere esecutivo indica la sovrana potestà che fa eseguire le leggi. Esso però ha due maniere di agire; ha cioè un' *azione preventiva*, in quanto prepara le condizioni atte a far sì che la legge possa essere convenientemente applicata, con che viene validamente in soccorso del potere legislativo: ha poi un' azione *successiva* ed *esecutiva* sopraintendendo all'applicazione ed alla scrupolosa osservanza delle leggi.

Quando propone alle Camere le leggi, il Governo si manifesta assolutamente nella sua facoltà preventiva; e nell' esecutiva, quando provvede alla loro applicazione coi regolamenti, decreti ecc.

I *regolamenti* consistono nell' insieme di quelle prescrizioni dettate dalla considerazione delle molteplici circostanze di fatto, tendenti ad applicare nel migliore e più efficace modo, le leggi che emanano dal potere legislativo.

I *Decreti* invece, non sono, come il regolamento, conseguenza immediata di una legge; ma contengono ordinariamente quelle disposizioni politiche ed amministrative provenienti direttamente dalla volontà del potere esecutivo e colle quali esso provvede nei casi di bisogni speciali.

V' hanno i *decreti regolamentari* che si distinguono dai regolamenti, in quanto contengono unicamente alcune speciali prescrizioni per l' eseguimento di una data legge.

I *Decreti organici* sono quelli che risguardano l' ordinamento di un dato pubblico servizio; ed i *personali*, quelli, coi quali vengono prese determinazioni per gli impiegati governativi.

Per ciò che riflette la forma i decreti si distinguono poi in due grandi classi, cioè in *regii* e *ministeriali*.

Il potere esecutivo si suddivide in *politico*, *amministrativo* e *giudiziario*. Il primo comprende il comando delle forze di terra e di mare; la facoltà di dichiarare la guerra e di concludere la pace, di fare trattati di commercio, di convocare, prorogare le Camere, di sciogliere quella dei deputati ecc.: il secondo invigila al buon andamento dei servigi pubblici: il terzo, esercitato dai Tribunali, tutela le ragioni e i diritti privati e individuali.

Le differenze fra l' autorità giudiziale e l' amministrativa stanno in ciò, che la prima risolve le controversie che insorgono fra privati e privati o fra questi e il Governo; la seconda invece applica la legge a tutti gli oggetti e in tutti i casi pei quali essa fu formata: quella giudica, cioè deve inflessibilmente applicare la legge ai casi speciali; percui, meno poche eccezioni, l' autorità giudiciale non ha le facoltà discrezionali, di cui per contro è investita l' autorità amministrativa, dovendo essa conciliare le esigenze della legge con quanto viene richiesto dalla equità e dalle singole circostanze di tempo, di luogo ecc. nel che appunto si concentrano gli uffici di amministratore.

Inoltre le forme per le quali la procedura giudiciale viene esercitata, sono lente e rivestono un carattere di solennità; quelle invece, per cui si effettua la procedura amministrativa, debbono inspirarsi alla massima sollecitudine e semplicità.

L' azione poi dell' autorità giudiziale, dice lo Scolari (pagina 96 e 97) è circoscritta a certe materie ed è eventuale, manifestandosi soltanto nel caso di contestazioni intorno al diritto e sopra casi presenti e particolari, valendo unicamente per essi; laddove l' azione amministrativa è generale ed incessante e non abbisogna di speciale provocazione, servendo anzi molte volte le sue disposizioni a prevenire il bisogno e potendosi d' altronde estendere ad altri casi analoghi.

Dalle premesse fatte discende che, per la conservazione delle libere istituzioni di un paese necessita di mantenere ben distinte e rispettivamente indipendenti le funzioni di queste due autorità.

Distinguemmo l' amministrazione finanziaria o governativa in centrale e locale.

A capo della prima sta il Re, poi vi sono i Ministri, i quali intendono all' amministrazione centrale, mediante uffici detti Segreterie di Stato od anche Ministeri, da essi direttamente dipendenti. Appartengono pure alle autorità centrali alcune magistrature, quali il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti ed i Consigli superiori.

Le autorità locali, per rispetto alla loro competenza, in quanto cioè hanno uffici o facoltà generali, ovvero speciali e determinate, si suddistinguono appunto in *generali* e *speciali*;

e sono a comprendersi nelle prime il Prefetto, il sotto Prefetto, e il Sindaco in quanto è ufficiale del governo: e nelle seconde quelle autorità o magistrature speciali che per ciascun ramo dell' amministrazione generale dello Stato sono instituite sui luoghi e per le quali ogni ministro fa applicare in tutto il Regno le leggi che riguardano la sua giurisdizione. Citeremo ad esempio che pel Ministero delle Finanze esistono nelle Provincie le Intendenze di Finanze, le Tesorerie; per quello della guerra, i Comandi Generali di Corpo di esercito, quelli di Divisione, le Direzioni territoriali di Artiglieria, quelle del Genio, le Intendenze Militari ecc.; per quello di Grazia e Giustizia vi sono le Corti d' Appello, i Tribunali Civili e Correzionali, le Preture, le Procure ecc.

In un altro ordine di idee, in quello cioè della natura degl' incarichi rispettivi, le autorità amministrative si distinguono in *esecutive*, *consultive* e *contenziose*.

Gli atti amministrativi in cui riscontrasi essenzialmente il carattere di esecuzione delle leggi, richieggono precipuamente speditezza ed energia, percui non possono nè debbono essere affidati a corpi collegiali o magistrature, essendochè l' azione di queste, com' è facile comprendere, rechi inevitabilmente lentezza, oltre che con esse si viene a ledere apertamente quel sano principio di responsabilità (di cui accennammo l' incontestabile opportunità amministrativa), liberandone quasi completamente i singoli componenti le magistrature medesime. Simili incarichi esecutivi dunque, dalla cui saggia esecuzione dipende non meno il bene privato che il pubblico, debbono per l' essenza loro essere demandati a speciali ufficiali pubblici o funzionari.

Questa azione esecutiva però, prima di essere posta in atto, abbisogna spesse volte di consiglio, come dalla sua attuazione possono insorgere contestazioni che reclamino una decisione. Ora se dicemmo non doversi commettere a magistrature l' opera amministrativa, si è per contro a queste unicamente che si addice così il consigliare come il giudicare.

Concludendo diremo che le autorità esecutive rappresentano la gestione o l' azione dell' amministrazione, e le autorità consultive e contenziose stanno a garantire la regolarità o giustizia dell' azione medesima.

I corpi consultivi si distinguono in *permanenti* e *temporanei*. I primi possono avere una competenza generale come il Consiglio di Stato, ovvero una speciale come il Consiglio Superiore dell'istruzione pubblica. quello dei lavori pubblici ecc.

Il potere esecutivo poi, quando lo ritenga necessario, può nominare Giunte o Commissioni, chiedendo ad esse il motivato parere sull' oggetto sottoposto al loro esame e sciogliendole non appena abbiano corrisposto al mandato loro deferito. Le medesime non possono quindi avere che competenza essenzialmente speciale.

Vediamo ora brevemente quali sieno le facoltà delle Autorità sopraenunciate, centrali e locali.

Il Re convoca ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni; può sciogliere quella dei Deputati, purchè entro quattro mesi ne convochi un' altra; nomina a vita i membri del Senato; sanziona e promulga le leggi; nomina e revoca i Ministri; nomina a tutte le altre cariche dello Stato; istituisce i Giudici; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; conchiude la pace; fa trattati di alleanza, di commercio, di navigazione ecc.; crea ordini cavallereschi, conferisce nuovi titoli di nobiltà; fa grazia; fa i regolamenti ed i decreti per la esecuzione delle leggi ecc.

Il Re esercita il potere esecutivo di cui lo investe l'art. 5 dello Statuto per mezzo dei suoi Ministri da esso nominati, ai quali delega l'amministrazione della pubblica cosa.

I Ministri vengono dall' art. 67 dello Statuto dichiarati responsabili: spetta alla Camera dei Deputati il diritto di accusarli, e quello di giudicarli al Senato costituito in Alta Corte di Giustizia per Decreto Reale (art. 47 e 37).

Il numero dei Ministri è quello dei varî rami in cui è divisa l' Amministrazione generale dello Stato.

Attualmente l' amministrazione centrale è ripartita in nove Ministeri, cioè: degli Affari Esteri; dell' Interno; della Guerra; di Grazia, Giustizia e Culti: delle Finanze; dell' Istruzione Pubblica; dei Lavori Pubblici; della Marina; e dell' Agricoltura, Industria e Commercio.

I Ministri sono responsabili per tutti gli atti di governo ai quali debbono apporre la loro firma onde abbiano vigore;

e sono egualmente responsabili di quegli atti che emanano direttamente dal Re e che essi controfirmano.

Quest' ultima responsabilità si fonda sulla facoltà che hanno i Ministri di rifiutarsi all' esecuzione della volontà regia, quando la riconoscano riprovevole ed ingiusta, ed eziandio di dimettersi; non potendo essere dessi in alcun caso costretti ad agire contro la propria volontà e convinzione.

Ogni Ministro è autorità suprema nel ramo di amministrazione cui presiede, e, come si disse, dirige una segreteria di Stato o Ministero.

La legge non stabilisce fra i Ministri alcuna distinzione di grado.

Volendo per grandi tratti accennare le competenze ministeriali esse possono riassumersi nelle seguenti:

Provvedere all' esecuzione delle leggi e dei Decreti ed all' osservanza dei regolamenti;

Proporre al Parlamento le leggi e sostenerle a nome del Re;

Dirigere il personale degli impiegati addetti ai rispettivi Dicasteri e dare le disposizioni che riguardano quelli e gli altri degli uffici dipendenti.

Dirigere le pubbliche spese in conformità ai rispettivi bilanci preventivi;

Controfirmare tutti gli atti che emanano dal Re.

I Ministri adempiono a tali loro mansioni a mezzo dei *Regolamenti* che propongono in Consiglio dei Ministri: coi *Decreti;* colle *Decisioni;* colle *Istruzioni,* le quali quando riguardino una disposizione generale e non un affare speciale (sul quale il Ministero venga interpellato da un' autorità inferiore) possono essere comunicate per *Circolare;* ed infine colle *Note* o *Dispacci* con cui corrispondono cogli uffici dipendenti per dar loro i necessari schiarimenti e le disposizioni opportune pel retto andamento dei pubblici servigi.

Nella gerarchia amministrativa dopo il Ministro vengono il Segretario Generale ed i Direttori Generali, poscia i Capi di Divisione ed i Capi di Sezione, più vi sono due classi di Segretari e quattro di applicati.

Quando poi trattisi di quistioni d' ordine pubblico o di affari la cui decisione rechi conseguenze tali da esercitare

influenza non su di un solo ramo ma sull' intero sistema amministrativo; in allora spetta di decidere al *Consiglio dei Ministri*, il quale è presieduto da quello di essi a ciò espressamente nominato dal Re, od anche dal Re stesso.

Il Ministro Presidente del Consiglio, non ha per tale sua qualifica nessuna supremazia sugli altri membri del Gabinetto.

Il Consiglio dei Ministri delibera non solo sugli argomenti e ne' casi speciali che debbono essergli sottoposti per espresse disposizioni di leggi o di Decreti; ma benanco in tutti gli altri pei quali ciascun Ministro stimi opportuno consultare i suoi colleghi per operare di concerto con essi, acciò non venga lesa l' unità e l' armonia della direzione degli affari e si segua costantemente il programma amministrativo e politico che il gabinetto rappresenta.

Fra le autorità centrali annoverammo pure il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti.

Sebbene la legge per l' unificazione amministrativa del Regno, 20 Marzo 1865 Allegato E, abbia aboliti i Tribunali speciali che erano investiti della giurisdizione del Contenzioso amministrativo, attribuendo tale facoltà alla giurisdizione ordinaria od autorità amministrativa, secondo le norme dalla legge stessa stabilite; pure il Consiglio di Stato, che prima cioè per legge 30 Ottobre 1859 era il Tribunale superiore pel contenzioso amministrativo, mantiene in casi speciali poteri giurisdizionali.

Infatti nella citata legge all'Allegato D, risguardante appunto il Consiglio di Stato, all'Art. 10, è stabilito ch'esso esercita giurisdizione propria pronunziando definitivamente con decreti motivati:

1° Sui conflitti che insorgono tra l' autorità amministrativa e la giudiziaria;

2° Sulle controversie fra lo Stato ed i suoi creditori, riguardanti l' interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico.

3° Sui sequestri di temporalità, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

4° Sulle altre materie che dalle leggi generali del Regno sono deferite al Consiglio di Stato, e sopra tutte le quistioni che da leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del Regno fossero di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato.

Per l' Art. 43 della legge 14 Agosto 1862 per l'instituzione della Corte dei Conti, spetta inoltre al Consiglio di Stato il decidere in sezioni riunite sopra i ricorsi presentati dagli agenti contabili dello Stato ovvero dal pubblico Ministero per l' annullamento delle decisioni della Corte suddetta; ed altre facoltà giurisdizionali sono riservate al Consiglio stesso dalle leggi generali del Regno in casi speciali.

Il Consiglio di Stato è diviso in tre sezioni, e sono: — Dell' interno — Di grazia, giustizia e culti, — Delle finanze.

Circa i suoi uffizi consultivi il Consiglio di Stato:

1° Dà il suo parere in tutti i casi nei quali il suo voto è prescritto dalla legge;

2° Dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura pei quali sia interrogato dai Ministri del Re.

3° Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo (Art. 7° legge 20 Marzo 1865 Allegato D.).

L' art. 9° della legge stessa stabilisce che dovrà essere pure consultato il Consiglio di Stato:

1° Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione;

2° Sulle domande di estradizioni fatte da Governi stranieri;

3° Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura;

4° Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

È dato inoltre facoltà ai Ministri di chiedere il parere del Consiglio di Stato su tutti quegli argomenti pei quali lo stimino opportuno.

La Corte dei Conti del Regno d' Italia venne instituita con legge del 14 Agosto 1862.

A senso dell' art. 10 la Corte dei Conti in conformità della legge e dei regolamenti:

Fa il riscontro delle spese dello Stato;

Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate;

Veglia perchè la gestione degli agenti dello Stato in danaro o in materia sia assicurata con cauzione e col sindacato di speciali revisori;

Accerta e confronta i conti dei ministeri col conto generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere;

Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di danaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi.

La Corte oltre alle citate attribuzioni, liquida le pensioni competenti per leggi a carico dello Stato, giudicandone definitivamente, in caso di richiamo, a sezioni riunite; ed esercita tutte quelle altre facoltà che le sono conferite da leggi speciali.

La corte fa il riscontro delle spese coll' apporre il *visto* e facendo trascrivere ne' suoi registri, tutti i Decreti che debbono esserle presentati e coi quali vengono approvati contratti e si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione o trasferimento d' impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato.

Secondo il successivo art. 20 debbono essere sottoposti alla registrazione ed al visto della Corte dei conti coi documenti giustificativi che vi si riferiscono, i mandati e gli ordini di pagamento.

Questo *visto* può essere apposto dalla Corte prima o successivamente all'effettuazione del pagamento.

Quando la Corte rilevi che i Decreti ed alcuno di quegli altri atti che debbono esserle presentati perchè vi apponga il *visto* e ne sia fatta registrazione, sieno contrari alle leggi od ai regolamenti, ricusa il suo visto con deliberazione motivata, la quale viene trasmessa al ministro cui spetta, ed allorchè questi persista viene presa in esame dal Consiglio dei Ministri: quando questo risolva che il Decreto o l'Atto debba aver corso, la Corte è chiamata a nuovamente deliberare, e se essa non riconosca cessata la cagione del rifiuto ne ordina

la registrazione e vi appone il *visto con riserva.* (Vedi Art. 14).

Le attribuzioni della Corte riguardo alle spese si riassumono nell' invigilare, affinchè le medesime non superino i corrispondenti fondi stanziati in bilancio preventivo e non sieno fatti trasporti di somme o storni, non consentiti per legge; e perchè vengano eseguite spese prescritte e la liquidazione e il pagamento di esse tutte, sieno conformi al disposto dalle leggi e dai regolamenti.

La vigilanza sulle riscossioni delle entrate e sui valori in danaro o in materie viene operata dalla Corte dei Conti cui i Ministri debbono trasmettere: i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli Agenti del Governo nel corso dell' esercizio, dopo verificato dalle amministrazioni: i conti delle casse dello Stato colla indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati: le relazioni degli ispettori o di altri uffiziali incaricati del Sindacato, e quelle colle quali ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate ne giustifica il risultamento; i conti delle entrate ed uscite, le situazioni ed ispezioni dei magazzini e della gestione degli agenti del Governo che maneggiano materie o valori dello Stato (art. 22 al 25 inclusivi).

Gli articoli 26 e 27 prescrivono che per la vigilanza della Corte, in ordine alle cauzioni, le varie amministrazioni debbono trasmettere alla medesima l' elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato e quello degli Uffiziali sindacatori che debbono invigilare gli altri non tenuti a dare cauzione; mentre poi sono sottoposti al *visto* della Corte gli atti coi quali si approvano, si riducono, trasportano o cancellano le cauzioni.

Il Ministro delle Finanze, al termine di ogni esercizio finanziario, trasmette alla Corte dei Conti, prima che vengano sottoposte all' approvazione del Parlamento, i conti particolari di ciascun Ministero, cioè di ciascun ramo dell'amministrazione e quello generale dell' amministrazione delle Finanze.

Per tal modo è dato alla Corte di fare l'esame dei conti dei Ministri, confrontandone i risultamenti sì per le entrate che per le spese coi fondi stanziati nel relativo bilancio preventivo; e coi conti particolari di ciascuna amministrazione

e di ogni agente contabile dello Stato. E la Corte può operare, quando lo creda opportuno, la più minuta disamina dei conti, analizzandoli partita per partita col diritto di chiedere, così ai Ministri, come alle amministrazioni ed agli agenti tutti, le informazioni e i documenti che le occorrono.

Dopo eseguito l'esame predetto la Corte, a norma degli art. 30 e 31, rinvia i conti al Ministro delle Finanze colla sua deliberazione, alla quale va unita, e con essa viene presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assestamento definitivo del bilancio, una relazione della Corte stessa che espone:

Le ragioni per le quali ha apposto con *riserva* il suo *visto* a mandati o ad altri atti o decreti;

Le sue osservazioni intorno al modo, col quale le varie amministrazioni si sono informate alle discipline d'ordine amministrativo e finanziario;

Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro.

Di conformità poi all'art. 33 la Corte dei Conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato: non che dei conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni, per quanto le spetti a termini di leggi speciali.

Su tali argomenti la Corte, uniformandosi al disposto dei regolamenti relativi, giudica in prima ed ultima istanza; e si pronunzia invece in seconda istanza, sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura intorno ai giudizî dei conti di loro competenza.

Bastino le esposte cose a dare un cenno delle attribuzioni della Corte dei Conti, la quale mentre da una parte sta a guarentire la scrupolosa osservanza delle norme legislative per parte dell'autorità finanziaria, dall'altra giova al regolare andamento dell'amministrazione dello Stato. È facile quindi rilevare l'utilità di questa importante magistratura, la quale, seguendo l'amministrazione intera dello Stato in ogni suo atto, trovasi in condizione di sindacarne opportunamente l'operato

e di farne palesi i difetti e le disposizioni che varrebbero a toglierli.

In ogni Provincia v' è un Prefetto ed un consiglio di Prefettura.

Il Prefetto, secondo l'Art. 3 della legge comunale e provinciale 20 Marzo 1865 Allegato A, rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia, e dipende dal ministro dell' interno, di cui eseguisce le istruzioni.

Il Prefetto, a norma dello stesso articolo, esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi — veglia sul mantenimento dei diritti dell' autorità amministrativa — provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi — veglia sull' andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso di urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio. — sopraintende alla pubblica sicurezza — ha diritto di disporre della forza pubblica e di chiedere la forza armata, ed esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dalle leggi.

Il Consiglio di Prefettura, pel successivo art. 5, è chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando il Prefetto lo creda conveniente; ed i membri del Consiglio, compiono le incombenze amministrative che loro vengono affidate dal Prefetto stesso.

Il Consiglio di Prefettura ha pure giurisdizione contenziosa nelle materie e nei casi speciali indicati dalle leggi.

Per l' Art. 7 poi, in ogni circondario vi è un Sotto-Prefetto che compie, sotto la direzione del Prefetto, le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del Prefetto e provvede nei casi d' urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

La Provincia secondo l' art. 152 della citata legge è corpo morale, ha facoltà di possedere ed ha un' amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

Questa amministrazione si compone di un Consiglio e di una deputazione provinciale.

Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti, però rappresentano l' intiera provincia.

Il Consiglio Provinciale sceglie nel proprio seno la Deputazione che lo rappresenta nell'intervallo delle sessioni e che è presieduta dal Prefetto.

Secondo l' art. 154 sono sottoposti all' amministrazione provinciale:

1° I beni e le attività patrimoniali della provincia e de' suoi circondarî.

2° Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia o de' suoi circondarî;

3° I fondi e sussidî lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;

4° Gli interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

Non è questo il luogo opportuno per fare una illustrazione della legge comunale e provinciale: ci piace peraltro riportare quanto sull' argomento espone il Sig. Scolari nel suo libro superiormente citato (pag. 233).

» Però *(egli dice)* sarebbe da vedere se non convenisse
» tenere distinte la circoscrizione amministrativa o delle Pro-
» vincie da quella governativa o delle Prefetture, la cui coin-
» cidenza è ora necessaria per le soverchie tutele, e gli in-
» gerimenti lasciati al Prefetto nell' amministrazione provin-
» ciale. Conviene riformare questo sistema, e svincolando la
» Provincia e la Prefettura dal legame che le tiene strette
» insieme, rendere quella più libera, e il governo più forte,
» illuminato e imparziale. »

Lo stesso autore poi si manifesta contrario all' esistenza del circondario, sia rispetto alla circoscrizione, sia riguardo alla competenza dell' autorità che lo regge.

L' amministrazione comunale si compone di un Consiglio Comunale e di una Giunta Municipale;

La Giunta Municipale, che il Consiglio Comunale elegge nel suo seno, rappresenta il Consiglio stesso nell' intervallo delle sue riunioni, interviene nelle funzioni solenni e veglia al regolare andamento dei servizî municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio. Il Sindaco poi riveste due caratteri, quello cioè di capo dell'amministrazione comunale e, come si disse più sopra, quello di uffiziale del Governo: e ognuna di queste due qualità portano al Sindaco stesso attribuzioni speciali e distinte, che vengono determinate nel Capo V del succitato Allegato A della Legge 20 Marzo 1865, e che ora sarebbe superfluo il riportare.

Il Comune è un ente economico per eccellenza ed è eziandio il fondamento dell'edificio sociale. Il viver libero è solo possibile in quegli stati in cui havvi una buona costituzione municipale.

Il Municipio può definirsi l'associazione degli abitanti di un dato luogo, tendente a procurare la soddisfazione dei comuni bisogni e ad ordinare i rapporti nati dalla convivenza. Esso abbisogna di una rappresentanza propria che ne tuteli gli interessi, e si distingue dalla grande associazione politica. come la parte dal tutto, cosicchè assume il carattere di unità elementare dello Stato.

L'estensione del territorio dei Comuni deve permettere a tutte le parti di convenire in un centro comune di azione, e deve abbracciare tutte le località che, compartecipando all'unità di vita, sentono gli stessi bisogni ed hanno gli stessi rapporti.

La caratteristica quindi del Municipio è l'interesse comune dei conviventi in esso che diviene il centro della loro vita sociale.

Il Municipio origina l'eguaglianza fra i suoi membri sollevandoli tutti a dignità di cittadini; quell'eguaglianza cioè che procede dal godimento aperto a ciascuno dei vantaggi dell'associazione in modo conforme alla sua posizione. E la forza di una nazione dipende per molta parte dalla concordia fra i varî Municipî. la quale cresce sempre in ragione diretta del perfezionamento della vita economica e civile; come l'armonia fra lo Stato e il Municipio costituisce la perfezione.

Il Municipio come elemento di nazionalità sente il bisogno del Corpo politico, cioè dello Stato, per poter vivere vita piena e perfetta. Porta con sè il diritto di esercitare gli uffici tutti. atti a regolare la buona convivenza nel suo seno in modo compatibile con l'azione del Governo: esso desidera la bontà di questo, perchè in lui trova i limiti, la scorta e il sostegno della propria attività. Il Municipio per la sua stessa natura ambisce all'indipendenza nelle sue facende interne, la quale dev' essere rispettata senza porre ostacolo alle esigenze politiche ed amministrative che le generali condizioni reclamano; giacchè alla sua volta il Municipio deve cooperare all'azione dello Stato cui deve ogni maniera di soccorso nell'interesse

generale della nazione. Trasfonde nelle popolazioni quei sentimenti di concordia che si sviluppano nel suo seno e proclama sui rapporti economici quei principî che tanto sono favorevoli alla libertà individuale ed alla propagazione del benessere sociale, favorendo così lo scopo generale dell'associazione civile. Il Municipio perciò è sempre il compendio di ogni bene e di ogni male della società. Esso è inoltre eminentemente cultore di civiltà; nutre e perfeziona nell'individuo l'amor di patria dandogli per oggetto la terra nativa: provvede direttamente agli interessi materiali nascenti dalla convivenza locale: alle istituzioni associa rimembranze ed affetti che distendendosi alla Nazione riuniscono in un tutto le membra disegregate; alla Patria comune chiede e rende sentimenti. forza e speranza di bene futuro e colla vita di lei combina per tal modo la propria. ed a' suoi figli insegna ad amarla siccome madre e tutrice comune.

La perpetuità di vita e di causa del Municipio si è ciò che lo destinò ad essere il fondamento e l'elemento di tutte le ben ordinate società.

L'esercizio dei diritti municipali e la partecipazione alla vita collettiva pubblica, alletta i cittadini a non abbandonare il luogo in cui sentono ed esercitano la cittadinanza. Da questo sentimento è rafforzato quel desiderio della individuale indipendenza nei rapporti economici che accresce l'amore del Municipio, la sua forza e il suo vincolo interno.

La eguaglianza civile, in altri termini, del Municipio ed il concorso di tutti i suoi membri alla manifestazione della sua vita semipolitica nell'amministrazione, favoriscono assai l'indipendenza e perciò l'individualità del cittadino, il quale nel suo Comune sente l'importanza propria essendo ristretto il campo d'azione. E questa individualità, riposando sulla coscienza della dignità di uomo, della influenza di cittadino e della libertà di pensare, è per sè stessa nobile non meno delle cause da cui scaturisce.

Con queste poche cose vogliamo dedurre e concludere che il buon ordinamento del Municipio è quello che deve assicurare lo svolgimento del benessere pubblico essendochè, come si è detto, sia in esso che gli uomini apprezzando il bene comune e la solidarietà sociale divengono buoni cittadini

conscî dei propri doveri e dei propri diritti, d' onde il progresso del viver civile. È quindi ad esso ordinamento che debbono essere rivolti gli studi assidui dei reggitori della pubblica cosa.

La importanza attuale del Municipio non è al certo minore di quella ch' ebbe in Italia fino dalla sua origine.

Nella storia generale d' Italia un fatto importante si è ch' essa non ostante la divisione politica, cui d' ordinario soggiacque; le frequenti e lunghe dominazioni straniere, e le rivoluzioni; non ostante insomma, tutte le calamità cui, fino dai primi tempi storici, fu soggetta, si mantenne sempre con caratteri fondamentali, ebbe, fino da tempi remoti, una sola nazionalità e conservò sempre un posto elevato fra le nazioni più prospere e civili del mondo: gli Italiani non accettarono mai la nazionalità dei vincitori o quella dei vinti, e dalle molteplici barbariche invasioni, e dalle fusioni coi popoli del Nord non si lasciarono condurre a dimenticanza dei propri caratteristici costumi, quantunque le istituzioni e la razza si ritemprassero sovente nel robusto e potente innesto del conquistatore tanto da scorgerne potenti traccie negli usi, nelle tradizioni, e ne' pregiudizî delle contemporanee popolazioni. La Spagna, La Francia, l' Inghilterra, mancano di questa continuazione di vita, che fu realmente interrotta dalle dominazioni straniere; la Germania, se non ebbe interruzioni straniere, giacchè fu quasi sempre conquistatrice, non può però considerare sè stessa come una continuazione di quella che vinse i Romani, nè gli odierni suoi Comuni, possono essere raffrontati ai Feudi del medio evo e tanto meno alle antiche Tribù, essendochè il tipo germanico basato essenzialmente sull' attività individuale, sulla profonda coscienza e fiducia dell' *io*, non curò molto gl' interessi ed il carattere delle aggregazioni numerose, finchè visse del frutto delle sue imprese guerresche.

L'italiano invece, trovò costantemente nel Municipio una scuola elementare di vita pubblica, in cui apprese a non dimenticare l' idea di patria, di diritto inalienabile di cittadino, di concorso popolare all'azione dello Stato, e, come si è detto, ancora di comunanza d' interessi, e con tutto ciò conservò

tenacemente l'attitudine di volgere l'attività privata a scopo comune.

Le quali cose ci confermano viemaggiormente nel nostro concetto, che il Municipio meriti tutte le cure e le indagini più profonde circa il migliore suo ordinamento considerato in relazione dell' attuale grado d' incivilimento e d' istruzione delle popolazioni e del loro progressivo sviluppo, così morale come materiale e politico.

Tale studio, secondo noi, dovrebbe partire dalla considerazione che, mentre per le opportunità della pratica, il Municipio occorre sia anche organo governativo, per quanto poi riflette la sua indole naturale e storica dev' essere assolutamente ed essenzialmente autonomo. Trattasi quindi di appurare il modo migliore dell' azione libera del Municipio, argomento che sembraci interessare non meno la politica che l'amministrazione.

« Nel quale proposito (diremo collo Scolari) (1) crediamo
» per altro sia da ottemperare ai riflessi che seguono; e cioè,
» che se da un lato non si può a meno d' affrettare il mo-
» mento, in cui sia reso praticamente omaggio ai principî
» della scienza liberale, e si ponga fine, entro i termini del
» possibile, alla presente confusione dell'operosità governativa
» con la municipale, e alla gelosa ed interessata tutela di
» questa da parte dell' amministrazione; dall'altro devesi ba-
» dare essere urgentemente richiesto dalle nostre odierne
» condizioni, che l'ordinamento del Municipio lasci compatta
» e forte la costituzione politica del paese. »

Due importanti quistioni di amministrazione pubblica sono quelle dell' ingerimento o competenza dello Stato e del discentramento degli uffici governativi.

L' ingerimento governativo trova la sua vera ragione di opportunità e necessità nell' esservi dei bisogni particolari nella società che non possono in alcun modo dai cittadini essere soddisfatti. Tanto minore è tale ingerenza quanto maggiore è la capacità negli individui di provvedere ai propri bisogni; laddove questa capacità aumenta, quella diminusce.

---

(1) Diritto amministrativo Pag. 189.

L'ingerenza perciò del Governo non deve mai invadere il campo di azione dei cittadini; e se pel regolare e naturale andamento sociale, occorre che tale ingerenza sia accordata colla libertà dei singoli individui, con ciò non vuolsi però intendere che l'autorità dello Stato debba essere ridotta al nulla; necessitando invece che il Governo abbia le facoltà necessarie per la conservazione ed il progredimento della Società, e per difenderla dalle offese d'ogni genere così interne come esterne che ne minacciassero la libertà, i diritti ecc.

L'ingerimento governativo insomma nelle funzioni economiche è legittimo ed efficace solo quando i cittadini non sono in grado di adempierle essi stessi; la maggiore libertà quindi dei cittadini dipende direttamente dall'esatta conoscenza dei loro doveri e dallo stato di loro progresso, intelligenza e civiltà che li renda capaci di adempiervi convenientemente, dal che discende la minore ingerenza governativa.

Ecco sul proposito quanto dice il Prof. Augusto Montanari (1) « Che il Governo si astenga dal fare ciò a cui i pri-
» vati sono capaci di provvedere da sè stessi, compia esso
» medesimo, compatibilmente coi propri mezzi, quanto essi
» non possono eseguire e sia richiesto dal pubblico bene, ed
» abbia ognora presente che in religione, in morale, in poli-
» tica, nelle industrie, nelle scienze, nelle lettere, nelle arti
» l'uomo è nulla senza la libertà ».

Dal fin qui detto poi può dedursi che per l'andamento regolare dell'amministrazione dello Stato rendesi indispensabile che il governo centrale dia un indirizzo uniforme ai varî poteri nella direzione dei servigi di generale utilità.

È d'uopo però che il governo non concentri in sè la direzione di ogni parte dell'amministrazione in modo che non sia dato alle locali amministrazioni di potere adottare alcuna determinazione se prima non ne abbiano ottenuta l'approvazione dalle autorità centrali, nel che appunto consiste l'*accentramento*. Il danno maggiore che questo sistema arreca si è la lentezza colla quale viene provveduto agli affari anche i più urgenti: essendo stabilito che questi debbano passare per tutti gli or-

---

(1) Elementi di Economia Politica -- Tip. Sacchetto Padova 1871.

dini della gerarchia amministrativa, prima di giungere all'autorità cui ne spetta l'approvazione; mentre l'opposto sistema del *discentramento* offre alle locali amministrazioni di potere prendere provvedimenti più efficaci, più convenienti, più speditì ed economici. Questo ultimo quindi è preferibile conciliabilmente però colla necessità che la direzione di alcuni servigi venga, per la natura e costituzione loro, concentrata in un sol punto, acciocchè abbiano quell'indirizzo uniforme che particolarmente loro si conviene, e salvo sempre che l'azione centrale del Governo non sia resa sì limitata e tanta quella delle autorità locali da portare non solo ostacoli al regolare procedimento dell'amministrazione, ma da produrre la dissoluzione amministrativa dello Stato.

Cade qui in acconcio di richiamare ciò che nel capitolo dell'Amministratore dicemmo circa la responsabilità degli impiegati; poichè è a consigliarsi che al sistema ora in uso di far cadere tutta la responsabilità sul capo di ciascun dicastero, si sostituisca l'altro di assegnare agli impiegati od alle amministrazioni locali speciali incumbenze con analoghe facoltà, sì che debbano essere responsabili dell'operato loro; con che si otterrebbe una maggiore prontezza nella pubblica amministrazione, e maggiore regolarità di azione: vale a dire che conviene ognora guardarsi dal menomare il più bel principio fondamentale della gerarchia amministrativa, la responsabilità, cui strettamente si collegano operosità, diligenza e giustizia.

Insomma noi riteniamo bensì che l'accentramento come sistema assoluto abbia perso la sua ragione di opportunità; ma non possiamo disconoscere che anche un'applicazione ampia e rigorosa del discentramento potrebbe compromettere la solidità del Corpo Politico, ciò che noi dobbiamo accuratamente evitare, essendochè da esso dipenda per la massima parte la prosperità e la forza della Nazione.

Questo è il concetto che, secondo noi, ognuno può formarsi su tale argomento, quando dalle nude e astratte considerazioni teoretiche, discenda allo studio pratico dell'amministrazione.

In fatto di amministrazione i principî assoluti, sieno pur veri e giusti, diminuiscono sempre la loro importanza innanzi

all' evidenza dell' oppportunità della pratica, cui deve uniformarsi ogni sistema. ogni disposizione.

In iscienza finanziaria, e più precisamente in materia d'imposte, si fa un' altra quistione, se cioè esse debbano essere ripartite in ragione del capitale o del reddito.

Il capitale di per sè non costituisce che un valore: ciò che ne misura l' utilità sono le soddisfazioni morali e materiali ch' esso procura; in una parola è il reddito: è quindi evidente che quest' ultima base è certamente la più giusta; oltrechè gli è in proporzione di quelle stesse soddisfazioni che ogni cittadino debb' esser tassato.

Basti per provare l' ingiustizia dell' altro sistema, il rammentare qui la ineguale produttività dei capitali. Un capitale di L. 100 mila in fondi rustici rende al certo assai meno di una egual somma di danaro data a prestito anche dietro solida guarentigia; nè potrebbe quindi essere egualmente tassato il proprietario di quella ed il possessore di questa.

Abbiamo detto che la base più giusta dell' imposizione è il reddito, ma occorre inoltre sapere quale reddito esso debba essere.

Senza dubbio sul *reddito lordo* non si può nè deesi far cadere l' imposta: ciò sarebbe una evidente ingiustizia, imperocchè esso comprende anche il costo di alcune anticipazioni, dovuto a chi le fece, non essendone il contribuente che un provvisorio detentore.

Un tale sistema avrebbe l' effetto immediato di impedire le accumulazioni di capitali, affievolendo così le forze produttive della Nazione. Dunque il reddito netto ritraibile è l' unica base giusta delle imposte.

L' accertamento del reddito netto imponibile si può ottenere colle denunzie o dichiarazioni dei contribuenti, ovvero colla tassazione dei pubblici funzionari. Il primo di questi mezzi lascia, non v' ha dubbio, luogo all' inganno: il secondo all' arbitrio: sì l' uno che l' altro adunque isolatamente considerati presentano un lato di dubbia efficacia. Quando invece per una parte, la denuncia dei contribuenti sia esposta ai commenti del pubblico e sottomessa alla revisione dei pubblici funzionari; e sia, per l' altra, concesso ai contribuenti di appellarsi contro un' arbitraria tassazione di questi; quando, in una

parola, i due citati sistemi vengano per tal modo insieme combinati da completarsi e correggersi vicendevolmente, sarà questo il mezzo preferibile per l'accertamento del reddito netto imponibile.

Molti economisti danno la preferenza all' imposta unica sul reddito netto, come quella che si addice a quei popoli che sono pervenuti ad un grado eminente di civiltà. In vero coll' imposta unica, ad ogni cittadino viene francamente, senza inganno, chiesto quanto in proporzione de' suoi proventi annui deve contribuire ai pesi sociali; per essa verrebbe certamente introdotta nella pubblica amministrazione la massima desiderabile semplicità, e fornito al Governo mezzo agevole per sopperire ad impreveduti dispendi con un tenue aumento d' imposta.

L' imposta unica però, trae seco l' abolizione della maggior parte delle imposte indirette: dico della maggior parte, giacchè non è detto che quella escluda l' esistenza di altri tributi quali compensi dovuti al Governo per speciali servigi o protezioni rese e concesse ai cittadini come le poste, i telegrafi, le ipoteche ecc.

Ora, se è indubitato che l' abolizione delle imposte indirette toglierebbe tutti quegli impedimenti alla libera azione dei cittadini, di cui esse sono la causa immediata, ed avrebbe il benefico effetto di diminuire il prezzo della maggior parte delle cose di consumo pubblico, per cui verrebbe considerevolmente aumentato il benessere dei cittadini; è però da obbiettarsi che forse coll' imposta unica non potrebbero i Governi ritrarre quanto attualmente introitano e colle imposte dirette e colle indirette.

È d' uopo concludere che l' idea dell' imposta unica è bella; ma riteniamo siavi molto a dire circa la convenienza della sua applicazione, la quale avrebbe indubbiamente a combattere tutte le abitudini, e tutti gli interessi materiali che se ne vedessero lesi.

Giacchè siamo entrati nell' argomento delle imposte, aggiungeremo che i Governi debbono assolutamente limitare i proprî dispendi a quanto esige l' esecuzione del mandato loro conferito dalla Nazione, e debbono aver ognora presente che ogni spesa pubblica impedisce una considerevolissima massa

di spese o di economie private, e in ogni modo toglie alle popolazioni dei mezzi che potrebbero essere da esse rivolti a lavori più proficui.

Possono le imposte essere ripartite in *modo eguale* tra tutti i cittadini astrazion fatta dalle loro facoltà materiali, (come la maggior parte delle imposte indirette); *proporzionalmente* alle facoltà stesse, e *progressivamente*, cioè crescendo la misura dell' imposizione coll' aumentarsi della fortuna. Alcuni ritennero conveniente lo stabilire la moltiplicità delle imposte, informate ora a questo, ora a quello, ed ora all' altro degli enunciati sistemi, per mantenere l' equilibrio nella gravezza dei tributi.

Montesquieu, Gio. Battista Say e, come molti credono, anche lo Smith, sostennero l' imposta progressiva. I propugnatori di questo sistema di ripartizione, invocano a sostegno del loro principio, che per avere l' uguaglianza, e quindi la giustizia, è d' uopo trattare non egualmente, ma disugualmente le cose disuguali, cioè proporzionare l' imposta ai godimenti che la fortuna procura.

Il còmpito nostro non ci consente d' intrattenerci su di una tale quistione, però non possiamo a meno di accennare che la ragione più pratica che possa indurre ad accettare il principio dell' imposta proporzionale, è la necessità legale di avere nella imposizione una norma fissa e di evitare gli apprezzamenti arbitrarî; e per ciò appunto noi crediamo che, qualora eminenti economisti e finanzieri, occupandosi seriamente dell' argomento, giungessero a concretare una equa misura di progressione, stabilita in modo da fornire una base fissa, escludendo assolutamente il pericolo, in vero assai grave, dell' arbitraria imposizione; potrebbe anche adottarsi l' imposta progressiva; la quale, s' intende, debb' essere moderata, non cioè sì eccessivamente gravosa da non permettere che ogni individuo si conservi nello stato di agiatezza in cui viene tassato, nel qual caso cadrebbe nella più patente ingiustizia.

Anche quando non esista un unico sistema d' imposizione ma invece siavi quello delle imposte molteplici variamente ripartite; fra cui quelle sui consumi, le quali spesso non solamente non sono proporzionali; ma sibbene progressive in senso inverso, cioè a danno del povero; la progressione potrebbe

essere adottata sotto il punto di vista di mantenere la eguaglianza della gravezza dei tributi.

Con queste brevi considerazioni diamo termine al titolo primo del nostro studio e passiamo all' esame sintetico delle operazioni del Ragioniere, nel corso del quale avremo a trattare di alcuni altri argomenti speciali di pubblica amministrazione.

TITOLO SECONDO

CAPO UNICO

Delle operazioni o incarichi del Ragioniere

Abbiamo visto che sia amministrazione, quali gl' incarichi dell' amministratore, ed abbiamo data una rapida scorsa agli argomenti ed alle quistioni che per la parte economica, amministrativa e giuridica si rannodano colla materia delle varie specie di amministrazione: vediamo ora quali sieno gl' incarichi che può avere il Ragioniere, quali le operazioni che deve essere in grado di eseguire, quali in una parola sieno i suoi uffici; e dall' esame che man mano ne faremo, avremo maggiormente a convincerci della giusta importanza che la nostra professione ha oggidì assunta in società, e rileveremo per quanta parte il coscienzioso e saggio esercizio della medesima influisca sul retto andamento della privata e pubblica cosa.

Avremo a persuaderci ancora che la professione di Ragioniere è una di quelle pel cui esercizio richieggonsi lunghi, maturi e profondi studi, e che quindi merita una considerazione speciale per parte del Governo, cui spetta di avvantaggiarne la condizione col richiedere una soda istruzione in chi aspira all' esercizio stesso.

Accenneremo qui alle sopraddette operazioni riservandoci di trattarne partitamente ne' seguenti paragrafi.

Le attribuzioni del Ragioniere possono principalmente riassumersi nelle seguenti:

1° *Compilazione di stati patrimoniali.*

2° *Compilazione di preventivi.*

3° *Sorveglianza e direzione della tenuta dei libri di contabilità.*

4° *Compilazione di reso-conti amministrativi.*

5° *Ordinamento della statistica delle amministrazioni.*

6° *Redazione, liquidazione od appuramento di conti.*

7° *Impianto di contabilità e ordinamento del controllo.*

8° *Riordinamento di contabilità.*

9° *Sistemazione e riordinamento di amministrazioni.*

10° *Divisione di sostanze.*

11° *Liquidazione di stati.*

12° *Esame e revisione di operazioni di altri Ragionieri.*

13° *Pareri in quistioni vertenti in giudizio.*

14° *Perizie relative a competenze dovute ad altri Ragionieri per operazioni fatte dai medesimi.*

15° *Arbitrati.*

16° *Relazioni, rapporti e critiche.*

Stabilite così le attribuzioni principali del Ragioniere, stimiamo fuor d'opera il perderci a provare la inesattezza di quella definizione per la quale il Ragioniere viene chiamato — un buon abbachista che ha l'ufficio speciale di rivedere i conti — giacchè dalle enunciate cose si rileva chiaramente di quale ben altra natura ed importanza sia il suo istituto.

Alcuni empirici (e sono molti quelli che in materia di Ragioneria vogliono parlare senza averne esattamente compresa neppure la idea più elementare) circa la distinzione del Ragioniere dal Computista dicono: — la Ragioneria è arte e scienza; consiste l'una nell'esercizio della pratica tenuta dei libri di contabilità, e l'altra ne stabilisce i principî fondamentali e le norme. Non potendosi quindi in questa professione scindere la pratica dalla teorica; come si può ammettere la

distinzione e separazione del computista dal Ragioniere? — Errano questi tali perch' essi non considerano che la Ragioneria oltre allo stabilire, come già dicemmo a pag. 7, i principî fondamentali della computisteria, la cui applicazione spetta al computista, comprende tanti altri precetti di ben maggiore importanza relativi alle sopraesposte operazioni, il cui esercizio spetta esclusivamente al Ragioniere. E da ciò si deduce chiaramente che anche quest' ultimo ha il proprio campo pratico di azione, ed in vero assai esteso e complicato, nell'esecuzione delle precitate operazioni, come lo ha il computista nella tenuta dei libri di contabilità.

Ciò che a nostro avviso ha contribuito a mantenere gli estranei alla scienza, in questa erronea credenza, oltre alle cause enunciate a pag. 7, si è la mancanza di un libro che esclusivamente sviluppi i principî succitati che tratti insomma unicamente di Ragioneria.

Si fu precisamente a seguito di questa considerazione che noi abbiamo rivolto il nostro debolissimo studio alla ricerca dei precetti cui il disimpegno delle attribuzioni del Ragioniere stesso deve inspirarsi. Per tal modo pervenuti a stabilirli succintamente nella maniera che segue, ci chiameremo ben fortunati se tale studio potrà in qualche guisa essere riconosciuto non disutile.

§ 1 — Compilazione di stati patrimoniali

La prima cosa che deve fare un amministratore, quando è chiamato alla direzione di qualsiasi azienda privata, commerciale o pubblica, è quella di prendere esatta conoscenza dello stato patrimoniale la cui gestione viene affidata alle sue cure. In questo caso, in quello di una divisione patrimoniale ed in qualsiasi altra circostanza, il Ragioniere può essere incaricato della *compilazione dello stato patrimoniale.*

Un tale lavoro richiede per sua natura chiarezza e massima esattezza, acciò riesca di facile comprendimento per chicchessia, ed è appunto come questo si ottenga che noi dobbiamo qui dire.

I capitali facenti parte del patrimonio debbono essere logicamente classificati a seconda della loro specie in tante *categorie*, onde far maggiormente risaltare la natura del patrimonio stesso.

Importa inoltre assaissimo che nella disposizione o descrizione del patrimonio sia mantenuto un ordine logico, vale a dire, prima vengano indicati i capitali più importanti, e poscia quelli di minore entità. La prima base di ogni istituzione, così, come di qualsiasi opera umana, è l' ordine. Dove questo si riscontra è assai difficile non esista regolarità ed esattezza.

Lo stato patrimoniale deve presentare: lo *stato attivo*, lo *stato passivo* ed il *patrimonio nitido*. Dunque la descrizione deve dividersi in due parti, attiva l' una, passiva l' altra: la prima, è ciò che costituisce la vita del patrimonio; la seconda, i pesi da cui essa è gravata; ed il raffronto fra questi due elementi, farà conoscere la reale entità del patrimonio.

Anche le passività debbono, per chiarezza e regolarità, essere opportunamente distinte e classificate, e nella loro descrizione devesi pure avere riguardo all' ordine logico che sopra si è detto.

Lo stato patrimoniale deve, oltre a ciò, presentare la distinzione dei capitali fruttiferi dagl' infruttiferi, e questa può anzi dirsi la principale condizione cui deve rispondere un tale lavoro, essendo suo scopo quello di dimostrare il più chiaramente possibile la situazione economica, la reale entità del patrimonio di cui dev' essere lo specchio. Le circostanze invero che accompagnano le cose, sono quelle appunto che aumentano o diminuiscono l' importanza che per sè stesse le cose medesime avrebbero. E come non è indifferente il possedere p. e. degli effetti di credito pubblico o un credito infruttifero, così non lo è l' essere aggravato di un debito fruttifero o di uno infruttifero; e perciò anche nella parte passiva la separazione è necessaria.

Quest' ultima distinzione dei capitali fruttiferi dagl' infruttiferi rendesi poi indispensabile per fare quei ragguagli fra la parte di patrimonio veramente produttiva e la rendita relativa che tanto utili riescono.

Trattandosi di un patrimonio famigliare o privato, le categorie principali in cui possono così le attività come le passività essere classificate sono le seguenti:

per l' ATTIVO

1 Beni stabili

I. Urbani
II. Rustici

2. Scorte vive e morte
3. Diretti ed utili dominî
4. Crediti ipotecarî

I. Fruttiferi
II. Infruttiferi

5. Crediti chirografarî

I. Fruttiferi
II. Infruttiferi

6. Effetti di credito pubblico

I. Rendite pubbliche perpetne
II. Effetti pubblici redimibili
III. Effetti di credito pubblico oscillante

7. Effetti industriali e commerciali

I. Azioni di Società
II. Effetti di commercio

8. Capitali di legati, assegni e prestazioni
9. Effetti preziosi e oggetti d' arte
10. Effetti mobili e suppellettili
11. Semoventi
12. Generi diversi in magazzino
13. Crediti in conto corrente e di ordinaria amministrazione.
14. Contanti in cassa.

per il PASSIVO

1. Debiti ipotecarî

I. Fruttiferi
II. Infruttiferi

2. Debiti chirografarî

I. Fruttiferi
II. Infruttiferi

3. Capitali corrispondenti a canoni, livelli ecc.

4. Capitali corrispondenti a legati, assegni e prestazioni, doti, pensioni e vitalizi.

5. Debiti in conto corrente e di ordinaria amministrazione.

La distinzione superiormente accennata dei capitali fruttiferi dagl' infruttiferi non sarebbe però veramente efficace, qualora nella descrizione dello stato patrimoniale, nella materiale disposizione o forma del lavoro, non si riunissero in apposite separate colonne tutte le somme di capitali produttivi e quelle degli improduttivi; imperocchè se la distinzione stessa riescirebbe facile in quelle categorie come la 1ª, 4ª, 5ª dell'Attivo in cui essa è chiaramente accennata, non lo sarebbe egualmente in quelle altre che, come la 6ª e l' 8ª, comprendono esclusivamente capitali fruttiferi, od unicamente quelli infruttiferi quali la 9ª e la 10ª. Conviene insomma che la descrizione presenti a colpo d'occhio la massa degli enti produttivi e quella degl'improduttivi (1).

---

(1) Man mano che si fa la descrizione dello stato, le somme notate per ciascun articolo nella colonna prima, ovvero per categoria nella seconda, come i singoli casi pratici richieggono, debbono pure essere riportate nella terza o nella quarta colonna, secondochè esse rappresentino capitali fruttiferi od infruttiferi; per modo che, compiuta la descrizione medesima, il totale della seconda colonna presenterà l' ammontare complessivo dei capitali, e quelli della terza e quarta indicheranno quanta parte di esso ammontare rappresenti gli enti produttivi e quanta gl' improduttivi.

N. d' ordine delle categorie	DESCRIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE	SOMME		CAPITALI	
		per articoli	per categ.	fruttiferi	infruttiferi
		1.	2.	3.	4.

Pei beni stabili veggasi quanto si è detto nel capitolo dell' *Amministrazione privata* (§ 1 pag. 24).

La seconda categoria delle attività è destinata a riassumere le così dette *scorte vive* e *morte* esistenti sui terreni o fondi rustici, cioè il bestiame occorrente per la coltivazione dei terreni, nonchè i generi necessari per la seminagione, gli attrezzi rurali, gli utensili, le macchine ecc. ed in una parola tutti quei generi, quei mezzi e quelle spese anticipate che sono ritenute necessarie per la migliore coltivazione e produzione dei beni rustici. Questa categoria può quindi essere suddivisa coerentemente alla natura speciale dei varî capi di attività che la costituiscono.

Pei diretti dominî occorre di mettere in parte attiva il valore dei terreni dati in enfiteusi colle indicazioni relative ai patti del contratto non esclusa la corrisposta o il canone dovuto dall' enfiteuta.

Per gli utili dominî invece è d' uopo porre in parte attiva il valore degli stabili che si hanno in enfiteusi, contrabilanciando col far figurare in parte passiva il valore degli stabili stessi, come capitale corrispondente al canone annuo in favore del direttario. Per la parte attiva però, non conviene mettere i fondi enfiteutici fra quelli di libero allodio, ma bensì debbono esserne distinti ponendoli sotto la speciale categoria degli *Utili dominî* ovvero dei *Fondi in utile dominio;* e per la parte passiva nella categoria dei *Capitali corrispondenti a canoni, livelli ecc.*

Nella quarta categoria vanno classificati i crediti, con o senza interessi, guarentiti con ipoteca su beni stabili, di cui si tenne parola nel Cap. dell' *Amministrazione privata* (§ 2 pag. 51).

Nella quinta categoria si comprendono i crediti essenzialmente personali procedenti da semplici obbligazioni private fruttifere od anche infruttifere. Debbono essere classificati nella categoria dei crediti chirografari anche quelle obbligazioni che oltre alla garanzia morale del debitore hanno pure quella materiale di cose mobili, cioè di un pegno.

E nella parte passiva i debiti ipotecari costituiscono la prima categoria, ed i chirografari la seconda.

Gli effetti di credito pubblico che costituiscono la sesta

categoria nell' ordine da noi più sopra stabilito, circa la compilazione di uno stato patrimoniale, comprendono le rendite pubbliche perpetue, le redimibili e gli effetti di credito oscillante; ed è perciò appunto che abbiamo suddivisa questa categoria in tre distinti articoli.

Un' amministrazione privata può facilmente possedere così delle azioni di società industriali, come anche effetti di commercio d' ogni genere; è quindi necessaria un' apposita categoria, in cui opportunamente classificare sì le une che gli altri, non potendo essere compresi in alcuna delle precitate categorie senza ingenerare confusione, stante lo speciale carattere che simili attività rivestono, e che determina la necessità di tenerle distinte dagli altri enti patrimoniali.

Sebbene i crediti accennati alla categoria ottava, possano molte volte essere classificati in quella dei crediti chirografari o nell' altra degli ipotecari, pure può accadere, in ispecie quando trattisi di grandi patrimoni privati, che sia riconosciuta la opportunità di tenere riuniti e distinti in una particolare classificazione i crediti derivanti da eredità non ancora liquidata, come legati, crediti verso eredi universali per lasciti di un terzo, capitali corrispondenti ad annui assegni ecc.

Quella degli effetti preziosi e oggetti d' arte, nel cui valore entra per molta parte il così detto prezzo d' affezione, costituisce spesso una categoria importante nei patrimoni famigliari e rappresenta, come l' altra degli effetti mobili e suppellettili, un capitale improduttivo.

Gli effetti mobili poi sono soggetti ad un deterioramento, e per quanto l' amministrazione sia tenuta esattamente ed una regolare contabilità tenga preciso calcolo di un tale deperimento, pure volendo essere certi della veridicità del valore di tali effetti, se ne rende indispensabile una regolare stima.

La undecima categoria riguarda i *Semoventi* ed in essa va compreso tutto il bestiame bovino, suino e ovino; non quello però esistente per uso della coltivazione dei terreni, il quale, come si è detto, dev' essere posto nella Categ. seconda delle scorte vive e morte; ma l' altro tenuto nelle stalle per vera e speciale speculazione (1) e dippiù i cavalli di lusso.

---

(1) Questa speculazione dicesi industria pastorizia.

E così, se nella categoria precitata delle scorte debbono comprendersi quei generi destinati alla seminagione; per la regolarità ed esattezza di uno stato patrimoniale, non possono però egualmente comprendervisi le restanze dei generi procedenti, così dalle rendite dei terreni come da acquisti, ed esistenti nei magazzini, le quali restanze sono a classificarsi in una separata categoria che noi chiamammo appunto dei *Generi in magazzino*. E questa separazione trova a nostro avviso valido appoggio, oltrechè nella chiarezza del lavoro, nella considerazione economica ancora, che i generi conservati per la seminagione, essendo una ricchezza accumulata e destinata a nuova produzione, debbono essere considerati come *capitali*; mentre tuti gli altri generi tenuti nei magazzini o per uso del proprietario, ovvero in attesa di occasione favorevole per la vendita, non costituiscono che una *ricchezza* nè debbono quindi coi primi essere confusi.

La penultima categoria delle attività da noi stabilita comprende i crediti in conto corrente e di ordinaria amministrazione, i quali non possono essere classificati nell' altra categoria dei crediti chirografari, giacchè a differenza di questi non hanno origine da un impiego effettivo di rendita o di capitali nè tampoco esiste per essi un atto rappresentativo del credito.

I crediti di ordinaria amministrazione procedono da trasformazione temporanea della rendita e fanno parte dello stato patrimoniale in via essenzialmente transitoria: il loro carattere distintivo è appunto quello della transitorietà, o in altri termini sono eventuali provvisori e per la maggior parte soggetti a successive e repentine modificazioni potendo facilmente aumentare, diminuire od estinguersi ecc.

Un credito di ordinaria amministrazione cessa di essere tale e passa a far parte dei crediti chirografari, quando acquisti tale carattere colla creazione di un titolo scritto o atto privato che lo rappresenti.

I crediti di ordinaria amministrazione insomma, sono quelli che si verificano alla chiusura di ogni esercizio amministrativo, nelle amministrazioni economico-private, per effetto delle vendite dei prodotti agrari o per qualsiasi altra operazione eseguita durante la gestione.

Tali amministrazioni poi, hanno indispensabile il bisogno di tenere conti correnti con agenti subalterni per maneggio di denaro, con affaristi, con affittuari, con coloni ecc. ecc; i quali conti possono presentare, all' epoca della loro chiusura, degli sbilanci in credito dell' amministrazione; sbilanci che nella formazione dello stato patrimoniale vanno pure compresi nella tredicesima categoria di cui si parla; mentre debbono invece classificarsi nella corrispondente categoria quinta della parte passiva; qualora risultino a debito dell' amministrazione.

L' ultima categoria delle attività patrimoniali è destinata a comprendere il contante esistente nella cassa dell' amministrazione al momento della chiusura dei conti; della estrazione del bilancio, e più genericamente all' epoca della compilazione dello stato patrimoniale. Il danaro giacente in cassa è considerato improduttivo, essendochè esso non divenga capitale fruttifero che quando viene posto in circolazione; impiegato cioè nei bisogni dell' amministrazione, ovvero investito o convertito in un capitale per sua natura produttivo.

Detto così brevemente quanto occorreva per chiarire questo argomento, fa d' uopo ora rilevare, che se la descrizione dello stato patrimoniale dev' essere il più possibile succinta, deve per altro contenere tutte quelle indicazioni necessarie a far conoscere, colla massima chiarezza, la vera indole di ciascun articolo di attività e passività, e tutti gli elementi atti a dimostrare la vera situazione, la reale entità del patrimonio.

La forma che si usa dare allo stato patrimoniale si è quella di un prospetto, una parte del quale è destinata a raccogliere le attività patrimoniali e l' altra le passività. Dovendo, come si è detto, la dimostrazione essere concreta o sintetica coll' indicazione però dei necessari estremi di quantità, qualità, valore, produttività ecc.; sarà necessario in seguito, presentare la descrizione dettagliata colle osservazioni relative, in allegati speciali, anche per ciascun ente patrimoniale a seconda dei casi. Stimiamo inutile l' intrattenerci più oltre su di ciò; giacchè crediamo di avere sufficientemente sviluppato il nostro concetto.

Se per le amministrazioni economico-private o famigliari abbiamo potuto fissare e stabilire le categorie in cui possono

essere classificate le attività e passività, nella compilazione di uno stato patrimoniale, non si può egualmente farlo per le amministrazioni comprese sotto il nome generico di commerciali o industriali; ed eccone le ragioni.

Molteplici e varie sono le amministrazioni private; però esse, tutte indistintamente, hanno un carattere proprio distintivo e fondamentale, quello cioè cui s'inspira lo scopo loro, che è di procurare la maggiore agiatezza alla famiglia proprietaria. All'idea di amministrazione privata si rannoda strettamente quella di famiglia e di economia; e siccome appunto le tendenze, i desideri delle famiglie sono pressochè tutti uniformi; così avviene che i patrimoni privati (a parte ogni diversità di qualità, di quantità od importanza, hanno, generalmente parlando, uno stesso carattere che li contradistingue dalle amministrazioni commerciali.

Mentre pertanto in tutte le amministrazioni private noi rinveniamo lo stesso scopo e la istessa indole, non egualmente avviene nelle commerciali e industriali, le quali se per sè stesse hanno un carattere generale economico e giuridico che le caratterizza, la loro azione però, la loro attività, i loro mezzi, si svolgono a seconda dello scopo speciale ch'esse si prefiggono, il quale solo costituisce la particolare caratteristica loro.

A confermare il nostro concetto citeremo la evidenza della pratica, la quale ne dimostra quali e quanti sieno i diversi oggetti cui può rivolgersi la speculazione commerciale e industriale.

Ciò considerando, è facile il rilevare come non possano essere stabilite e determinate le categorie in cui debbono essere classificate le attività e passività dello stato di un'azienda industriale o di commercio; perocchè, a seconda della loro varia natura, cangiano indefinitamente gli elementi che ne rappresentano la vita e l'azione.

Diremo però che quanto più sopra si espose sulla compilazione dello stato patrimoniale delle amministrazioni private, riguardo alla generalità del lavoro, vale pure per le amministrazioni non solamente commerciali ma anco pubbliche, giacchè la natura, lo scopo del lavoro stesso è sempre

quello di presentare chiaramente la situazione di un' amministrazione, qualunque poi ne sia il fine e la interna costituzione.

In fatto di aziende attinenti al commercio ed alle industrie, abbiamo le speculazioni del piccolo commercio, le quali, per ciò che riflette il presente studio, non meritano considerazione, e quelle del grosso commercio sia esso interno od esterno. Ma con quest' ultima espressione accenniamo forse noi a qualche cosa di ben definito, come quando citiamo le amministrazioni economico-private? No. Quest' ultimo commercio in vero non è senonchè una grande classe di grandi molteplici applicazioni indeterminabili così nella forma che nella sostanza. Un ramo di commercio può essere esercitato da un individuo solo o da una società, e può venire praticato piuttosto in un modo che in un altro, e tutto ciò influisce e direttamente e indirettamente sull' esercizio del commercio e sulla sua maniera di essere.

Abbiamo il commercio di banca che può essere di sconto, anticipazione, circolazione ecc.; abbiamo intraprese industriali di ogni genere, le quali, possono come quello essere esercitate da un individuo, da una società in nome collettivo, da un' accomandita, da una società anonima ecc.

Ci limiteremo quindi ad accennare le categorie che possono comprendersi nella compilazione di uno stato d' azienda commerciale o industriale, a differenza di quelle che si riscontrano in un' amministrazione famigliare, quali sono gli effetti in portafogli, gli attrezzi e le macchine industriali, le materie prime, i prodotti dell' industria, i crediti in conto corrente ecc. per l' attivo; e pel passivo, gli effetti a pagarsi, i debiti in conto corrente ed, ove esistano, i soci creditori per le loro immissioni.

Concludendo diremo che trattandosi di compilare lo stato di un' azienda di commercio conviene anticipatamente formarsi un concetto chiaro dell' indole della sua situazione; e quindi, uniformandosi a quanto richiede la specialità dei singoli casi, ed ai precetti di ordine da noi più sopra stabiliti, riunire, ordinare e classificare le attività e passività a seconda della loro natura ed entità.

Accenneremo ora brevemente a quanto ci preme di conoscere riguardo al patrimonio dello Stato.

Il Regolamento per l' esecuzione della legge 22 Aprile 1869 N.° 5026 sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, approvato con R. Decreto 4 Settembre 1870 N. 5852 distingue i beni dello Stato, in mobili ed immobili: il diritto di proprietà di questi ultimi viene esercitato dal Ministero delle Finanze, per cura del quale vengono pure amministrati. I beni però assegnati ad un servizio governativo sono amministrati per cura del Ministero da cui quel servizio stesso dipende, ma passano all'Amministrazione delle Finanze non appena cessino da tale uso.

L' inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, secondo l'art. 4°, dev' essere distinto in due parti, la prima delle quali è destinata a comprendere i beni fruttiferi, e la seconda gl' infruttiferi.

I beni fruttiferi saranno descritti secondo:

a) Il luogo, la denominazione, la qualità e l' iscrizione catastale;

b) I titoli di provenienza;

c) L' estensione;

d) La rendita attuale, e il valore capitale determinato in via di approssimazione;

e) Le servitù e gli altri oneri da cui sieno gravati;

f) L' uso o il servizio governativo a cui fossero addetti (art. 5).

La seconda parte dell' inventario dei beni immobili dello Stato, quella cioè degl' infruttiferi, si suddivide in due categorie, l' una delle quali, a seconda del successivo art. 6, comprende i beni assegnati in dotazione della Corona, e l' altra tutti quelli che per la loro indole possono passare dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato a senso dell' art. 429 del codice civile (1). E per effetto dello stesso art. 6, nella descrizione dei beni infruttiferi dev' essere rispettivamente indicato:

---

(1) Codice civile art. 429. I terreni delle fortificazioni o dei bastioni delle piazze di guerra che più non abbiano tale destinazione, e tutti gli altri beni che cessino di essere destinati all' uso pubblico ed alla difesa nazionale, passano dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato.

a) Il luogo, la denominazione, la qualità e la inscrizione catastale;

b) L'uso speciale o il servizio a cui sono addetti;

c) La durata della destinazione, se temporanea;

d) Le servitù e i pesi cui sieno soggetti;

e) L'approssimativo valore capitale.

L'art. 14 poi, del citato regolamento, stabilisce che i diritti, le servitù e le azioni che per l'art. 415 del Codice civile sono considerati immobili per l'oggetto cui si riferiscono (Vedi pag. 22) debbono essere annotati negl'inventari e ne' registri di consistenza del patrimonio immobiliare dello Stato insieme al relativo fondo: ovvero descritti a parte quando non risguardino immobili demaniali.

Per l'art. 15 del surriferito regolamento i beni mobili dello Stato si distinguono in quattro categorie. e cioè:

a) Mobili destinati ad essere conservati per uso pubblico. come i quadri nelle pinacoteche, le statue, e gli oggetti d'arte, di storia naturale e di antichità nei musei, i libri nelle biblioteche, e simili.

b) Mobili destinati al servizio civile governativo, cioè arredi degli Uffici, utensili, macchine, attrezzi e simili:

c) Oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato. cioè il materiale da guerra per l'Esercito e per l'armata;

d) Diritti ed azioni che per l'art. 418 del Codice civile sono considerati come beni mobili (1).

Questi diritti ed azioni debbono essere descritti in separati inventari.

L'inventario dei beni mobili a senso dell'art. 21 deve presentare:

a) La designazione degli stabilimenti e magazzini in cui trovansi i beni mobili;

---

(1) Codice civile art. 418. Sono mobili per determinazione della legge i diritti, le obbligazioni e le azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme di danaro od effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio o d'industria, quantunque alle medesime appartengano beni immobili. In quest'ultimo caso tali azioni o quote di partecipazione sono riputate mobili riguardo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società. Sono egualmente riputate mobili le rendite vitalizie o perpetue a carico dello Stato o dei privati, salvo quanto alle rendite sullo Stato le disposizioni delle leggi relative al debito pubblico.

b) La denominazione di essi beni secondo la diversa loro natura e specie;

c) La distinzione, ove sia possibile, nelle tre classi, di nuovi, usati e fuori d' uso;

d) La quantità o numero degli oggetti secondo le varie specie;

e) Il valore.

Ciascun Ministero provvede all' Amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio, o di servizi da esso dipendenti e ne fa compilare l' inventario incaricandone le relative amministrazioni. (art. 16 e 17.)

Riguardo ai beni mobili di recente acquisto il valore dev' essere stabilito secondo il prezzo dell' acquisto stesso; per quelli invece da molto tempo esistenti, il loro valore viene determinato in via di approssimazione dietro stima.

Il secondo capoverso dell' art. 22 stabilisce che la stima degli oggetti mobili debba farsi ogni decennio quando da regolamenti speciali non sia fissato un termine più breve.

L' art. 33 del Regolamento medesimo vuole che i consegnatari, agenti responsabili, od economi, a scadenze periodiche (1) facciano pervenire alle competenti Ragionerie Ministeriali, cui spetta esaminarli ed apporvi il visto:

a) I prospetti di tutte le variazioni seguite negl' inventari, corredati dei documenti giustificativi o di copie dei medesimi;

b) Lo stato di situazione della contabilità del materiale mobile risultante dalle introduzioni, distribuzioni, rimanenze di fondi, trasformazioni.

In base di ciò i Ragionieri Ministeriali operano le necessarie annotazioni nelle rispettive scritture, e quindi formano un prospetto sommario della situazione del materiale mobile che rimettono alla Ragioneria generale.

In fine di ogni esercizio poi, i consegnatari sopraccennati debbono presentare il conto generale della loro gestione, il quale, dopo essere stato visto e verificato conforme alle risul-

---

(1) Il primo alinea dell' art. 34 stabilisce che: Quando ne' Regolamenti speciali non fosse stabilito alcun termine, l' invio di cui è parola nell' articolo precedente, dovrà farsi ogni sei mesi.

tanze delle scritture delle rispettive Ragionerie Ministeriali e di quelle della Ragioneria generale, dev' essere inviato alla Corte de' conti, alla quale ne spetta la revisione coerentemente a quanto si disse a pag. 153.

La distinzione generale surriportata dei beni dello Stato in mobili ed immobili parte evidentemente da un criterio giuridico, quello cioè della classificazione delle cose che possono essere oggetto di proprietà. Non manchiamo però di rilevare che questa classificazione, giuridicamente necessaria, ed alla quale non contraddicono i principî amministrativi, non è tuttavia troppo consentanea alla natura del lavoro di cui qui parliamo, cioè della compilazione dello stato patrimoniale.

È vero che ciascuna delle due categorie principali surriferite viene poi, per quanto abbiamo detto, suddivisa in varie categorie a seconda della indole speciale delle cose che contempla; però non crediamo possa amministrativamente ammettersi come giusta ed opportuna la generale distinzione di beni mobili ed immobili, nella redazione dell' inventario patrimoniale dello Stato, lavoro che deve ispirarsi allo scopo amministrativo che lo contraddistingue, ed in cui, lo ripetiamo, debbono, così le attività, come le passività essere riunite, ordinate, e classificate coerentemente alla natura ed entità loro, seguendo le norme più sopra accennate.

Anche le Provincie ed i Comuni debbono formare un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, di tutte le azioni attive e passive, di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al rispettivo loro patrimonio ed alla relativa amministrazione. Verificandosi variazioni nella consistenza di tali patrimoni, debbono essere fatte le occorrenti modificazioni negl' inventari, i quali dovrebbero essere riveduti in ogni cambiamento di amministrazione.

§ 2. — Compilazione di bilanci preventivi

Perchè l' amministratore possa convenientemente adempiere agli obblighi che gl' incombono, per la natura stessa del suo mandato, non è soltanto necessario ch' egli abbia quella esatta conoscenza del patrimonio affidato alle sue cure, ch' egli

può acquistare coll'esame dello stato patrimoniale: è necessario anzi, perchè sia in grado di applicare alla propria amministrazione le massime economico-amministrative di cui parlammo allorchè studiammo le nozioni delle varie specie di amministrazione, ch'egli si fornisca di una guida che lo illumini sulla via da tenere nei vari atti della sua gestione.

Questa guida dicesi *preventivo,* ed il suo scopo è quello di proporzionare le spese alle rendite, e di servire di lume all'amministratore perchè non ecceda nelle spese, vegli al soddisfacimento degl'impegni, alla realizzazione delle rendite previste, alla conservazione e miglioramento dello stato patrimoniale, e curi il cauto ed utile impiego dei capitali disponibili.

Prima di procedere innanzi su questo argomento crediamo opportuno di esternare l'opinione cui accennammo nel Capitolo dell'Amministrazione commerciale-industriale (pag. 89) Noi proponiamo di distinguere i conti o bilanci preventivi in due classi e cioè, in *preventivi d'impianto* e *preventivi di gestione.*

Coi primi, noi intendiamo quei lavori, come si disse al succitato Capitolo, tanto utili nello impianto delle industrie, i quali debbono contenere in via di premessa tutte le considerazioni riguardanti la più conveniente situazione dello stabilimento, l'estensione del mercato, lo stato di floridezza, l'organizzazione ecc. di altre consimili industrie, l'analisi generica delle operazioni coll'indicazione del capitale circolante necessario, perchè sia nella giusta proporzione col capitale fisso, e da ultimo la dimostrazione della spesa approssimativa d'impianto risguardante l'acquisto delle materie prime, il costo delle macchine, degli attrezzi, utensili, e di tutti gli altri capitali fissi occorrenti ecc., nonchè le spese tutte necessarie, secondo i singoli casi, e le condizioni speciali dell'industria di cui trattasi.

L'utilità di simili lavori è massima, essendochè da essi possa essere fatta palese la non convenienza dell'impianto di cui sono oggetto, evitandosi per tal modo speculazioni avventate, che forse a prima giunta ed astrattamente considerate, potevano presentare probabilità di felice esito; mentre, nel caso opposto, riconosciuta l'opportunità d'intraprendere quella

data industria, si appalesa la intrinseca utilità del preventivo d' impianto nell'essere di guida, nel dare cioè norma per l'esecuzione delle spese dell' impianto stesso.

Un tale preventivo (come noi l' intendiamo) si divide dunque in due parti; l' una delle quali chiameremo *speculativa o razionale*, l' altra *dimostrativa*. Per la redazione della prima, che comprende anche la parte tecnica, il Ragioniere dovrà essere coadiuvato dalle persone perite nell' industria che vuole impiantarsi.

La descrizione suindicata che noi stimiamo necessaria in via di premessa nel preventivo d' impianto, è quella su cui deve basarsi l' amministratore nei primordi dell' industria; e se il redigerla è cosa non agevole, incommensurabili sono però i benefici effetti che nella pratica se ne ritraggono — Noi insistiamo quindi acciò sia riconosciuta e dichiarata la opportunità amministrativa di un tale lavoro.

Il *preventivo di gestione* poi, è quello che presenta la dimostrazione delle rendite e delle spese non che il movimento dei capitali che possono verificarsi in un dato periodo di amministrazione.

Da questa definizione rileviamo essere due gli elementi che debbono comporre un preventivo di gestione; e cioè, il movimento delle rendite e spese e quello dei capitali: ora è a conoscersi in che modo, questi due elementi, debbono essere riguardati, nei rapporti fra loro esistenti, e rispetto al fine e alle condizioni cui deve rispondere un tale lavoro.

Se il preventivo deve riassumere tutte le operazioni amministrative che presumibilmente si effettueranno in un dato periodo di gestione; e se queste operazioni comprendono così il movimento delle rendite e delle spese come quello dei capitali; è naturale che il preventivo debba contenere la dimostrazione sì dell' uno che dell' altro. È però indifferente il confondere l' una cosa coll' altra, o il tenerle separate e distinte? Ecco una domanda che ci si presenta, e che merita tutta la nostra considerazione.

Non è ciò quistione di semplice forma, ma bensì di una evidente importanza pratica. In fatto noi sappiamo che per compilare un preventivo conviene precalcolare le rendite per regolare in rapporto di esse le spese dell' amministrazione:

ora ognun vede il danno che ne verrebbe, se fra le rendite stesse venisse calcolato, ad esempio, il ricavo della vendita di un articolo facente parte dello stato originario, ovvero la realizzazione di un credito. In tal guisa, nel fissare le spese, verrebbe fatto calcolo su elementi, che, a vece di costituire rendite annuali, non sono altro che l' effetto di conversioni o trasformazioni dello stato originario; perlocchè l' amministratore, non troppo oculato, potrebbe di leggieri esser tratto nella facile ma rovinosa via delle spese superflue e dei soverchi dispendi, ritenendo quali rendite effettive, quei mezzi, la cui erogazione corrisponde a distrazione di capitale, ha cioè l' effetto immediato di diminuire così la forza produttiva, come l' entità del patrimonio.

Ecco in quale maniera un errore di redazione del preventivo può essere la causa prima della rovina di un patrimonio; ed ecco eziandio provata la necessità di tenere affatto distinta la dimostrazione riflettente il movimento dei capitali da quella delle rendite e delle spese. Quando poi una parte dei crediti o più genericamente dei capitali da realizzarsi durante l' esercizio debba per necessità essere destinata a far fronte a qualche spesa straordinaria, che non possa in alcun modo essere sostenuta colla rendita ordinaria, la somma occorrente verrà posta nella parte della rendita, però sotto la classificazione essenzialmente speciale di *mezzi straordinari* richiamando nel contesto della partita l' articolo della dimostrazione del *movimento dei capitali*, cui quella somma si riferisce e dalla quale ha origine; e nella parte delle spese dovrà essere bene specificata la natura ed entità della spesa stessa acciò possano tenersi nel dovuto calcolo gli effetti mediati ed immediati che ne possono conseguire.

È chiaro pertanto che l' utilità che si ritrae da un preventivo è misurata dalla maggiore o minore esattezza e precisione con cui furono in esso calcolate le rendite e le spese.

Ben rare sono quelle amministrazioni private che usano formare annualmente il bilancio preventivo, e non è ad accagionarsene come motivo principale la difficoltà della precalcolazione della rendita dei beni rustici, i quali ordinariamente costituiscono una parte molto rilevante e spesso la più ingente dei patrimoni privati, poichè tale difficoltà viene facil-

mente dileguata quando la rendita stessa possa essere calcolata sulla base delle medie, col soccorso di una lunga esperienza: si deve piuttosto ritenere causa di simile ommissione la contrarietà che generalmente si nutre per quelle cose che non si è obbligati di fare e di cui non si sa ancora apprezzare la reale utilità.

Ma considerando che un simile lavoro redatto a seconda dei precetti di ragioneria pone in grado l'amministratore di farsi un concetto preventivo chiaro, e sufficientemente preciso, delle operazioni cui dovrà rivolgere la propria attenzione durante la sua gestione, sì da poter fin dal principio della gestione stessa, prendere le misure atte ad assicurare il miglior esito delle operazioni medesime; e riflettendo che, specialmente nelle amministrazioni molto vaste, è assai facile nella foga degli affari che l'amministratore dimentichi alcuna operazione o qualche impegno, e che appunto il preventivo serve a richiamargli alla memoria tutto questo e ad illuminarlo costantemente sulla via da seguire; non si esiterà certamente a riconoscere la grande ed evidentissima utilità del preventivo stesso, ed a raccomandarne l'applicazione in ogni e qualsiasi sorta di amministrazione.

Nella compilazione di un preventivo di gestione devesi accuratamente studiare:

per le rendite;

La conoscenza delle fonti delle rendite;

La conoscenza dell'approssimativa loro entità;

La conoscenza delle epoche e dei modi pei quali esse si realizzano.

per le spese;

La conoscenza delle occasioni o della natura delle spese:

La conoscenza dell'approssimativo loro ammontare:

La conoscenza delle epoche e dei modi pei quali esse debbono e possono effettuarsi.

Colla cognizione dei vari cespiti di rendita e della natura delle spese si addiviene alla classificazione delle rendite e delle spese medesime; con quella dell'entità delle rendite e dell'ammontare della spesa si stabiliscono i relativi importi;

e con quella infine delle epoche e dei modi pei quali si realizzano le prime, è dato stabilire le epoche ed i modi con cui possono effettuarsi le seconde.

Nel preventivo adunque si riassumono e coordinano tutte le varie operazioni, i molteplici atti dell' amministrazione cui esso si riferisce, prima della loro effettiva realizzazione.

La più generica classificazione, così delle rendite, come delle spese, è in *ordinarie* e *straordinarie*; però per maggiore esattezza e chiarezza di dimostrazione, esse vengono suddivise e classificate in vari titoli, anzi è condizione principale di regolarità di un preventivo, la determinazione di tutte le rendite e spese per titolo ed entità.

Trattandosi ad esempio di amministrazioni economico-famigliari i titoli principali o categorie in cui possono essere classificate le rendite e le spese sono i seguenti:

PER LE SPESE

1° Imposte dirette ed indirette

2° Spese di campagna

3° Addattamenti di fabbriche e manutenzione ordinaria di esse.

4° Corrisposte di legati, assegni, censi, pensioni vitalizi ecc.

5° Canoni e livelli ecc.

6° Interessi di capitali passivi ipotecari e chirografari.

7° Onorari d' amministrazione ed altre spese.

8° Spese diverse, ordinarie e straordinarie.

9° Spese particolari del proprietario

I. *di famiglia*

1 vitto
2 vestiario
3 istruzione

II. *salari ad inservienti*
III. *scuderia*
IV. *beneficenza*
V. *viaggi e divertimenti*

10° Fondo a calcolo per le spese impreviste.

PER LE RENDITE

1° Rendita dei fondi urbani e rustici

I. *Fitti di terreni e di case*
II. *Prodotto dei fondi in economica ammministrazione.*
III. *Prodotto dei fondi a colonia parziaria.*

2° Rendita di capitali fruttiferi attivi

I. *Interessi di capitali fruttiferi ipotecari e chirografari*
II. *Interessi di effetti di credito pubblico e industriale.*

3° Proventi di legati, assegni. pensioni. vitalizi ecc.

4° Proventi derivanti da utili dominî, da diritti d'uso. di usufrutto ecc.

5° Rendita del bestiame.

6° Proventi diversi, ordinari e straordinari.

La descrizione quindi del preventivo. come quella dello stato patrimoniale, dev' essere fatta distintamente per ciascuna categoria. I titoli poi variano a seconda della natura dell'amministrazone.

Ci corre obbligo di accennare quì ad una distinzione delle spese, della maggiore importanza pratica. quella cioè di spese *relative a rendita* e di spese *estranee a rendita.* La prima di queste classificazioni comprende tutte le spese dirette alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio e quelle necessarie per la produzione annuale; la seconda invece riassume le altre spese tutte, della natura di quelle comprese nella nona delle categorie di spese sopraindicate, che il proprietario può fare disponendo dell' avanzo di rendita. cioè della rendita lorda depurata dalle spese necessarie pel conseguimento della rendita stessa, e che costituiscono appunto l' altra classificazione.

La relazione poi che le spese della prima di dette classificazioni hanno colla rendita, può essere *diretta* od *indiretta :* È diretta infatti la relazione che passa fra le spese d'imposte. quelle di campagna, di onorari ed altre spese di amministrazione e la rendita del patrimonio: non può invece

dirsi egualmente diretta la relazione esistente fra la rendita stessa e il dispendio necessario per la soddisfazione di frutti de' capitali passivi, di legati, censi, canoni, livelli ecc. Una relazione evidentemente esiste; giacchè, se si mancasse di corrispondere agl' impegni assunti che gravano l'amministrazione; il patrimonio e la rendita relativa non mancherebbero di risentirne dannosi effetti; ma questa relazione non è che indiretta.

Fra le spese da noi più sopra considerate, in via di esempio, per un' amministrazione privata, od economico-famigliare, al N. 10 troviamo notato un fondo a calcolo per le spese imprevedute.

Questo fondo, detto di *riserva*, è necessario attesa la incertezza che per sè stesso presenta un preventivo, e per premunirsi nel caso di straordinarie occorrenze od in quello di una diminuzione inopinata di rendita. Ed anzi a scongiurare i danni che potrebbero derivare alle amministrazioni da simili evenienze, devesi costantemente aver riguardo nella compilazione di un preventivo di *calcolare le rendite nel loro minimo presumibile importo, e le spese nel massimo loro ammontare.* E questa costituisce una delle regole fondamentali della compilazione dei bilanci preventivi, giacchè il difetto maggiore che tali conti possono avere si è quello di esservi esagerata la parte dell' entrate e calcolate troppo mitemente le spese.

Pertanto accenneremo che un' amministrazione dicesi in condizione *normale*, quando le spese sono regolate in maniera che il loro ammontare sia inferiore all' ordinaria rendita; quando cioè, fra questa e quelle, siavi un margine tale che ponga in grado di sostenere quegl' impegni eventuali e straordinari che possono verificarsi in ogni gestione. Ognun vede la triste situazione di quell' amministrazione, la quale, sia per una diminuzione accidentale di rendita, sia per una spesa imprevista, fosse costretta d' intaccare il capitale originario. Dicesi poi in condizione *anormale* quell' amministrazione, i cui bisogni superano inevitabilmente la rendita patrimoniale.

Il preventivo quindi, presentando l' approssimativo ammontare delle rendite che si verificheranno durante un dato periodo di gestione, pone in grado di regolare le spese in

ragione di quelle, e di premunirsi nel modo suespresso contro eventuali occorrenze.

Il conto preventivo di gestione, comunemente detto anche di esercizio o di amministrazione, viene redatto in forma di prospetto, diviso in due parti; l' una delle quali riassume nella suddetta guisa le rendite, e l' altra le spese. La dimostrazione sì delle une che delle altre dev' essere fatta in modo conciso o in altri termini per riassunto; però al preventivo possono, secondo i casi, essere uniti tanti prospetti subalterni od allegati quante sono le categorie od i titoli di rendita e di spesa ed in questi si porrà la descrizione dettagliata di ogni e singola partita.

Le basi su cui precalcolare le rendite e le spese da segnare in preventivo sono ordinariamente il conto consuntivo dell' esercizio amministrativo scaduto, ed il preventivo precedente; ed in mancanza di questi la fonte cui si ricorre per la precalcolazione medesima è lo stato patrimoniale.

Il consuntivo infatti, presentando i risultati dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il preventivo da compilarsi, fornisce gli elementi occorrenti per potere apprezzare i provvedimenti che si stimassero opportuni e per conoscere la necessità di dare un migliore indirizzo all'amministrazione, di curare cioè maggiori economie, di accrescere alcune spese diminuirne altre ecc. ecc. E quando esista il bilancio consuntivo, torna vano l' esame di uno speciale stato patrimoniale, giacchè in esso si comprende anche quest' ultimo, come avremo a rilevare quando in uno speciale paragrafo ci occuperemo della compilazione dei reso-conti amministrativi, la quale costituisce la quarta, (nell'ordine da noi fissato) delle operazioni di spettanza del Ragioniere.

In mancanza però del conto consuntivo lo stato patrimoniale, come più sopra si è detto, è la base più certa per la compilazione del preventivo, che in questo caso riesce però alquanto più indaginoso. Però in tale occorrenza la natura delle spese e delle rendite, con giusti criteri, verrà desunta da quella degli enti costitutivi del patrimonio; e la loro entità dalla importanza degli enti stessi. Per esempio la esistenza di beni urbani, trae seco, per logica conseguenza, spese di manutenzione, riattamenti o riparazioni ecc; se essi stabili

sono affittati, si terrà conto del fitto che ne deriva: facendo parte del patrimonio, crediti fruttiferi, dovrà esserne calcolata la rendita relativa: se il patrimonio è gravato da debiti fruttiferi, sarà tenuto calcolo della rispettiva corrisposta fra i pesi annuali e così di seguito.

E in altri termini lo stato patrimoniale presenta sinteticamente la rendita degli stabili affittati, l' interesse dei capitali fruttiferi attivi e di quelli passivi, i livelli, i canoni e le altre corrisposte di competenza così attiva che passiva per l'amministrazione, cosicchè può dare efficace norma alla formazione del preventivo.

Circa le rendite poi o prodotti dei beni rustici ne viene comunemente stabilita l'entità in via di approssimazione, colla cognizione dei risultati ottenuti nelle precedenti gestioni, sulla base della media di dieci annate; tenendo peraltro nella debita considerazione le condizioni dell' annata di cui trattasi, per tutte quelle circostanze speciali che presumibilmente possono avere un' influenza diretta o indiretta, e sull' entità del prodotto, e sul relativo valore e ricavo.

Dal fin qui esposto risulta che la maggiore o minore attendibilità di un conto preventivo (a parte ogni considerazione di forma e regolarità nella redazione) deriva dalla maggiore o minore pratica che hanno dell' amministrazione, cui il bilancio riguarda, o il compilatore, o chi fornisce ad esso gli elementi necessari per la redazione medesima.

La parte poi del preventivo riflettente il movimento di capitali, deve contenere la indicazione delle compre, delle vendite di proprietà che debbonsi effettuare durante il periodo di gestione, la creazione di mutui, la realizzazione di crediti, la estinzione di passività e simili.

Oltre alla dimostrazione del movimento che deve verificarsi nei capitali, e di quello delle rendite e spese dell'esercizio, un preventivo di gestione, per essere veramente completo, deve anche indicare l' impiego da darsi preferibilmente alle rendite, ed alle somme disponibili, in riguardo alla situazione economica del patrimonio; deve cioè essere specificato se questi mezzi disponibili debbano ad esempio essere destinati all'aumento della feracità dei terreni, piuttostochè alla costituzione di nuovi capitali fruttiferi, od a nuovi acquisti ecc. ecc.

Egli è per tale guisa che il preventivo diviene una guida fedele ed utilissima per l' amministratore nell' esercizio delle sue funzioni e facoltà. Il preventivo deve contenere ancora la dimostrazione dello stato e del movimento di cassa, e la disponibilità del numerario. Tale dimostrazione, che se presenta maggior incertezza ne' risultati, che le altre parti del preventivo, non cessa per ciò d' essere di evidente utilità pratica: riassume in sè la realizzazione delle rendite, l'esecuzione delle spese della gestione ed in certo modo anche i movimenti e le trasformazioni così delle rendite come dei capitali e dev' essere compilata con molta cura ed esattezza desumendone gli elementi principali dalle altre due dimostrazioni sopraindicate, delle rendite e spese, e del movimento dei capitali.

Nelle intraprese agricole poi, come in qualsiasi altra applicazione dell' umana industria, i preventivi possono essere *generali* o *speciali*. Generali diconsi quelli che riguardano l' intera gestione, speciali gli altri che si fanno per regolare ad esempio un esperimento che si vuole effettuare, od in genere per una parte speciale dell' azienda.

Trattandosi di redigere un preventivo per un' amministrazione industriale, non si mancherà di tenere nella massima considerazione, oltre le norme generali precedentemente espresse, le circostanze influenti sullo smercio dei prodotti, cioè sul prezzo di vendita, le epoche approssimative in cui potranno realizzarsi gl' importi delle vendite affine di regolarsi nell'assumere impegni a scadenze fisse ecc.

I principali capi di spesa pertanto, di una tale specie di preventivo, sono: il costo delle materie prime; i processi industriali necessari per la lavorazione; il fitto dei locali; i salari e le spese di amministrazione; l' ammortimento del capitale d' impianto; la manutenzione ordinaria e straordinaria dei capitali fissi; le imposte generali e le speciali di commercio, l' assicurazione ecc. ecc. La classificazione delle spese nei preventivi industriali viene suggerita dalla natura speciale dell'azienda, e dalle condizioni particolari che l' accompagnano.

In quasi tutte le industrie, i prodotti si distinguono in *principali* ed *accessori* o *secondari*. I primi sono quelli che

costituiscono direttamente l'oggetto dell'industria; i secondi, gli altri che ne derivano per conseguenza della lavorazione generale. Questi ultimi procedono, in ispecie nell'industria manifatturiera, dalla utilizzazione dei rifiuti o rimasugli della principale lavorazione, e la loro importanza è più o meno grande a seconda della maggiore o minore loro utilità commerciale. Torna spese volte opportuno di mantenere la distinzione suaccennata anche nel preventivo.

In guisa di appendice a quanto si è fin quì detto sull'argomento dei preventivi, stimiamo conveniente di accennare quì alla classificazione delle rendite e delle spese nei preventivi municipali, quale è stabilita dalle leggi e dai regolamenti relativi; e che, se non risponde pienamente ai principï di Ragioneria da noi più sopra esposti, giacchè in alcune categorie sono confusi cespiti di rendita o titoli di spesa di natura ben diversa l'uno dall'altro, non è però inopportuno l'averne conoscenza.

I bilanci preventivi comunali si dividono in due parti: l'una riflette la rendita, l'altra la spesa; forse non troppo propriamente dette *Entrata* la prima, *Uscita* la seconda; essendochè con queste espressioni si venga quasi a dare al preventivo l'idea di un conto di cassa, mentre ben altra è la indole e la destinazione di un tale bilancio.

Ciascuna poi di queste due parti si suddivide in due titoli, e questi a lor volta in tante categorie, per modo che la classificazione suaccennata è stabilita come appresso.

Parte Prima — ENTRATA

TITOLO PRIMO

Cat. 1ª Residui disponibili.
» 2ª Redditi di case, beni, molini, ed altri beni stabili, interessi di capitali, censi, canoni e livelli.
» 3ª Concorso di altri Comuni nelle spese ordinarie.
» 4ª Altri proventi ordinari diversi.
» 5ª Tasse e diritti diversi.
» 6ª Contabilità speciali ordinarie.

TITOLO SECONDO

Cat. 1ª Entrate straordinarie ed eventuali.
» 2ª Contabilità speciali straordinarie.

Parte Seconda — USCITA

TITOLO PRIMO — *Spese ordinarie*

Cat. 1ª Censi, annualità ed interessi di capitali passivi.
» 2ª Spese di amministrazione.
» 3ª Spese a carico di più Comuni.
» 4ª Polizia urbana e rurale, igiene e sicurezza pubblica.
» 5ª Spese pel servizio della Guardia Nazionale.
» 6ª Lavori pubblici
» 7ª Istruzione pubblica.
» 8ª Culti e cimiteri.
» 9ª Spese diverse.
» 10ª Spese ordinarie speciali.

TITOLO SECONDO — *Spese straordinarie*

Cat. 1ª Estinzione di censi, di mutui e di altri debiti capitali. Impiego fruttifero di fondi comunali e simili.
» 2ª Spese di amministrazione.
» 3ª Spese a carico di varî Comuni.
» 4ª Polizia urbana e rurale. igiene e sicurezza pubblica.
» 5ª Guardia Nazionale.
» 6ª Lavori pubblici.
» 7ª Istruzione pubblica.
» 8ª Culti e cimiteri.
» 9ª Spese diverse.
» 10ª Spese straordinarie speciali.

Osserviamo p. e. che nella categoria prima del titolo secondo. — Parte Seconda, Uscita — viene riunita la estinzione di censi, di mutui, e di altri debiti capitali, all'impiego fruttifero di fondi comunali. Noi riteniamo che ognuna di queste due classi di operazioni amministrative sia per sè

stessa di tale importanza, e sì diverso, per non dire opposto, sia il loro fine, che se ne debba formare due speciali e separate categorie.

Oltre a ciò rileviamo che in questa redazione di preventivi viene riunito il movimento dei capitali con quello delle rendite; inconveniente questo, di cui dimostrammo le dannosissime conseguenze.

Di coerenza poi al citato Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, si distinguono nell' amministrazione finanziaria gli *stati di prima previsione* e il *bilancio definitivo* (1).

Due mesi prima dell' epoca stabilita per la presentazione al Parlamento degli stati di prima previsione, ed un mese prima pel bilancio definitivo, i singoli Ministeri trasmettono a quello delle Finanze gli elementi necessari per la compilazione dei relativi progetti.

Noi riteniamo sia questo argomento d' importanza tale da meritare tutta l' attenzione di un Ragioniere che deve conoscere le disposizioni amministrative del proprio paese.

V' hanno norme generali e speciali per la formazione, presentazione ed approvazione degli stati di prima previsione, del bilancio definitivo e della situazione del Tesoro.

La prima principale distinzione che viene fatta così delle rendite, come delle spese, è quella di *ordinarie* e *straordinarie*. L' art. 137 del regolamento predetto chiama ordinarie quelle spese che hanno origine da cause permanenti, e quelle entrate che procedono dal normale andamento dell' amministrazione, e considera straordinarie tutte le altre.

Viene poi fatta la distinzione tanto delle entrate quanto delle spese ordinarie in *fisse* e *variabili*. Queste vengono in-

---

(1) Cade qui in acconcio il dare spiegazione del vocabolo -- Budget -- usato anche fra noi invece di Bilancio Preventivo. Questo vocabolo credesi abbia origine da -- Bolgetta -- nome che davasi alla tasca di cuoio in cui i nostri maggiori tenevano il danaro e che i Francesi traducevano -- bougette --.

Gl'Inglesi se ne impadronirono per indicare i conti dello Stato, e con questo nuovo significato la parola, modificata in -- Budget -- tornò in Francia.

Peraltro non conveniamo punto nell'adottare un tal vocabolo presso noi, che abbiamo la parola Preventivo, la quale risponde così bene allo spirito ed alla natura del lavoro.

scritte nel bilancio in capitoli distinti da quelli risguardanti le prime; come pure debbono essere notate in capitoli speciali le spese *obbligatorie* e d' *ordine*.

Per regola generale poi nella formazione del bilancio, così tutte le entrate, come le spese ordinarie e straordinarie vanno ripartite per capitoli.

Per l'art. 141 viene fatta proibizione ai Ministri di valersi di entrate o profitti di qualsivoglia provenienza, per sostenere spese di qualsiasi natura, non iscritte in bilancio, o per accrescere gli assegnamenti loro fatti per le spese dei rispettivi servizi; giacchè (secondo quanto prescrive il § 2.° dello stesso articolo) le somme che per qualunque straordinario od eccezionale motivo fossero riscosse da un Ministero, devono essere immediatamente versate nel Tesoro, con applicazione al capitolo di entrata cui avessero relazione o coll' istituzione di un apposito capitolo.

Per quanto un preventivo venga compilato accuratamente esso non cessa, come già si è detto più sopra, di presentare incertezza nei risultati. Ora è appunto per questo fatto, ed allo scopo di avere i mezzi necessari onde far fronte alle deficienze che possono verificarsi durante l' anno od esercizio finanziario, che vengono stanziati in bilancio in due appositi capitoli un *Fondo di riserva* per le spese obbligatorie e d' ordine, ed un *Fondo per le spese impreviste*.

Il § 2. dell' art. 142 stabilisce inoltre che l' elenco delle spese obbligatorie e d' ordine dev' essere unito alla legge annuale del bilancio.

I successivi paragrafi dello stesso articolo riguardano gli storni dei fondi; e prescrivono che le prelevazioni, delle somme dal fondo di riserva per inscriverle ai varî capitoli delle spese obbligatorie e d' ordine, debbono essere fatte a seguito di Decreti del Ministro delle Finanze registrati alla Corte dei conti; mentre quanto alle prelevazioni dal fondo per ispese impreviste e le relative inscrizioni ai vari capitoli del bilancio o ad un capitolo nuovo, occorrono Decreti Reali promossi dal Ministro delle Finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Tali Decreti debbono essere inserti nella raccolta degli atti del Governo e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Re-

gno entro dieci giorni della loro registrazione alla Corte dei conti, e presentati al Parlamento alla prima sua convocazione per essere convertiti in legge.

Se la spesa imprevista occorre quando siede il Parlamento, essa sarà autorizzata per legge (seguito dell'art. stesso).

Gli stati di prima previsione debbono dimostrare, le entrate e le spese che si prevedono per l'anno cui essi stati si riferiscono: le entrate e le spese che furono approvate negli stati di prima previsione dell'anno precedente; le differenze in più od in meno tra l'uno e l'altro anno, ed in fine i motivi delle differenze colle spiegazioni necessarie a schiarimento delle proposte (art. 143 comb. coll'art. 149).

Lo stato di prima previsione per le entrate è uno solo e si distingue in due titoli l'uno de' quali riflette le entrate ordinarie e l'altro le entrate straordinarie. Degli stati di prima previsione per le spese invece, ve n'hanno tanti quanti sono i Ministeri; essi pure si distinguono in due titoli, il primo delle spese ordinarie, il secondo delle straordinarie.

Ciascuno dei titoli suindicati sì per le entrate che per le spese si suddivide in tanti capitoli ai quali devesi dare un numero progressivo.

Secondo l'art. 145, ed il successivo 152, tanto lo stato di prima previsione per le entrate, quanto gli stati di prima previsione per le spese, si compongono di un prospetto riassuntivo per capitali, colla denominazione e colla somma proposta per ciascun capitolo — di un prospetto particolareggiato dei capitoli posti a confronto con quelli dell'anno precedente, e colle spiegazioni delle differenze — degli allegati necessari a schiarimento delle proposte — e di una relazione nella quale siano svolti i motivi delle proposte.

L'art. 146 poi accenna che nel titolo delle entrate ordinarie è aperto un capitolo colla denominazione: *Entrate eventuali diverse pei Ministeri* e ripartito in tanti articoli quanti sono i Ministeri stessi, nel quale vanno comprese le entrate derivanti da vendita di oggetti fuori d'uso, quelle che non sieno per loro natura applicabili ad un altro capitolo e quelle che per la loro tenuità non richieggono l'istituzione di uno speciale capitolo.

A mente dell'art. 147 devono essere inscritte in capitoli appositi, le somme dovute dai Corpi morali o dai privati, a titolo di concorso o di rimborso di spese sostenute dallo Stato

Stimiamo pure conveniente l'accennare come la distribuzione delle spese in capitoli debba farsi a seconda della diversità della materia e dei servizi pubblici e l'art. 151 stabilisce che si debbono impiantare capitoli distinti:

a) Secondo che varia la materia amministrativa.

b) Secondo che siano varî i servizi attinenti alla stessa materia od allo stesso scopo amministrativo;

c) Per le spese del personale;

d) Per le spese del materiale;

e) Per le casuali.

Ciascuno stato di prima previsione delle spese, deve contenere come ultimo capitolo del titolo primo, spese ordinarie, un fondo per le *Spese casuali.*

Visto così brevemente quanto riguarda gli stati di prima previsione, stimiamo ora opportuno il riportare qui gli art. 162 e 163 del Regolamento in discorso, i quali danno le norme generali per la redazione del progetto di bilancio definitivo.

Art. 162. Il bilancio definitivo si distingue in due parti: la prima delle entrate; la seconda delle spese. La prima parte si divide in due titoli: l'uno, delle entrate ordinarie; l'altro delle entrate straordinarie. La seconda parte si divide, per ciascun Ministero, in due titoli: l'uno delle spese ordinarie: l'altro, delle spese straordinarie.

Ciascun titolo, tanto della prima, quanto della seconda parte, si divide in capitoli: aventi un numero d'ordine continuativo.

Art. 163. Il progetto di bilancio definitivo enuncia:

1° Le somme approvate negli stati di prima previsione:

2° Le somme che si propongono pel bilancio definitivo.

3° Le differenze, in più od in meno, tra le une e le altre di dette somme.

4° La dimostrazione di tali differenze, in quanto provengano da fatti posteriori all'approvazione degli stati di prima previsione, da più esatti e più precisi calcoli, e da residui dell'anno antecedente.

Ha inoltre un prospetto riassunto per capitali, colla denominazione e colla somma proposta per ciascuno di essi.

A guisa d' illustrazione delle norme di cui si è fatto cenno crediamo conveniente riprodurre qui alcuni dati che togliamo dal progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati dall' onorevole Sella, Ministro delle Finanze, nella tornata del 23 Marzo 1872 pel Bilancio definitivo di previsione dell'Entrata e della Spesa per l' anno 1872.

PREVISIONE DEFINITIVA PEL 1872

Parte

		Ordinaria	Straordinaria	Totale
SPESA — Ministero delle Finanze	*Parte* 1ª - Debito pubblico, - guarentigie e dotazioni	L. 738,710,488 89	L. 17,737,607 18	L. 756,448,096 07
	id. 2ª - Spese d'amministrazione e privative	» 162,214,564 —	» 80,907,073 —	» 243,121,637 —
	id. 3ª - Asse ecclesiastico	» 19,865,150 —	» 3,642,154 —	» 23,507,304 —
	id. 4ª - Fondo di riserva	» 8,000,000 —	» »	» 8,000,000 —
		L. 928,790,202 89	L. 102,286,834 18	L. 1,031,077,037 07
	Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti	» 29,505,706 —	» 1,863,081 —	» 31,458,787 —
	Ministero degli Affari Esteri	» 5,296,970 —	» 193,865 —	» 5,490,835 —
	Ministero dell' Istruzione Pubblica . .	» 17,912,013 —	» 1,261,474 —	» 19,173,487 —
	Ministero dell' Interno.	» 49,910,851 —	» 6,117,394 —	» 56,028,245 —
	Ministero dei Lavori Pubblici	» 47,307,973 —	» 131,185,411 —	» 178,556,384 —
	Ministero della Guerra	» 165,991.290 —	» 17,230,260 —	» 183,221,550 —
	Ministero della Marina	» 33,490,344 —	» 11,113,805 —	» 44,604,149 —
	Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	» 9,807,331 —	» 959,267 —	» 10,766,598 —
		L. 1,288,165,680 89	L. 272,211,391 18	L. 1,560,377,072 07
ENTRATA (vedi prospetto che segue)		» 1,149,381,600 —	» 137,970,990 —	» 1,287,352,590 —
Differenza nell' ENTRATA a fronte della SPESA		L. 138,784,080,89	L. 134,240,401 18	L. 273.024,482 07

RIEPILOGO DELL' ENTRATA

PARTE I. **Entrata** (escluso l' Asse Ecclesiastico).

TITOLO 1° — *Entrata ordinaria*

Imposta fondiaria	L.	218,417.000 —
Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	181.574.300 —
Tassa sulla macinazione	»	58,954,000 —
Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	»	113.284,720 —
Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione	»	2,164.690 —
Dazi di confine	»	92.041,610 —
Dazi interni di consumo	»	66,211,760 —
Privative	»	148,741.950 —
Lotto	»	79,357,000 —
Proventi di servizi pubblici . . .	»	46,931,350 —
Entrate eventuali	»	4,844,620 —
Rendite del patrimonio dello Stato.	»	32,575,388 —
Rendite di patrimoni amministrati.	»	512,000 —
Rimborsi e concorsi nelle spese . .	»	90,201,212 —
	L.	1,135,811,600 —
TITOLO 2° — *Entrata straordinaria*	»	85,094,990 —
	L.	1,220,906,590 —

PARTE II. **Entrata** dell' Asse Ecclesiastico

TITOLO 1° — *Entrata ordinaria* . .	L.	13,570,000 —
TITOLO 2° — *Entrata straordinaria* .	»	52,876,000 —
	L.	66,446,000 —

Riassunto generale

Entrata ordinaria . .	L.	1,149,381,600 —
Entrata straordinaria	»	137,970,990 —
	L.	1,287,352,590 —

È poi unito al bilancio un prospetto dei risultamenti presunti del Conto del Tesoro per l' anno 1872. la cui redazione non sembraci rispondere pienamente ai buoni principî di Ragioneria.

Approvato il bilancio definitivo, ciascun Ministro rettifica il riparto in articoli già seguito sugli stati di prima previsione (art. 169).

Accenneremo inoltre che in massima generale nessuna spesa può eccedere il limite rispettivamente assegnatole in preventivo. Le spese però, per le quali sia necessario eccedere il limite stesso, vengono distinte in *spese nuove* e *maggiori spese*. Le prime sono quelle non previste in bilancio, derivanti da causa nuova e che richieggono l' instituzione di un nuovo capitolo, e debbono essere autorizzate per legge: le seconde sono quelle che si rendono necessarie oltre al fondo loro stanziato nei capitoli del bilancio.

Qualora si verifichi il bisogno di prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine, i Ministri debbono farne domanda al Ministro delle Finanze, cui ne spetta l' autorizzazione. Altrettanto dicasi per le prelevazioni di somme dal fondo per le spese impreviste.

Debbono essere autorizzate poi per legge, egualmente che le spese nuove, quelle maggiori spese, cui non possa essere provvisto con prelevazione, nè dal fondo di riserva, nè da quello delle spese impreviste.

Secondo il disposto dell' art. 183, è vietato il trasporto da un capitolo all' altro dei fondi a ciascuno assegnati nel bilancio approvato, od aggiuntivi dopo l' approvazione del medesimo.

È però fatta facoltà ai Ministri di valersi di tutta o di parte della somma di un articolo, per provvedere alla insufficienza di uno o più articoli dello stesso capitolo, o per l'istituzione di un nuovo articolo nel capitolo medesimo.

Questo storno di fondi da un articolo ad un altro dello stesso capitolo vien fatto a seguito di Decreto Ministeriale che dev' essere registrato alla Corte dei conti. Una copia autentica del Decreto medesimo viene rimessa alla Ragioneria Generale, alla quale debbono pure essere comunicati tutti gli altri Decreti pei quali vengano portate variazioni agli assegnamenti fatti in bilancio, ed anche quelli, coi quali il Ministro

delle Finanze, a termini dell'art. 174. provvede alla conveniente applicazione al bilancio di una nuova entrata che verifichisi dopo l'approvazione del bilancio definitivo stesso.

In altro paragrafo avremo poi ad intrattenerci sulla organizzazione degli Uffici di Ragioneria nell' odierna amministrazione governativa.

In uno al progetto di bilancio definitivo, deve essere presentata al Parlamento già stampata, entro i primi quindici giorni di Marzo di ciascun anno, la situazione del Tesoro, alla fine dell' anno finanziario antecedente.

Tale situazione. a norma dell' art. 171, deve contenere oltre alle risultanze di cassa:

Per le entrate ;

1° Le somme approvate colla legge del bilancio definitivo, e quelle approvate con leggi posteriori;

2° Le somme effettivamente riscosse e portate nel conto dell' anno finanziario, di cui all' art. 134; (1)

3° La differenza, in più o in meno, tra le une e le altre di dette somme;

4° Le somme da riscuotere ossia i residui attivi della gestione dell' anno suddetto;

5° La dimostrazione di tali residui attivi.

Per le spese ;

1° Le somme approvate colla legge del bilancio definitivo e quelle approvate con leggi posteriori;

2° Le somme trasportate nei vari capitoli dai due speciali capitoli risguardanti l' uno il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine, l' altro il fondo per le spese impreviste;

---

(1) Art. 134. Sono materia del conto dell' anno finanziario le riscossioni ed i pagamenti che hanno effettivamente luogo entro l' anno.

Perciò il termine dell' anno finanziario non potrà essere protratto oltre il 31 Decembre.

Con tal giorno rimane definitivamente chiuso l' esercizio finanziario, e in conto del medesimo non si possono più fare nè riscossioni nè pagamenti. Verranno nondimeno imputati a quest' esercizio così le somme riscosse come i pagamenti fatti dagli Agenti di riscossione sino a tutto il detto giorno, quando esse somme e i titoli delle spese pagate sieno versati nelle casse del Tesoro entro i primi quindici giorni successivi.

3° Le economie e gli annullamenti di fondi autorizzati con leggi speciali;

4° Le somme sottratte dagli anzidetti due capitoli, del fondo di riserva e di quello per le spese impreviste dipendentemente dai trasporti ad altri capitoli del bilancio;

5° Le somme effettivamente pagate dal Tesoro e portate nell' anzidetto conto dell' anno finanziario;

6° Le somme da pagare, ossia i residui passivi della gestione dell' anno stesso.

7° La dimostrazione dei detti residui passivi.

Visto così quanto ci occorreva conoscere sulla materia della compilazione dei bilanci preventivi, passiamo ora alla terza delle attribuzioni da noi fissate pel Ragioniere, alla sorveglianza cioè e direzione della tenuta dei libri di contabilità.

§ 3. — Sorveglianza e direzione della tenuta dei libri di contabilità

Un Ragioniere preposto alla direzione di un' amministrazione, qualunque essa siasi, deve costantemente operare una efficace sorveglianza sulla tenuta dei libri di contabilità.

Dopo quanto si è fin qui detto non ci resta che accennare all' utilità pratica di una tale sorveglianza ed al modo di più convenientemente eseguirla.

Una buona contabilità, checchè se ne dica, è la base fondamentale di ogni buona amministrazione. Ora la regolarità di una contabitità non dipende soltanto dal modo col quale fu impiantata, ma ben anco dal modo di tenerla, vale a dire dalle cure che debbono aversi perch' essa rechi appunto quei vantaggi che ogni amministratore deve giustamente ripromettersene.

Il Ragioniere quindi deve invigilare all' osservanza di tutti quei precetti di buona contabilità che danno alla medesima quel valore o quell' importanza amministrativa che meritamente le viene attribuita.

La condizione, cui deve rispondere una regolare contabilità è quella di potere con facilità rilevarne ad ogni momento,

quando cioè se ne presenti l' opportunità, la situazione dell'amministrazione.

Un' esatta e completa contabilità deve porre in grado chi vi presiede d' istruire l' amministratore sulla situazione, per esempio di un dato magazzino, sulla competenza attiva o passiva di un dato conto corrente, sullo stato di cassa, e di dare insomma, con piena convinzione di esattezza, tutti i ragguagli richiesti dall' amministratore stesso nell' interesse dell' amministrazione, per la tutela cioè de' suoi diritti, pel puntuale adempimento degli impegni e in fine pel miglior indirizzo degli affari della gestione.

A questo scopo deve dunque il Ragioniere operare una continua sorveglianza sulla tenuta dei libri di contabilità, indicandone la più conveniente e regolare registrazione, acciò essa riesca semplice e chiara il più che sia possibile, invigilando per tal modo ancora acciò le operazioni della gestione vengano considerate e registrate nel loro vero aspetto; giacchè con una erronea o non razionale registrazione delle medesime si può svisare o alterarne gli effetti.

Sopratutto poi necessita che tutte le registrazioni, tutti i libri sieno tenuti in corrente, acciò nel dare un ragguaglio sulla situazione di un conto non si manchi di comprendervi qualche partita risguardante operazioni diggià effettuate, e perchè ancora lo avere in corrente le scritture è condizione essenziale di buona e regolare contabilità.

Questa sorveglianza, quando si estende a certi atti amministrativi od anche semplicemente contabili e si manifesta in modo speciale di revisione, assume il carattere di controllo.

Ma dovendo noi ritornare su questa materia per più diffusamente studiarla nei paragrafi speciali dell' *Impianto di contabilità e ordinamento del controllo e del Riordinamento di contabilità;* così ad evitare anche ripetizioni, che tornerebbero per lo meno inutili, rimettiamo a quei paragrafi stessi la trattazione di quegli argomenti che possono avere relazione colla sorveglianza della tenuta dei libri di contabilità, bastandoci per ora di avere accennata a questa importante attribuzione di unica spettanza del Ragioniere.

§ 4. — Compilazione di reso-conti amministrativi

Alla fine di ogni esercizio amministrativo, a seguito del bilancio di chiusura, il Ragioniere deve compilare il rendiconto della gestione scaduta.

Questa si è una delle operazioni più importanti ed utili che abbia incarico di eseguire il Ragioniere, e che merita quindi tutta la nostra attenzione, perchè possiamo formarcene un concetto chiaro ed esatto e studiare le regole da seguire nella sua esecuzione.

Lo scopo del reso-conto amministrativo, è quello d' illuminare il proprietario e l' amministratore sui risultati ottenuti e sui provvedimenti necessari pel miglioramento del patrimonio amministrato, o più genericamente, pel migliore andamento della gestione.

In primo luogo diremo che un rendiconto amministrativo (a parte per ora ogni quistione di forma e di distribuzione di materia), si compone della dimostrazione dei risultati della gestione e della storia compendiosa dell' amministrazione per quel periodo cui si riferiscono le operazioni, che furono oggetto della gestione stessa e che originarono i risultati medesimi.

La dimostrazione dei risultati della gestione, come si è detto più sopra, si desume dal bilancio di chiusura dei conti, il quale, com' è facile rilevare, deve far parte integrante del reso-conto. Questa dimostrazione poi sarebbe cosa assolutamente incompleta quando mancasse di una relazione che ne costituisca l' illustrazione.

Fino ad ora però abbiamo parlato in termini generali ed astratti, veniamo quindi al concreto della redazione dei rendiconti.

Molti dividono il reso-conto in due parti distinte; nella prima fanno consistere la relazione, e nella seconda il rendiconto propriamente detto o bilancio consuntivo, coi relativi allegati e colle necessarie dimostrazioni che vengono poi successivamente richiamati nella relazione predetta. Altri invece pospongono quest' ultima al bilancio e prospetti correlativi.

Il reso-conto, secondo noi, debb' essere una esposizione ragionata delle cause e dei risultati delle operazioni amministrative effettuatesi durante un dato periodo di gestione, e crediamo sia a preferirsi di produrre le dimostrazioni contabili mano mano che l' esposizione medesima lo richiede, giacchè, per tal modo, l' una cosa conferma l' altra e serve a comprovare la giustezza delle cose esposte.

Il prospetto di rendi-conto deve presentare:

1° Le cifre sommarie di rimanenze attive e passive al principio della gestione;

2° La dimostrazione delle rendite e delle spese annuali;

3° Le rimanenze attive e passive al termine della gestione.

Questi sono gli elementi del conto consuntivo, nel quale infatti trattandosi di contabilità tenuta a partita doppia (1), *le Attività al 1° Gennaio* unite alle *Rendite* dell' anno ed alle *Passività al 31 Decembre,* debbono bilanciare precisamente colla somma delle *Passività al 1° Gennaio* coi *Pesi e spese* dell' anno e colle *Attività al 31 Decembre.*

Un rendiconto perchè possa dirsi regolarmente compilato, deve essere corredato di allegati, dai quali risulti la specifica o il dettaglio di ciascuna delle cifre in esso esposte.

Quando il consuntivo di un' amministrazione contiene risultati totali o riassuntivi finali delle rendite o del particolare patrimonio di aziende speciali, per le quali sienvi libri subalterni, i bilanci di questi serviranno di allegati dimostrativi del consuntivo generale.

È d' uopo però che le rendite e le spese, nel prospetto di rendi-conto, sieno distinte in titoli o categorie coerentemente alla classificazione che ne fu fatta sui libri di contabilità; come la dimostrazione delle rimanenze finali, richiede le stesse norme e prescrizioni da noi esposte per la compilazione di stati patrimoniali.

Circa l' ordine ovvero la distribuzione della materia di un reso-conto amministrativo, riteniamo che nell' introduzione

---

(1) Sul nome e significato di questo sistema di scritturazione dei conti ci riserbiamo fare una osservazione nel capitolo dell' Impianto di contabilità; vedi paragrafo 7.

il Ragioniere debba intrattenersi sull' andamento generale dell' amministrazione, accennando al risultato ultimo della gestione scaduta. Indi è bene porre il prospetto di conto consuntivo formulato e descritto nel modo più sopra indicato; dopo di che viene posta l' illustrazione del bilancio consuntivo stesso, prendendo mano mano in esame lo stato originario, i vari titoli di rendita e spesa e le rimanenze finali, e facendo su tali argomenti quelle considerazioni economico-amministrative che ritengonsi del caso. In fine della relazione, la quale per tal guisa racchiude l' analisi concreta dell' amministrazione, il Ragioniere, propone quelle riforme amministrative che stima opportune nell' interesse dell' amministrazione stessa, nonchè quelle che tendono a semplificare le operazioni, a controllarne maggiormente i risultati, ed espone i provvedimenti che le condizioni dell' ente amministrato reclamano, quando siavi per esempio la convenienza di impiegare produttivamente somme disponibili, di estinguere passività, di realizzare crediti, di bonificare terreni onde accrescerne la feracità e il valore, e simili.

L'illustrazione del bilancio deve contenere inoltre, in quanto riguarda lo stato patrimoniale, il confronto fra lo stato attivo e passivo originario e lo stato attivo e passivo finale, vale a dire, fra la situazione del patrimonio al principio con quella al finire della gestione. E per ciò che riflette le competenze di rendita e spesa, l' illustrazione medesima deve presentare il confronto fra le rendite e le spese dell' esercizio cui il bilancio si riferisce, con quelle dell' anno precedente e con quelle stanziate nel bilancio preventivo ove questo esista.

Saranno accuratamente indicate le cause delle variazioni verificatesi nello stato patrimoniale, e chiariti i motivi, pei quali le rendite e le spese dell' esercizio, cui riguarda il consuntivo, superarono quelle dell' anno antecedente o ne furono minori; e quando si faccia il confronto anche col preventivo, conviene dare le necessarie giustificazioni per le eccedenze delle spese eseguite, a fronte dei singoli assegnamenti fatti in previsione, per le rendite mancate, nonchè gli schiarimenti necessari per le maggiori rendite.

In quelle amministrazioni in cui sia tenuta una ben ordinata statistica di tutte le operazioni amministrative e conta-

bili, saranno uniti al reso-conto tutti quei prospetti relativi, p. es. alla produzione agraria, ad un esperimento industriale, al movimento dei magazzini ed in genere tutte quelle dimostrazioni numeriche atte a convalidare i risultati della gestione ed a convincere della regolarità di essa.

Assai utili ed istruttivi sono poi i ragguagli, che pur debbono essere fatti in un reso-conto, fra le rendite ed il capitale produttivo, dai quali si prende esatta cognizione della forza produttiva del patrimonio.

Per tutto ciò, un ben ordinato e collaborato reso-conto amministrativo, farà fede non solo della capacità del Ragioniere compilatore, ma ben anco della regolarità dell' amministrazione che ne è oggetto e della saggezza di chi vi presiede.

È inutile l' osservare che nella redazione del lavoro, di cui qui trattasi, il Ragioniere deve avere ognora presenti le norme ed i precetti economico-giuridici ed amministrativi da noi sviluppati nei precedenti capitoli delle varie specie di amministrazione; onde essere in grado di convenientemente apprezzare i risultati e la condotta della gestione.

Sempre coerenti al fine che ci siamo proposti, abbiamo di sopra tracciate le norme generali per la redazione di un reso-conto amministrativo, nè crediamo opportuno scendere all' esame di casi speciali; primieramente perchè ciò non entra nel nostro cómpito, e perchè poi a motivo della specialità ed importanza dell' argomento, e per corrispondere pienamente alle esposte cose, si richiederebbe un lavoro assai indaginoso che mancherebbe infine di opportunità, attesa la facilità di esaminare dei perfetti rendi-conti: come ad esempio quelli di qualche pubblica istituzione delle città come Milano e Bologna, ove le scienze economico-amministrative sono più attivamente e sapientemente coltivate; quali rendi-conti forniscono a chiunque argomento di profondi ed utili studi.

Per tutto ciò che, sotto l' aspetto speciale della relazione, può riguardare il rendi-conto, ci riserviamo parlarne nel capitolo dedicato allo studio delle *Relazioni*, dei *Rapporti* e delle *Critiche*.

Un' osservazione cade però qui in acconcio di fare circa ai conti consuntivi comunali.

Possiamo noi considerare quale un vero bilancio consuntivo, un conto che, contiene le somme incassate, quelle spese durante la gestione non che le altre che alla fine della medesima rimasero ad esigersi e a pagarsi? Quando l' autorità governativa, cui spetta la revisione ed approvazione dei conti consuntivi comunali (1), ha preso conoscenza di uno di tali conti, potrà dirsi che la medesima siasi formata un concetto completo e preciso della situazione economica di quella data amministrazione municipale? Potrà essa autorità essere in grado di esercitare quella indiretta sì, ma tanto necessaria vigilanza pel miglioramento della situazione economica stessa, e per la tutela dei diritti degli amministrati?

Non mai — E valga il vero:

Il conto consuntivo comunale, a seconda delle prescrizioni dei relativi regolamenti, in un solo lato partecipa del rendiconto, dove cioè presenta la dimostrazione comparativa o il confronto fra le somme stanziate nel bilancio di previsione e quelle realmente verificatesi all' atto pratico per ogni singola operazione di competenza così attiva come passiva per l'amministrazione: ma del resto, come possiamo noi considerare come bilancio consuntivo un conto che all' infuori dei residui attivi e passivi, vale a dire dei crediti e debiti di gestione, non ci presenta poi affatto la dimostrazione dello stato patrimoniale?

E poi, come considerare quale consuntivo dell' amministrazione municipale un conto, che, secondo lo spirito della legge, dev' essere reso dall' agente delle riscossioni o l esattore dell' amministrazione stessa? Diciamo secondo la legge, giacchè in pratica avviene ben di rado che un tale conto venga redatto dall' esattore comunale, il quale poi non ne può avere tutti gli elementi necessari.

Noi non ci intratterremo maggiormente su questo argomento: però ne sembra che, per tutto ciò che si è detto, dovrebbe essere riconosciuto preferibile il sistema, che l' Esattore, per la necessaria controlleria del suo operato, dovesse

---

(1) I conti consuntivi comunali vengono approvati con decreto del Consiglio di Prefettura della Provincia da cui dipendono i singoli Municipi.

presentare un conto di cassa, sulla gestione della quale si riassumono le sue incombenze e responsabilità; ma che l'amministrazione municipale dovesse, alla fine di ogni esercizio amministrativo, presentare un vero e completo rendi-conto, che facesse fede dell'intera gestione municipale (che amministrativamente ha un significato ben diverso da quello della gestione di cassa), al quale reso-conto potrebbe poi, il conto dell'Esattore, essere unito in guisa di allegato.

È necessario, secondo noi, la compilazione di un tale rendi-conto e la presentazione del medesimo all'autorità governativa per la relativa approvazione, non solo perchè questa possa con piena cognizione di causa giudicare della regolarità o meno di una data amministrazione municipale, ma anche perchè quest'ultima sia guarentita contro ogni eventualità.

Infatti, in qual modo gli amministratori possono rendere conto della loro amministrazione, se non appunto con un reso-conto?

E non credasi già che questa nostra opinione parta unicamente da un mero desiderio d'innovazioni; essa è fondata e sorretta dalla realtà di fatti accaduti, che però non crediamo opportuno esporre: ed è perciò che v'insistiamo e ci dichiariamo pronti a sostenerla con tutte le nostre forze, giacchè siamo pienamente convinti dell'opportunità pratica della sua applicazione.

Limitandoci a parlare in termini generali, diremo che qualora l'amministrazione municipale non sia obbligata per legge a produrre annualmente un regolare consuntivo, contenente cioè le cifre sommarie costituenti la sostanza del suo patrimonio originario, ed i pesi relativi; le rendite e le spese effettivamente verificatesi nella gestione annuale (1), ed il proprio stato attivo e passivo in fine della gestione stessa; essa non potrà mai conoscere perfettamente la massa e la specialità di tutte le proprie azioni così attive come passive.

---

(1) Ed ai vocaboli rendite e spese noi diamo il significato tecnico ch'essi hanno nella scienza della Ragioneria e non già quello, assolutamente erroneo, di incassi e pagamenti che viene di sovente loro attribuito.

Ora chiunque abbia la benchè minima conoscenza dei principî economico-amministrativi comprende quale triste condizione sia questa.

Ed a più forte ragione, quale altra categoria di amministrazioni abbisogna, più che il Municipio, di tenere colla massima esattezza in evidenza il suo vero stato, la sua vera situazione economica, attesa la facilità colla quale esso è soggetto a cangiare di amministratori?

Oltre quanto si è detto, senza un regolare e completo stato patrimoniale (che solo può aversi quando l'amministrazione sia fornita di una esattissima contabilità informata ai sani principî di Ragioneria, che permetta cioè di redigere un vero rendi-conto) può accadere che sia posta in oblio una qualche attività municipale, e darsi così luogo a quelle malversazioni che pure attualmente si verificano e che fanno piena prova della irregolarità amministrativa.

Concludendo diremo, che tutto ciò non potrà evitarsi, nè potrà mai aversi quella regolarità che noi vedremmo sì volentieri introdotta nelle amministrazioni Municipali, finchè esse non saranno obbligate a rendere conto di ciascuna gestione annuale nel modo da noi espresso, vale a dire producendo un vero reso-conto amministrativo, compilato secondo le norme che in questo capitolo avemmo occasione di esporre.

Come per riguardo alla compilazione degli stati patrimoniali e dei preventivi accennammo alle disposizioni del Regolamento per la Contabilità dello Stato; così riassumeremo qui quelle riflettenti i rendi-conti generali dell' Amministrazione della Stato.

L' art. 675 del Regolamento stesso stabilisce che, ciascun Ministero trasmette alla Ragioneria generale, in tre esemplari, il consuntivo della propria amministrazione, compilato per cura della Ragioneria addetta al Ministero stesso.

Ed il successivo art. 676 prescrive che, — ogni conto consuntivo deve dimostrare distintamente per titolo, capitolo ed articolo di bilancio:

Per le entrate,

1° Le somme prevedute nel bilancio di definitiva previsone, e quelle approvate con Leggi successive;

2° Le somme riscosse e versate nelle Tesorerie dello Stato;

3° Le differenze in più od in meno.

Per le spese,

1° Le somme autorizzate nel bilancio di definitiva previsione, o disposte a norma degli art. 142 e 182 del Regolamento, cioè quelle relative a prelevazioni fatte dal *fondo di riserva* per le spese obbligatorie e d'ordine, e da quello *per ispese impreviste*, ovvero per maggiori o nuove spese di cui facemmo menzione nel capitolo della compilazione dei preventivi.

2° Le somme pagate;

3° Le somme da pagare in adempimento di mandati già spediti dai Ministeri;

4° Le somme da pagare per impegni già assunti in relazione al bilancio;

5° Le economie e gli annullamenti.

Sulla base dei conti consuntivi predetti spetta alla Ragioneria Generale di compilare, previ i debiti riscontri, colle risultanze dei propri registri, il rendi-conto generale dell'Amministrazione di tutto lo Stato, seguendo in tale redazione le prescrizioni stesse suesposte pei consuntivi di ciascun Ministero.

Lo stesso rendiconto generale, secondo l'art. 677, a cura della stessa Ragioneria Generale, dev'essere trasmesso non più tardi del mese di luglio alla Corte dei conti, unitamente ai suindicati tre esemplari dei conti ministeriali.

A mente dell'art. 678 la Ragioneria Generale unisce a corredo del rendiconto consuntivo generale:

1° Il conto generale di cassa dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto;

2° Lo stato patrimoniale attivo e passivo al 1° Gennaio suddetto, coll'indicazione delle variazioni seguite nel corso dell'anno, e lo stato patrimoniale alla fine dell'anno;

3° I conti speciali:

Dell'andamento della liquidazione dell'Asse ecclesiastico;

Dell'esercizio amministrativo di tutte le aziende di privativa;

Del movimento dei Buoni del Tesoro:

Di tutte e singole le operazioni finanziarie, di tesoreria e di Zecca:

E, in genere, di qualsivoglia altra operazione od azienda, in cui siano state interessate le Finanze del Regno.

Oltre a ciò merita particolare considerazione quanto prescrive l'art. 679 circa i conti speciali preaccennati, i quali debbono essere compilati in modo da poterne facilmente rilevare il merito o intrinseco valore economico delle speciali aziende ed operazioni finanziarie cui si riferiscono.

Quest' ultima è una disposizione generale sì, ma che spiega e fa conoscere chiaramente la regolarità ed esattezza che giustamente si richiede nella redazione di detti conti.

Dopo che la Corte dei Conti ha operate tutte le verifiche e le controllerie di sua competenza, ed accertata l'esattezza dei risultamenti del rendiconto generale e dei conti consuntivi ministeriali, ne rimette un esemplare alla Ragioneria Generale, ed un altro (col corredo dei conti speciali unitamente ad una sua relazione al Parlamento) al Ministero delle Finanze, cui spetta di fare stampare il tutto e di farne la presentazione alla Camera elettiva col progetto di legge per la relativa approvazione (art. 680 comb. col 681).

§ 5. — **Ordinamento della statistica delle amministrazioni**

La Ragioneria non meno che l'economia politica si serve dei lavori della statistica, chiedendole quei dati, quei ragguagli e quelle dimostrazioni numeriche, che servono a comprovare la giustezza delle sue teorie, ch' essa ritrae dall' esame dei fatti e delle azioni amministrative.

Non parleremo dell' utilità che l' amministrazione pubblica ritrae dai lavori statistici, giacchè la statistica contempla fatti tutti, sui quali il Governo esercita la propria influenza e vigilanza, e perchè poi diremo coll' illustre Moreau De Jonnès (1)

---

(1) Elementi di statistica pag. 13.

— l'assenza di questo mezzo del governare caratterizza l'ignoranza e la barbarie di un'epoca, d'un paese o d'una amministrazione; — solo vogliamo dimostrare come detti lavori debbano essere accuratamente coltivati, perchè utilissimi anche nelle amministrazioni private.

Ognuno comprende l'utilità che le amministrazioni economico-famigliari possono ritrarre da una bene ordinata statistica che presenti la dimostrazione analitica della qualità, quantità e valore della produzione territoriale: come ad ogni azienda commerciale o industriale torna assai di vantaggio lo avere analiticamente descritta la quantità, qualità e importo della produzione speciale che ne è oggetto.

Infatti simili lavori statistici, quando sieno fedelmente e chiaramente redatti, fanno conoscere il progredimento o la decadenza della produzione cui si riferiscono, stimolando così ad indagare le cause e dando norma per l'apprezzamento delle varie circostanze e per le gestioni avvenire.

Anzi nelle amministrazioni agricole e industriali in ispecie, la statistica è quella che fornisce gli elementi pel graduale perfezionamento dell'azienda, per essere in grado di giudicare della convenienza di estendere o limitare un lavoro piuttosto che un altro, di migliorare una produzione, d'introdurre nuovi o migliori apparecchi meccanici ecc.

Oltre di ciò poi, e come già si è detto in altro paragrafo, in quelle amministrazioni che sono fornite di esatte statistiche, queste possono assai utilmente essere adoperate nella redazione dei preventivi annuali, come pure servono efficacemente per corredare i reso-conti amministrativi di quelle dimostrazioni atte ad illustrare e comprovare i risultati della gestione.

Il Ragioniere quindi che presiede ad un'amministrazione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni e pel maggior decoro dell'amministrazione stessa, deve esercitare una vigilanza continua sulla regolare tenuta dei quadri statistici relativi agli oggetti inerenti alla gestione. Ove però questi quadri non esistano è còmpito suo l'impiantarli, percui stimiamo conveniente l'accennare a grandi tratti le condizioni cui deve rispondere un tale lavoro.

La prima condizione di una statistica qualunque, dopo la esattezza ed autenticità delle cifre in essa registrate, è la chiarezza; cioè dev'essere di facile comprendimento in tutte le sue parti per chiunque abbia bisogno di consultarla.

Ogni quadro statistico deve inoltre essere completo, cioè deve presentare tutte le indicazioni, tutti gli elementi i più precisi del soggetto cui si riferisce. E importa assaissimo che la statistica sia analitica e sintetica ad un tempo, dovendo essa rispondere tanto alle domande generali, che possono esserle dirette, quanto a quelle più particolareggiate, circostanziate e speciali.

Deesi peraltro aver ben riguardo di non confondere in uno stesso quadro statistico elementi che non abbiano una stretta relazione col rimanente del lavoro, poichè con ciò se ne diminuirebbe la chiarezza e l'importanza intrinseca.

Per esprimerci più chiaramente diremo: Ogni statistica ha per iscopo l'analisi di un oggetto e la dimostrazione del medesimo nei varî suoi elementi e nelle successive sue modificazioni; ma però sempre sotto un dato punto di vista, vale a dire considerando l'oggetto stesso sotto un dato aspetto fisso e determinato. Ora se in una statistica (nella erronea convinzione di renderla più elaborata e completa) noi comprendessimo dati, i quali, se pure hanno una relazione con quel dato oggetto generalmente considerato, non l'hanno però affatto coll'aspetto speciale in cui lo stesso oggetto venne contemplato e studiato in quella statistica, si giungerebbe ad ingenerare confusione e a diminuire quel nesso logico tanto necessario fra i varî dati numerici per la chiarezza e regolarità del lavoro.

Può ritenersi (opina il citato Autore). che qualsiasi oggetto fornisca materia a separati lavori statistici sotto i due differenti aspetti di tempo e di luogo. E quando dunque più sieno i rapporti, sotto i quali uno stesso oggetto può essere trattato, è d'uopo fare tanti quadri speciali.

Questa si è regola che richiede una scrupolosa osservanza, essendochè il comprendere o riunire tutto in un sol quadro statistico, valga renderlo completamente confuso e di difficile comprendimento.

Riportiamo qui un tratto del citato pregevolissimo libro di Moreau De Ionnès (1) risguardante la materiale disposizione dei quadri statistici e altre belle considerazioni sull' argomento, che reputiamo molto utili ed opportune.

« Questi prospetti (scrive l' illustre statista francese) sono
» quadri divisi con colonne verticali, nelle quali sovra linee
» paralelle ed orizzontali, si scrivono metodicamente le cifre
» che spiegano e sviluppano un soggetto qualunque di Econo-
» mia sociale. La prima colonna a sinistra capisce la nomen-
» clatura dei luoghi o quella degli oggetti a' quali si riferi-
» scono i fatti numerici; le colonne seguenti, con numeri so-
» vrapposti, esprimono il dettaglio di questi fatti; e l' ultima
» fra loro che chiude il quadro alla diritta, raccoglie in un
» totale parziale tutti i fatti esposti in ciascuna linea. Ed
» ogni colonna è recapitolata parzialmente in una linea dei
» totali, la quale occupa il lembo inferiore del quadro, e che
» termina a diritta con grande totale generale. I titoli assai
» concisi e ove si possa monosillabi, stanno alla testa di que-
» ste colonne e ne indicano la destinazione. Alle volte pure le
» si dividono in modo da poter esprimere, nella prima linea,
» una generalità, e poi riunire al disotto sommariamente le
» differenti specialità che racchiude, e che divengono l' og-
» getto di altrettante colonne separate.

» I quadri statistici, considerati nel loro assieme, sono a
» vero dire, analisi logiche, figurate con linee che esprimono
» la divisione del soggetto, e con cifre che ne enumerano gli
» elementi. Prima loro condizione, dopo la veracità, si è di
» essere chiare, precise, brevi, facili a concepirsi nei loro og-
» getti principali e nel complesso dei dettagli. Devono poi
» rispondere esattamente a tutte le domande essenziali che
» sono loro indirizzate, e non esigere punto che si debbano
» fare numerosi calcoli per comprenderle. E per riuscire a
» dar loro questo carattere di chiarezza, è d' uopo che l' ordi-
» tura sia ben concepita, meditata, combinata, come quella
» di un' opera letteraria o scientifica, e che sia sottomessa
» nel tempo istesso alle due regole sovrane l' unità di com-

(1) Pag. 100 e 101.

» posizione, la distribuzione delle materie nell'ordine logico
» delle idee.

» I principî stessi che guidano la compilazione di un qua-
» dro statistico isolato, s'applicano pure rigorosamente a
» quella di un numero di quadri più o meno considerevoli, e
» formante uno o più volumi. In modo che il concatenamento
» di tutte le parti deve essere lo stesso...... »

Devesi inoltre aver riguardo a non introdurre nei quadri statistici lunghe osservazioni o spiegazioni, le quali se sono interessanti debbono essere tradotte in termini numerici ovvero considerate nell'esposizione ragionata dei quadri stessi; giacchè il linguaggio proprio ed essenziale della statistica viene costituito dai numeri.

Già si è detto che le statistiche debbono essere chiare, cioè debbono contenere elementi aventi fra loro uno stretto legame; ciò che impedisce quella complicazione dei quadri che ingenera certa confusione.

Nell'organizzazione di una statistica devesi pure evitare di dare ai quadri dimensioni straordinariamente grandi ovvero troppo piccole.

Ognuno sa apprezzare l'utilità e l'importanza che può ritrarsi, tanto dal Governo quanto dai privati, da una statistica officiale dei prodotti agricoli e industriali di un paese. Ma però chiunque comprende la difficoltà massima di un tale lavoro, attesa l'infinita variabilità di prodotti, prezzi, salari, sistemi e mezzi di lavoro ecc. e come per la moltiplicità dei luoghi sia assai facile che molti dati sfuggano alle ricerche.

Ma quando ciascun'amministrazione privata o industriale qualunque, fosse corredata di una buona statistica chiara e fedele (cosa facile ad ottenersi essendo limitato e specializzato il numero dei fatti da contemplarsi), in allora agevole sarebbe il condurre a termine una esattissima e ben particolareggiata statistica generale agricola e industriale, giacchè ognuno si stimerebbe fortunato di concorrere sì efficacemente ad un'opera che tornerebbe a maggior onoranza del suo paese e di cui innumerevoli ed incalcolabili sarebbero i vantaggi.

E questo si è còmpito che deve essere raccomandato in ispecial modo ai Ragionieri da cui, atteso il loro istituto, dipende principalmente la possibilità di realizzare una tale idea.

Dicemmo che in un' amministrazione privata la statistica più importante a tenersi è quella della produzione territoriale, e ciò appunto perchè quest' ultima rappresenta ordinariamente il principale loro cespite di rendita, e quello eziandio che offre maggiore materia alla compilazione di quadri statistici e di cui è più conveniente ed utile tenere ben descritti gli elementi.

Con ciò non vogliamo dire che in simile categoria di amministrazione non debba compilarsi altra statistica all' infuori di quella dei prodotti agricoli; chè anzi essa deve applicarsi a tutto ciò che ne fornisce elementi e per cui si riconosca la opportunità. Pertanto accenneremo che una statistica agraria deve contenere l' indicazione dell' estensione dei terreni, la loro composizione ed esposizione, le varie coltivazioni sui medesimi esistenti e la superficie di ciascuna di esse; i varî contratti colonici, i sistemi di lavorazione ed il lavoro impiegato; la quantità, qualità, importo e provenienza delle sementi; la natura e quantità del concime; i prodotti annuali principali e secondari descritti nella loro qualità, quantità e valore, e ragguagliati poi, ad esempio, per ciascun ettaro di terreno; non che tutte le altre notizie atte a rendere più compiuto ed utile il lavoro, come le spese generali e speciali sostenute per la coltivazione, la rendita complessiva lorda e netta ecc. (1)

La statistica del bestiame deve contenere la distinzione del medesimo per specie, razza, età, valore, rendita ecc.

Trattandosi poi di una manifattura o di qualsiasi altra industria, è d' uopo riunire le più minute indicazioni riflettenti le materie prime; loro quantità e qualità, e il loro valore rispettivo; il numero degli operai, il loro salario; le macchine,

---

(1) Quegli che dimostrò di apprezzare maggiormente l' utilità che ciascun' amministrazione economico-privata può ritrarre da una storia analitica e particolareggiata delle operazioni agrarie e dei loro risultati fu il Cav. Gio. Battista Abeni di Brescia nel suo pregevolissimo libro, cui intitolò -- La Contabilità delle Aziende rurali -- e che noi avemmo occasione di studiare assieme al nostro egregio amico Ragioniere Cesare Chiusoli per incarico dell' Accademia dei Ragionieri di Bologna, cui ci stimiamo onorati di appartenere. In simil modo fummo condotti ad ammirare le belle idee del Sig. Abeni, che se incontrano difficoltà nella loro applicazione, non cessano perciò di essere attuabilissime e di una eminente opportunità amministrativa, e di rilevare nel loro autore una mente colta e un grande lodevolissimo interessamento pel progresso e decoro della nostra professione.

gli attrezzi, utensili, processi industriali ecc.; i prodotti, la loro specialità, quantità e valore.

Con ciò poniamo termine a questo capitolo e passiamo all'esame della sesta operazione del Ragioniere.

§ 6. — Redazione, liquidazione od appuramento di conti

È speciale attribuzione del Ragioniere il *redigere, liquidare* e *appurare* conti.

Tre cose principali si richieggono acciò il Ragioniere possa con tutta regolarità ed esattezza compilare un conto qualunque.

Primieramente conviene ch' egli si procuri tutti gli elementi necessari e che ne comprenda con chiarezza la natura ed entità. In secondo luogo il Ragioniere deve accertarsi della esattezza degli elementi stessi facendosene dare le occorrenti prove da chi di ragione. E in fine è d' uopo ch' esso si formi un concetto preciso della quistione e materia cui si riferisce il conto da redigersi.

Tutto questo rendesi inevitabile per porsi in grado di sapere convenientemente apprezzare la reale competenza attiva o passiva di ciascuna partita.

Premesso tale studio, che noi chiameremo preparatorio, il Ragioniere, seguendo le norme generali di contabilità, addiviene alla redazione dei conti curandone soprattutto la logica e chiara disposizione.

Al conto redatto, il Ragioniere unisce poi l'esposizione ragionata delle parti principali del conto stesso, spiegando genericamente il sistema seguito nella compilazione del medesimo e dando ragione dell' apprezzamento fatto di quelle partite, sulle quali potrebbe nascere equivoco o contestazione qualsiasi. Tale esposizione presenterà per ultimo i risultati del conto, comprovandone l'esattezza con quelle dimostrazioni numeriche e razionali che ogni singolo caso suggerisce.

Dicemmo pure spettare al Ragioniere la liquidazione (1)

---

(1) In commercio questa parola ha un significato tutto proprio, quello cioè della realizzazione di tutte le attività di una persona o di una Ditta e del pagamento di tutti i debiti.

e l'appuramento dei conti. Sono queste due operazioni che sebbene in parte si assomiglino moltissimo, non sono però equivalenti.

Liquidare un conto, vale metterlo in chiaro — appurarlo significa purificarlo, accertarlo.

Per liquidare dunque un conto basta ridurlo chiaramente alla sua conclusione, per appurarlo invece si richiede una preventiva verifica.

Ne discende che sono da liquidarsi quei conti, che se non presentano dubbio veruno in punto ad esattezza di calcoli, non sono però redatti in modo molto chiaro e persuadente; mentre sono da appurarsi gli altri, che oltre a quest'ultimo difetto non offrono ancora nessuna guarentigia riguardo la loro certezza ed esattezza intrinseca.

Dovremmo qui parlare della liquidazione dei conti resi di difficile comprendimento, per la mal regolata loro compilazione o per altra ragione qualunque; ma siccome, per ciò che si è detto, l'appuramento di un conto ne comprende anche la liquidazione, così occupandoci del primo avremo a trattare e dell'uno e dell'altra.

Accade che vi sieno conti non attendibili per errori materiali di calcoli che vi si riscontrano, o per un erroneo apprezzamento di qualche partita, ciò che può provenire così da imperizia, come da malafede di chi li compilò.

In questo caso il Ragioniere può essere incaricato dell'accertamento dei conti stessi e della liquidazione relativa o in una parola essere chiamato ad appurare i medesimi.

L'operazione di appuramento si divide in due parti, vale a dire nella *verifica* e nella *riforma* del conto.

La verifica importa una completa revisione, cioè il minuto esame delle partite, eseguendo man mano l'accertamento dell'esattezza dei conteggi e delle singole registrazioni.

Rinvenendo errori materiali di calcolo od irregolari registrazioni di partite, se ne deve tenere una nota progressiva, la quale serve poi di base alla nuova redazione o riforma del conto.

Se la natura e specialità del conto lo permette, è consigliabile il far rilevare, nella nuova redazioue, il confronto delle somme accertate con quelle del conto corretto, notan-

done in apposite colonne le differenze in più ed in meno, ed in altra colonna, chiarendone i motivi colle necessarie dimostrazioni e spiegazioni.

In questo caso la relazione che accompagna il nuovo conto non conterrà che l' esposizione dei risultati e tutte le altre osservazioni che sono del caso.

Quando però, la specie del conto esaminato e da ricompilarsi, non si presti al confronto suaccennato, allora tutte le differenze saranno logicamente descritte e comprovate nella stessa relazione, in cui non debbono risparmiarsi tutte quelle dimostrazioni che reputansi convenienti per convincere viemaggiormente della giustezza e precisione, delle correzioni degli errori rilevati, e della esattezza dei risultati del nuovo conto.

Riassunte così le norme generali da seguire nella redazione, liquidazione ed appuramento dei conti, ci occuperemo ora dell' impianto di contabilità e ordinamento del controllo.

§ 7. — Impianto di contabilità e ordinamento del controllo

Non meno importante di quelle fin ora esposte, si è l' operazione del Ragioniere concernente l' impianto di contabilità e l' ordinamento del controllo relativo.

Quando un Ragioniere viene chiamato ad impiantare la contabilità di un' amministrazione, suo primo còmpito è di prendere esatta cognizione degli affari, di cui l' azienda si occupa e dello stato patrimoniale della medesima; giacchè la contabilità delle amministrazioni deve prima di tutto, uniformarsi alla loro natura ed importanza.

Per impianto di contabilità intendiamo quell' operazione, per la quale il Ragioniere stabilisce quanti e quali libri o registri contabili sieno necessari per la regolare condotta di un' azienda qualsiasi, indicando la speciale destinazione di ognuno di essi, nonchè le regole speciali a seguirsi per la esatta tenuta dei libri stessi.

Non v' ha chi disconosca l' importanza amministrativa di una buona contabilità: essa segue l' amministrazione in ogni suo atto, traducendone fedelmente in forma speciale, col comune linguaggio, la natura; e coi numeri la entità.

Già dicemmo essere la contabilità la base fondamentale di ogni amministrazione: ora aggiungeremo che *la regolare contabilità fa il buon amministratore.*

Prima di proseguire sull'argomento ci sia permesso di fare una osservazione relativamente ai sistemi di scritturazione dei conti.

I sistemi coi quali possono essere tenuti i libri di contabilità sono due: la cosidetta *partita semplice* e la *partita doppia.*

Ebbene, può dirsi che con quest'ultimo sistema ogni partita venga doppiamente registrata? No certamente. Ciascuna azione amministrativa ha essenzialmente due caratteri, od effetti differenti, e ciò per la ragione che ad ogni debito corrisponde un egual credito e viceversa. Ora venendo tale azione registrata completamente sotto i due punti di vista, dai quali può considerarsi, e quindi rappresentata nei due conti, coi quali essa ha queste differenti anzi opposte relazioni; non potrà mai ciò essere propriamente significato col dire che la partita viene doppiamente registrata. Oltre a ciò anche in moltissimi casi della scritturazione semplice le partite sono registrate in debito di un conto ed in credito di un altro: ma il pregio speciale dell' altro sistema, consiste principalmente nel fornire in modo chiaro ed esatto le notizie più particolareggiate su qualsiasi fatto amministrativo e contabile, e di presentare la fedele dimostrazione dei risultamenti di ciascun periodo di gestione, le rendite cioè e le spese in esso verificatesi e le variazioni per queste o per altra ragione qualunque, avvenute nello stato patrimoniale.

Inoltre con questo stesso sistema si ottiene quella matematica prova dell' esattezza delle registrazioni che non può in verun modo aversi nell' altro.

Tutto ciò si riconobbe, e vi fu chi volle sostituire alla denominazione di partita doppia l' altra di *scritturazione completa,* mentre altri propose quella di *scritturazione comprovante.*

Noi non neghiamo, anzi conveniamo pienamente che un tale sistema di scritturazione sia completo e che comprovi, e lo abbiamo detto più sopra; ne sembra però che in questi vocaboli si contenga più precisamente un pregio del sistema

stesso, di quello che con essi venga precisato il carattere e la natura intrinseca del medesimo. Noi partiamo dal principio che per la registrazione di una qualunque operazione amministrativa col sistema, che, anche per una volta chiameremo partita doppia, conviene premettere un raziocinio più o meno lungo più o meno complesso, a seconda della maggiore o minore importanza e difficoltà che i singoli casi presentano; e questo ragionamento rendesi appunto inevitabile, per non cadere in equivoche interpretazioni dei casi stessi, per indagare cioè il miglior modo di loro registrazione, vale a dire l'effettiva loro influenza amministrativa, per essere in fine convinti della giustezza e regolarità dei vari addebitamenti ed accreditamenti che ne sono la naturale e logica conseguenza. Crediamo con ciò di avere provato come per tutto questo si richieda un vero raziocinio ed un'analisi che, secondo noi, caratterizza principalmente il sistema di scritturazione suaccennato. Infatti perchè il medesimo arrechi quei vantaggi di cui è suscettibile, si richiede, che, quegli cui è demandato l'incarico della tenuta dei libri, sia anche fornito di un certo criterio teorico che lo renda capace di sapere ben apprezzare le varie operazioni amministrative. Conoscere il modo materiale di registrazione; senza essere in grado di stabilire la vera destinazione contabile di ciascuna partita, vale rendere intrigata la contabilità ed erronei i risultati della medesima.

Per tutto ciò, e considerato inoltre che il fine del sistema di scritturazione, ora inteso coll'appellativo di partita doppia, è essenzialmente il bilancio; concludiamo col proporre di dare al sistema stesso il nome di scritturazione *ragionata-bilanciante,* con che vi si annette ancora una certa dipendenza dagli studi di Ragioneria, coi quali esso strettamente si collega.

È bene osservare che i principî su cui deve basarsi ogni contabilità, sono fissi invariabili, qualunque sia il carattere dell'amministrazione cui essa appartenga. Diversificheranno le sorgenti di rendita, i motivi o le occasioni di spesa, varieranno le categorie delle attività e delle passività del patrimonio secondo la loro natura; ma il modo di tenere esatto conto sì delle rendite che delle spese, come delle variazioni patrimoniali, si uniformerà sempre a principî inconcussi di conta-

bilità, nulla o ben poco influendo del resto l'essere l'amministrazione, economico-famigliare, commerciale o pubblica.

Ne discende quindi l'opportunità di stabilire questi principî generali che noi riassumiamo nel modo seguente.

Si è detto che per fare un regolare impianto di contabilità occorre che il Ragioniere si faccia preventivamente un'esatta e ben particolareggiata idea della natura, dei bisogni e dei mezzi dell'amministrazione, cui essa contabilità deve applicarsi.

In generale una perfetta contabilità rende difficili le malversazioni; e nelle pubbliche amministrazioni in ispecie, essa impedisce che il danaro devii da quelle spese cui fu destinato. E un completo e persuadente rendiconto, può compilarsi soltanto in quelle aziende, le quali abbiano un buon impianto ed una regolare tenuta della contabilità.

Massima quindi è l'importanza del nostro studio presente.

Dopo che il Ragioniere abbia presa conoscenza di tutto quanto riguarda l'amministrazione, la di cui contabilità ha incarico di impiantare, passa a riconoscere la specie di libri che si richieggono, assegnando in pari tempo la destinazione di ciascuno di essi. Questi libri si distinguono generalmente in *principali* ed *ausiliari*. I primi sono quelli indispensabili in qualsiasi categoria di amministrazione, quali la *prima nota*, il *giornale* ed il *mastro*; i secondi invece, sono gli altri contenenti il dettaglio di conti speciali e che possono anche costituire la base per la registrazione. Questi ultimi cangiano secondo l'indole e l'importanza dell'azienda.

Per essere in grado di stabilire il numero e la specie dei libri subalterni, occorre che il Ragioniere prenda in accurato esame l'amministrazione, ne' suoi vari rami e nelle sue aziende subalterne; e per conoscere distintamente l'andamento dei sigoli rami stessi, è d'uopo destinare loro nel mastro un conto speciale riassuntivo, nel quale accreditare i prodotti di quella data speculazione e addebitare le spese che si sostengono pel conseguimento dei prodotti medesimi.

Quando sianvi delle aziende subalterne, conviene impiantare bene la correlazione dei libri delle medesime con quelli dell'azienda principale, acciò sia facile il controllo delle operazioni delle prime. È d'uopo insomma organizzare la conta-

bilità in modo tale, che sia tenuta in evidenza la situazione delle aziende subalterne.

In tutto questo il Ragioniere deve avere ognora in mira la semplicità e la chiarezza, giacchè i primi requisiti di una contabilità sono appunto la chiarezza e la precisione delle indicazioni.

Non basta che l' amministrazione centrale tenga i registri, i quali presentino tutti i fatti amministrativi concernenti il patrimonio, e che gli agenti subalterni dieno periodicamente a quella le notificazioni riflettenti la loro gestione; ma è d' uopo inoltre ch' essi tengano una contabilità regolare per le aziende speciali loro affidate, la quale fornisca anche un mezzo di controlleria al loro operato.

Il Ragioniere dunque, in questa bisogna. oltre allo stabilire i libri che ogni agente subalterno deve tenere. fisserà ancora il modo e la forma con cui il medesimo deve dare conto della propria gestione. e notificare la situazione ed i risultamenti della stessa. Tali notificazioni debbono essere complete nonchè chiare e facili, e divise e ordinate conformemente all' impianto della contabilità centrale, acciò riesca agevole il riportarne in quest' ultima i risultati, e conterranno tutti i fatti della gestione cui si riferiscono, logicamente classificati, dovendo esse appunto fornire i primi elementi, la base, per la scritturazione di quei libri della contabilità centrale destinati a presentare dettagliatamente l' andamento delle aziende subalterne.

Conviene però che il Ragioniere, prima di passare le ripetute notificazioni alla contabilità, per la occorrente registrazione, ne faccia oggetto di esame particolare per invigilare sulla condotta e sull' operato dei singoli agenti subalterni. e stare al corrente del progressivo andamento di ogni azienda. affine di essere in grado di dare suggerimenti e disposizioni, o di prendere i necessari provvedimenti nell' interesse dell'amministrazione. Siccome poi le aziende subalterne di un' amministrazione, possono essere fra loro in relazione di affari per reciproche somministrazioni od altro; così è cura del Ragioniere di constatare se questi fatti vennero fedelmente considerati nei rendiconti delle aziende cui riguardano. Come pure deve il Ragioniere assicurarsi, coi debiti riscontri, se ciascuna

azienda traduce regolarmente nei propri registri e nelle analoghe notificazioni, gli altri fatti riflettenti le relazioni che passano fra essa e l' amministrazione centrale.

Si conclude quindi che, sebbene ogni agente debba avere una propria contabilità, non è perciò dispensata l'amministrazione centrale dal tenere essa pure un registro speciale per ogni azienda subalterna; il quale, come si è detto, viene messo, a mezzo di partite riassuntive, in corrispondenza col relativo conto di correlazione aperto sul mastro generale.

Non basta però indicare la specialità dei libri o registri occorrenti, e specificarne genericamente l' uso per esaurire l' incarico dell' impianto di una contabilità; è d' uopo benanche tracciare la via per la scritturazione dei medesimi, ciò che equivale ad indicare i conti da aprirsi nei registri stessi e in ispecie nel mastro, il quale tutti li riassume, e contiene la storia fedele delle operazioni dell' azienda, dandone i risultati coll' estrazione del bilancio finale.

Nè credasi sia questa cosa di poca entità, essendochè da essa dipenda per molta parte la regolarità e chiarezza della contabilità.

La semplicità si ottiene coll'avere soltanto i libri che sono veramente necessari; la chiarezza con una ben ordinata e razionale classificazione dei conti da intestarsi nei libri stessi.

Lo stato patrimoniale dà norma per stabilire i conti da aprirsi nel mastro, a ciascun capo di attività e passività. Ciò fatto, dall'esame dei vari rami dell' amministrazione, si dedurranno gli altri conti occorrenti per tener calcolo dei prodotti e delle spese di ciascuno.

Una ben ponderata separazione delle varie fonti di rendita e delle singole specialità di spesa, è quanto si richiede per la migliore redazione del consuntivo, e per avere bene specializzati i risultati della gestione.

L' ordine da tenersi nell' intestazione dei conti è quello che procede primieramente dalla diramazione delle attività e quindi delle passività patrimoniali, di conformità alla descrizione fattane nello stato patrimoniale, che costituisce il conto fondamentale d' impianto del libro mastro; poi vengono aperti i conti destinati a riassumere la rendita e spesa dei rami

speciali dell' amministrazione, indi quelli delle spese divise e classificate secondo la particolare loro natura.

Nelle vaste amministrazioni, per non ingenerare confusione sul mastro, è d' uopo tenere in libri subalterni il dettaglio di quei conti che vengono rappresentati nel libro stesso in modo di riassunto.

Il sistema ormai universalmente riconosciuto più chiaro, regolare ed esatto per la tenuta dei libri di contibilità è quello della scritturazione ragionata-bilanciante, colla quale può ottenersi una dimostrazione chiara e convincente dei risultamenti della gestione.

La forma e tenuta dei libri ausiliari deve uniformarsi strettamente all' indole delle operazioni speciali che sono destinati a rappresentare. Questi sono i principî fondamentali cui deve ispirarsi l' impianto di una contabilità.

Tuttochè bene impiantata e tenuta la contabilità di un'amministrazione, si richiede però durante l' esercizio annuale una ben intesa revisione e vigilanza, che ponga in grado di presentare i reso-conti con certezza, non solo della regolarità delle materiali registrazioni, ma ben anco dell' esattezza dei risultamenti dei relativi bilanci consuntivi.

Questa revisione, che non ha un carattere restrittivo e speciale, ma che si estende alla generalità della gestione, assume il nome di *controllo amministrativo* e *contabile.*

Esso è indispensabile in qualunque specie di amministrazione; però, affinchè riesca utile ed efficace, è d' uopo sia severo, ben ordinato e semplice, essendochè quando è ripetuto e mal organizzato, ingeneri confusione e ritardo nel disbrigo degli affari, nonchè sfiducia reciproca negl' impiegati.

Esso si distingue in *preventivo* e *successivo*: il primo consiste nella revisione delle liquidazioni di contabilità, eseguite dall' Ufficio di Ragioneria, prima che venga dato al Cassiere il relativo ordine di introito o di pagamento; il secondo invece, estende il suo esame sul movimento giornaliero del danaro in cassa, rivedendone il giornale delle esazioni e dei pagamenti, che il cassiere deve giornalmente presentare unendovi i relativi documenti giustificativi, e sulla gestione di tutti gli altri *depositari*, nonchè quella degli incaricati delle aziende subalterne.

Per ciò che riflette la cassa, nel modo suindicato, si ha la doppia persuasione che ogni singolo introito e pagamento, sia stato motivato da giuste cause, e siasi verificato realmente in quella data epoca e per quella precisa somma.

Il controllo, per essere realmente efficace, non deve limitarsi al riscontro od alla materiale prova delle cifre, nel qual caso non raggiungerebbe al certo lo scopo cui è destinato; poichè una partita la cui cifra sia proveniente da esattissimo calcolo e sia stata regolarmente registrata, può nondimeno nascondere una irregolarità od un arbitrio; come pure una partita classificata e notata in un conto piuttostochè in un altro, può facilmente far figurare secondo i casi un utile od una perdita che in realtà non sussista o dar luogo ad altri consimili inconvenienti.

Per tutto ciò, rendesi necessario che il controllo preventivo non si arresti alla verifica o revisione dei computi, ma debba altresì estendere il proprio scrutinio all' esattezza della classificazione delle rendite e delle spese e quindi alla tenuta dei libri di contabilità, esaminando ancora tutti gli atti amministrativi per indagarne gli errori, od accertarne la regolarità.

Nelle amministrazioni in cui si sa bene apprezzare l' importanza dell' ufficio di Ragioneria, esso viene consultato ogni qual volta debba prendersi una determinazione, che riguardi strettamente la parte amministrativa propriamente detta, perlocchè assume il carattere di consultivo.

L' ufficio di controllo deve perciò verificare, se le spese si mantengono entro il limite fissato dal preventivo, ed in caso contrario, prima di emettere l'ordine o il mandato di pagamento, il Ragioniere deve indagare se trattisi di impreviste circostanze, e se furono riportate le prescritte autorizzazioni.

L' attribuzione del controllo spetta all' ufficio di Ragioneria. In una vasta amministrazione è bene dividere l'ufficio stesso in due separate sezioni sotto l' immediata dipendenza del Capo-Ragioniere, che presiede ad entrambe e che deve assumere la responsabilità degli atti che dalle stesse emanano apponendovi la propria firma. Alla prima di tali sezioni viene affidata la contabilità, alla seconda il controllo. Quest' ultima, prima di emettere i mandati di pagamento, deve accertarsi

della giustezza del titolo ed entità di spesa o pagamento qualsiasi, richiedendo le opportune spiegazioni alla contabilità, e le giustificazioni che si ritenessero necessarie, a chi ordinò l'emissione del mandato stesso; esaminando i documenti e rivedendo in pari tempo le liquidazioni od i computi relativi. L'ufficio stesso, deve inoltre operare il controllo successivo ai fatti giornalieri di cassa e de' magazzini, servendosi all'uopo di alcuni libri detti appunto di controlleria, per l'uso speciale cui servono, quali sono, il registro dei *mandati di pagamento* quello degli *ordini di riscossione,* costituenti l'uno il credito e l'altro il debito del cassiere; i registri *di carico e scarico* dei magazzini e simili.

Il Capo-Ragioniere poi, responsabile, come si è detto, dell'esattezza delle operazioni degli uffici posti sotto la sua direzione, deve operare la revisione della intera tenuta dei libri di contabilità nel modo da noi indicato al paragrafo 3°. in cui ci occupammo specialmente di un tale argomento.

Se tutto questo è di spettanza esclusiva dell'ufficio di Ragioneria, non lo è egualmente la sorveglianza sulla regolarità degli atti di amministrazione, la quale non può affidarsi al Capo-Ragioniere, che dipende direttamente dall'amministratore, ma bensì deve essere operata da un'apposita Commissione, scelta in seno del Consiglio di Amministrazione, ove questo esista, la quale può prendere anche il nome di Comitato di censura.

Il Ragioniere però, allorchè si avvegga che si compiono atti evidentemente arbitrarî e non consentiti dalla situazione economica e dalle condizioni speciali dell'amministrazione, dovrà fare le proprie osservazioni all'amministratore. Questi persistendo, e trattandosi di cosa effettivamente irregolare, esso può rifiutarsi all'emissione o sottoscrizione del mandato di pagamento o di qualsiasi altro atto, informandone immediatamente con rapporto motivato il Comitato di Censura, o quella qualunque Commissione che ne adempia le attribuzioni.

Tale commissione deve avere facoltà d'ispezionare all'occorrenza anche i registri contabilità; sia per operare il controllo successivo all'ufficio di Ragioneria; sia per controllare l'operato dello stesso amministratore, mediante l'esame delle operazioni amministrative regolarmente notate nei registri

medesimi, riassumendo le posizioni o gli atti riflettenti le operazioni stesse.

Ognun vede quindi, che un' efficace controlleria, è solo possibile in quelle amministrazioni, in cui la contabilità sia bene organizzata, epperò l' una cosa aiuti e completi l' altra.

Negli stabilimenti, dove, oltre al cassiere, vi sono dei magazzinieri, il controllo deve operarsi anche sulla gestione di questi ultimi a mezzo della revisione fatta periodicamente, dal relativo ufficio di Ragioneria, dei registri di carico e scarico, in base agli analoghi documenti giustificativi e constatando la realtà delle rimanenze. Quest' operazione (che rendesi necessaria specialmente prima della compilazione di un regolare bilancio consuntivo o rendi-conto) dev' essere tradotta in atto speciale firmato dal Ragioniere e comunicato poscia alla commissione suindicata, la quale può anche apporvi il visto.

Parlando del controllo successivo, della gestione di cassa, facemmo menzione dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione e dei libri in cui cronologicamente debbono essere notati sì gli uni che gli altri.

Molte amministrazioni diffettano degli ordini di riscossione, ma è agevole il comprenderne la opportunità, qualora si consideri come un incasso indebitamente operato dall' amministrazione, possa facilmente porre la medesima in serî imbarazzi ed in ardue quistioni.

Ciò che diciamo per il cassiere vale anche per gli altri depositari tutti, giacchè lo stesso inconveniente può verificarsi per una merce indebitamente ricevuta. E così per evitare ogni qualsiasi danno, è d' uopo adottare lo stesso sistema anche pei magazzinieri, ai quali debbono essere rimessi regolari *ordini di ricevimento* e di *consegna*, che poi costituiscono per l'amministrazione, un mezzo efficacissimo per la necessaria controlleria dell' operato dei depositari stessi.

L' ufficio di Ragioneria deve, per tutto ciò, essere informato dei depositi che non debbono essere ricevuti per certi dati titoli, o da certe date persone, a seconda dei casi che in pratica possono verificarsi, per non emettere indebitamente ordini di riscossione o di ricevimento.

Così organizzato, il controllo amministrativo-contabile, crediamo venga esercitato in tutto il suo significato e applicato

in ogni suo aspetto e gradazione, od in una parola in tutta la possibile sua estensione.

Da ciò che si è detto deducesi che non tutti i libri della contabilità di un'amministrazione possono essere informati al sistema della scritturazione ragionata. Quelli così tenuti sono, il mastro generale ed i libri subalterni per aziende speciali. Agli altri libri ausiliari (il cui numero viene suggerito dai singoli casi speciali e procede dalla natura ed entità dell'amministrazione, e la forma dei quali cangia a norma dei fatti che sono destinati a contenere) non è generalmente applicabile il sistema della scritturazione ragionata, o perchè la loro destinazione non lo permette, ovvero perchè non se ne riconosce l'opportunità. Tali registri (come ad esempio nelle amministrazioni economico-famigliari, quelli di magazzino, quello di cassa, e l'altro del bestiame, e nelle amministrazioni commerciali il libro dei conti correnti, il libro merci, il saldaconti, il copia fatture, quello destinato a contenere la copia degli effetti a ricevere e di quelli da pagare, il prontuario delle scadenze e simili) i quali rendonsi indispensabili per la regolare condotta di una contabilità, sono tenuti in partita semplice, od anche a modo di prospetti.

Anzi una vasta e ben ordinata contabilità, comprende sempre, alcuni libri tenuti col sistema della scritturazione ragionata-bilanciante, altri in partita semplice, e altri in forma di prospetti o tabelle; ed oltre a ciò si richieggono anche moduli speciali per bollettari di cassa e di magazzino, per mandati di pagamento e ordini di riscossione, per ordini di ricevimento e di consegna, e simili ecc.

Abbiamo dovuto intrattenerci sulle norme generali; giacchè, lo ripetiamo, la sistemazione pratica di una contabilità deve poi assolutamente inspirarsi alla natura dell'amministrazione alla quale deve servire.

Diremo infine che con la legge 22 Aprile 1869 N. 5026 sulla contabilità generale dello Stato, venne istituita una Ragioneria generale, la quale è all'immediata dipendenza del Ministro delle Finanze. L'art. 187 del Regolamento per l'esecuzione di detta legge, stabilisce essere ufficio della Ragioneria generale, quello di tenere col metodo della scrittura doppia il libro Mastro dell'amministrazione generale dello Stato,

in correlazione col relativo giornale e con tutti gli altri registri ausiliari che sono necessari per riassumere e tenere in evidenza i risultati dei conti delle riscossioni e dei versamenti delle pubbliche entrate, e delle spese ordinate e fatte in relazione non solo ai capitoli del bilancio, ma anche ai vari servizi, od alla responsabilità di ciascuna Amministrazione.

Coi medesimi libri e registri (prosegue il citato articolo) la Ragioneria generale riassume e tiene pure in evidenza le variazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato.

A mente del successivo art. 188, il Ragioniere generale è personalmente responsabile dell'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili. Siccome poi presso le amministrazioni centrali, sono istituite delle Ragionerie speciali; così, sia per la regolare tenuta delle loro scritture, sia per la perfetta corrispondenza delle medesime con quelle della Ragioneria generale; il Ragioniere generale, pel disposto dell'art. 189 del ripetuto Regolamento, esercita su di esse una continua vigilanza, potendo, ogni qual volta lo creda opportuno, tanto personalmente, quanto a mezzo di suo delegato, esaminare le scritture delle sopraccennate Ragionerie, e chiamare a sè i Ragionieri che vi presiedono per averne tutti gli schiarimenti e le notizie che gli occorrono, e dar loro quelle istruzioni che reputa necessarie.

È pure ufficio della Ragioneria generale la formazione delle situazioni del Tesoro e finanziarie; il predisporre nel modo da noi accennato al relativo capitolo, il progetto dei bilanci di prima e di definitiva previsione da sottoporsi all'approvazione del Parlamento; compilare al termine di ogni anno finanziario, i bilanci consuntivi dell'Amministrazione dello Stato; presentare mensualmente al Ministro delle finanze la situazione sommaria del Tesoro; ed esercitare in fine, nell'esecuzione delle attribuzioni speciali che le sono demandate dai vari regolamenti, un continuo ed efficace riscontro contabile di tutta l'Amministrazione dello Stato.

Da queste poche cose rilevasi chiaramente quale importanza l'ufficio di Ragioneria abbia nella gestione della pubblica cosa.

Dall' art. 193 è stabilito che anche le Ragionerie delle amministrazioni centrali debbano tenere i relativi libri col metodo della scrittura doppia, mantenendoli in piena correlazione coi registri della Ragioneria generale; oltre a tutti i registri ausiliari che sono necessari, ad avere riprodotto fedelmente ed in ogni sua particolarità il movimento amministrativo, sia per ciò che riguarda la sostanza patrimoniale che per le varie competenze di rendita e spesa.

V' hanno poi le Ragionerie delle Intendenze di Finanza e degli uffici provinciali o compartimentali; le quali, debbono, esse pure, tenere le loro scritture a partita doppia, e corredare la contabilità, di quei registri ausiliari che, come si è detto, sono necessari a completare l' impianto, in conformità alle istruzioni delle Ragionerie presso le amministrazioni centrali da cui dipendono.

Con questo poniamo termine al presente paragrafo per occuparci nel seguente del riordinamento di contabilità.

§ 8. — Riordinamento di contabilità

La irregolarità di una contabilità può prevenire da due cause, da un cattivo impianto o da una mal regolata tenuta della medesima.

Può accadere che una contabilità sia impiantata in modo non corrispondente alla natura ed ai bisogni dell' azienda cui si riferisce; ovvero che per imperizia, indolenza o malafede di chi ha l' incarico della tenuta dei relativi registri, cada in arretrato o in disordine; ed in ambi questi casi occorre di riordinarla; e questa pure si è attribuzione del Ragioniere.

Se trattisi unicamente di contabilità caduta in arretrato o in disordine, l' operazione di esso si limita a tracciare la via da tenersi pel riordinamento della contabilità stessa.

Quando l' irregolarità si riduca all' essere la contabilità in arretrato, in allora il Ragioniere può anche, secondo i casi e la specialità dell' incarico ricevuto, porre egli medesimo i libri in corrente o dirigere personalmente tal lavoro. Questo riesce facile quando si abbia una nota completa delle operazioni da registrarsi: è invece non poco indaginoso allorchè sia d' uopo

indagare, raccogliere e ordinare le operazioni stesse che si trovassero sparse in memorie diverse.

In quest' ultima supposizione debbonsi in primo luogo riunire tutte quelle lettere, tutti quei conti parziali ed atti qualunque che ritiensi possano far conoscere le operazioni effettuatesi dopo l'epoca cui giungono le registrazioni sui libri, e così fornire gli elementi per la conseguente registrazione sui libri di contabilità.

Disposte quindi tutte queste carte in ordine di data, si addiviene all' esame progressivo delle medesime, tenendo man mano conto dei fatti amministrativi che occorre di rilevarvi in una apposita nota.

Simili indagini perchè conducano a sicure ed utili conseguenze, richieggono una illimitata pazienza, e per esse è assai opportuno che il Ragioniere sia assistito da chi fa parte dell' ufficio di contabilità, o da chi ha tenuta l' amministrazione, senza di che difficilmente egli potrebbe raggiungere il proprio intento con certezza di regolarità.

Si passa quindi alla scritturazione dei conti dopo avere accertata l' esattezza dei fatti di cui si tenne memoria, a mezzo di scandagli fondati sul confronto dei risultamenti approssimativi dei varî conti, dopo che sarà seguita sui libri di contabilità la registrazione dei fatti stessi, colla situazione reale dell' amministrazione all' epoca cui essi giungono.

Rilevasi dunque, che in questo caso pure, è assai conveniente il compilare l' inventario o lo stato patrimoniale dell'amministrazione, per avere, come si è detto, la certezza che i risultati della contabilità, posta in corrente, corrispondano colla effettiva situazione dell' azienda.

Sebbene una contabilità non trovisi in arretrato, può però accadere che dall' esame di un consuntivo della medesima, l' amministratore, o chi ne prende cognizione, riconosca che i risultati ch' esso presenta non debbano essere ritenuti quali corrispondenti al reale risultamento della gestione; e che quindi si manifesti il bisogno d' ispezionare i registri di contabilità.

Quando siavi il libro giornale, il quale contiene la storia progressiva dell' azienda e serve di base per la registrazione nel mastro, prima cosa a farsi si è di esaminare attentamente il libro stesso per constatare se ogni azione amministrativa

venne considerata e registrata nel vero suo senso e come richieggono i buoni precetti di contabilità, tenendo nota dei rilievi che occorre di fare.

In questo caso apparisce tutta l' utilità del libro giornale, il cui uso sarebbe a desiderarsi si estendesse sempre maggiormente.

Se in tale maniera si giungerà al ritrovamento degli errori, che cagionarono i risultati ritenuti falsi, non resterà che operarne la debita correzione. ed accertare quindi il risultamento della gestione: in caso contrario, se cioè, per tal guisa non si raggiunga lo scopo, rendesi inevitabile una generale revisione di tutti i libri della contabiiità. L' esser questa in disordine può anche provenire da una malintesa distribuzione delle incombenze agli impiegati, e ciò verificandosi il Ragioniere dovrà suggerire quei provvedimenti che sono del caso.

Può accadere ancora che la redazione di un consuntivo. la cui regolarità già dicemmo dipendere direttamente da quella della contabilità da cui viene dedotto. non presenti in modo troppo chiaro e persuadente, i risultati della gestione; percui si faccia palese il bisogno di ordinare più logicamente la tenuta dei libri della contabilità stessa, tenendo conto bene specializzato e distinto di ciascun ramo dell' amministrazione. e di ogni azienda subalterna; classificando razionalmente le varie sorgenti di rendita e le singole specialità di spese. e guidando la scritturazione in modo da mantenere meglio in evidenza le variazioni e la situazione del patrimonio.

Quando però si riconosca che l' irregolarità della contabilità. proceda da un cattivo impianto. è d' uopo riordinarla completamente. Converrà quindi seguire lo stesso ordine necessario per un nuovo impianto, cioè prendere conoscenza dello stato patrimoniale, studiare attentamente i varî rami dell' amministrazione, e dedurne i libri e l' organizzazione contabile che si richiede per la migliore conduzione dell' azienda. Stabilito così il modo con cui la contabilità dovrebbe essere ordinata. se ne farà il raffronto con quello in cui lo è al momento della revisione, d' onde si desumerà ciò che è da conservarsi. ciò che è da modificarsi e le innovazioni da introdursi.

§ 9. — Sistemazione e riordinamento di amministrazioni

Può accadere che un' amministrazione, così per incapacità di chi vi ha presieduto, come anche per circostanze dal medesimo indipendenti, trovisi in condizione anormale e pericolosa.

Un amministratore infatti, sia col procedere senza la dovuta prudenza nelle operazioni e negli affari tutti, sia eseguendo inconsideratamente le spese, ed eccedendo nelle medesime, ovvero trascurando di tutelare i diritti dell' amministrazione, può condurla in una via rovinosa; come può accadere che avvenimenti accidentali o imprevidibili, vengano ad opporsi al regolare andamento di un' amministrazione, percui occorra di consultare persone esperte e capaci sul migliore mezzo di ricondurre l' amministrazione stessa nel suo stato normale.

In ambi questi casi il Ragionere può essere chiamato per la sistemazione dell' amministrazione.

Quando in un' amministrazione pubblica, o soggetta alla tutela del Governo si verificano delle malversazioni, può il Ragioniere essere chiamato all' esame delle cose ed a redigere un rapporto contenente le osservazioni ed i rilievi che gli venne dato di fare.

È evidente che il Ragioniere deve, prima di tutto, rendersi bene informato delle cause che incagliarono l' andamento regolare dell' amministrazione. Ciò fatto, egli deve in un' apposita relazione detta *piano di sistemazione* suggerire il mezzo migliore per appianare quelle difficoltà che per avventura si fossero presentate e per assicurare il regolare procedimento degli affari.

Se trattisi di un' amministrazione, la quale trovisi perturbata da una di quelle sinistre eventualità imprevedibili da cui è impossibile sottrarsi, anche colla più saggia e prudente gestione: lo studio si limiterà all' indagare il mezzo più acconcio, pel quale provvedere alle dannose conseguenze di quello stesso avvenimento, col minor sacrificio dell' amministrazione; cosa del resto non molto agevole ad effettuarsi e che richiede

tutta la maggiore attenzione, ed un esame profondo della situazione economico- amministrativa.

L'attenzione e lo studio del Ragioniere possono pure essere chiamati su di un'amministrazione, la cui gestione, abbia preso un cattivo indirizzo per incapacità di chi vi presiede, o faccia palese la propria irregolarità, per malversazioni che in essa si verificano.

In questo supposto il Ragioniere oltre all' indagare le cause delle irregolarità; dovrà estendere le proprie indagini ad ogni ramo, ad ogni parte dell'amministrazione. Prenderà in esame lo stato patrimoniale e ne desumerà la più conveniente destinazione dei capitali disponibili; esaminerà in seguito l'intera gestione, su cui cadono i rilievi, rilevandone quelle operazioni che sono a ritenersi come motivo della perturbazione e dell'incaglio dell'amministrazione, provando la giustezza delle proprie osservazioni, col soccorso di quei principî economico-amministrativi che avemmo occasione di svolgere nel capitolo dell' *Amministrazione privata*. Passerà poi alla revisione dell' ordinamento amministrativo-contabile, suggerendo man mano quei provvedimenti che stima opportuni, servendosi all' uopo delle norme riflettenti l' organizzazione della contabilità e del controllo.

Farà presente in pari tempo il modo più conveniente per liberare l' amministrazione dalle passività e da quegli impegni che ne intralciano l' andamento.

Una delle principali cure infatti che incombono all' amministratore, come fu detto al cap. 2°, paragrafo 2° pag. 41, consiste nel depurare il patrimonio dalle passività, ciò che, com'è facile concepire, si ottiene rimborsando i creditori del montare del loro avere,

Tale restituzione può operarsi in due maniere; restituendo in una sol volta l' intero capitale, e col graduale ammortimento del medesimo. I mezzi per ciò fare possono ottenersi con risparmi, mediante la realizzazione di qualche credito, coll' alienazione di una proprietà, o colla creazione di un nuovo debito.

Quando una ben regolata economia possa formare un cumulo di risparmi sufficiente per l' operazione di cui è parola, è evidente esser questo il mezzo preferibile.

Ma trattandosi di debiti di entità, per estinguere i quali le economie non bastino, e che però si riconosca la necessità di depurarne il patrimonio, conviene necessariamente appigliarsi ad uno degli altri mezzi suindicati.

Lo estinguere una passività realizzando qualche credito dell'amministrazione sarà evidentemente utile, quando quest'ultimo sia fruttifero in misura inferiore a quella dell' interesse del capitale passivo. — È pure conveniente realizzare un credito, per estinguere un debito portante un frutto minore dell' interesse del credito stesso, quando il medesimo non sia molto sicuro e riesca difficile, o per lo meno brigoso, il riscuotere i relativi frutti alle prescritte epoche. A parità di condizione poi fra l' interesse del credito e quello del debito, è sempre a preferirsi una tale operazione, giacchè è pure da tenersi nel debito calcolo la semplificazione che ne deriva nell' amministrazione.

L' alienazione di una proprietà è consigliabile allorchè si riconosca evidentemente l' utilità o la necessità di estinguere, col prezzo che se ne ritrae, una data passività che per la sua specie ed importanza sia di forte aggravio all'amministrazione. In ognuno però di questi mezzi deesi andare ben cauti, per evitare che da una simile operazione mal ponderata, a vece di guadagnarne, il potrimonio ne soffra.

Riguardo alla creazione di un nuovo debito per l' estinzione delle passività, accenneremo come le amministrazioni economico-famigliari possano ricorrere agli istituti di credito fondiario, di cui facemmo menzione nel Capitolo dell' *Amministrazione Commerciale-industriale* parlando delle banche.

Questi istituti, prestando per prima ipoteca somme rimborsabili con ammortizzazione da 10 a 50 anni, permettono alle amministrazioni stesse di soddisfare, col capitale preso a prestito, le passività gravanti il patrimonio, salvo di corrispondere semestralmente all' istituto mutuante una somma composta dell' interesse, delle spese varie e dei diritti erariali, non che della quota di ammortimento. Per tal guisa le amministrazioni, alla fine della durata del prestito, trovansi di avere estinto non solo quest' ultimo, ma di avere ancora depurato il patrimonio delle preesistenti passività.

Prima però di decidersi ad effettuare una tale operazione è d' uopo esaminare attentamente tutte quelle circostanze che possono direttamente o indirettamente influire sulla buona riescita dell' operazione stessa, come, ad esempio, la perdita che deesi incontrare nella vendita delle cartelle del credito fondiario (colle quali gl' istituti pagano ai mutuatari l' importo del prestito valutandole, s' intende, pel loro valore nominale). perdita che sta in ragione inversa del corso delle cartelle medesime; la somma semestrale od annuale da pagarsi per l' estinzione del medesimo; la certezza di poter puntualmente soddisfare tale pagamento ecc.

Il Ragioniere deve aver presente che una ben regolata economia, quella cioè che non dipende da eccessive riduzioni di spese che diminuiscono la produttività del patrimonio, deve sempre riscontrarsi nelle amministrazioni, e ciò allo scopo di costituire nuovi capitali produttivi.

I patrimoni in altri termini non possono migliorare senonchè con una saggia economia, la quale permetta di convertire i risparmi in nuovi capitali fruttiferi, o d' impiegarli in miglioramento di quelli già esistenti, ciò che torna ad aumento della loro rendita e conseguentemente del loro valore. È d' uopo non illudersi, fuori di questa via i patrimoni non possono aumentare di entità.

Quando esistano somme disponibili la miglior cosa è quella di destinarle all' estinzione o riduzione dei debiti. Ciò è da preferirsi alla costituzione di un mutuo, anche quando quest'ultimo impiego presenti un' interesse maggiore del frutto che porta il debito; poichè innumerevoli sono le circostanze e le eventualità in cui può incorrere un' amministrazione, e può accadere di trovarsi nella condizione di non poter realizzare il credito, mentre si sia pressati dall' estinzione del debito.

Quando si abbiano invece somme disponibili e non debiti da estinguersi, piuttostochè fare degli acquisti è sempre preferibile il miglioramento delle proprietà già esistenti, e su di ciò ci riportiamo a quanto dicemmo nel citato capitolo dell'*Amministrazione privata* pag. 42.

Trovandosi un' amministrazione gravata da debiti onerorosissimi, per la qual cosa necessiti di estinguerli, o possedendo terreni il cui miglioramento o bonifico sia riconosciuto

indispensabile, e non abbia essa i mezzi necessari, è consigliabile prendere somme a prestito.

Due cose peraltro sono, in questo caso, meritevoli di maturo esame; dovrà cioè porsi ben attenzione di non assumere condizioni troppo onerose, nè di prendere somma eccedente il reale bisogno.

Accadendo di caricarsi di un debito per somma superiore all' occorrenza, raramente avviene che l' eccedenza sia impiegata produttivamente; essendochè essa venga ordinariamente distratta in consumi improduttivi, d' onde i danni diretti e indiretti, mediati ed immediati che ne risente il patrimonio.

Non converremo mai nell' opportunità di prendere somme a mutuo per fare acquisto di beni immobili; giacchè primieramente per far questo bisogna non solo avere i mezzi necessari per i miglioramenti che i beni stessi possono richiedere, ma è d' uopo ancora che quelli esistenti, non abbisognino affatto di bonificazioni: e quando anche per circostanze speciali sia evidente la convenienza di un dato acquisto, è chiaro rilevare che sarà sempre preferibile al contrarre un mutuo, l' assumere un debito per residuo prezzo, il quale sarà sempre di minore aggravio; oltrechè, per la stessa sua natura, costituirà un incentivo all' attività ed all' economia onde al più sollecitamente possibile liberarsi dal debito stesso.

Il Ragioniere, nel piano di sistemazione, deve proporre quelle misure che valgano ad assicurare non solo la economia nelle spese, ma ben anche nella percezione delle rendite e nella realizzazione dei crediti, evitando tutto ciò che può portare un ritardo o dispendi per le riscossioni medesime.

Qualora vi siano quistioni già iniziate, il Ragioniere deve osservare se sia conveniente transigere e indicare il tempo e mezzo migliore per farlo.

Riguardo poi alle malversazioni, conviene persuadersi che il mezzo più efficace per evitarle sta nel pagare bene gl' impiegati, vale a dire secondo che la loro capacità e le rispettive attribuzioni giustamente richieggono, giacchè per tal guisa essi sono interessati al buon andamento ed al miglioramento delle amministrazioni cui sono addetti, mentre, mal retribuendo l' opera loro, gl' impiegati non prendono amore al lavoro, e raramente avviene ch' essi adempiano coscienziosamente al loro dovere.

§ 10. — Divisione di sostanze

Altra importantissima operazione del Ragioniere è la divisione di sostanze, e la compilazione dei relativi progetti di divisione ed assegnazione o riparto delle sostanze stesse fra i vari aventi diritti.

È indubitato che in questo argomento richiedesi la conoscenza delle disposizioni di legge, senza di che sarebbe impossibile al Ragionere di procedere nel lavoro suaccennato.

Sebbene sia assolutamente necessario, secondo, l'opportunità dei singoli casi pratici, il ricorrere alle disposizioni del codice, per dedurne le norme da seguire in tale operazine; purtuttavia non sarà fuor d' opera l' accennare a quanto segue.

Giuridicamente la successione è uno dei modi di acquistare i beni.

Il prof. E. Pacifici Mazzoni nell' opera da noi citata, libro terzo pag. 13 così si esprime:

« Con la successione si acquista l' universalità od una » quota dei beni, o una o più cose particolari di una persona » defunta. In generale, se la successione ha per oggetto l'uni- » versalità o una quota di beni, dicesi universale o a titolo » universale e il successore chiamasi erede, se una o più cose » particolari, chiamasi particolare o a titolo particolare o le- » gato, e il successore legatario. La successione a titolo uni- » versale può essere legittima e testamentaria, secondo che è » deferita dalla legge o dal testatore, giusta il diritto che la » legge stessa gliene dà, quella a titolo particolare non è che » testamentaria.

» Alla successione legittima non si fa luogo, se non quando » manchi in tutto od in parte la testamentaria (art. 720 capov. 2°). » La successione testamentaria manca, se manchi o non sia » valido il testamento, se il testatore non ha disposto di tutte » le sue sostanze, se tutti gli eredi non vogliano o non pos- » sano accettare l' eredità, e a favore degli accettanti non si » faccia luogo al diritto di accrescimento. Donde appare che » la successione legittima può concorrere con la testamentaria » e viceversa ».

Secondo l'art. 721 del cod. civ., la legge devolve la successione — ai parenti legittimi, discendenti, ascendenti e collaterali — ai figli naturali — al coniuge — ed in loro mancanza allo Stato.

La legge poi nel regolare la successione (come stabilisce l'art. 722 del cod. civ.) considera la prossimità della parentela, e non la prerogativa della linea, nè la origine dei beni, se non nei casi e nei modi dalla legge stessa espressamente stabiliti.

Secondo il successivo art. 723 tutti sono capaci di succedere meno quelli che ne sono dalla legge dichiarati incapaci o indegni.

Sono incapaci di succedere:

1° Coloro che al tempo dell' apertura della successione non siano ancora concepiti;

2° Coloro che non sono nati vitali; cioè non per intero usciti vivi dal seno materno (art. 724).

Sono indegni di succedere:

1° Chi avesse volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta;

2° Chi l'avesse accusata di reato punibile con pena criminale, quando l' accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio;

3° Chi l' avesse costretta a far testamento od a cangiarlo;

4° Chi l' avesse impedita di fare testamento o di rivocare il già fatto, o avesse soppresso, celato od alterato il testamento posteriore (art. 725).

Pel disposto dell' art. 726 può però essere ammesso a succedere chi fosse incorso nella indegnità, qualora la persona della cui successione si tratta, ve lo abbia espressamente abilitato con atto autentico o con testamento.

La legge inoltre conferisce ai parenti lontani di un defunto il diritto di entrare nel grado e nei diritti dei più prossimi, che non gli possono succedere, sia perchè premorti, sia per esserne indegni; e questo modo di succedere dicesi per *rappresentazione*. Fra i parenti legittimi vanno considerati, in primo luogo, i figli legittimi o i loro discendenti senza distinzione di sesso, e quantunque nati da matrimoni diversi;

comprendendo sotto il nome di figli legittimi, i legittimati, gli adottivi e i loro discendenti. E per discendenti intendonsi i legittimi ed i legittimati non però gli adottivi.

Vengono in secondo luogo i genitori e gli ascendenti della linea tanto paterna quanto materna: quindi i fratelli e le sorelle del defunto ed i loro discendenti, cioè i collaterali di secondo grado: e in fine il congiunto od i congiunti più vicini al defunto senza distinzione di linea paterna o materna, purchè non oltrepassino il decimo grado, oltre il quale la successione non ha luogo.

I figli naturali hanno diritto alla successione dei genitori, nella misura stabilita dalla legge secondo la specialità dei casi, solo quando la loro figliazione sia legalmente riconosciuta o dichiarata.

I diritti del coniuge superstite sull' eredità del coniuge defunto sono di usufrutto o di proprietà, secondo che concorra con figli del defunto, e con altri parenti, o sia solo (Pacifici Mazzoni libro 3 pag. 47).

Come si è detto l' eredità si devolve al patrimonio dello Stato in mancanza delle persone chiamate a succedere per legge. Vediamo ora qual' è la porzione di cui si può disporre per testamento (1) e quella dovuta ai discendenti ed agli ascendenti. Diremo quindi brevemente che la legittima dovuta ai figli è la metà del patrimonio: quando poi non esistano figli nè loro discendenti, la porzione legittima dovuta agli ascendenti è il terzo dell' eredità. Nel primo caso dunque il testatore può liberamente disporre della metà del proprio patrimonio, e nel secondo dei due terzi.

Qualora le disposizioni testamentarie eccedano la porzione disponibile sono soggette a riduzione.

L' azione di riduzione dev' essere sperimentata da chi vi ha di diritto nel tempo in cui si apre la successione e lo può essere (come a pag. 109 Pacifici Mazzoni libro 3) contro gli

---

(1) L' olografo e quello per atto di notaio sono le due forme ordinarie di testamento riconosciute dalla legge. V' hanno poi altri testamenti speciali e cioè, quelli fatti in luoghi in cui domini peste o altra malattia riputata contagiosa, quelli fatti sul mare durante un viaggio ed i testamenti militari.

eredi ed i legatari, ai quali sia stato lasciato più della porzione disponibile, ed anche contro i donatari, se con la riduzione delle disposizioni testamentarie non si ottiene intera la legittima.

Se il valore delle donazioni eccede o eguaglia la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie sono senza effetto (art. 823).

Secondo l'art. 822, per constatare se possa o no aver luogo la riduzione, o in altri termini per determinare la porzione di beni di cui il testatore potea disporre, si forma una massa di tutti i beni del testatore al tempo della morte detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui è stato disposto a titolo di donazione, quanto ai beni mobili secondo il loro valore al tempo delle donazioni, e quanto ai beni immobili secondo il loro stato al tempo delle donazioni ed il valore al tempo della morte del donatore, e sull' asse così formato si calcola quale sia la porzione di cui il testamento ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi aventi diritto a riserva.

L' art. 824 poi stabilisce che: — se le disposizioni testamentarie eccedono la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe dopo detratto il valore delle donazioni, la riduzione si fa proporzionalmente senza alcuna distinzione fra gli eredi ed i legatari, e nel modo indicato dalla legge nei singoli casi.

In due modi può l'eredità essere accettata cioè puramente e semplicemente, o col benefizio dell' inventario, però l' erede può anche rinunziare all' eredità.

La divisione delle eredità può essere convenzionale o giudiziale, cioè eseguita all'amichevole o giudizialmente. Nel primo caso il Ragioniere può avere l' incarico della redazione del relativo progetto di assegnazione.

Che intendesi amministrativamente per *divisione* e per *assegnazione?*

In materia di Ragioneria, divisione, indica quell' operazione con cui si stabilisce genericamente a quale somma ascenda il diritto di ciascun coerede sull' eredità: per assegnazione poi si significa l' altra operazione che diremo successiva, a mezzo

della quale viene ripartito il patrimonio da dividersi fra i varî coeredi a seconda della loro specie e de' loro diritti.

Prima cura del Ragioniere è quella di compilare lo stato del patrimonio all'epoca della morte del testatore.

In questa redazione conviene aver riguardo agl'interessi scaduti prima dell'epoca suddetta e non per anco riscossi, ed a quelli decorsi ma non ancora maturati.

Gl'interessi scaduti e non percepiti debbono integralmente essere portati in aumento del patrimonio.

Nella calcolazione però delle rendite in corso, per le quali non sia ancora giunta la scadenza, devesi assolutamente fare astrazione dall'epoca della scadenza stessa; e la quota di tali rendite che va calcolata in aumento di capitale si ottiene computando la parte proporzionale decorsa dal principio dell'anno amministrativo all'epoca della morte del testatore.

Ciò rendesi necessario per evitare che (ammessa l'intangibilità del capitale) gli eredi si trovino nella difficile condizione di non avere disponibile la maggior parte della successiva rendita.

Trattandosi in ispecie di uno stato patrimoniale che debba servire di base per una divisione, si suol formarlo a seguito di regolari perizie così dei mobili come degl'immobili.

Presa conoscenza a mezzo dell'inventario della reale sostanza da dividersi, il Ragioniere passerà all'esame delle disposizioni testamentarie col soccorso anche di un qualche legale per essere guarentito circa la loro interpretazione, tenendo man mano diligentemente nota della istituzione fatta dal testatore, di eredi universali, di legittimari, e di legatari.

Ciò fatto, in base alle disposizioni testamentarie stesse e occorrendo, secondo i casi, anche all'appoggio delle prescrizioni di legge, si stabilisce il preciso credito di ciascun avente diritto; e quindi si passa alla ripartizione delle sostanze patrimoniali.

Questa ripartizione, che il Ragioniere deve presentare in forma di progetto, deve essere disposta in un prospetto dal quale chiaramente si rilevi, in primo luogo la descrizione dello stato patrimoniale da dividersi, indi l'indicazione dei coeredi distinti a seconda della loro qualifica giuridica e le varie atti-

vità patrimoniali assegnate e le passività accollate ai medesimi per effetto della divisione.

Tale prospetto deve poi essere accompagnato da una relazione in cui sieno svolte le basi da cui si è partiti, le considerazioni di cui si è tenuto calcolo nei singoli casi, l'esposizione ragionata della divisione patrimoniale e l'illustrazione dell'assegnazione o del riparto contenuto nel prospetto stesso.

Può accadere che la sostanza patrimoniale non permetta di ripartirla a modo che ciascuno dei condivendi sia esattamente soddisfatto del rispettivo credito o diritto sull'eredità. In questo caso il Ragioniere deve far palese il mezzo più acconcio per conciliare nella ripartizione i desideri dei vari coeredi, proponendo all'uopo quelle alienazioni di proprietà che fossero riconosciute opportune.

Per appianare quindi tutte quelle difficoltà che nei casi pratici possono su tale argomento presentarsi, il Ragioniere, per corrispondere degnamente al proprio assunto, deve anche tenere congressi cogli stessi coeredi e consultare qualche legale.

Quanto minori in fine sono i dubbi che possono cadere sulla reale entità dei vari capi di attività tanto più facile riesce l'operazione di riparto della sostanza; perciò il Ragioniere, dovrà far presente la opportunità di realizzare crediti, o di transigere nelle quistioni in cui possa per avventura trovarsi l'amministrazione del patrimonio da dividersi.

§ 11. — **Liquidazione di stati**

Così un privato, come un commerciante, può trovarsi per un seguito di operazioni rovinose o di sinistri avvenimenti nella condizione di non potere corrispondere ai propri impegni.

Trattandosi di un privato, od anche di un commerciante, quando vogliansi evitare tutte le spese che conseguono da un procedimento giudiziale, il Ragioniere può essere chiamato, di comune accordo fra la massa dei creditori e il debitore, a redigere il piano di amichevole composizione fra i creditori stessi e di stralcio dello stato del debitore. Il Ragioniere può anche presiedere all'Amministrazione della sostanza fino alla liquidazione del patrimonio.

In tale assunto esso deve curare sempre (ed in ispecie quando trattisi di persona che sia stata costretta a sospendere i propri pagamenti per sinistre eventualità dalla medesima indipendenti) di soddisfare agl' impegni del debitore col minore suo danno. Deve perciò far presente l' opportunità di attendere la realizzazione delle rendite, di ritardare l' alienazione di proprietà ecc.

Prima cura del Ragioniere sarà di redigere lo stato attivo e passivo del patrimonio, tenendo esatto calcolo di tutte le effettive restanze attive e delle varie specialità di debiti gravanti il patrimonio stesso. Lo studio poi principale e che debb' essere estesamente svolto nel piano sopraccennato sta nell' appurare il mezzo migliore per addivenire alla realizzazione delle rendite e dei capitali attivi ed al conseguente riparto della sostanza fra i vari creditori, a seconda della competenza speciale di ciascun credito, la quale procede direttamente dall' indole del medesimo. Infatti, sarà in primo luogo da tenersi calcolo di quelle passività patrimoniali dipendenti da debiti privilegiati, indi dei debiti ipotecari, poi di quelli guarentiti da pegno, non che dei debiti chirografari d' ogni natura ecc., tenendo ancora nella debita considerazione quelle circostanze speciali che i singoli casi presentano.

In quest' operazione in fine, lo ripetiamo, il Ragioniere deve aver in mira di soddisfare alle giuste pretese dei creditori col minore pregiudizio possibile dello stato del debitore, agendo ognora con molta prudenza e tutta onestà.

Nel capitolo dell' *Amministrazione commerciale-industriale* (pag. 115) abbiamo accennato ai casi in cui ha luogo lo scioglimento della società in nome collettivo, considerazioni che, come dicemmo, valgono pure per le società in accomandita e le anonime meno quelle varianti procedenti dalla diversa indole di queste ultime due.

Sciolta che sia una società, si addiviene allo stralcio del suo patrimonio; percui non appena ciò avvenga i socî debbono incaricare una o più persone dell' opportuna liquidazione. In caso di discrepanza fra i soci per tale nomina (la quale cade generalmente su Ragionieri) essa viene fatta dall' autorità giudiziaria.

In tre principali capi si riassumono gli obblighi della persona o delle persone che assumono l' impegno di liquidare o stralciare il patrimonio di una società commerciale, e sono:

1° Definire ed ultimare gli affari in corso colla maggiore sollecitudine;

2° Convertire in denaro le sostanze di cui si compone il patrimonio sociale;

3° Compilare e rimettere ai soci il bilancio delle seguite operazioni, corredato dei necessari schiarimenti e delle opportune annotazioni, e devenire in base del bilancio stesso e di conformità a quanto fosse stato stabilito in proposito nel contratto di società, alla distribuzione dell' attivo netto ai soci.

Quando nel contratto sociale non sia stato stipulato il modo di riparto, nè siensi convenute le varie interessenze dei soci, la divisione dev' essere fatta proporzionalmente a quanto ognuno di essi immise in società: ritenendosi pel socio che avesse conferita la sola propria industria che la sua quota di guadagni o di perdite, debb'essere regolata come quella del socio che ha conferito la somma o porzione minore. Così l' art. 1717 del codice civile.

Lo stralciario o gli stralciari adunque, debbono limitare la loro opera alla migliore liquidazione degli affari in corso; non possono quindi in alcun modo intraprendere nuove speculazioni, ma solo compiere quegli atti di commercio inerenti allo stralcio del patrimonio sociale. La legge poi li obbliga a tenere esatta nota delle operazioni che eseguiscono e degli atti che compiono per la definizione del loro mandato nelle forme e nei modi prescritti per la tenuta dei libri di commercio.

Gli stralciarî hanno il dovere d' informare i soci, che ne facessero analoga richiesta, dello stato delle loro trattative ed operazioni.

Non è permesso agl' incaricati dello stralcio di pagare ad alcuno dei soci un acconto della quota di riparto, finchè ogni partita sì attiva che passiva dello stato sociale non sia stata regolarmente appurata e liquidata.

Per quanto riguarda l' estinzione delle obbligazioni in solido veggasi la relativa sezione del codice di commercio, cioè dall' art. 172 al 176.

Nel caso poi del fallimento di un commerciante o anche di una società di commercio, il Ragioniere può essere eletto sindaco; crediamo quindi opportuno di riassumere qui succintamente le attribuzioni principali che sono dalla legge demandate ai sindaci dei fallimenti.

Colla sentenza con cui è dichiarato il fallimento, il tribunale di commercio nomina uno o più sindaci provvisori. Dopo seguita la riunione dei creditori, che viene determinata colla stessa sentenza precitata, il tribunale, sulla relazione del giudice delegato, nomina i sindaci definitivi sia confermando in uffizio i primi sia nominando altre persone.

Venendo eletti più sindaci essi (secondo l'art. 572 cod. di comm.) non possono amministrare nè agire se non collettivamente.

Potendo però il giudice delegato autorizzare specialmente uno o più fra i medesimi a fare determinati atti d'amministrazione, in allora sono solamente responsabili quelli così autorizzati.

L'art. 575 del cod. di comm. stabilisce che — se l'apposizione dei sigilli non venne fatta prima della nomina dei sindaci, questi debbono fare istanza al pretore perchè vi proceda.

I sindaci debbono ancora far presente al giudice delegato la necessità di non porre sotto i sigilli o di farne estrarre tutte le cose soggette a prossimo deterioramente o ad imminente diminuzione di valore; non che quelle che servono all'esercizio del commercio, quando questo non possa essere interrotto senza danno dei creditori. — A cura degli stessi sindaci viene fatto regolare inventario delle cose suaccennate, le quali poi vengono stimate in presenza del pretore, che sottoscrive il processo verbale.

Pel successivo art. 577 i sindaci, previa l'autorizzazione del giudice delegato, addivengono alla vendita delle cose predette e di quelle ancora la cui conservazione sia dispendiosa come pure all'esercizio temporaneo del commercio del fallito.

L'art. 578 stabilisce, che: il giudice delegato, sulla domanda dei sindaci, può dispensarli dal porre sotto sigilli od autorizzarli a farne estrarre:

1° I libri di commercio del fallito, i quali saranno dal pretore vidimati e rimessi ai sindaci. Il pretore accerterà som-

mariamente nel processo verbale lo stato nel quale i libri si trovano;

2° Gli effetti di portafoglio a breve scadenza o soggetti ad accettazione, o pei quali siano necessari atti conservativi: questi effetti saranno descritti e rimessi ai sindaci per farne, sotto la vigilanza del giudice delegato, la riscossione o per procedere agli atti conservativi. Un elenco di questi effetti sarà rimesso al giudice delegato.

Gli altri crediti del fallito sono altresì sotto la vigilanza del giudice delegato, riscossi dai sindaci verso loro quitanza. Spetta ai sindaci di proporre la misura dei soccorsi da darsi al fallito sull' attivo del fallimento a titolo di alimenti.

I sindaci in presenza del fallito o di suo mandatario secondo i casi, esaminano i libri per conoscerne il contenuto, accertarne lo stato, chiuderli e firmarli.

Se il fallito contrariamente al disposto dell' 545 non abbia presentato il bilancio, i sindaci, di conformità al prescritto dall' art. 584, procedeno senza ritardo alla formazione di esso, con la scorta dei libri e delle carte del fallito e delle notizie che si sono procurate. Qualora poi il fallito abbia presentato il bilancio, i sindaci procedono a tutte quelle rettifiche che credono necessarie.

E il bilancio così formato o rettificato, a senso dello stesso art. 584, dev' essere depositato presso la Cancelleria del tribunale di commercio.

Stimiamo pure necessario riportare qui l' art. 587 il quale prescrive, che: — i sindaci definitivi, entro tre giorni dalla loro nomina, debbono fare istanza per la rimozione dei sigilli e procedere alla formazione dell' inventario dei beni del fallito, il quale sarà presente o legalmente chiamato. —

Tale inventario dev' essere compilato alla presenza del cancelliere della pretura e dallo stesso firmato. Deve inoltre essere formato in doppio originale; uno, entro ventiquattro ore, va depositato allla cancelleria del tribunale; l' altro resta presso i sindaci.

Merita pure considerazione l' art. 590 il quale prescrive che: — In ogni fallimento i sindaci entro quindici giorni dall' ingresso o dalla conferma nel loro uffizio, devono rimettere al giudice delegato una sommaria esposizione, ossia un

conto ristretto dello stato apparente del fallimento, delle principali cause e circostanze di esso e dei caratteri che sembra avere. —

Questa esposizione viene trasmessa dal giudice delegato colle sue osservazioni al procuratore del re.

I sindaci debbono darsi carico in fine degli originali dell'inventario delle merci, del danaro, dei titoli di credito, dei libri, delle carte, dei mobili e di tutti gli effetti del fallito che vengono loro rimessi per gli ulteriori atti inerenti al loro mandato.

I sindaci continuano, sotto la vigilanza del giudice delegato, la riscossione dei crediti; ed il danaro dev' essere da essi versato nella cassa dei depositi giudiziali (1).

I sindaci dietro autorizzazione del giudice delegato possono vendere le merci e gli altri effetti mobili; e transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa ancorchè riguardino diritti immobiliari.

L' art. 595 stabilisce però che: Quando l' oggetto della transazione ha un valore indeterminato o superiore alle lire mille cinquecento, la transazione dev' essere sottoposta all'omologazione del tribunale di commercio se si tratta di transazione relativa a diritti personali o mobiliari, e del tribunale civile se si tratta di transazione relativa a diritti immobiliari.

Qualora il fallito non sia in arresto o sotto custodia, ovvero abbia ottenuto salvocondotto, è fatta facoltà ai sindaci d' impiegarlo per facilitare la loro amministrazione.

L' art. 598 prescrive, che: — Il danaro versato dai sindaci o consegnato da altri per conto del fallimento non può essere ritirato che mediante ordinanza del giudice delegato. Se vi sono sequestri, i sindaci debbono prima ottenerne la rivocazione.

Per la ripartizione del danaro depositato nella cassa, i sindaci rilasciano a ciascun creditore il mandato di pagamento

---

(1) Art. 597 cod. di comm. Il danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni, dedotte le somme riconosciute necessarie dal giudice delegato per le spese di giustizia e di amministrazione, sarà immediatamente versato nella cassa dei depositi giudiziali. I sindaci, entro tre giorni dalla riscossione o provenienza, fanno constare presso il giudice delegato i fatti versamenti. Nel caso di ritardo, i sindaci sono debitori degli interessi delle somme non versate.

secondo lo stato di ripartizione da essi formato, il quale è reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato. I pagamenti si eseguiscono direttamente dalla cassa. —

Pel disposto dal successivo art. 599, i sindaci dal loro ingresso in uffizio sono obbligati:

A fare tutti gli atti conservativi dei diritti del fallito contro i suoi debitori;

A prendere le iscrizioni ipotecarie, che non fossero state prese dal fallito, sopra i beni immobili dei suoi debitori. L'iscrizione è presa dai sindaci in nome della massa, aggiungendo alle note un certificato del cancelliere del tribunale di commercio, dal quale sia provata la loro nomina;

A prendere iscrizione in nome della massa dei creditori sopra gli immobili del fallito dei quali conoscano l'esistenza. L'iscrizione è fatta sull'esibizione di un certificato spedito a norma del precedente capoverso.

Nei tre giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti per la comparsa dei creditori davanti ai sindaci, affine di rimettere ai medesimi i loro titoli e la loro nota di credito, comincia la verificazione dei crediti, la quale si fa in presenza del giudice delegato, in contraddittorio del creditore o del suo mandatario.

A senso dell'art. 603, i crediti dei sindaci sono verificati da due dei maggiori creditori portati in bilancio e chiamati a tal uopo dal giudice delegato; mentre tutti gli altri crediti sono verificati dai sindaci.

I creditori, i cui crediti sono verificati o soltanto portati in bilancio, come pure il fallito, hanno diritto di assistere e contraddire alle verificazioni fatte o da farsi.

Sul titolo di ciascun credito ammesso in tutto o in parte, i sindaci debbono scrivere la dichiarazione seguente: *Ammesso al passivo del fallimento di . . . . . per la somma di . . .* aggiungendovi la data; alla quale dichiarazione il giudice delegato appone il visto.

Nei tre giorni successivi ai termini fissati per il giuramento (che ogni creditore, entro otto giorni, dopo la verificazione del suo credito, deve prestare sulla veridicità del credito stesso e sulla reale entità per cui il medesimo fu ammesso) il giudice delegato fa convocare i creditori, i crediti dei quali

sieno stati verificati e confermati con giuramento od ammessi provvisoriamente, per deliberare sulla formazione del concordato: a tale adunanza i sindaci devono fare una relazione sullo stato del fallimento, sull' adempimento delle formalità e sulle operazioni che hanno avuto luogo rimettendola quindi al giudice delegato (art. 615 comb. col. 617).

Per effetto del successivo art. 630, quando la sentenza di omologazione del concordato è passata in cosa giudicata, cessano le funzioni dei sindaci, i quali perciò debbono rendere al fallito il loro conto definitivo che viene discusso e chiuso in presenza del giudice delegato, nonchè tutti i suoi beni, libri carte ed effetti verso ricevuta e ciò sotto quelle condizioni e cautele che fossero stabilite nel concordato.

Qualora però il fallito non adempia alle condizioni del concordato, la domanda di risoluzione di questo viene proposta dai sindaci davanti il tribunale in nome della maggioranza dei creditori intervenuti alle deliberazioni del concordato, non ancora soddisfatti delle somme portate dal medesimo.

Venendo il fallito condannato per bancarotta fraudolenta; il tribunale di commercio, sulla presentazione della relativa sentenza, nomina un giudice delegato ed uno o più sindaci.

Detti sindaci, a norma del capoverso 2° art. 637, possono fare apporre i sigilli e debbono procedere immediatamente alla ricognizione dell' inventario o stato del fallimento. È pure loro obbligo quello di fare pubblicare, unitamente all' estratto della sentenza di loro nomina, l' invito ai nuovi creditori, se ve ne sono, di presentare entro venti giorni i loro titoli di credito per la necessaria verificazione od accertamento.

Non venendo consentito un concordato, i creditori sono in istato di unione; e quando i sindaci non sieno conservati, essi debbono rendere conto della loro amministrazione ai nuovi sindaci alla presenza del giudice delegato, e chiamato il fallito.

Per ciò i sindaci rappresentano la massa dei creditori, e loro attribuzione è quella di procedere alla liquidazione del fallimento. I creditori stessi però possono autorizzare i sindaci a continuare l' esercizio del commercio del fallito.

Alle adunanze dei credtori in istato di unione, che sono convocate dal giudice delegato, i sindaci debbono rendere il

conto della loro amministrazione. Ultimata poi la liquidazione del fallimento i sindaci danno il loro rendiconto definitivo.

Nel corso della liquidazione è poi assolutamente necessario i sindaci abbiano presenti le disposizioni relative: ai coobbligati ed ai fideiussori; ai creditori con pegno e quelli privilegiati su beni mobili; ai diritti dei creditori privilegiati od ipotecari sugli immobili: ai diritti della moglie del fallito; alla ripartizione fra i creditori ed alla liquidazione dei beni mobili, alla vendita degl' immobili, alla rivendicazione e in fine all'amministrazione dei beni in caso di bancarotta, per le quali disposizioni rimandiamo i nostri lettori alle relative sezioni del vig. cod. di comm. cioè dall' art. 656 al 714.

§ 12. — Esame e revisione di operazioni di altri Ragionieri

Sia per incarico di privati sia di tribunali, il Ragioniere può esaminare e rivedere operazioni eseguite da altri Ragionieri.

Un tale assunto non è al certo cosa di poco momento; però non riescirà molto difficoltoso, qualora si abbia cura di seguire nell' esaurimento del medesimo un sistema razionale.

Noi accenneremo qui succintamente al modo di procedere in tale operazione.

Diremo quindi in primo luogo che per porsi in grado di poter bene apprezzare quegli atti amministravi o contabili, che costituiscono l' oggetto dell' operazione o del lavoro da esaminarsi, il Ragioniere deve, con uno studio preventivo, formarsi un concetto chiaro dell' argomento, o della cosa cui il lavoro stesso si riferisce.

Ciò fatto si passa all' esame del lavoro, sia nella sua sostanza, sia nella sua forma; giacchè è a considerarsi, non solo la precisione delle cose esposte e l' esattezza dei calcoli, ma ancora la ben ordinata disposizione e classificazione della materia, da cui dipende per molta parte la chiarezza ed utilità del lavoro.

Nell' effettuare la revisione è d' uopo contenersi come accennammo al paragrafo 6 per l' esame dei conti, cioè tenere

man mano nota degli errori e delle irregolarità che si rinvengono e delle osservazioni che credesi opportuno di fare, affine di avere poi in ciò, la norma per la redazione della relazione.

Il Ragioniere, nella relazione, colla quale restituisce il lavoro sottoposto alla sua revisione, dev' esporre sul medesimo il proprio apprezzamento.

Quando non abbia rilevati errori od irregolarità, esso dovrà intrattenersi sui risultati generali del lavoro, esponendo il proprio parere e facendo man mano quei rilievi o quelle osservazioni che saranno del caso, e, se l' argomento si presta a considerazioni economiche o giuridiche, il Ragioniere non dovrà trascurarle in ispecie quando possano servire a sostegno dei rilievi da esso fatti.

Se trattisi di lavoro regolare nella sostanza ma non disposto in modo chiaro, per il che appunto (nel dubbio d' inattendibilità del medesimo) se ne sia fatta eseguire la revisione, dovranno riprodursi in maniera più chiara e convincente le dimostrazioni che vi si contengono.

Qualora però il lavoro sia di molta mole, nè si ritenga opportuno rifare le dimostrazioni speciali basterà chiarirle o darne le occorrenti spiegazioni in una esposizione, a guisa d' illustrazione. In fine poi della relazione nel caso supposto non deesi trascurare di esporre o riprodurre i risultati, con quelle osservazioni che la specialità dei singoli casi farà giudicare convenienti.

Trattandosi invece di lavoro erroneo in qualche sua parte, e per modo, che l' errore influisca sul suo risultato, converrà riprodurre nella relazione quelle inesatte dimostrazioni che si sono rettificate, colle analoghe spiegazioni; nonchè presentare in modo persuadente le modificazioni o variazioni che ne conseguono ne' risultati.

Concludendo diremo che il Ragioniere in tale operazione deve procedere colla massima attenzione e pronunziarsi con tutta onestà.

§ 13 — Pareri in quistioni vertenti in giudizio

Non meno importante delle operazioni precedentemente esposte. è quella relativa all'essere il Ragioniere chiamato a dare il proprio parere, su quistioni vertenti in giudizio, le quali si riferiscano a rendimento di conti o ad altri consimili argomenti amministrativo-contabili.

In questi casi il Ragioniere deve strettamente attenersi e basarsi sulla realtà dei fatti: e dovendo esternare il proprio parere egli deve ancora entrare in merito della quistione, riguardando però sempre la medesima dal lato amministrativo.

L'operazione in discorso si divide in due parti: nell'esame della cosa. e nell'esposizione del parere:

Il Ragioniere deve perciò constatare ed accertare i fatti amministrativo-contabili. esaminarli. svilupparli, dimostrarne le relazioni e gli effetti e ritrarre le conseguenze. In termini generali, tale è il lavoro che richiede l'adempimento di un simile incarico. Detto esame come ognun vede non è della natura di una semplice revisione, essendochè in questo caso l'apprezzamento dei fatti, per stabilirne la vera competenza e importanza amministrativa, deve ispirarsi all'indole e specialità della quistione cui riguardano.

E così è necessario studiare prima attentamente quelle posizioni od atti processuali, che vengono rimessi dal tribunale che dà l'incarico; e se trattisi di quistione vertente in appello, è d'uopo rendersi informati anche del procedimento di primo grado onde viemaggiormente comprendere lo stato vero, ed il lato equo della quistione stessa.

Dovendo esaminare conti resi o presentati da una delle parti per accertarne l'attendibilità. sarà necessario operarne una vera revisione; e, dopo averne redatta la relazione, il Ragioniere, sulla base dei risultati ottenuti od accertati, si pronuncierà in merito.

Può però accadere che l'autorità giudiziaria nel nominare il Ragioniere cui vuol rimettere il rendi-conto, la liquidazione od in genere l'atto su cui cade contestazione; unitamente a tutte le carte inerenti al relativo procedimento per averne

un motivato parere, ammetta le parti a fare e produrre o presentare al *perito* i proprî rilievi, e quant'altro vogliono pel loro interesse sia preso in considerazione, e dal perito nell'emettere il proprio voto, e dall'autorità giudiziaria nel pronunciare la sentenza; come anche senza che nella ordinanza o sentenza del tribunale, colla quale viene eletto il perito sieno le parti espressamente a ciò facoltizzate, esse possono egualmente fare al perito od ai periti nel corso delle loro operazioni le osservazioni che credono, per la facoltà che loro viene concessa dall'art. 262 del codice di procedura civile.

Quando ciò avvenga, dopo avere accuratamente studiata la quistione nel modo da noi già espresso, conviene prendere successivamente in esame le osservazioni delle parti, e gli ulteriori documenti dalle medesime esibiti.

Qualora la quistione si aggirasse su rendimenti di conti o liquidazione dei medesimi, ed ognuna delle parti avesse presentato conti ma essenzialmente differenti fra loro, il Ragioniere dovrà appurare la veridicità ed esettezza di ogni singola partita, basandosi sui documenti giustificativi dalle parti stesse prodotti a sostegno delle proprie ragioni; e quando siavi dubbio e i documenti presentati non siano sufficientemente persuadenti, nè dagli altri atti del procedimento si possano attingere ragioni valevoli per definitivamente e con sicurezza deliberare; è necessario chiedere ulteriori schiarimenti e giustificazioni; e nel caso che queste pure non sieno ancora tali da precisare le ragioni e i diritti delle parti, il perito dovrà pronunziarsi in via di equità, fondandosi sulle risultanze delle cose a lui note, non trascurando di motivare il proprio parere con quei ragionamenti che la specialità dei casi richiede.

Nella relazione o nel riferimento è d'uopo in guisa d'introduzione, succintamente descrivere l'indole e lo stato della vertenza, per poi, entrando in merito della stessa, mettere ordinatamente a confronto le ragioni rispettivamente dedotte dalle parti contendenti (1) e concludere sia decisamente in favore dell'una, provando la erronea opposizione dell'altra; sia col

---

(1) Anche l'art. 262 del codice di procedura civile stabilisce che nella relazione debba farsi menzione delle osservazioni fatte dalle parti.

dimostrare insussistenti e mal fondate le ragioni affacciate da entrambe, e proponendo la determinazione che la giustizia e la equità reclamano.

Se sia opportuno corredare la relazione stessa di prospetti dimostrativi, questi dovranno essere redatti in modo, da presentare distintamente per ogni partita il confronto dei conti esibiti dalle parti, e le cifre ammesse, o proposte dal perito.

Inutile è il dire che si esige nel Ragioniere la più ferma imparzialità, e la maggiore onestà nel compiere un simile ufficio, il quale, per sè stesso è assai delicato. Trattasi infatti dell' autorità giudiziaria, che prima di pronunciare una sentenza chiede al Ragioniere il proprio parere, al quale nel maggior numero dei casi si uniforma poi la sentenza stessa, epperò, vuoi pel dovuto rispetto alla giustizia, vuoi pel decoro del proprio istituto, esso deve a un tale tratto di massima fiducia, con tutta coscienza ed onestà corrispondere nel migliore e più efficace modo.

I periti infatti, a norma del coma 2° dell' art. 259 del cod. di proced. civile, debbono prestare giuramento di procedere fedelmente nelle operazioni loro commesse, nel solo scopo di far conoscere ai giudici la verità.

Coll' ordinanza o sentenza colla quale viene ammessa la perizia, viene pure stabilito il termine entro il quale deve essere presentata la relazione: se quindi i periti veggono di non potere compiere le loro operazioni nel termine stesso, debbono, prima della scadenza, chiedere una proroga.

Giova qui riportare il disposto dell' art. 268 del codice succitato il quale prescrive che, il perito che ritarda, o ricusa di presentare la relazione nel termine stabilito, o prorogato, decade di diritto dalla nomina, e le parti possono chiederne senz' altro la surrogazione; e in questo caso non solo il perito non può pretendere alcun onorario o rimborso, ma è tenuto ancora alle spese ed al risarcimento dei danni.

§ 14 — Perizie relative a competenze dovute ad altri Ragionieri per operazioni fatte dai medesimi

Così da privati come anche da tribunali il Ragioniere può essere chiamato a pronunciarsi sulle competenze dovute ad altri Ragionieri per operazioni dai medesimi eseguite.

Riassumendo qui succintamente le cose ch' esso deve per questa operazione considerare diremo doversi avere riguardo:

a) Al tempo che sarà occorso per fare quel dato lavoro:

b) Alla sua entità ed importanza:

c) Alla complicazione e difficoltà, oppure alla semplicità e facilità del lavoro.

È quindi da tenersi conto di tutte le operazioni preparatorie che saranno occorse, nonchè dei calcoli più o meno difficoltosi che si riscontrano nel lavoro, oppure che sono abbisognati, per trovare certi dati o cifre, che si osservano nel medesimo.

d) Alla mole del lavoro, ben inteso sempre relativamente alla maggiore o minore sua difficoltà e importanza;

e) All' essere i quadri o prospetti compilati conformemente alle regole dalla scienza prescritte, tenendo nella debita considerazione la regolarità e chiarezza di essi quadri.

È pure necessario tenere a calcolo gli errori in cui fosse per avventura incorso il redattore del lavoro distinguendo quelli che portano sostanziale cambiamento allo stato delle cose, dagli altri derivanti da semplice svista.

Merita considerazione l' aver dovuto il Ragioniere, nell'addivenire alla compilazione del lavoro di cui si tratta, esaminare documenti comprovanti lo stato delle cose ed il tempo che sarà approssimativamente occorso per tale esame;

In fine debbono calcolarsi le spese di copia.

Per tutto ciò si conclude che un Ragioniere, perchè possa stabilire il prezzo d' opera dovuto ad altri Ragionieri per lavori da essi redatti, è necessario porti il suo esame sulle operazioni stesse a modo di revisione.

Sarebbe assai difficile il fissare le retribuzioni in ragione di un tanto per ora di lavoro; perchè tale misura dovrebbe

stare in relazione dell' importanza delle operazioni che in quel tempo possono eseguirsi; ed il Ragioniere in tale argomento dovrà pronunziarsi sulla base delle sopraccennate osservazioni tenendo pure a calcolo tutte quelle altre circostanze speciali che vi possono concorrere, come ad esempio l' aver dovuto il compilatore assistere a congressi ecc., ciò che gli verrà indicato, e ch' egli richiederà alle persone da cui riceve l' incarico: quali considerazioni, lo stesso Ragioniere, dovrà specificare nel proprio voto, dovendo questo essere motivato.

In tale parere devesi accennare agli errori od alle irregolarità rilevate tanto per far conoscere di aver preso nella debita considerazione il lavoro, senza però dare alle osservazioni il carattere di revisione.

Con R. Decreto 23 Dicembre 1865 N. 2700 venne approvata la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile, la quale al N. 378 d' ordine reca quanto segue:

« L' onorario dei periti per le operazioni a cui procedono
» dietro commissione delle autorità giudiziarie nelle materie
» civili, sarà regolato per ogni vacazione nel modo che
» segue:

» *a)* Agli ingegneri idraulici, architetti civili, professori
» di chimica e dottori di altre scienze, ed ai notai . L. 5 —

» *b)* Ai liquidatori od arbitri periti, geometri,
» estimatori giurati, calligrafi, farmacisti, droghisti,
» veterinari patentati, ed assaggiatori d' oro e d' ar-
» gento . . . . » 4 —

» *c)* Agli altri periti . . . . » 2 —

» Nelle cause personali e mobiliarie di competenza dei
» pretori il di cui valore non ecceda le lire cinquecento, l'ono-
» rario dei periti indicati alle lettere *a* e *b* sarà ridotto del
» quarto.

» L' onorario dei periti sarà dovuto parimenti a rata di
» vacazione anche pel tempo che avranno essi dovuto impie-
» gare nell' eseguimento delle loro incumbenze fuori della pre-
» senza del giudice e delle parti ».

È facile rilevare come i Ragionieri sotto il nome di liquidatori od arbitri sieno compresi nella categoria seconda; mentre noi riteniamo che le operazioni dei medesimi sieno tali da meritare di essere compresi invece nella prima.

Il successivo numero d'ordine 379 è concepito nei seguenti termini:

— Nel caso di trasferta dal luogo di loro residenza alla distanza maggiore di due chilometri e mezzo spetterà ai medesimi, in compenso delle spese di trasporto e di cibaria per ciascun chilometro percorso, tanto nell'andata che nel ritorno.

A quelli enunciati nolla lettera *a* L. — 60
A quelli enunciati nella lettera *b* » — 50
A quelli enunciati nella lettera *c* » — 30

Per le distanze a percorrersi sulle ferrovie l'indennità accordata ai periti enunciati alla lettera *a* sarà corrispondente alla spesa per un posto di prima classe, e quella ai periti enunciati alle lettere *b* e *c* per uno di seconda. —

A parte ogni quistione sulla mitezza delle competenze come sopra fissate, non possiamo ammettere come giusto che un perito non abbia diritto ad alcun compenso qualora la propria trasferta non superi la distanza di due chilometri e mezzo.

Crediamo opportuno di riportare anche i successivi tre articoli della precitata tariffa il cui disposto può occorrere di conoscere.

N. d' ordine

380 — Quando siasi oltrepassata la stanza di chilometri cinque dal luogo di residenza, l'indennità per trasferta ed altre spese non dovrà mai essere minore

Pei periti della lettera *a* di L. 9 —
Per quelli della lettera *b* » 7 —
Per quelli della lettera *c* » 5 —

381 — Le indennità ora accennate in caso di trasferta a distanza maggiore di cinque chilometri, non potranno mai eccedere il doppio della somma fissata col numero precedente, quando l'operazione debba seguire nel distretto della pretura in cui ha residenza il perito delegato o richiesto, oppure deve seguire in alcuno dei distretti di quelle confinanti colla prefettura medesima.

382 — Per ogni giornata di permanenza fuori del comune ove risiedono, spetterà ai periti indicati

nella lettera *a* L. 6 —
nella lettera *b* » 4 50
nella lettera *c* » 3 —

§ 15 — Arbitrati

In quelle quistioni inerenti a rendimento di conti od a liquidazione dei medesimi che non vogliensi portare in giudizio, il Ragioniere può essere eletto giudice compromissario od arbitro.

Come vedesi a prima giunta un tale mandato è assai delicato, essendochè trattisi di persone, le quali confidando pienamente sia nella capacità che nell' onestà della persona o delle persone che eleggono a loro giudici, rimettono alle medesime l' apprezzamento delle loro ragioni e diritti, attendendo da esse quella decisione che la giustizia e lo stato delle cose reclamano

L' art. 8 del cod. di proced. civ., stabilisce che le controversie (fatta eccezione per le quistioni di stato, di separazione tra coniugi, e le altre che non possono essere transatte) si possono compromettere in uno o più arbitri in numero dispari.

L' operazione di un Ragioniere nominato arbitro in una quistione, per quanto riguarda la sua professione, comprende lo studio il più accurato e profondo della controversia; l'esame in guisa di revisione dei conti che ne possono far parte, il giusto apprezzamento, tanto dei conti stessi, quanto dei relativi documenti e ragioni addotte dalle parti, e in fine l' appuramento dei conti e la esposizione logica e ragionata dei rilievi e delle considerazioni fatte, non che dei principî sì giuridici che economici od amministrativi in base de' quali si è venuti alle conclusioni che si enunciano.

Nelle cose fino ad ora discorse abbiamo per regole generali tracciate le norme da seguire così nello studio delle quistioni come nella liquidazione nell' appuramento o nella revisione dei conti; nè perciò stimiamo conveniente l' intrattenerci su di ciò anche in questo paragrafo, al quale daremo quindi termine col riassumere quelle disposizioni di legge risguardanti appunto le operazioni degli arbitri.

Il compromesso, secondo quanto stabilisce l' art. 11 del precitato cod. di proced. civ., deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, contenere il nome e cognome delle parti e degli arbitri, e determinare le controversie: altrimenti è nullo.

Le parti debbono trasmettere agli arbitri senza alcuna formalità giudiziale, i loro documenti e le memorie; ed a quella parte che tardasse ad effettuare la trasmissione stessa, viene intimato di farla nel termine di giorni dieci, o in quello che sarà stabilito dagli arbitri, i quali possono anche accordare proroghe; delle quali cose tutte a mente del successivo art. 14. deve farsi menzione nel processo verbale.

Riportiamo gli art. 17 e 18 del cod. di prod. civ. che recano quanto segue.

— Art. 17. Gli arbitri non sono tenuti di osservare le forme e i termini stabiliti per l' istruzione delle cause davanti l' autorità giudiziaria.

Le parti possono convenire altrimenti. In questo caso gli arbitri devono attenersi alle forme e ai termini indicati specificatamente nel compromesso.

Nel silenzio delle parti, o quando esse abbiano dichiarato che gli arbitri si attengano alle regole della procedura senza averle specificate, gli arbitri stessi stabiliscono i termini e il metodo del procedimento. —

— Art. 18. Gli atti d' istruzione e i processi verbali possono delegarsi dagli arbitri ad uno di essi, se ciò non sia vietato dal compromesso. —

Quando sorga qualche incidente la cui decisione debba dagli arbitri essere rimessa all' autorità giudiziaria: i termini per l' arbitramento sono sospesi sino al giorno in cui la sentenza pronunziata sull' incidente e passata in giudicato, è notificata agli arbitri.

Per quanto è prescritto dall' art. 20, gli arbitri decidono secondo le regole di diritto, se il compromesso non li abbia autorizzati a decidere come amichevoli compositori. Di qui la necessità che il Ragioniere studi e non superficialmente il diritto.

Il successivo art. 21 è concepito nei seguenti termini:

— La sentenza degli arbitri è deliberata a maggioranza di voti dopo conferenza personale dei medesimi.

Essa deve contenere:

1° L' indicazione del nome e cognome del domicilio, o della residenza delle parti;

2° L' indicazione dell' atto di compromessa:

3° I motivi in fatto e in diritto;

4° Il dispositivo;

5° L'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata;

6° La sottoscrizione di tutti gli arbitri.

Ricusando alcuno di essi di sottoscriverla, ne è fatta menzione dagli altri, e la sentenza ha effetto purchè sottoscritta dalla maggioranza. A norma di quanto dispone l'art. 22 le sentenze degli arbitri devono essere pronunziate nel Regno.

Merita pure speciale considerazione l'art. 24 così espresso:

— La sentenza in originale è depositata coll'atto di compromesso, nel termine di giorni cinque, da uno degli arbitri, o personalmente o per mezzo di mandatario munito di procura speciale per quest'oggetto, alla cancelleria della pretura del mandamento in cui fu pronunziata: altrimenti è nulla.

Si forma processo verbale del deposito che è sottoscritto da chi lo fa, dal pretore e dal cancelliere. La procura anzidetta è annessa al processo verbale.

La sentenza è resa esecutiva e inserita nei registri per decreto del pretore, il quale deve pronunziarlo nel termine di giorni cinque dal deposito nella cancelleria.

A mente dell'art. 28. — Le sentenze degli arbitri sono appellabili, eccettuati i casi seguenti:

1° Quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori;

2° Quando i medesimi abbiano pronunziato come giudici di appello;

3° Quando le parti abbiano rinunziato all'appello;

4° Quando la causa sarebbe stata di competenza del conciliatore. —

Pel disposto delll'art. 30; contro le sentenze degli arbitri si ammette la domanda di rivocazione (la quale deve proporsi davanti l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della causa) nonostante qualunque rinunzia, nei casi, nelle forme, e nei termini stabiliti per le sentenze dell'autorità giudiziaria.

Riportiamo pure gli art. 31, 32, 33 e 34 del cod. di proced. civ. come strettamente interessanti l'argomento in discorso.

Art. 31. Contro le sentenze degli arbitri pronunziate in appello è ammesso il ricorso per cassazione, eccettuati i casi seguenti:

1° Quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori;

2° Quando le parti abbiano rinunziato al ricorso per cassazione.

Le sentenze degli arbitri non possono essere impugnate per cassazione coi mezzi per cui è concessa l'azione di nullità dell'articolo seguente, salvo il diritto di ricorrere per cassazione contro la sentenza che abbia pronunziato sulla detta azione.

Art. 32. La sentenza degli arbitri può essere impugnata per nullità, non ostante qualunque rinunzia:

1° Se la sentenza sia stata pronunziata sopra un compromesso nullo o scaduto, oppure fuori dei limiti del compromesso;

2° Se la sentenza non abbia pronunziato sopra tutti gli oggetti del compromesso, o contenga disposizioni contraddittorie;

3° Se la sentenza sia stata pronunziata da chi non poteva esser nominato arbitro, o da arbitri non autorizzati a decidere in assenza degli altri:

4° Se non siano state osservate le prescrizioni degli articoli 21 e 22; (vedi pag. 266 e 267)

5° Se nel procedimento non siano state osservate le forme richieste nei giudizi sotto pena di nullità, quando queste forme siano state indicate specificatamente nel compromesso:

Art. 33. La domanda di nullità si propone nel termine indicato nell' articolo 29 (1) davanti l' autorità giudiziaria, che sarebbe stata competente a conoscere della controversia.

---

(1) Art. 29. L' appello si propone:

Davanti il tribunale civile o di commercio, quando le quistioni civile o commerciali sarebbero state di competenza dei pretori;

Davanti le corti d' appello, quando le quistioni sarebbero state di competenza di un tribunale civile o di commercio.

Il termine per appellare dalle sentenze degli arbitri è quello stabilito per le sentenze dell' autorità giudiziaria, e decorre dal giorno in cui fu notificata la sentenza in un col decreto che la rese esecutiva.

Quando sia dichiarata la nullità della sentenza degli arbitri, l'autorità giudiziaria pronunzia anche sul merito della controversia.

Art. 34. Il compromesso cessa:

1° Per la rivocazione della nomina degli arbitri, fatta di consenso delle parti nella forma stabilita dall'art. 11;

2° Per la morte, la ricusazione, la desistenza o l'incapacità di uno dei medesimi, salvo patto contrario e quanto è stabilito nell'art. 2 (1);

3° Per la scadenza del termine stabilito nel compromesso, o, in difetto, decorsi giorni novanta dal compromesso. Nel caso dell'art. 12, il termine decorre dal giorno in cui sono nominati gli arbitri.

Se nel termine sia stata pronunziata sentenza non definitiva, decorre dalla data del decreto che la rese esecutiva un nuovo termine eguale a quello stabilito nel compromesso o dalla legge.

Gli arbitri che, accettata la nomina, e senza giusto motivo, desistano o non pronunzino nel termine stabilito, sono tenuti al risarcimento dei danni verso le parti.

§ 16. — **Relazioni, rapporti e critiche**

Da tutto ciò che fin qui abbiamo esposto deducesi chiaramente che per la maggior prrte delle attribuzioni speciali preaccennate del Ragioniere, occorre ch'ei formi sia *relazioni*, accompagnatorie dei lavori che esibisce, sia *rapporti* e critiche su fatti o lavori amministrativi e contabili. Sebbene simili

---

(1 Art. 12. Quando in un contratto, o dopo, le parti siansi obbligate a compromettere le controversie che ne possano nascere, se gli arbitri non siano stati nominati, oppure vengano a mancare per qualunque causa tutti od alcuni, la nomina dei mancanti è fatta dall'autorità giudiziaria che sarebbe competente a conoscere della controversia, semprechè le parti non abbiano stabilito diversamente.

Se ad alcuna delle parti che si obbligarono a compromettere siano succedute persone sottoposte a tutela, la facoltà di nominare gli arbitri è esercitata dal tutore con l'approvazione del Consiglio di famiglia o di tutela.

atti debbano informarsi allo scopo ed alla natura della materia che contemplano; pure, per ciò che riguarda la loro struttura, è d'uopo non trascurare le regole generali dello scrivere.

Se è difficile conservare una perfetta purità di lingua in materie scientifiche, può però curarsi sempre la proprietà de' vocaboli e la chiarezza. L'uso dei termini tecnici deve farsi opportunamente, evitando ogni ricercatezza.

Merita pure attenzione l'esattezza e precisione dell'eloquio, considerato non solo dal lato letterario, ma ancora nella sostanza dell'argomentazione scientifica: e, siccome la precisione richiede brevità, occorre dire unicamente quanto basti, schivando il superfluo.

E giova considerare attentamente l'argomento in ogni sua parte; ben afferrare le qualità e le circostanze speciali, per cui tali parti l'una dall'altra si distinguono; lasciare che ciascuna occupi un posto determinato e distinto rispetto alle altre; con che si giunge ad ottenere nonchè la precisione, la evidenza.

Deesi pure aver riguardo di distribuire convenientemente la materia, vale a dire di mantenere l'ordine, e non meno quello di tempo, di luogo, di progressione, che il logico, pel quale oltrechè si ottiene la chiarezza e la connessione fra i fatti e le cose che si esaminano, si raggiunge ancora l'altro fine importantissimo della esposizione giusta, ordinata e severa, quale appunto si conviene nelle relazioni, nei rapporti e nelle critiche in materia amministrativa.

Non diremo della chiarezza, che ognuno sa quanto sia necessaria, massime in siffatti lavori, nei quali la materia vien distribuita e trattata in modo da agevolare nella mente di chi legge la percezione del fine e dello spirito delle cose che in essi si enunciano.

Sebbene l'ordine, in quanto riguarda le parti in cui viene distribuita la materia che si espone, debba assolutamente uniformarsi alla natura della medesima ed alle circostanze che l'accompagnano; purtuttavia nei lavori di cui parliamo, e nelle relazioni in ispecie, devesi genericamente aver riflesso, in primo luogo, alle considerazioni generali; intrattenersi quindi sulle particolarità della materia stessa, esaminandola

in ogni sua parte; e in fine riassumere quelle conclusioni che dalle premesse logicamente derivano. La divisione della materia, è adunque necessaria onde tenere conto ben distinto di tutte le parti interessanti di essa; ma deve nel tempo stesso guardarsi dallo scendere ad eccessive minuziosità con che si offende, quella ben intesa brevità tanto indispensabile in qualsiasi componimento di tal genere.

In tutto il lavoro poi, è d'uopo essere attenti a conservare l'unità di concetto, a collegare convenevolmente le parti, descrivere le cose nel vero loro essere, narrare fedelmente i fatti, e fare a tempo e luogo opportuno l'esposizione delle ragioni e di quelle considerazioni che risultino acconce. La connessione delle idee è necessaria a mantenersi, contribuendo assai a convincere della giustezza delle cose esposte col facilitarne la comprensione.

I lavori di cui parliamo, specialmente le relazioni ed i rapporti, richieggono uno stile piano. Importa peraltro ch'essi sieno condotti con garbo e diligenza; evitando, senza deviare dall'argomento, il tedio di quell'arida uniformità, in cui è facile cadere in simili materie, le quali devono pur trattarsi con una certa eloquenza, che mostri l'ingegno del compilatore. È questa cosa importante; essendochè qualsiasi composizione non entra facilmente nell'animo, ove ne sia trascurato lo stile: tanto la forma del lavoro contribuisce alla utilità del medesimo.

Se in una relazione importi di narrare qualche fatto che abbia una stretta attinenza coll'argomento, conviene soprattutto avere in mira la brevità e la chiarezza.

In ogni caso deve poi curare il Ragioniere che l'esposizione sia decorosa e che l'uso delle dimostrazioni numeriche o computistiche, atte, secondo i casi, a comprovare l'esattezza di una cosa od a confutarla, sia regolato ed acconcio.

Da tanto deducesi che, così le relazioni come i rapporti amministrativi, possono simultaneamente partecipare e del componimento descrittivo e dell'espositivo; e giova attentamente studiarli nel principio cui genericamente s'inspirano, cioè nella dimostrazione.

Non è raro il caso che un Ragioniere debba operare una revisione critica, od una vera critica di un lavoro amministra-

tivo. In tali occasioni, per meritare l'altrui fede, è mestieri curare primieramente il retto e sincero giudizio delle cose; e debbono le medesime essere esposte senza esitanza, come senza animosità; giacchè in caso contrario, nel primo supposto, vi sarebbe indizio di poco coraggio o non profonda convinzione di chi scrive; e nel secondo, per lo meno, di parzialità: e sì l'una come l'altra cosa, nuoce alla fiducia che dee ispirare il lavoro. La critica è un metodo inquisitivo di ricerca degli argomenti, affine di accertare la verità di una cosa e di trovare all'errore rimedio efficace; dee perciò essere guidicata da un esame non meno profondo ed accurato, che freddo e ponderato.

L'evidenza dell'argomentazione si ottiene ritraendo chiaramente le parti, le qualità e le circostanze delle cose che si vogliono significare.

Diremo in fine che se non può farsi una bella relazione od un esatto rapporto, quando mal si conosca la cosa da trattarsi, molto più difficoltoso sarà in tal caso lo scrivere una critica ragionata e giudiziosa, per la quale è necessaria una piena cognizione dell' oggetto o lavoro di cui si giudica, e del ramo di scienza a cui esso appartiene affine di essere in grado di discernere ed apprezzarne facilmente i pregi ed i difetti. Perciò avendo, ad esempio, occasione di operare una revisione critica di un lavoro, di cui facciano parte lavori tecnici relativi ad altre scienze, il Ragioniere dovrà consultare per questi, persone competenti e limitarsi, sul parere di esse, ad accennarne (se le circostanze lo richieggono) i difetti, criticandoli poi nelle dannose conseguenze amministrative che potessero derivarne.

BREVE CONSIDERAZIONE

SULL' INSEGNAMENTO DELLA RAGIONERIA

Coerentemente a quanto accennammo al principio di questo nostro studio, riprendiamo a parlare dell' insegnamento.

Secondo l' *Ordinamento degl' Istituti Tecnici* pubblicato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nell' Ottobre del 1871, è istituita in essi una *Sezione Commerciale*, il cui corso è di quattro anni. Nel primo biennio l' insegnamento è fatto agli studenti della Sezione commerciale in comune con tutti quelli delle altre Sezioni; perlocchè questo biennio di lezioni in comune, assume il carattere di corso preparatorio, ovvero di studio di coltura generale.

Nel terzo e quarto anno gli allievi della predetta Sezione, pur continuando lo studio di alcune delle materie di coltura generale, si applicano a quello della Computisteria, del Diritto civile e commerciale, dell' Economia politica e della Statistica.

Soltanto dopo compiuto il corso della Sezione commerciale, ed ottenutone il relativo diploma di licenza, possono i giovani essere ammessi alla *Sezione di Ragioneria*, il cui corso è di un anno, che diviene perciò il quinto, e nel quale vengono studiate due sole materie, la Ragioneria cioè e il Diritto amministrativo.

Ci sia ora concesso di esternare su questo ordinamento e sui relativi programmi d' insegnamento, il nostro sommesso parere.

Conveniamo pienamente nella utilità anzi necessità assoluta di uno studio preparatorio, qual' è quello di coltura generale,

prescritto nel primo biennio in comune: soltanto ne sembra vi sia a discutere sull' opportunità di escludere assolutamente nel biennio stesso l' insegnamento delle materie speciali. E ci permettiamo di osservare che quand' anche gli altri due anni siano sufficienti, per avere dei bravi periti commerciali, è però assai dubbio che con un solo anno di successivo insegnamento di Ragioneria e di Diritto amministrativo (sebbene sieno per la prima prescritte dieci ore settimanali di lezione) possano ottenersi dei bravi Ragionieri. Lo stesso programma di computisteria, che dev' essere svolto nel secondo biennio della Sezione Commerciale, dà forza a questa nostra opinione: poichè in esso si comprendono argomenti, i quali non possono riguardare direttamente il perito commerciale: ma bensì il Ragioniere. Infatti, mentre non v' ha dubbio che la contabilità e l'amministrazione privata interessi più da vicino questo, che quello, pure tale insegnamento vien fatto nel quarto anno della Sezione Commerciale; e ciò non può essere attribuito che al non esservi campo di trattarne nel quinto anno, assegnato alla Ragioneria.

Pertanto noi opiniamo essere opportuno ridurre ad un solo anno l' insegnamento in comune: il quale, ben ordinato, potrebbe riescire sufficiente, anco per la ragione che lo studio di alcune delle materie di coltura generale, come si è detto dianzi, si prosegue negli altri due anni del corso: Lasciare quindi alla Sezione Commerciale i due anni di scuola applicata alle materie ora prescritte pel terzo e quarto anno, sopprimendo però, pei motivi predetti, dal programma di computisteria, gli elementi di amministrazione e di contabilità, applicati specialmente alle Aziende private: e così portare da uno a due anni il corso della Sezione di Ragioneria.

Per tal mezzo: mentre sarebbe dato d' impartire agli allievi della Sezione commerciale una istruzione più soda sui principî generali della tenuta dei libri, e di approfondirli nella contabilità applicata al commercio ed alle industrie — ciò che più particolarmente interessa il loro corso — si metterebbe altresì lo studente in grado di accudire più proficuamente, e con certezza di felice successo, allo studio della Ragioneria: il quale con maggior ordine e sviluppo potrebbesi attuare.

Questo sembraci pure conveniente nella considerazione che

pochi saranno quei giovani, i quali compiranno il solo corso della Sezione commerciale, non potendo questa dar loro una solida posizione, senza passare alla Sezione di Ragioneria, nella quale soltanto giungono a completare la loro istruzione professionale.

Riguardo al programma d' insegnamento di Economia politica, diremo ch' esso comprende un corso completo di di tale scienza, cosa molto ben indicata, attesa l' importanza ch' essa ha assunta nell' odierna società, e molto più per i stretti legami che intercedono fra essa e la Ragioneria; ed anzi, a nostro avviso, sarebbe ben fatto prescriverla anche per l' ultimo anno.

Per gli aspiranti alla professione di Ragioniere, il Diritto civile, non può assolutamente essere considerato soltanto quale un' introduzione allo studio del Diritto commerciale (come accenna la relazione che precede il relativo programma a pag. 155 dell' Ordinamento succitato); mentre tale considerazione può reggere riguardo ai soli allievi della Sezione Commerciale; giacchè molte parti del Diritto civile stesso interessano direttamente (come vedemmo nel corso del nostro studio) il Ragioniere: e per questo riteniamo che il programma medesimo dovesse almeno essere ampliato. Per esempio, come può in esso pretermettersi la materia delle successioni?

Nei programmi di computisteria e di Ragioneria ne sembra non si sia pienamente osservato l' ordine che si reputa necessario per la specialità della materia e per non ingenerare confusione nella mente dei giovani. Nel programma di Ragioneria inoltre non è fatta parola di alcune particolari ed importanti operazioni del Ragioniere, da noi accennate (vedi pag. 170) le quali operazioni richiedono uno studio speciale.

Dal fin qui detto, facilmente si deduce che, ciò che intralcia un buon ordinamento degli studi della Sezione di Ragioneria, è la istituzione di quella commerciale e il volere coordinare gli studi dell' una con quelli dell' altra.

Noi perciò crediamo che volendo conseguire soddisfacenti risultati da entrambe queste due Sezioni, sarebbe mestieri stabilire primieramente le materie necessarie così all' una come all' altra; coordinandone l' insegnamento, solo per quanto

è possibile, senza cioè compromettere menomamente la razionale distribuzione e l' efficacia dell' insegnamento stesso.

Per quanto riflette il programma di computisteria e quello di Ragioneria, ammesso che per la Sezione commerciale interessi unicamente l' insegnamento della contabilità applicata al commercio, e tutto il resto all' altra di Ragioneria, si ritiene che basterebbero, indipendentemente dallo studio di coltura generale, due anni d' insegnamento per la prima, e altri due per la seconda, semprechè la materia fosse distribuita come per grandi tratti indichiamo qui appresso.

Dopo l'anno 1. di corso in comune

Sezione Commerciale

» 2. Studio d' introduzione a quello della Computisteria con esercitazioni pratiche. Teoria della tenuta dei libri o registri di contabilità coi due sistemi di scritturazione *semplice* e *ragionata-bilanciante*; non che regole per la specialità della contabilità a tabelle o prospetti — Esempi pratici —

» 3. Massime di contabilità ed amministrazione commerciale — Contabilità applicata al commercio, alla banca ed alle imprese industriali.

Sezione di Ragioneria

» 4. Studio della contabilità applicata alle Aziende private e relative massime d' amministrazione famigliare.
Studio della contabilità e dell' amministrazione pubblica (1).

» 5. Trattazione dottrinale dei principi economico-giuridico-amministrativi, ed esame e studio teorico-pratico delle operazioni del Ragioniere.

---

(1) L' insegnamento di quest' anno sarebbe forse bene dividerlo in due.

Questo ordinamento permetterebbe, a nostro avviso, di far completare agli studenti del 4° anno (che diviene il 1° di Ragioneria) lo studio del Diritto civile, di cui, come si è detto, nel secondo anno (stando al programma attuale) non apprendono che quella parte, che serve d'introduzione al Diritto Commerciale; e darebbe campo a meglio ripartire lo studio dell'economia politica.

Con questo non abbiamo esposta che una nostra opinione: nè osiamo di formulare un programma, anche perchè riteniamo sia cosa che mancherebbe di opportunità: però da tutto ciò che nel presente volume abbiamo sinteticamente svolto, potrà di leggieri rilevarsi quale sia l'idea che noi ci siamo formata della Ragioneria, e quali le materie che nell'insegnamento della stessa dovrebbero comprendersi, nonchè la necessità di una riforma radicale dell'ordinamento dei relativi studi.

Non trascuriamo peraltro di rilevare che, qualora vogliansi avere dei buoni Ragionieri, è d'uopo concedere loro la facoltà di esercitare la professione soltanto dopo che abbiano fatto almeno, almeno un anno di pratica presso qualche Ragioniere esercente.

Noi ci siamo limitati ad enunciare i principî fondamentali, e a tracciare le regole generali, quelle cioè di generale applicazione, e che stimiamo della maggiore importanza.

Porremo termine al nostro studio coll'esprimere un desiderio; che cioè vengano portati alle Università gli studi necessari per il compimento dell'istruzione dei Ragionieri, ammettendo al relativo corso, quei giovani che negl'Istituti hanno compiuto quello della Sezione commerciale, ed ottenutone il diploma di licenza: ed appoggiamo questo desiderio alla ragione, che ciò verificandosi, potrebbero per quanto riguarda il Diritto civile e l'amministrativo, e fors'anche l'economia politica, coordinarsi gli studi degli allievi Ragionieri con quelli della facoltà legale, ai quali ultimi verrebbe in simil guisa fornito mezzo di frequentare l'insegnamento di statistica, scienza, che ora si studia nei soli Istituti. Per tal guisa ne sembra che, come nelle Università compiono gli studi i farmacisti ed i veterinari, possano anche compiervi i loro, i Ragionieri.

CONCLUSIONE

Eccoci giunti al termine del nostro breve studio. Non abbiamo la pretesa di avere portate innovazioni alla Ragioneria; solo cercammo di persuadere chi ancora ne dubitasse, che dessa è una vera *scienza*; la quale, se abbisogna di validi sostegni (e li trova nel Diritto e nell' Economia, dal connubio delle quali dottrine coll' Amministrazione, essa trae la vita) ha però una ragione propria di esistere nelle varie quistioni, e nei molteplici atti sociali, cui unicamente la Ragioneria contempla e studia.

Crediamo pure di avere accennato alla maggiore possibile estensione che può e deve assumere la Ragioneria, ed al vero posto che le compete di diritto fra le principali e più delicate professioni: ed attesa, infine, la utile missione ch' essa compie in società (appunto pel continuo suo concorso richiesto nel disbrigo degli affari, sì privati che pubblici, e nello scioglimento delle vertenze ch' essi originano) abbiamo inteso di far presente la opportunità che sia meglio conosciuta e dichiarata l' importanza della professione di Ragioniere.

Se all' intenzione abbia l' opera corrisposto, non sappiamo; ma ci dichiariamo fin d' ora gratissimi a coloro, che vorranno con illuminata critica, additarci gli errori in cui fossimo incorsi.

INDICE

Titolo Secondo

CORREZIONI

		IN LUOGO DI	SI LEGGA
A pag. 6	linea 23 e 24	ritrovate	ritrovati
„ 10	„ 1	data dall' economia	data dell' economia
„ 49	„ 24	lucri detali	lucri dotali
„ 51	„ 12	Prof. Pacifici Mazzin	Prof. Pacifici Mazzoni
„ 52	„ 7	mutuario	mutuatario
„ 58	„ 7	estesso tenimento	esteso tenimento
„ 76	„ 5	le condizioni	le relazioni
„ 77	„ 9 e 10	parafati	parafrati
„ 79	„ 6	abbiano ed avere	abbiano ad avere
„ 92	„ 5	sarebbere	sarebbe
„ 96	„ 30	effetti dalle	effetti delle
„ 119	„ 22	fu contratta	furono contratte
„ 143	„ 8	fra la scienza amminintrativa	fra la scienza amministrativa e il diritto amministrativo.
„ 231	„ 5	n deve	non deve
„ 236	„ 18	prevenire	provenire